

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Scuola di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

**Profili fiscali nella gestione negoziale della crisi
d'impresa**

Relatore:

Prof. ANGELO CONTRINO

Controrelatore:

Prof.ssa STEFANIA BOFFANO

Tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza di:

GIUSY ANTONELLI

Matr. n. 133319

Anno Accademico 2012-2013

PREMESSA 4

Capitolo 1 – Crisi d’impresa e profili tributari: aspetti critici, soggetti coinvolti e natura dei crediti tributari 8

1.1 I rapporti tra le procedure concorsuali *lato sensu* intese e il Fisco.... 8

1.2 La soggettività passiva nelle procedure concorsuali 18

1.2.1 La legittimazione processuale del fallito e la sua posizione nei confronti del Fisco 23

1.3 I crediti tributari nel fallimento..... 27

1.3.1 La concorsualità dei crediti tributari..... 29

1.3.2 La giurisdizione tributaria e il fallimento..... 31

1.3.3 Il procedimento di ammissione al passivo dei crediti tributari. ... 33

1.4 Profili impositivi nel periodo preconcorsuale..... 39

1.5 Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti nel periodo concorsuale..... 42

1.5.1 Profili controversi nella determinazione del patrimonio netto iniziale e del residuo attivo 47

1.5.2 Il riporto delle perdite pregresse 52

1.6 Transazione fiscale: lineamenti generali e questioni dibattute 54

Capitolo 2 – La fiscalità degli accordi di ristrutturazione del debito alla luce della riforma apportata dal D.L. n. 83/2012..... 68

2.1 La composizione concordata della crisi d’impresa nella legislazione fallimentare e tributaria 68

2.2 Riduzione dei debiti e intassabilità delle sopravvenienze attive in sede concordataria 75

2.3 Dal concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione del debito: il dibattito antecedente il D.L. n. 83/2012..... 82

2.3.1 Tesi dell'accordo quale procedura sub-concordataria	87
2.3.2 Tesi dell'accordo quale procedura autonoma.....	89
2.4 Verso un'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, Tuir.....	93
2.5 Le novità fiscali apportate dal D.L. n. 83/2012	96
2.5.1 Sull'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive	96
2.5.2 Il regime delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.....	108
2.6 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: profili peculiari	112

Capitolo 3 – Profili impositivi del cd. *trust* liquidatorio: prassi amministrativa e orientamenti interpretativi sul tema..... 120

3.1 La destinazione alla liquidazione: possibili impieghi del <i>trust</i> quale strumento di gestione per la crisi d'impresa	120
3.2. La fiscalità del <i>trust</i> liquidatorio ai fini dell'imposizione indiretta ...	129
3.2.1 La tassazione dell'atto costitutivo del « <i>vincolo di destinazione</i> »	133
3.2.2 Orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità del <i>trust</i> liquidatorio	148
3.3 La (ir)rilevanza fiscale della distribuzione del <i>trust fund</i> ai beneficiari di un <i>trust</i> solutorio	162

CONCLUSIONI 167

BIBLIOGRAFIA 174

GIURISPRUDENZA..... 192

PREMESSA

Il presente lavoro si propone l'obiettivo di illustrare i profili fiscali concernenti le procedure di gestione negoziale della crisi d'impresa.

L'idea di approfondire la fiscalità di quegli strumenti che, sulla direttrice seguita dal Legislatore nell'attuazione della Riforma della Legge fallimentare, mirano a realizzare la composizione concordata degli interessi coinvolti in una fase di squilibrio economico-finanziario dell'impresa, e che si estrinsecano nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debito, nasce dall'urgenza di affrontare un tema che fosse, *in primis*, attuale, le cui implicazioni fiscali, cioè, non rimanessero relegate a mere "ipotesi di scuola", bensì avessero un vero riscontro sul piano operativo della prassi professionale. In secondo luogo, la scelta in merito all'oggetto dell'elaborato, è stata guidata dalla volontà di esaminare e cogliere le dinamiche sottese all'intreccio della disciplina tributaria con un diverso nucleo normativo; in tal senso, all'interno del più ampio *genus* del Diritto fallimentare, quella *species* del "diritto della crisi d'impresa", ha segnato i confini della ricerca, diventando il campo d'indagine per lo svolgimento di considerazioni inerenti l'intricato rapporto tra le due discipline e, in particolar modo, per la comprensione delle criticità afferenti le "questioni fiscali" emerse all'interno del perimetro delineato.

Lo studio delle tematiche suesposte, ha preso le mosse dalle modifiche apportate dal D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito anche "Decreto Sviluppo"), mediante il quale, il Legislatore ha attuato un intervento normativo teso a operare sia sul versante della Legge fallimentare, introducendo dei correttivi alla disciplina degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, con lo scopo di facilitare l'accesso a tali procedure negoziali, nonché di evitare l'emersione di uno stato d'insolvenza irreversibile al fine di pervenire al risanamento dell'impresa e, dunque, alla conservazione del suo valore aziendale; sia sul versante tributario, ponendo fine al lungo dibattito dottrinale scaturito

dall'incerta portata dell'art. 88, comma 4, del Tuir, una norma, la cui previgente formulazione letterale, deponeva nel senso della non equiparazione del regime di irrilevanza fiscale del cd. *bonus* concordatario, rispetto a quello applicabile alla sopravvenienza attiva registrata a fronte dell'implementazione di un accordo di ristrutturazione del debito, in quanto, nel contesto ante-riforma, non era prevista in modo espresso la non imponibilità di tale posta reddituale. L'intervento legislativo in discorso, inoltre, ha considerato anche la prospettiva speculare a quella dell'impresa in crisi, estendendo agli accordi di ristrutturazione la regola della deducibilità automatica delle perdite su crediti derivanti dal ricorso al rimedio negoziale, già riconosciuta in relazione alle perdite configuratesi a fronte della sottoposizione del debitore a procedure concorsuali.

La pregnanza e l'attualità del tema in esame, dunque, sono state confermate dall'interesse del Legislatore a regolamentare con esaustività e chiarezza i profili fiscali, oltre che gli aspetti di carattere squisitamente civilistico, delle procedure negoziali alternative al fallimento. Invero, nella realtà socioeconomica odierna, segnata da un perdurante clima di recessione, il fenomeno della crisi d'impresa rappresenta un momento non già patologico, bensì fisiologico di ogni realtà aziendale, tale da richiedere un serio sviluppo di una sensibilità giuridica in ordine alle tematiche esaminate. In quest'ottica, si è cercato di comprendere se il recente intervento legislativo, che ha dato impulso allo svolgimento delle considerazioni contenute all'interno del presente elaborato, possa assurgere a *incipit* di una sistematizzazione della disciplina della crisi d'impresa, da attuarsi, auspicabilmente, mediante un'adeguata valorizzazione della tematica tributaria, alla luce della rilevanza che la "variabile fiscale" assume, ormai in modo imprescindibile, nei processi decisionali relativi a operazioni tipiche del cd. *restructuring* di imprese che versino in uno stato di crisi non ancora irreversibile.

Muovendo dalle premesse esplicitate, nel primo capitolo, si è ritenuto opportuno fornire uno sguardo d'insieme sulle problematiche che insorgono dall'interazione della disciplina fallimentare con la normativa

tributaria; più specificamente, sono state evidenziate le criticità derivanti dal mancato raccordo, sino all'emanazione del Decreto Sviluppo, tra i due ambiti legislativi, sintomo della scarsa attenzione, da parte del Legislatore, verso le implicazioni fiscali caratterizzanti, in generale, le procedure concorsuali. L'inquadramento delle tematiche fiscali che vengono in luce nel corso della procedura fallimentare, è stato propedeutico all'approfondimento delle questioni specificamente afferenti gli strumenti di composizione concordata della crisi d'impresa; di qui, una breve disamina in merito alla soggettività d'imposta nelle procedure concorsuali, alla natura dei crediti e alla giurisdizione tributaria nel fallimento, nonché dei brevi cenni alle questioni dibattute sulla transazione fiscale, l'istituto attraverso il quale si estrinseca la partecipazione attiva dell'Amministrazione Finanziaria, nella determinazione del debito d'imposta relativo al periodo concorsuale.

Il secondo capitolo consta di un approfondito esame del regime fiscale delle sopravvenienze attive conseguite in caso di omologazione di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione, a fronte della riduzione dell'esposizione debitoria dell'impresa che abbia implementato l'alternativa negoziale. In particolar modo, si sono ripercorse le tappe che hanno segnato il dibattito antecedente l'emanazione del Decreto Sviluppo, al fine di esporre le argomentazioni che hanno indotto la Dottrina maggioritaria a estendere in via interpretativa, benché la formulazione del disposto normativo previgente non contenesse indicazioni in tal senso, la regola dell'intassabilità del *bonus* da accordo di ristrutturazione, al pari di quanto espressamente previsto dall'art. 88, comma 4, in relazione al concordato preventivo. Sono state esaminate, dunque, le novità fiscali apportate dal Decreto Sviluppo, con lo scopo di vagliare se l'intervento legislativo in discorso, abbia effettivamente realizzato la sostanziale equiparazione, sul piano fiscale, tra le due procedure.

In ultimo, nel terzo capitolo, con l'obiettivo di conferire un'accezione innovativa e sperimentale alla trattazione, sono stati esaminati i profili

fiscali di un istituto di matrice anglosassone che, nel corso degli ultimi anni, ha attirato l'attenzione dei commentatori, i quali si sono interrogati in merito all'opportunità di un suo impiego al servizio, ovvero *a latere* delle procedure concorsuali: a tale riguardo, è stata approfondita la fiscalità del cd. *trust* liquidatorio, al fine di evidenziare le potenzialità derivanti dal ricorso a tale strumento durante la fase di declino dell'impresa, nonché le criticità sottese alla carenza, allo stato dell'arte, di una disciplina normativa fallimentare e tributaria *ad hoc*.

Concludendo, l'elaborato si propone lo sfidante obiettivo di esaminare le problematiche tributarie che affiorano in relazione alle procedure concorsuali e concordate di gestione della crisi d'impresa, tentando di ripercorrere i tratti salienti dell'evoluzione normativa in materia, di sintetizzare gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali al riguardo, nonché di cogliere, in concreto, gli effetti dell'ingerenza dell'Amministrazione Finanziaria all'interno di una procedura negoziale che preluda allo stato di insolvenza del debitore.

Capitolo 1 – Crisi d’impresa e profili tributari: aspetti critici, soggetti coinvolti e natura dei crediti tributari

SOMMARIO

1.1 I rapporti tra le procedure concorsuali *lato sensu* intese e il Fisco – 1.2 La soggettività passiva nelle procedure concorsuali – 1.2.1 La legittimazione processuale del fallito e la sua posizione nei confronti del Fisco – 1.3 I crediti tributari nel fallimento – 1.3.1 La concorsualità dei crediti tributari – 1.3.2 La giurisdizione tributaria e il fallimento – 1.3.3 Il procedimento di ammissione al passivo dei crediti tributari – 1.4 Profili impositivi nel periodo preconcorsuale – 1.5 Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti nel periodo concorsuale – 1.5.1 Profili controversi nella determinazione del patrimonio netto iniziale e del residuo attivo – 1.5.2 Il riporto delle perdite pregresse – 1.6 Questioni dibattute sulla transazione fiscale

1.1 I rapporti tra le procedure concorsuali *lato sensu* intese e il Fisco

La disamina dei profili fiscali delle procedure concorsuali, impone prioritariamente di considerare i tratti più controversi del rapporto sussistente tra i due nuclei normativi di riferimento, ossia, da un lato, la Legge del 16 marzo 1942, n.267 (di seguito “Legge fallimentare”), come risultante dalle novelle legislative intervenute tra il 2005 e il 2007¹ e, dall’altro, le disposizioni applicabili, contenute nel D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito “Tuir”).

¹ La “Legge fallimentare” è stata oggetto di profonde modifiche legislative apportate mediante un triplice intervento normativo: il D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, ha modificato la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare e del concordato preventivo, nonché ha introdotto l’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; a seguire, il D. Lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5, ha varato la c.d. “riforma organica” del diritto fallimentare, pur conservando la struttura originaria del testo legislativo. Infine, con D. Lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, il processo di riforma è compiuto mediante l’approvazione di un “correttivo” finalizzato a coordinare le nuove e le vecchie disposizioni, il cui senso «*pare principalmente potere essere rintracciabile in una ancora più marcata accentuazione del fenomeno sinteticamente definito come “privatizzazione della insolvenza”*», in S. BONFATTI – L. PANZANI, *La riforma organica delle procedure concorsuali*, Milano, 2008, p. V.

Com'è noto, la riforma della Legge fallimentare ha consentito al Legislatore di ridisegnare totalmente la disciplina delle procedure concorsuali, nell'ottica di "privatizzare" la gestione dell'insolvenza e ridurre i tempi della procedura fallimentare. Su impulso del Legislatore, la disciplina delle procedure concorsuali, tradizionalmente contrassegnata da uno stampo pubblicistico e da una forte ingerenza giudiziaria, appare oggi improntata alla gestione negoziale dell'insolvenza e della crisi d'impresa, da attuarsi mediante l'implementazione di strumenti di composizione privatistica della crisi, volti al possibile risanamento dell'impresa e non alla mera liquidazione atomistica del suo patrimonio². In ragione della restrizione degli interventi autoritativi e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, l'intervento del Legislatore è stato, talvolta, definito in termini di "degiurisdizionalizzazione" delle procedure concorsuali, sebbene Autorevole Dottrina abbia negato che la rinnovata disciplina della crisi d'impresa abbia causato una sorta di «*demansionamento*»³ delle funzioni dell'organo giudicante, in capo al quale permangono tuttora compiti di tutela dei diritti concorsuali confliggenti e di salvaguardia del libero mercato delle imprese in crisi, affinché tale mercato, nell'afflato legislativo di favorire la soluzione concordata della crisi d'impresa, non diventi arbitrario.

All'auspicata riforma organica della Legge fallimentare⁴, tuttavia, non ha fatto seguito alcun intervento legislativo in materia fiscale⁵, che

² In tal senso, E. CAPOBIANCO, *Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d'impresa. Profili funzionali e strutturali e conseguenze dell'inadempimento del debitore*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 3/2010, p. 295.

³ *Contra* la tesi della "degiurisdizionalizzazione" della disciplina delle procedure concorsuali, v. C. CAVALLINI, *L'impresa, la crisi, il giudice*, in *Rivista delle Società*, 4/2012, p. 758 ss., il quale ritiene che «*il ruolo del giudice nella crisi d'impresa diventa tanto sussidiario quanto indefettibile, ma non per questo sminuito*» e che la riforma delle procedure concorsuali, in alcune fasi, abbia addirittura rafforzato i poteri dell'organo giudicante.

⁴ In F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011, p. 2 ss., si evidenzia come la riforma organica della "Legge fallimentare" sia stata realizzata con la tecnica della novellazione, che ha consentito di attribuire una «*variazione innovativa*» a una «*base portante*» rimasta sostanzialmente immutata; «*il senso della riforma si lascia cogliere negli spazi di esercizio dell'autonomia privata, ampiamente affermati nelle nuove*

pure si sarebbe reso necessario, al fine di creare un raccordo tra le suddette normative, onde evitare di incorrere in difficoltà operative conseguenti alla mancanza di una regolamentazione sistematica tale da disciplinare in modo esaustivo gli aspetti fiscali propri del diritto della crisi d'impresa⁶.

Conscio delle problematiche derivanti dal mancato coordinamento delle due discipline⁷, il Legislatore, con D.L. del 22 giugno 2012, n.83, ha apportato ulteriori modifiche alla Legge fallimentare, contenente "Misure urgenti per la crescita del Paese"⁸. L'articolo 33 del testo in commento, è

regole; il quale esercizio è valutato, sotto il profilo del metodo, come efficace ad affrontare la crisi dell'impresa favorendone il superamento».

⁵ A eccezione dell'introduzione dell'art. 182-ter nella "Legge fallimentare", con art.146, comma 1, del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, della disciplina concernente la transazione fiscale.

⁶ Secondo l'opinione di M. POLLIO, *Una riforma fallimentare a scarso «appeal» fiscale*, in *Corriere Tributario*, n. 43/2007, p. 3498 ss., «*il Legislatore fallimentare ha prestato assai scarsa attenzione ai profili tributari della crisi d'impresa*». Della stessa opinione A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, in AA. VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2010, il quale sottolinea la mancanza, nel sistema delle imposte sui redditi, di una disciplina tributaria che abbia riguardo di tutte le procedure concorsuali.

⁷ Sulla difficoltà di coordinamento tra la disciplina fallimentare e quella tributaria, cfr. M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, Torino, 2011, p. 1, il quale ritiene che i due corpi normativi in questione «*sono eterogenei in quanto disciplinano fenomeni ben differenziati*». L'Autore afferma la necessità di trovare un equilibrio tra le normative in questione, posto che l'Erario s'inserisce nell'ambito di una procedura concorsuale quale creditore che, a differenza degli altri creditori concorsuali, portatori di interessi privatistici, agisce in veste pubblica nella fase di attuazione del tributo. Sulle esigenze pubblicistiche riscontrabili nell'operato del Fisco, cfr. P. BORIA, *Il sistema tributario*, in A. FANTOZZI, *Diritto tributario*, Torino, 2012, p. 18 ss., il quale sottolinea come «*nelle collettività organizzate l'acquisizione di flussi di entrate finanziarie derivanti dall'incasso di tributi applicati sui consociati costituisce una delle funzioni primarie dell'organizzazione sociale. In questa prospettiva è consolidato il convincimento che la funzione fiscale vale a denotare un elemento qualificante ed imprescindibile della sovranità*», fermo restando che, nella fase di attuazione del tributo, si «*tende a coniugare le esigenze pubblicistiche proprie della fase di attuazione del tributo con il diritto di partecipazione e di difesa del contribuente*», in A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, cit., p. 418.

⁸ In M. BANA, – S. CERATO, *D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito — Novità in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati*, in *Il Fisco*, 30/2012, p. 1-4772 ss., si rileva che «*l'art. 33, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come anticipato, ha sostituito*

intervenuto sulla disciplina delle soluzioni concordate di gestione della crisi d'impresa, novellando, in particolar modo, le disposizioni riguardanti il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, con la finalità di favorire la continuità aziendale e di rendere più efficienti le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa⁹.

Le modifiche più significative apportate dall'intervento legislativo, concernono il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione e, in particolar modo, esaminando brevemente le novità introdotte, si rileva che, con riferimento al concordato preventivo, è stata prevista possibilità di avviare il cd. "concordato in bianco" mediante la proposizione di una domanda incompleta, con riserva di deposito della documentazione necessaria e del piano attestato di risanamento entro un termine fissato dal giudice¹⁰; tale misura, anticipando l'accesso al concordato, avrebbe l'effetto di produrre gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore in una fase in cui ancora può aversi il contenimento della crisi d'impresa. Nel medesimo termine stabilito per il completamento della domanda di concordato, è stato reso possibile depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti in luogo del concordato stesso, al fine di garantire la piena

integralmente due disposizioni del Tuir, al fine di considerare la sopravvenuta introduzione nella "legge fallimentare" - rispetto all'istituzione dell'Ires, operata dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 - dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano attestato di risanamento».

⁹ La relazione illustrativa al D.L. n.83/2012 chiarisce che «*in linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevano*».

¹⁰ Si segnala che, di recente, la disciplina del "concordato in bianco" è stata incisa dall'intervento apportato dal Legislatore con il D.L. del 21 giugno 2013, n. 82 (di seguito anche "Decreto del fare"), che ha costituito l'occasione per recepire le perplessità sollevate dagli operatori in merito alla possibilità di rendere più efficiente lo strumento in parola, mediante la prospettazione, sin dal momento di presentazione della domanda di concordato in bianco dello "stato di salute" dell'impresa richiedente l'accesso alla procedura. Di qui l'introduzione dell'obbligo di depositare «[...] *l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti*», nonché della facoltà, per il Tribunale, di nominare immediatamente il commissario giudiziale, chiamato a ottemperare sull'attività di amministrazione dei beni svolta dal debitore.

fungibilità tra i due istituti¹¹. Per ciò che concerne gli accordi di ristrutturazione del debito, oltre all'introduzione di nuove modalità di soddisfazione dei creditori estranei all'accordo, è stata prevista la possibilità di presentare l'istanza per ottenere il blocco anticipato delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

La pregnanza di tale intervento, tuttavia, risiede nel fatto di aver operato non già sulla sola Legge fallimentare, ma anche sulla disciplina tributaria inerente gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo¹². Le novità fiscali apportate dal Decreto in commento, costituiranno specifico oggetto di approfondimento all'interno dell'elaborato, tuttavia, per ciò che è utile ai fini della trattazione del presente capitolo, occorre sottolineare come l'intervento legislativo abbia consentito di chiarire alcuni degli aspetti controversi conseguenti all'incerta portata delle norme tributarie che erano applicabili agli accordi di ristrutturazione del debito nel contesto ante- riforma; il mancato coordinamento con le disposizioni sul concordato preventivo, infatti, generava delle perplessità in merito al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle perdite su crediti conseguite a fronte della composizione concordata della crisi d'impresa.

Resta fermo, comunque, che l'intreccio tra la normativa tributaria e la disciplina fallimentare, continua a porre in evidenza delle criticità che riguardano tanto le procedure concorsuali *stricto sensu* intese¹³, quanto gli

¹¹ In tal senso, v. Assonime, Circolare del 7 febbraio 2013, n. 4. A tale riguardo, si sottolinea come la fungibilità tra le due procedure sia stata implementata prevedendo, specularmente alla possibilità di depositare un accordo di ristrutturazione in luogo della domanda completa di concordato, la facoltà di presentare una domanda di concordato preventivo in luogo dell'accordo di ristrutturazione definitivo.

¹² Sul punto, v. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2335.

¹³ Si intende, con tale espressione, fare riferimento al fallimento e al concordato fallimentare, in quanto, alla luce dell'intento legislativo di favorire la soluzione concordata della crisi d'impresa, valorizzandone gli aspetti negozial-privatistici, tipicamente, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito, sono considerati *lato sensu* procedure concorsuali. A tal riguardo, si rileva che Autorevole Dottrina ha chiarito che l'istituto del concordato preventivo, così come disciplinato dal Legislatore delle riforme, valorizzando l'accordo tra debitore e creditori, si è spogliato di ogni venatura

strumenti per la gestione negoziale della crisi d'impresa. Gli aspetti dibattuti attinenti alla fiscalità degli accordi di ristrutturazione del debito, saranno oggetto di un'approfondita trattazione *ad hoc* all'interno del presente elaborato, tuttavia, preliminarmente, appare necessario inquadrare in modo sistematico le problematiche fiscali concernenti il fallimento, ai fini di chiarire quali sono le dinamiche tributarie coinvolte¹⁴, come la pretesa impositiva è attuata a partire dall'avvio della procedura e sino alla sua chiusura e, infine, quali sono le differenze sostanziali e procedimentali rispetto alla disciplina fiscale delle soluzioni di gestione negoziale della crisi d'impresa.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, l'interesse del Fisco alla soddisfazione delle proprie pretese impositive, mantiene la sua connotazione peculiare di interesse costituzionalmente protetto¹⁵ e, in

pubblicistica, in S. AMBROSINI – G. DEMARCHI, *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2005. Il carattere propriamente negoziale della procedura, lascerebbe propendere per l'esclusione della medesima dall'alveo delle procedure concorsuali. Inoltre, in relazione agli accordi di ristrutturazione del debito, lo stesso intervento riformatore del 2012 ha riproposto la questione, non ancora sopita, della natura concorsuale di tali accordi. Sul punto, v. S. AMBROSINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012*, in *Il fallimento*, 2/2012, p. 1137 ss., ha sottolineato che, in termini di posizione generale, con riferimento agli accordi di ristrutturazione, non si possa «parlare di procedura concorsuale in senso proprio senza che sia dato riscontrare la compresenza» di elementi quali il riscontro di un provvedimento giudiziale di apertura della procedura, l'universalità degli effetti nei confronti di una «collettività di creditori globalmente intesa e retta dal principio maggioritario», ovvero, nel caso in cui manchi l'apertura del concorso tra i creditori che, a sua volta, determina il conseguente blocco degli interessi sui crediti chirografari. Quanto affermato, osterebbe all'inclusione degli accordi di ristrutturazione ex art.182-bis e dei piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) tra le procedure concorsuali.

¹⁴ Sul punto, M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, cit., p. 2, evidenzia come «numerosa ed eterogenea sono le dinamiche che ineriscono agli aspetti fiscali nella procedura concorsuale» e, in particolar modo, l'Autore spiega come, con riferimento alla tematica in discorso, emergano questioni di carattere generale, attinenti all'atteggiarsi della potestà impositiva e sanzionatoria all'interno del fallimento, nonché riferibili alle possibilità di difesa del fallito avverso le pretese dell'Amministrazione Finanziaria; talvolta, invece, insorgono questioni di natura strettamente impositiva, ossia relative alla soddisfazione in concreto della pretesa erariale alla luce della materia imponibile emergente dalla liquidazione concorsuale.

¹⁵ Così P. BORIA, *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p. 91 ss., in cui l'autore approfondisce il fondamento costituzionale dell'interesse fiscale, rinvenendolo in parte della matrice

quanto tale, configgente con quello di natura privatistica facente capo alla massa dei creditori¹⁶, la cui soddisfazione deve avvenire secondo le regole del concorso¹⁷. Essendo portatori di interessi contrapposti, si comprende come mai l'ingerenza del Fisco all'interno di una procedura concorsuale possa essere considerata dai creditori un pericolo per la soddisfazione delle proprie pretese¹⁸.

Inoltre, sul piano pratico, le incertezze interpretative riscontrate nell'applicazione delle regole tributarie alle procedure concorsuali, che, essenzialmente, derivano dal mancato coordinamento tra i due corpi normativi a seguito della riforma organica della Legge fallimentare, sono rese ancor più gravose dal fatto che il Legislatore, con ripetuti interventi

comunitaria, ossia nell'«*obiettivo di acquisizione delle risorse finanziarie fondamentali per garantire la vitalità e lo sviluppo della collettività*», in parte in quanto considerato espressione diritto proprio del moderno Stato sociale.

¹⁶ La soddisfazione dell'interesse dei creditori è una peculiarità della procedura fallimentare, «*la quale è sempre stata finalizzata, in estrema sintesi, alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori mediante un procedimento di liquidazione officioso del patrimonio del fallito, eseguito dal curatore fallimentare sotto la vigilanza del giudice, che assicurasse uguale trattamento a tutti i creditori concorrenti*», in M. MAURO, *Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento*, Roma, 2009, p. 23.

¹⁷ In particolar modo, l'esecuzione secondo le regole del concorso si svolge in modo unitario nell'ambito del procedimento fallimentare, in attuazione degli artt. 51 e 52 L.F., ossia nel divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, nonché in modo conforme alle regole contenute nel Capo V della Legge in commento: principi cardine dell'esecuzione concorsuale sono la valenza delle legittime cause di prelazione, ove ne sia accertata la sussistenza in fase di formazione dello stato passivo, e il rispetto della *par condicio creditorum*, che impone il trattamento omogeneo dei creditori, i quali, saranno esposti al medesimo rischio di falcidia fallimentare.

¹⁸ Autorevole Dottrina, con riguardo alla scomoda presenza del Fisco nell'ambito delle procedure concorsuali, ha parlato di "incubo fiscale" del fallimento, richiamando un'espressione coniata da P. CALAMANDREI, *Il processo civile sotto l'incubo fiscale*, in *Studi sul processo civile*, Padova, 1934, e ripresa da R. PROVINCIALI, *Il processo di fallimento sotto l'incubo fiscale*, in *Diritto Fallimentare*, 1/1958, p. 58, nonché da G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986, p. 259, in cui si sottolinea come nelle procedure concorsuali «*la presenza del fisco è vista come quella di un "intruso", cui si deve, ad ogni costo, usare un trattamento peggiore. Si tenta, così, di costruire il fallimento come una sorta di "santuario" o di "zona franca", impenetrabile ad ogni pretesa impositiva*»; di qui, «*il massimo sforzo per liberare le procedure concorsuali da quello che non senza enfasi è stato definito l' "incubo" fiscale*».

frammentari e non sistematici¹⁹, da un lato ha confermato il particolarismo che contraddistingue l'intera materia tributaria²⁰, dall'altro, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, non ha adeguatamente considerato le peculiarità che emergono nell'ambito del fallimento.

La stessa collocazione di molte norme fiscali all'interno della legge fallimentare, costituisce un aspetto ostativo ai fini dell'inquadramento sistematico della disciplina, posto che la sede naturale delle disposizioni fiscali avrebbe dovuto essere il Tuir²¹. L'inserimento all'interno del Testo Unico di norme tributarie in materia di fallimento, tuttavia, è avvenuta in una fase successiva rispetto alla redazione del corpo normativo in materia fallimentare; prima della riforma fiscale del 1973²², infatti, mancavano disposizioni che disciplinassero *ad hoc* gli aspetti tributari del fallimento e delle altre procedure concorsuali, in modo coerente con la convinzione, maturata a fronte di una lettura sistematica della vecchia Legge

¹⁹ A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, cit. p. 427, pone in luce che, nell'esame delle dinamiche tributarie inerenti al fallimento e alle altre procedure concorsuali, è doveroso partire da una circostanza oggettiva, a mente delle disposizioni introdotte nel corso dell'ultimo decennio in merito al fallimento, ai piani di risanamento, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e alla transazione fiscale «e cioè le ripetute correzioni legislative successive alla loro introduzione a causa probabilmente dell'assenza di un disegno sistematico compiuto "a monte"».

²⁰ Al particolarismo fiscale della normativa tributaria a riguardo, fa riferimento anche L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, in *Il Fallimento*, 12/2009, p. 1369, il quale sostiene che «il tema della verifica dei crediti tributari nel fallimento è sempre stato caratterizzato dalla contrapposizione tra il particolarismo fiscale e le esigenze normalizzatrici della giurisprudenza».

²¹ In tal senso, A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, cit., p. 428.

²² La Legge, 9 ottobre 1971, n. 825, delegò il governo a emanare le disposizioni occorrenti per attuare gli interventi di riforma del sistema fiscale «secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività». In attuazione alla legge delega, sono stati emanati dei decreti delegati che, pur non confluendo ancora in un Testo Unico, hanno consentito di semplificare il sistema tributario italiano, rendendo maggiormente efficiente l'operato dell'Amministrazione Finanziaria e consentendo di giungere a una perequata distribuzione dell'onere tributario.

fallimentare, che il fallimento determinasse in via automatica la cessazione del reddito²³ e che, pertanto, non fosse possibile constatare la produzione di alcun reddito d'impresa. Sebbene tale visione privilegiasse l'aspetto maggiormente processualistico del fallimento, pur provando a sostenere l'idea di una procedura con fini tipicamente liquidatori, in mancanza di espresse disposizioni fiscali, non era possibile effettuare un *distinguo* tra liquidazione forzata e liquidazione volontaria²⁴, tanto che si riteneva che in concreto esistesse un'immunità fiscale "di fatto" per il fallimento, derivante dal silenzio legislativo²⁵.

Nonostante il D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597, avesse introdotto una disposizione concernente in modo specifico il fallimento²⁶, sembrava non essere riscontrabile una vera volontà chiarificatrice da parte del Legislatore, il quale si era limitato a sancire l'applicabilità delle ordinarie norme relative al reddito d'impresa anche ai redditi prodotti nel periodo intercorrente tra la data di apertura della procedura fallimentare e il termine delle procedure di liquidazione. E, infatti, il fallimento non era ritenuto nient'altro che un'ipotesi di liquidazione dell'impresa, individuale o collettiva²⁷, mancando, quindi, una normativa che avesse specifico

²³ Così G. TINELLI, *La determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali*, in *Rassegna Tributaria*, 1989, p. 259.

²⁴ In tal senso, C. ZAFARANA, *Manuale tributario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano, 2010, p. XXVI.

²⁵ Così G. TARZIA, *Il reddito d'impresa nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa*, in *Fallimento*, 2/1988, p. 109.

²⁶ La summenzionata norma è l'art. 73, del D.P. R. del 29 settembre 1973, n. 597, in base al quale «*nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo Titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi è stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni*».

²⁷ In tal senso, C. ZAFARANA, *op. cit.*, p. XXVI.

riguardo del reddito d'impresa prodotto dal fallito nell'ambito di una procedura concorsuale²⁸.

Con l'introduzione del Testo Unico, la stessa previsione contenuta nell'art. 125 del "vecchio Tuir"²⁹, ha continuato a destare perplessità in quanto, la norma in questione, sia nella precedente versione, sia nella sua formulazione odierna, non disciplina in modo organico tutte le procedure concorsuali, bensì, contiene espresso riferimento solo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa. La mancanza di una disciplina sistematica per tutte le procedure concorsuali, è un dato riscontrabile non solo nell'art. 183, ma anche in altre disposizioni del Testo Unico³⁰, costituendo un'ulteriore conferma dell'omissione, da parte del Legislatore, di qualsivoglia forma di raccordo tra i due ambiti normativi.

Si comprende come, nell'intricato connubio tra la normativa tributaria e la legge fallimentare, i principali profili di incertezza siano causati dalla «*perpetuata trascuratezza in ordine alle implicazioni tributarie connesse alle nuove previsioni*»³¹, sebbene l'ultimo intervento legislativo in materia³², quanto meno in relazione agli strumenti per la

²⁸ Le norme concernenti il fallimento erano le seguenti: l'art. 73, del D.P. R. 597/1973, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'art. 10, comma 1, del D.P. R. 598/1973, riguardante l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sostituita dall'imposta sul reddito delle società (IRES) con Legge del 7 aprile 2003, n. 80; l'art. 10, del D.P. R. 600/1973.

²⁹ Si fa riferimento al testo vigente prima della riforma operata dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che ha trasposto la summenzionata norma nell'art. 183, del "nuovo Tuir".

³⁰ A tal riguardo, si consideri che l'art. 183 Tuir, nel dettare i criteri per la determinazione del reddito d'impresa, si riferisce espressamente solo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero, che gli artt 88, comma 4 e 101, comma 5, Tuir, solo recentemente sono stati oggetto di un intervento legislativo che ha consentito di chiarire la disciplina in materia di sopravvenienze attive e di perdite su crediti, già definita con riguardo al fallimento e al concordato preventivo, è riferibile anche agli accordi di ristrutturazione del debito, della cui applicabilità, in precedenza, non vi era alcuna conferma normativa, nonostante i ripetuti sforzi della dottrina di giustificare un'interpretazione estensiva delle norme in commento.

³¹ In M. MAURO, *Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento*, cit., p. 25.

³² V. D. Lgs. del 22 giugno 2012, n.83, convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 134.

composizione negoziale della crisi d'impresa, abbia consentito di fare luce sulle questioni più dibattute riguardanti i profili fiscali di tali istituti³³.

Gli aspetti controversi della fiscalità delle procedure concorsuali, tuttavia, emergono anche in relazione a profili più specificamente attinenti all'imposizione dei redditi all'interno delle stesse, posto che, con riguardo alle problematiche di natura strettamente impositiva, sembrerebbe evincersi la rinuncia, da parte del Legislatore, alla tassazione della capacità contributiva che potrebbe emergere nel corso di una procedura concorsuale³⁴, quasi a voler ridimensionare quanto più possibile l'ingerenza del Fisco nell'ambito della procedura. Ai fini di una ricostruzione sistematica della disciplina, pertanto, appare opportuno chiarire gli aspetti dibattuti inerenti all'esercizio della potestà impositiva all'interno di una procedura concorsuale e, in modo particolare, le questioni controverse attinenti alla soggettività passiva e all'imputazione del presupposto d'imposta³⁵.

1.2 La soggettività passiva nelle procedure concorsuali

Nell'assenza di una disciplina specifica volta a regolare con chiarezza gli aspetti impositivi relativi alle procedure concorsuali, la questione dell'imputazione soggettiva dei redditi emersi nel corso di tali procedure,

³³ Resta fermo, comunque, che ad oggi, la mancanza di una disciplina tributaria coesa e organica in materia di procedure concorsuali, è imputabile proprio alla frammentarietà degli interventi normativi susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, in quanto, così come è avvenuto con riguardo alle novità legislative apportate dal D.L. n.83/2012, il Legislatore ha circoscritto tali interventi ad azioni puntuali su specifiche problematiche, senza mai operare un vero coordinamento tra i due corpi normativi.

³⁴ Sul punto, vedasi M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, cit., p. 5, in cui si legge che «inverso l'art. 183, Tuir n.917/1986, ha individuato, ai fini delle imposte sui redditi, uno speciale periodo d'imposta che intercorre tra l'inizio e la chiusura del fallimento all'interno del quale il reddito prodotto è determinato dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, ancorché vi sia stato esercizio provvisorio dell'impresa durante la procedura».

³⁵ In tal senso, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in C. CAVALLINI, *Commentario alla "legge fallimentare"*, Milano, 2010, p. 99.

oggetto di dibattito già in tempi risalenti³⁶, rappresenta un profilo problematico, il cui approfondimento consente di esaminare anche un tema che vi è strettamente connesso, ossia quello dell'imputazione del presupposto d'imposta in capo al fallito.

Il tema della riferibilità soggettiva del presupposto dell'imposizione reddituale nell'ambito di una procedura concorsuale, ha suscitato dubbi e riflessioni³⁷, scaturenti dal fatto che, a norma dell'art. 42, comma 1, L.F.³⁸, la sentenza dichiarativa del fallimento produce quale effetto automatico il c.d. "spossessamento" del fallito, con la conseguente impossibilità di imputare al medesimo il presupposto impositivo consistente nel possesso del reddito³⁹. All'interno della procedura

³⁶ Sul punto, M. MICCINESI, *L'imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, Milano, 1990, p. 49 ss., in cui l'Autore chiarisce che il tema riveste un autonomo rilievo «*in specie per quanto riguarda la possibilità di attribuire al fallito detta soggettività, nonostante che il fallimento lo privi dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni*».

³⁷ In particolar modo, le riflessioni in merito alle conseguenze dello "spossessamento" sulla posizione processuale e sostanziale del fallito, e le differenti conclusioni cui la Dottrina è giunta, discendono dalla preminenza conferita all'aspetto processualistico, ovvero all'aspetto liquidatorio nel fallimento. Considerando l'aspetto tipicamente espropriativo della procedura, infatti, non può che giungersi a ritenere che «*non può esservi attività d'impresa senza un imprenditore che la eserciti, che il fallito non può esercitarla*», avendo subito gli effetti dello "spossessamento", e che, pertanto, le obbligazioni tributarie non possano essere a esso imputate soggettivamente. Al contrario, privilegiando gli aspetti liquidatori del fallimento, ove la fase liquidatoria dell'impresa sia considerata pur sempre appartenente alla vita dell'impresa stessa, ne consegue che non è esclusa la possibilità di produrre redditi d'impresa e che, in tal caso, tali redditi siano riferibili al fallito. Così G. TARZIA, *La tassazione del reddito d'impresa nel fallimento*, in *Il fallimento*, 3/1998, p. 221.

³⁸ L'art. 42, comma 1, L.F. recita che «*La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento*». L'effetto dello spossessamento, costituisce una conseguenza automatica della dichiarazione di fallimento. In tal senso, L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2012, p. 103, chiarisce che «*la perdita del potere di disposizione è correlata alla destinazione del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori concorsuali ed attiene al profilo espropriativo dell'esecuzione fallimentare*», pertanto, si comprende come tale effetto sia ontologicamente connaturato alla procedura fallimentare.

³⁹ Ai sensi dell'art. 1, del Tuir, chiarisce che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, presupposto impositivo è il possesso di redditi. Per ciò che concerne la nozione di possesso, si rileva che, in buona sostanza, due distinti orientamenti ne hanno spiegato l'accezione ai fini tributari. In particolar modo, E. POTITO, *Il sistema delle imposte dirette*,

fallimentare, per effetto dello spossessamento, il fallito è privato della disponibilità materiale di quel complesso di beni funzionale all'attività d'impresa sfociata in una situazione di insolvenza⁴⁰ e, pertanto, non potendosi realizzare quel collegamento in termini di possesso e disponibilità dei redditi⁴¹, ne era esclusa l'imponibilità ove, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, fosse considerato il fallito stesso⁴².

La soluzione accolta dal Legislatore già in una fase anteriore rispetto all'introduzione del Testo Unico⁴³, non ha ritenuto l'assenza del requisito del possesso dei redditi un elemento ostativo alla configurabilità in capo al fallito del presupposto d'imposta; al contrario, dallo stesso dato normativo si desume la volontà di attribuire al fallito la titolarità dei redditi prodotti nel corso della procedura⁴⁴. Gli argomenti contrari a riconoscere la

Milano, 1989, p. 33, ha chiarito che il possesso si concretizzi nella liberà disponibilità, materiale o effettiva, del reddito. M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 95 ss., invece, ha identificato il possesso con la titolarità di situazioni giuridiche soggettive in grado di evidenziare la relazione giuridica che consente al soggetto di disporre del reddito in base al proprio interesse, e se ciò valga a manifestare l'«*attitudine contributiva*» del soggetto medesimo.

⁴⁰ Sul punto, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 100.

⁴¹ In tal senso, v. A. FEDELE, *Possesso dei redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/1976, p. 2159 ss.

⁴² Diversa è l'opinione cui è giunto M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 49 ss., il quale ha posto l'accento sulla differenza tra ciò che concerne il problema della soggettività passiva del fallito e la individuazione di un debito d'imposta nell'ambito di una procedura concorsuale. In altre parole, la questione dell'imputazione soggettiva dei redditi emersi nel corso di una procedura concorsuale, è ben diversa da quella attinente alla qualificazione dei proventi fallimentari quali reddito imponibile.

⁴³ Si fa riferimento, in particolar modo, ai decreti delegati della riforma tributaria che, in materia di procedure concorsuali, avevano introdotto le seguenti norme: l'art.73, del D.P. R. 597/1973, l'art. 10, comma 1, del D.P. R. 598/1973 e, infine, l'art. 10, del D.P. R. 600/1973.

⁴⁴ Il Legislatore sembrerebbe aver respinto anche l'ipotesi, avvalorata in passato, di una «*soggettivizzazione*», ai fini fiscali, del fallimento, «*ritenendosi cioè che i redditi prodotti durante la fase di liquidazione fallimentare andassero attribuiti e imputati alla procedura, considerando il debito d imposta come un debito della massa*» in D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 100. M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 52, già si era mostrato dell'avviso contrario, ritenendo che anche i cosiddetti «*debiti della massa*» sarebbero comunque debiti del fallito e, pertanto, non si porrebbe un problema di «*soggettivizzazione*» della procedura, essendo i redditi prodotti nel corso della stessa direttamente riferibili al fallito. Anche D. STEVANATO, *Profili fiscali del*

soggettività passiva in capo al fallito, coerentemente con la scelta legislativa, sembrano superabili considerando, *in primis*, che lo spossessamento priva il fallito della disponibilità materiale dei suoi beni, tuttavia, questi conserva la titolarità formale del suo patrimonio⁴⁵ e, in tal senso, deve ritenersi che, ancorché sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, permane una relazione qualificata tra i beni relativi all'impresa e l'imprenditore fallito⁴⁶. In secondo luogo, il possesso del reddito sarebbe integrato dal fatto che la ricchezza prodotta in esito alle procedure di liquidazione, si rifletterebbe positivamente sul patrimonio del fallito⁴⁷, non recidendo quel legame necessario per affermare la riferibilità di detti redditi al fallito⁴⁸.

fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., p. 100, considera recessiva, alla luce del dato normativo, la tesi della «soggettivizzazione» della procedura fallimentare.

⁴⁵ In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione Finanziaria con Circolare del 4 ottobre 2004, n. 42, in cui è stato chiarito che «*Il soggetto dichiarato fallito perde, tuttavia, esclusivamente la disponibilità del proprio patrimonio (che viene acquisita dall'ufficio fallimentare), non anche la titolarità sui propri beni*». Peraltro, nella precedente Circolare del 22 marzo 2002, n. 26, l'Amministrazione Finanziaria aveva affermato che, in base all'art. 125 del "vecchio Tuir", non fosse possibile affermare che nel fallimento fosse configurabile un autonomo soggetto d'imposta, coerentemente con l'idea di una "soggettivizzazione" della stessa procedura. Il fallito «*resta l'unico titolare dello stesso e conserva la qualità di contribuente, sia come centro d'imputazione del reddito che come soggetto direttamente inciso dal prelievo tributario*».

⁴⁶ In tal senso, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 101. L'Autore, inoltre, pone l'accento sul fatto che il peculiare vincolo di destinazione che è impresso al patrimonio in funzione delle obbligazioni facenti capo al fallito, non fa venir meno «*una relazione tra l'attività liquidatoria, produttiva di eventuali redditi, e la sfera di interessi del fallito, poiché gli effetti «positivi» della liquidazione fallimentare ridondano favorevolmente, in ultima analisi, sul patrimonio del fallito, riducendo o azzerando la sua esposizione debitoria*».

⁴⁷ La diminuzione della passività che compongono il patrimonio del fallito, in termini di effetti positivi che si riflettono positivamente in capo al fallito, è eguagliabile a un incremento dell'attivo patrimoniale, pertanto, deve ritenersi in grado di reintegrare il fallito stesso in una situazione di pieno possesso dei propri redditi.

⁴⁸ Sul punto, in M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 99, si sottolinea come «*l'esecuzione concorsuale mira unicamente a soddisfare i debiti del fallito, sicché è innegabile che il reddito utilizzato in tal modo entra e rimane nel patrimonio di tale soggetto, di cui va ad estinguere i rapporti di segno negativo: la loro cancellazione misura l'accrescimento di tale patrimonio né più né meno che se il debitore avesse potuto disporre diversamente del suo reddito, lasciando peraltro inalterato l'ammontare dei debiti di cui il patrimonio stesso risulta gravato*».

Inoltre, giova ricordare che l'effetto dello spossessamento di cui all'art. 42, L.F., comporta che il fallito sia privato della facoltà di amministrare e disporre del suo patrimonio a partire dalla data in cui ne è dichiarato il fallimento, tuttavia, detti beni sono appresi in detenzione dalla procedura⁴⁹, ai fini di realizzare la soddisfazione delle ragioni dei creditori concorrenti: è proprio la salvaguardia dell'interesse facente capo al ceto creditorio che è posta a fondamento della scelta di impedire che il fallito possa compiere atti dispositivi sui beni in questione, realizzando una sorta di cristallizzazione del patrimonio aziendale, rendendolo, cioè, insensibile ad ogni atto del suo titolare. Ciò, tuttavia, non comporta che il fallito perda la sua veste di contribuente, in quanto nessuna norma dispone in tal senso e, ciò che ne consegue è che, durante il fallimento, questi integri a pieno titolo il requisito del possesso, inteso in modo imprescindibile quale presupposto d'imposta⁵⁰.

Il fallimento, pertanto, non può essere considerato soggetto autonomo d'imposta e il fallito resta il solo titolare del patrimonio, nonché l'unico soggetto passivo inciso in via diretta dal prelievo fiscale⁵¹.

Lo *status* di contribuente, tuttavia, permane in capo al fallito non già nella sola ipotesi di sottoposizione al fallimento, bensì anche in caso di adesione a concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione; finanche nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il debitore rimane l'unico «*titolare del proprio patrimonio e soggetto passivo delle obbligazioni, anche a carattere fiscale, che sorgono nel corso della*

⁴⁹ Sul punto, F. TESAURO, *Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, in *Rassegna tributaria*, 4/1990, p. 243, sottolinea come «*il fallito conserva dunque la proprietà (ed il possesso) dei beni attratti dalla procedura concorsuale; ciò che passa all'ufficio fallimentare è, con la detenzione, il potere di amministrare e di alienare tali beni*».

⁵⁰ Anche la giurisprudenza sembra essere, ormai, concorde sul punto di ritenere che il contribuente, «*non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo*», in Cassazione, 24 febbraio 2006, n. 4235, in *Bollettino tributario*, 2006, p. 629 ss. In senso conforme, Cassazione, 14 maggio 2002, n. 6937, in *Archivio Civile*, 2003, p. 347 ss.; Cassazione, 20 novembre 2000, n. 14987, in *Giustizia Civile Massimario*, 2000, p. 2382 ss.

⁵¹ In tal senso, v. M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2007, p. 2646.

*procedura di liquidazione»*⁵², pur essendo prevista la nomina di un liquidatore giudiziale incaricato di porre in essere la liquidazione della società secondo le modalità statuite dal tribunale incaricato della nomina. In altri termini, l'effetto di "spossessamento" che consegue *ex lege* al fallimento, ma che, in buona sostanza, si verifica anche nell'ambito delle procedure negoziali di gestione della crisi d'impresa, non priva il debitore, in costanza di procedura, della proprietà dei suoi beni, pertanto, questi è titolare, in senso sostanziale, delle obbligazioni tributarie a suo carico. Un *distinguo*, opera esclusivamente in relazione agli adempimenti fiscali che necessitano di essere posti in essere ai fini del corretto assolvimento degli obblighi imposti dalla legge: nel fallimento, gli adempimenti tributari sono demandati al curatore fallimentare, mentre nelle procedure di composizione negoziale della crisi, il debitore è l'unico soggetto tenuto a svolgere gli atti richiesti per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

1.2.1 La legittimazione processuale del fallito e la sua posizione nei confronti del Fisco

Come si avrà modo di chiarire approfonditamente in seguito, nell'ambito della procedura fallimentare, l'Amministrazione Finanziaria, a seguito della dichiarazione di fallimento, è chiamata a espletare i propri poteri di accertamento con riguardo a fattispecie impositive il cui presupposto si è verificato in un momento antecedente la dichiarazione medesima; tale peculiarità, consente di appurare la concorsualità dei crediti tributari ai fini di consentire l'insinuazione al passivo del Fisco, secondo le regole predisposte dagli artt. 93 ss. L.F.

⁵² Tale posizione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione, 8 giugno 2011, n. 12422, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 12/2011, p. 1065, con nota di S. ZENATI, *La soggettività tributaria durante la procedura di concordato preventivo resta al debitore*.

In tali circostanze, si presenta l'esigenza di verificare gli effetti che gli atti impositivi legittimanti il credito d'imposta dell'Amministrazione Finanziaria, producono nei confronti del fallito e, in particolar modo, occorre chiarire se, ed entro quali limiti, il fallito conservi la propria legittimazione processuale.

In passato, l'orientamento dottrinale maggioritario, negava che il fallito potesse essere attore o convenuto in controversie aventi a oggetto i suoi rapporti patrimoniali coinvolti in una procedura fallimentare⁵³. Ciononostante, si riteneva che questi non subisse limitazioni in ordine alla legittimazione processuale relativamente a beni e diritti non acquisibili al fallimento, ovvero rispetto ai rapporti di diritto patrimoniale che non rientrassero nella procedura in quanto gli organi fallimentari non avessero interesse ad acquisirli⁵⁴.

In particolar modo, nel corso del tempo, la Dottrina tradizionale ha espresso, essenzialmente, due orientamenti contrapposti: l'uno, propenso ad affermare la nullità assoluta dell'attività processuale svolta dal fallito, ritenendo che il difetto di legittimità fosse inderogabile e che questi potesse intervenire in giudizio unicamente per questioni da cui dipendesse un'imputazione di bancarotta a suo carico⁵⁵. L'altro, operando un parallelismo tra la situazione sostanziale e quella processuale facenti capo al fallito, ha ritenuto che, a condizione che l'attività di tale soggetto non arrecasse danno ai creditori concorrenti, il fallito conservasse la propria legittimazione processuale⁵⁶. Un'interpretazione letterale del dettato

⁵³ A tal riguardo, v. A. BONSIGNORI, *Il Fallimento, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, cit., p. 334 ss.

⁵⁴ In M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, cit., p. 51. Per la giurisprudenza, v. Cassazione, 14 ottobre 1998, n. 10146, in *Il Fallimento*, 2000, p. 151 ss.; Cassazione, 7 marzo 1990, n. 1809, in *Il Fallimento*, 1990, p. 702 ss.

⁵⁵ Cfr. A. BRUNETTI, *Diritto fallimentare italiano*, Roma, 1932, p. 286 ss.; F. FERRARA., *Il fallimento*, Milano, 1966, p. 390; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1969, p. 770 ss.

⁵⁶ Sul punto, v. A. CANDIAN, *Legittimazione negoziale e processuale del fallito*, in AA. VV., *Saggi di diritto*, Milano, 1949, p. 361.

normativo dell'art. 44 L.F.⁵⁷, consentirebbe di avvalorare quest'ultima tesi e di giungere, pertanto, ad affermare l'incapacità relativa e non assoluta del fallito, posto che la norma non distingue a seconda che gli atti da questi posti in essere abbiano natura sostanziale, ovvero processuale⁵⁸. Il fallimento, pertanto, non incide sulla titolarità, da parte del fallito, dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura stessa e, conseguentemente, il fallito risulta parte sostanziale del rapporto controverso, non difettando della legittimazione processuale, bensì della sola capacità di stare in giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 43 L.F., è il curatore fallimentare il soggetto titolato a stare in giudice in sua vece. Il curatore, quindi, è deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie in senso formal; tuttavia, consolidata Giurisprudenza di legittimità⁵⁹, e Autorevole Dottrina⁶⁰ che si è espressa in senso conforme, sono giunte a ritenere che, in ipotesi di inerzia del curatore, lo stesso fallito disponga di piena legittimazione ad agire relativamente ai rapporti patrimoniali rientranti nella procedura fallimentare.

Se con riferimento ai rapporti processuali la legittimazione ad agire del fallito può subire una limitazione⁶¹ in termini di inefficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, non può dirsi lo stesso per ciò che concerne la sua posizione nei confronti dell'Amministrazione

⁵⁷ L'art. 44 L.F. dispone che «*tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento*».

⁵⁸ In senso conforme, M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, cit., p. 56, nota 19, il quale ricorda che lo "spossessamento" del fallito non incide sulla capacità giuridica e d'agire di tale soggetto, bensì comporta che il compimento di atti che incidono sui beni compresi nel fallimento, ne determina l'inefficacia nei confronti dei creditori.

⁵⁹ Cfr. Cassazione, 27 settembre 1977, n. 4055, in *Diritto Fallimentare*, 2/1978, p. 24 ss.; Cassazione, 11 aprile 1983, n. 2599, in *Fallimento*, 1983, p. 1351 ss.; Cassazione, 15 giugno 1988, n. 4079, in *Fallimento*, 1988, p. 981 ss.; Cassazione, 7 marzo 1990, n. 1809, in *Fallimento*, 1990, p. 702 ss.

⁶⁰ Sul punto, v. A. BONSIGNORI, *op. cit.*, p. 337.

⁶¹ Invero, non può che parlarsi di "limitazioni", posto che «*il fallimento non determina affatto a carico del debitore la perdita in generale della capacità di essere titolare di diritti ed obblighi, giacché produce soltanto quelle specifiche e circoscritte limitazioni all'esercizio di alcuni suoi diritti previste dall'ordinamento*», in M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 61.

Finanziaria. Il fallimento, cioè, incide sulla capacità d'agire del debitore relativamente ai beni e ai rapporti compresi nel fallimento, ma non ne determina la privazione della titolarità dei relativi diritti e, soprattutto, per ciò che interessa ai fini della disamina sulla soggettività impositiva del fallito, non si traduce nell'inidoneità a rendersi titolare di nuove situazioni giuridiche, attive o passive. Il fallito, in altri termini, rimane l'unico soggetto passivo delle obbligazioni tributarie con riguardo alla totalità delle procedure concorsuali, in quanto nessuna di esse è in grado di modificare lo *status* di contribuente.

Nell'ambito dell'imposizione diretta, il fallito è il solo titolare del reddito d'impresa derivante dalla gestione della società, anche se questa è demandata agli organi gestori della crisi. Per ciò che concerne, invece, l'adempimento degli obblighi tributari imposti dalla legge, nell'ambito del fallimento, tali adempimenti si configurano come un onere gravante in capo al curatore fallimentare, poiché si ritiene che la procedura possa incidere sul rapporto tra il fallito e il Fisco, di qui l'esigenza di demandare l'assolvimento degli obblighi di legge a un soggetto terzo. Con riguardo alle soluzioni di gestione negoziale della crisi d'impresa, invece, gli adempimenti tributari restano a carico l'imprenditore fallendo, in quanto tali procedure, innanzitutto, non impongono necessariamente il rispetto della concorsualità tra creditori⁶² e, in secondo luogo, non modificano la struttura del rapporto tra il soggetto passivo e l'Amministrazione Finanziaria. Anche nel concordato preventivo, in cui è maggiormente incisivo l'intervento degli organi pubblicistici, essendo previsto l'intervento del Tribunale ai fini dell'ammissione al concordato e, nel decreto che

⁶² La regola della concorsualità nella soddisfazione dei creditori, può ritenersi non esattamente implementata in esecuzione di un concordato preventivo nei limiti in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 160, comma 1, L.F., «*la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei*», con la conseguenza che la soddisfazione degli stessi possa avvenire attuando un trattamento differenziato sulla base delle classi formatesi, nel rispetto della *par condicio creditorum* in modo esclusivo all'interno della singola classe. Per ciò che concerne gli accordi di ristrutturazione del debito, invece, manca *ab initio* il rispetto della concorsualità posto che non è richiesto il necessario coinvolgimento di tutti i creditori e, a prescindere dall'applicazione del concetto di classi, non si esige il rispetto della regola della *par condicio creditorum*.

dispone suddetta ammissione, per la nomina del giudice delegato e del commissario giudiziario, nonché al fine dell'omologazione del concordato quale condizione prodromica alla sua esecuzione, non sono alterati i caratteri del rapporto tra il Fisco e l'imprenditore fallendo, il quale, pertanto, è deputato all'adempimento degli obblighi in materia fiscale.

1.3 I crediti tributari nel fallimento

In assenza di coordinamento tra le disposizioni tributarie e la Legge fallimentare, vengono in luce gli aspetti problematici, essenzialmente di carattere applicativo, relativi all'accertamento e alla riscossione dei crediti tributari nel fallimento. Le criticità della verifica dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria nelle procedure concorsuali, risiedono in un profilo soggettivo proprio del fallimento, ossia il distacco di un patrimonio dal soggetto che sino alla dichiarazione di fallimento lo aveva gestito⁶³. Le peculiarità delle procedure di liquidazione coatta si ripercuotono anche sulla disciplina tributaria, facendo della verifica dei crediti tributari un tema da sempre caratterizzato dalla contrapposizione tra il particolarismo fiscale e le esigenze normalizzatrici della giurisprudenza⁶⁴.

Le prerogative del Fisco in ambito concorsuale, hanno subito un sostanziale ridimensionamento a seguito delle riforme in materia di riscossione tributaria che hanno condotto all'abrogazione del privilegio processuale che consentiva all'Amministrazione Finanziaria di agire *in executivis* in deroga all'art.51 L.F⁶⁵, in linea con l'intento del Legislatore di

⁶³ Sul punto, v. M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, cit., p. 89 ss.

⁶⁴ Così L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, cit. p. 1369.

⁶⁵ L'art. 51 L.F. disciplina il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ossia, un effetto della dichiarazione di fallimento che si produce in automatico nei confronti dei creditori; in particolar modo, la regola in commento costituisce una garanzia posta a tutela della *par condicio creditorum*, poiché, vietando che dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento posano essere poste in essere azioni individuali esecutive o cautelari, impone l'esecuzione concorsuale quale regola obbligata per ottenere la

novellare la disciplina tributaria applicabile alla materia fallimentare, esprimendo un *favor* verso la tutela di interessi privatistici, ponendo in secondo piano i crediti per le imposte sui redditi⁶⁶. Il sistema previgente, collocava l'esecuzione erariale in una posizione privilegiata rispetto a quella ordinaria fallimentare o individuale⁶⁷, riconoscendo un *favor* all'Amministrazione Finanziaria, legittimandola a reagire in modo unilaterale all'inadempimento del contribuente al fine di soddisfare il proprio credito. L'aver reso necessaria l'insinuazione dell'Amministrazione Finanziaria al passivo, al pari di ogni altro creditore, ha determinato il venir meno dell'interesse a una rapida e sicura riscossione dei tributi o, quanto meno, ha subordinato tale interesse al soddisfacimento delle regole di accertamento concorsuali e al principio della *par condicio creditorum*⁶⁸. L'insinuazione al passivo dei crediti tributari, quindi,

soddisfazione delle proprie pretese. Come si avrà modo di chiarire in seguito, in passato, l'Amministrazione Finanziaria poteva agire in deroga alla summenzionata norma, agendo *in executivis* sul patrimonio del fallito. Sul punto, v. P. PAJARDI, *Fallimento e Fisco*, Milano, 1980, p. 267 ss.

⁶⁶ Sulla tendenza del Legislatore di ridimensionare le prerogative dell'Amministrazione Finanziaria in ambito concorsuale, a favore di una maggiore tutela degli interessi privatistici coinvolti nella procedura, v. A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, cit., p. 425. Per la giurisprudenza, v. Cassazione, SS. UU., del 30 marzo 1994, n. 3131, in *Foro italiano*, 1994, p. 1359 ss., in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che le prerogative aventi ad oggetto debiti fiscali nell'ambito di procedure concorsuali, non assurgono a principi generali dell'ordinamento, posto che «di fronte al fallimento, la posizione dell'Amministrazione finanziaria è tendenzialmente parificata a quella degli altri creditori».

⁶⁷ In E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Milano, 1955, p. 412, la posizione di favore riconosciuta all'Amministrazione Finanziaria è descritta in termini di «*insensibilità dell'esecuzione forzata tributaria al vincolo derivante dall'esecuzione forzata non tributaria, singolare o fallimentare*», sottolineando efficacemente la portata della deroga all'art. 51 L.F., in relazione ai crediti tributari.

⁶⁸ Sul punto, v. Cassazione, 11 ottobre 2011, n. 20910, in *Giustizia Civile Massimario*, 10/2011, p. 1429 ss., in cui i giudici di legittimità confermano la posizione non privilegiata dell'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento dello stato passivo, in quanto, in tema di ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo, applicano gli stessi criteri e le medesime modalità previste per valutare eventuali domande tardive pervenute dalla generalità dei creditori, senza riconoscere al Fisco un trattamento di favore.

presenta dei profili di specialità che meritano ulteriori approfondimenti e che, in buona sostanza, attengono alla concorsualità dei crediti tributari, alla giurisdizione tributaria in materia di fallimento e, infine, all'insinuazione nel passivo fallimentare da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

1.3.1 La concorsualità dei crediti tributari

I crediti tributari, al pari di ogni altra tipologia di credito, si considerano concorsuali nel momento in cui il relativo fatto costitutivo si sia concretato in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento⁶⁹. Al fine di appurare la concorsualità di un credito erariale, occorre, pertanto, indagare in merito ai rapporti tra il fatto generatore del tributo e l'atto impositivo, evocando, inevitabilmente la contrapposizione, già nota al Diritto Tributario, tra la teoria dichiarativa e la teoria costitutiva⁷⁰.

La tesi costitutiva, largamente condivisa in passato, valorizza l'atto impositivo quale fatto generatore dell'obbligazione tributaria; essendo l'accertamento tributario il fatto generatore dell'obbligazione, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di determinare l'imponibile e, al contempo, di attivare discrezionalmente la pretesa tributaria. La tesi dichiarativa, al contrario, fa coincidere il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria con il verificarsi del presupposto di fatto

⁶⁹ Autorevole Dottrina ha chiarito come la concorsualità dei crediti tributari debba essere valutata indipendentemente dalla data di formazione o di notifica dell'atto che qualifica l'attività di accertamento o di riscossione svolta dall'Amministrazione Finanziaria, essendo necessario verificare unicamente che il presupposto si verifichi prima dell'apertura della procedura. Sul punto, cfr. C. ZAFARANA, *op. cit.*, p. 327; B. QUATRARO – S.D'AMORA, *op.cit.*, p. 701; F. TESAURO, *op. cit.*, p. 242.

⁷⁰ Per la teoria dichiarativa, tra i tanti contributi a riguardo, cfr. A.D. GIANNINI, *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956, p. 283; G.A. MICHELI, *Corso di diritto tributario*, Torino, 1976, p. 222 ss. Per la teoria costitutiva, v. E. ALLORIO, *op.cit.* p. 80 ss.; C. GLENDI, *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1983, p. 413 ss. Per la giurisprudenza, cfr. Cassazione, 11 maggio 1978, n. 2294, in *Corriere Tributario*, 1978, p. 778 ss.; Cassazione, 19 marzo 1984, n. 1967, in *Bollettino tributario*, 1984, p. 1023 ss.

dell'imposizione, conferendo all'atto di accertamento natura meramente dichiarativa; conseguentemente, la stessa attività di accertamento posta in essere da parte dell'Amministrazione Finanziaria, avrebbe una funzione strumentale e concernerebbe il diritto di credito maturato da parte dell'Amministrazione stessa con il sorgere dell'obbligazione tributaria⁷¹. La tesi dichiarativa è quella maggiormente avvalorata anche dalla Giurisprudenza di legittimità⁷², ed è confermata dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria può limitarsi a svolgere dei controlli di mera regolarità formale e di completezza della dichiarazione resa dal contribuente, senza necessariamente emanare un atto correttivo di carattere impositivo⁷³. L'Amministrazione Finanziaria, pertanto, non può attivare discrezionalmente la pretesa impositiva in quanto l'atto da essa emanato ha efficacia esclusivamente dichiarativa e la stessa attività di accertamento non assurge a elemento costitutivo del credito d'imposta, bensì rappresenta una mera condizione di esigibilità del credito. Ne consegue che, al verificarsi del presupposto d'imposta, l'Amministrazione può determinare, con effetto *ex tunc*, la sussistenza e l'entità del tributo nell'esercizio di un'attività vincolata, a nulla rilevando l'epoca dell'atto che accerta i crediti medesimi.

⁷¹ In tal senso, T. MANFEROCE, *Specifici aspetti del diritto sostanziale del sistema fiscale fallimentare*, *Il Fallimento*, 2/1988, p. 119.

⁷² Cfr. Cassazione, SS.UU., 28 maggio 1987, n. 4779, in *Il Fallimento*, 1987, p. 952 ss.; Cassazione, SS.UU., 6 novembre 1990, n. 9201, in *Il Fallimento*, 1991, p. 348 ss.

⁷³ Così C. ZAFARANA, *op. cit.*, p. 327. *Contra* L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, cit. 1370, in cui l'Autore, pur riconoscendo che la tesi dichiarativa sia quella prevalente, ritiene tale esito niente affatto scontato, poiché «*anche coloro che negano all'accertamento tributario natura costitutiva, lo configurano come condizione di esigibilità del credito e ciò sia per l'Agenzia delle Entrate, sia per il contribuente, che prima dell'emanazione dell'atto ed indipendentemente da esso non può versare il tributo, pur essendo già sorta l'obbligazione*». Per la giurisprudenza, v. Tribunale di Mantova, 28 Aprile 1998, in *www.ilcaso.it*, in cui il Collegio Giudicante chiarisce che, una volta che sia stato effettuato l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al Giudice Delegato non compete più alcun controllo in merito al titolo su cui si fonda la pretesa tributaria. Alla giurisdizione speciale tributaria, invece, è demandato l'accertamento di eventuali vizi del provvedimento.

Alla luce dei principi enunciati, si evince che la concorsualità di un credito è riscontrabile ove il fatto costitutivo del tributo, ossia il presupposto impositivo, si sia realizzato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. In altri termini, tale circostanza si concreta quando l'insorgenza dell'obbligazione tributaria si colloca in temporalmente in una fase antecedente la dichiarazione di fallimento. Appurata la natura concorsuale dei crediti tributari, il Fisco, al pari di qualsiasi altro creditore del fallito anteriore alla dichiarazione di fallimento, per partecipare al concorso sostanziale sui beni del fallito, è tenuto a presentare domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F. . Come chiarito in precedenza, infatti, è venuto meno il privilegio processuale⁷⁴ che consentiva all'Amministrazione Finanziaria di poter agire *in executivis*, pur dopo la dichiarazione di fallimento, derogando all'art. 51 L.F., ed è stata affermata, anche con riguardo ai crediti tributari, l'obbligatorietà del concorso fallimentare.

1.3.2 La giurisdizione tributaria e il fallimento

Il rapporto tra la giurisdizione tributaria e le procedure concorsuali, concerne un tema che, inevitabilmente, ricade nell'oggetto del più ampio dibattito in merito al mancato raccordo tra la disciplina tributaria e la normativa fallimentare. La questione, infatti, verte sulla conciliabilità di regole di pari rango, ma potenzialmente configgenti e che, pertanto, necessitano di un coordinamento. Da un lato, alla luce di quanto chiarito in precedenza in relazione alla natura concorsuale dei crediti tributari, non essendo derogabile l'art. 51 L.F., l'Amministrazione Finanziaria è obbligata a partecipare alla formazione dello stato passivo per poter soddisfare le proprie pretese secondo le regole del concorso; d'altro canto, tuttavia, la

⁷⁴ Il privilegio, previsto dall'art. 51 del D. Lgs. n. 602/1973, è stato abrogato dall'art. 16 del D. Lgs. n. 46/1999. In particolar modo, pertanto, è venuto meno il *favor* espresso dal Legislatore nei confronti del Fisco con riferimento al procedimento di esecuzione esattoriale che, in deroga all'art. 51 L.F., consentiva al Fisco di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del contribuente fallito.

regola della devoluzione al giudice tributario di tutte le controversie concernenti l'*an* e il *quantum* del tributo, sancita dall'art. 2 del D. Lgs., del 31 dicembre 1992, n. 546, sembra essere fatta salva dall'art. 52 L.F., che prescrive ogni credito debba essere accertato «secondo le norme stabilite dal Capo V», quindi, secondo le norme in materia di accertamento dello stato passivo.

In passato, la Giurisprudenza aveva enfatizzato la rilevanza della *vis attractiva* di cui all'art. 24 L.F.⁷⁵, ma la tesi è stata superata, *in primis*, grazie ai chiarimenti della Giurisprudenza di legittimità, che ha definitivamente statuito che il giudice delegato e il tribunale fallimentare, debbano limitarsi, in sede di insinuazione al passivo, a verificare l'esistenza del titolo del credito erariale, ma sono privi di sindacato su tale titolo e, pertanto, non è consentito loro indagare sul merito della pretesa, poiché ogni relativa controversia è devoluta alla giurisdizione tributaria⁷⁶; al giudice delegato, invece, compete l'accertamento circa la concorsualità del credito, nonché le decisioni in merito alla collocazione privilegiata o chirografaria dei crediti tributari⁷⁷. Con l'introduzione del summenzionato

⁷⁵ Così L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, cit. 1371.

⁷⁶ Per la giurisprudenza, tra le tante, cfr. Cassazione, SS.UU., 24 agosto 1988, n. 3754, in *Rassegna tributaria*, 2/1990, p. 109 ss.; Cassazione, 17 luglio 1987, n. 6293, in *Rassegna dell'Avvocatura di Stato*, 1/1988, p. 162 ss.; Cassazione, 13 novembre 1997, n. 11214, in *Banca Dati BIG Suite*; Cassazione, 20 febbraio 1997, n. 6032, in *Il fallimento*, 1997, p. 766 ss.

⁷⁷ In tal senso, v. C. ZAFARANA, *op. cit.*, p. 333. Com'è noto, ai crediti tributari è riservato un titolo preferenziale che, ai sensi dell'art. 2741, comma 2 c.c., si atteggia come causa legittima di prelazione. I privilegi si distinguono in mobiliari (generali o speciali), ovvero immobiliari (soltanto speciali); in materia tributaria, la sussistenza dei privilegi deve essere accertata in relazione a ogni singolo tributo e, in particolar modo, i crediti erariali sono assistiti da privilegio secondo le regole che seguono: il privilegio generale sui beni mobili, disposto dall'art. 2752 c.c., ha ad oggetto tutti i crediti dello Stato per IRPEF, IRPEG ed ILOR, diversi da quelli indicati dal primo comma dell'art. 2771 c.c. – che dispone il privilegio immobiliare e speciale mobiliare per i crediti IRPEF, IRPEG e ILOR limitatamente alla quota d'imposta imputabile ai redditi immobiliari –, i crediti IVA e i crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; il privilegio speciale mobiliare, a norma degli artt. 2758 e 2759 c.c., assiste i crediti relativi ai beni mobili oggetto di imposizione indiretta, nonché gli «altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito» e i crediti di rivalsa IVA,

art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, sono stati definitivamente chiariti i termini del rapporto tra la giurisdizione tributaria e il fallimento, in quanto si è specificato che *«appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali»*.

La cognizione del giudice fallimentare, pertanto, è limitata all'accertamento del requisito della concorsualità del credito tributario, alla sussistenza del titolo del credito, nonché all'adeguatezza della prova e alla sussistenza di privilegi⁷⁸.

1.3.3 Il procedimento di ammissione al passivo dei crediti tributari.

Come chiarito in precedenza, i crediti tributari sono sottoposti alla disciplina degli artt. 93 ss. L.F. in materia di accertamento dello stato passivo, salvo nelle ipotesi di crediti contestati che, essendo oggetto di controversia, devono essere ammessi con riserva ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602⁷⁹.

La disciplina applicabile⁸⁰, infatti, opera una distinzione a seconda che detti crediti tributari siano stati contestati o meno. Nel caso in cui non

ovvero, tale privilegio, ha riguardo dei beni mobili strumentali e delle merci che si trovano nei locali ove è esercitata l'attività d'impresa. Infine, i crediti tributari possono essere assistiti da privilegio speciale sui beni immobili, ai sensi dell'art. 2772 c.c., con riferimento agli immobili cui il tributo si riferisce.

⁷⁸ Cfr. Cassazione, 3 aprile 2006, n. 7791, in *Il fallimento*, 2006, p. 1451 ss.; Cassazione, SS.UU., 18 ottobre 2005, n. 20112, in *Massimario della Giurisprudenza italiana*, 6/2005, p. 1445 ss. Per la giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Potenza, 22 febbraio 2007, in *Banca Dati UTET*; Tribunale di Genova, 26 aprile 2005, in *Il Fallimento*, 2005, p. 946 ss.

⁷⁹ L'art. 88 del D.P.R. n. 602/1973, al primo comma, recita che *«se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»*.

⁸⁰ Si precisa che la disciplina del D.P.R. n. 602/1973 contiene una sezione che fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa; altra sezione, invece, riguarda il concordato preventivo e l'amministrazione controllata; dalla lettura delle norme, non si comprende come mai siano stati trascurati altri istituti, quali il

vi sia contestazione da parte del contribuente fallito, ovvero la contestazione da parte del curatore fallimentare non sia più espletabile per decorrenza dei termini di impugnazione o per intervenuto giudicato, l'ammissione al passivo avviene secondo la procedura dettata dagli artt. 93 ss. L.F.⁸¹.

Nel caso in cui i crediti siano oggetto di contestazione, viceversa, la procedura applicabile è quella prevista dall'art. 88 L.F., che dispone l'ammissione al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione, a norma dell'art. 101 L.F., sia presentata tardivamente⁸². L'ammissione con riserva del credito tributario, rientra tra le ipotesi tipiche riconducibili ai «*casi previsti dalla legge*», diversi da quelli indicati espressamente dall'art. 96, comma 2, L.F. Inoltre, sul piano procedimentale, la disposizione si pone in deroga rispetto a quanto

concordato fallimentare e gli accordi di ristrutturazione. Ciò che rileva ai fini dell'inquadramento sistematico della disciplina, comunque, è che in entrambe le sezioni si distingue a seconda che i crediti fiscali siano contestati o meno, prevedendo, nel primo caso, l'ammissione al passivo con riserva secondo limiti e modalità che saranno chiariti nel prosieguo della trattazione. Per il concordato preventivo, la norma di riferimento è l'art. 90 del D.P.R. n. 602/1973, che recita «*Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura*», disponendo, al secondo comma, l'inserimento provvisorio delle «*somme iscritte a ruolo*», ove esse siano oggetto di contestazione.

⁸¹ Cfr. L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, cit. 1375; B. QUATRARO, *I rapporti tra le procedure concorsuali e il fisco*, in *Il Diritto Fallimentare*, 1/2008, p. 531.

⁸² Prima dell'introduzione dell'art. 88 L.F., in Dottrina erano stati sollevati dei dubbi in merito alla possibilità di ammettere con riserva i crediti tributari contestati; sul punto, cfr. G. LO CASCIO, *Imposte dirette ed indirette: procedure concorsuali e contenzioso tributario*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1/1982, p. 638, favorevole alla tesi della sospensione del giudizio di opposizione concernente il credito contestato in attesa della definizione del giudizio tributario; F. DEL VECCHIO, *I crediti condizionali nelle procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1/1983, p. 360, propenso a ritenere possibile l'ammissione con riserva, equiparando il credito in questione a un credito sottoposto a condizione sospensiva; A. TURCHI, *Crediti tributari contestati e tutela concorsuale dell'Amministrazione Finanziaria*, in *Giurisprudenza italiana*, 1/1977, p. 601, d'accordo nel ritenere il caso di specie un'ipotesi *sui generis* di ammissione con riserva. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, era già concorde nel ritenere che «*i crediti tributari [...] debbono essere ammessi con riserva al passivo fallimentare. E l'ammissione esclude che sia legittima la sospensione ex art. 295... in attesa della pronuncia dei giudici tributari*», in Cassazione, 9 dicembre 2004, in *Diritto Fallimentare*, 2/2006, p. 58 ss.

previsto dalle norme del Capo V della Legge Fallimentare in materia di ripartizione giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice tributario; in caso di credito contestato, il giudice tributario è chiamato ad accertare l'entità del tributo, nonché l'esistenza di un titolo valido ed opponibile e la concorsualità del credito tributario, competenza tipicamente riservata al Giudice Delegato, al fine di valutare l'ammissione dell'Amministrazione Finanziaria al passivo a titolo definitivo, ovvero con riserva.

La riserva è sciolta, su istanza del curatore o dell'esattore, dal Giudice Delegato, ove questi accerti l'inutile decorso del termine per la proposizione del ricorso al giudice tributario, ovvero se il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile⁸³. Il provvedimento che dispone lo scioglimento della riserva è comunicato dal curatore all'esattore, il quale, entro dieci giorni, può proporre reclamo al tribunale fallimentare. La legittimazione a esperire il reclamo, sembrerebbe spettare anche al curatore, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma⁸⁴. Nel caso, infine, di impugnazione dei crediti erariali ammessi a seguito dello scioglimento della riserva, essa avviene secondo quanto disposto dall'art. 98 L.F.

Per quanto concerne il titolo necessario affinché l'Amministrazione Finanziaria possa domandare l'ammissione al passivo, occorre rilevare che le indicazioni normative a riguardo, non hanno ancora recepito la modifica apportata dalla Legge del 15 luglio 2011, n. 111⁸⁵ che, a far data dal 1°

⁸³ In L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, cit., p. 1380, il quale, richiamando M. MONTANARI, *L'accertamento fallimentare dei crediti d'imposta*, in *Il fallimento*, 2007, p. 1130, chiarisce che «è opinione diffusa e condivisibile che, ai fini dell'ammissione con riserva, non sia necessaria, alla data della pronuncia, la pendenza della contestazione del credito dinanzi al giudice tributario, ritenendosi sufficiente l'estrinsecazione dell'intenzione di promuovere il giudizio tributario, sempreché, ovviamente, il termine per la proposizione del ricorso non sia ancora spirato».

⁸⁴ Così M. MONTANARI, *op. cit.*, p. 1130, nota 9.

⁸⁵ Il provvedimento in commento, è la legge di conversione del D.L. del 6 luglio 2011, n. 98, che ha modificato l'art. 29 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, ossia il testo normativo che ha sancito l'esecutività degli avvisi di accertamento decorsi 60 giorni dalla notifica. In particolar modo, è stato sancito che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni,

ottobre 2011, ha stabilito che gli avvisi di accertamento debbono considerarsi immediatamente esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica. L'intervento legislativo in questione, in altre parole, ha disposto la soppressione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente, nonché della notifica della cartella di pagamento; tali atti, pertanto, non costituiscono più un titolo indispensabile per il recupero coattivo dei tributi, con la conseguenza che l'intero sistema della riscossione è stato modificato in modo incisivo, «segnando il passaggio da un sistema in cui con un unico atto esattivo era possibile perseguire una pluralità di pretese a diverso titolo ad un sistema in cui ciascuna pretesa sarà contraddistinta dal proprio titolo esecutivo»⁸⁶.

Prima dell'intervento legislativo, erano gli stessi dati normativi a riguardo a evidenziare la centralità del ruolo quale unico titolo legittimante l'ammissione al passivo dei crediti tributari⁸⁷, in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 46/1999, il ruolo «costituisce l'unico titolo esecutivo che legittima la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, dirette ed

decorsi sessanta giorni dalla notifica, costituiscono titoli esecutivi e legittimano, pertanto, la riscossione coattiva, con la conseguenziale soppressione della formazione del ruolo e della cartella di pagamento. Ne consegue che l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria, deve contenere l'intimazione ad adempiere nonché l'avvertimento che, decorsi ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme sarà affidata agli agenti della riscossione.

⁸⁶ Così, F. PAPARELLA, *Gli effetti della soppressione del ruolo e del nuovo accertamento esecutivo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti fiscali*, in AA. VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, cit., p. 671.

⁸⁷ In senso conforme, cfr.. B. QUATRARO, *op. cit.*, p. 524; L. DEL FEDERICO, *La verifica dei crediti tributari nel fallimento: riflessioni a margine della natura costitutiva del ruolo*, in *Working Papers 2010 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Chieti*; ID., *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, in *Il Fallimento*, 12/2009, p. 1369 ss., sottolineando le aperture giurisprudenziali favorevoli all'ammissione sulla base di atti diversi dal ruolo. Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione, 6 luglio 2001, n. 9180, in *Giustizia Civile*, 1/2002, p. 2558 ss.; Cassazione, 10 febbraio 2006, n. 2994, in *Guida al diritto*, 17/2006, p. 97 ss.; Cassazione, SS. UU., 4 marzo 2009, n. 5165, in *Corriere Tributario*, 19/2009, p. 1555 ss., con nota di M. MAURO, *La problematica ammissione al passivo fallimentare del credito iva*. Per la giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello di Milano, 8 aprile 2003, n. 1205, in *Diritto Fallimentare*, 2/2003, p. 908 ss., con nota di B. QUATRARO – C. DOMINICI, *L'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari richiede l'iscrizione a ruolo*.

indirette» e, al contempo, l'art. 87, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, individua nel concessionario esattore il soggetto tenuto ad allegare il ruolo alla domanda di ammissione al passivo. È da menzionarsi, peraltro, l'opinione di quella Dottrina propensa a riconoscere, in modo pacifico, analoga rilevanza alla cartella di pagamento, sostenendo che, essendo il ruolo un atto meramente interno, la notifica della cartella di pagamento fosse necessaria affinché la pretesa erariale acquistasse rilevanza nei confronti del destinatario⁸⁸; in altri termini, tale orientamento ritiene necessaria la preventiva notifica al curatore o al debitore ancora *in bonis* della cartella emessa dall'Agente della riscossione sulla base del ruolo.

Tralasciando il dibattito dottrinale sulla preminenza della notifica della cartella di pagamento rispetto all'iscrizione a ruolo, alla luce delle considerazioni svolte, la normativa tributaria individua un duplice requisito per l'istanza di ammissione: il primo, di natura soggettiva, si concretizza nell'identificazione dell'Agente della riscossione quale soggetto abilitato in sede concorsuale al recupero del credito per conto dell'Amministrazione Finanziaria; il secondo, invece, concerne proprio il titolo su cui deve fondarsi la domanda di ammissione al passivo, ossia, stando alla lettera della norma, l'estratto del ruolo⁸⁹. La *ratio* dell'art. 87 del D.P.R., n. 602/1973, a prescindere dalla *querelle* sul titolo legittimante l'ammissione al passivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è quella di limitare, ovvero di arginare il potere di cui essa dispone in ambito concorsuale, pertanto, in termini più generali, l'intento del Legislatore è stato quello di consentire l'ammissione al passivo soltanto laddove la pretesa impositiva avesse una ragionevole stabilità, evitando che essa possa essere riferibile

⁸⁸ Per la Dottrina, v. G.A. MICHELI – G- TREMONTI, *Obbligazioni (Diritto Tributario)* in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIX, Milano, 1979. Per la giurisprudenza, cfr. Cassazione, 17 giugno 1998, n. 6032, in *Diritto Fallimentare*, 2/1999, p. 285 ss., con nota di A. STESURI, *Notificazione della cartella esattoriale quale presupposto per l'ammissione al passivo del credito fiscale*, in cui la Suprema Corte ha chiarito che presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo e di ammettere i crediti contestati con riserva.

⁸⁹ Così, A. GIUOTTO, *L'insinuazione al passivo dei crediti tributari*, in *Il Fallimento*, 12/2011, p. 1416

a presupposti di fatto verificatisi ancor prima della dichiarazione di fallimento.

Quid iuris, a fronte della soppressione del ruolo e dell'introduzione del cd. accertamento esecutivo? In attesa di specifici chiarimenti a riguardo, Autorevole Dottrina⁹⁰ ha sottolineato come il sistema tradizionale sia stato, probabilmente, abbandonato con eccessiva leggerezza, in quanto sembrerebbe che non sia stato adeguatamente considerato il profilo di centralità conseguito dal ruolo quale «*titolo che assolve prevalentemente a una funzione ricognitiva del credito fiscale certo, liquido ed esigibile*». La modifica legislativa in commento, con riguardo al titolo legittimante l'ammissione al passivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha prodotto quale principale effetto la coesistenza di tre diversi regimi⁹¹: in una prima ipotesi, essendo l'esecutività degli avvisi di accertamento prevista con riferimento agli atti impositivi aventi ad oggetto imposte sui redditi, IVA e IRAP, l'agente per la riscossione potrà agire solo dopo che ha ricevuto in affidamento le somme dall'ente impositore, ossia, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2011, n. 99696, «*decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento*». Un secondo regime, invece, prevede che l'istanza di ammissione resti subordinata all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, ove le pretese del Fisco siano avanzate sulla base di atti aventi ad oggetto tributi per i quali la nuova disciplina non è applicabile. Infine, l'ultima ipotesi concerne il sistema delle entrate degli enti locali, con riferimento ai quali, l'ingiunzione fiscale continuerà a rivestire una funzione sostitutiva del ruolo.

In via indiretta, l'intervento legislativo in questione, depotenziando il ruolo quale titolo esecutivo legittimante l'ammissione al passivo dell'Amministrazione Finanziaria, se in linea teorica ha ricondotto la medesima sullo stesso piano cui sono collocate le pretese della generalità

⁹⁰ V. F. PAPARELLA, *op. cit.*, p. 688.

⁹¹ Sul punto, v. F. PAPARELLA, *op. cit.*, p. 676.

dei creditori che, per la soddisfazione delle proprie pretese, non necessitano di un titolo esecutivo; sul piano applicativo, genera delle criticità scaturenti dal fatto che si è giunti a un'anticipazione temporale del momento in cui il Fisco può insinuarsi al passivo fallimentare⁹², alterando, conseguentemente, l'equilibrio del concorso e decurtando l'attivo in danno degli altri creditori⁹³.

1.4 Profili impositivi nel periodo preconcorsuale

L'art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 prescrive che il curatore, entro il nono mese successivo a decorrere rispettivamente, dalla sua nomina, ovvero dalla chiusura del fallimento o della liquidazione, debba redigere e presentare⁹⁴, mediante il servizio telematico Entratel, la dichiarazione dei redditi relativa al tempo intercorso tra l'inizio del periodo d'imposta e la sentenza dichiarativa di fallimento (c.d. dichiarazione iniziale). La norma, pertanto, chiarisce che il segmento temporale compreso tra l'inizio dell'ordinario periodo d'imposta e l'apertura della procedura fallimentare, costituisce un autonomo periodo d'imposta⁹⁵, soggetto a specifiche regole tributarie per ciò che concerne la determinazione del reddito imponibile. La dichiarazione del curatore deve avere ad oggetto esclusivamente il

⁹² Tale è la conclusione cui è giunto L. DEL FEDERICO, *Innovazioni giurisprudenziali sui crediti tributari nel fallimento*, in *Il Fallimento*, 1/2013, p. 58.

⁹³ Per una disamina in merito alle nuove posizioni giurisprudenziali d'accordo nel riconoscere la legittimità di titoli diversi dal suolo, ai fini dell'ammissione al passivo, v. L. DEL FEDERICO, *Innovazioni giurisprudenziali sui crediti tributari nel fallimento*, cit., p. 50 ss.

⁹⁴ In tal senso vedi M. MICCINESI, *op. cit.* p. 133 ss.; F. TESAURO, *op. cit.*, p. 252 ss.. *Contra* F. BRIGHENTI, *Adempimenti tributari e responsabilità del curatore fallimentare*, Torino, 1994, p. 44; D. CONDELLO, *Il curatore fallimentare*, Milano 1995, p. 328, i quali ritengono che detto termine decorrerebbe dalla data di accettazione dell'incarico da parte del curatore.

⁹⁵ Così C. ZAFARANA, *op. cit.*, p. 84.

reddito d'impresa maturato nel periodo prefallimentare⁹⁶, finanche nell'ipotesi di fallimento dell'imprenditore o di società di persone, poiché in tali ipotesi, grava sulle persone fisiche fallite l'obbligo di denunciare, una volta che sia terminato l'ordinario periodo d'imposta, le eventuali ulteriori tipologie di reddito conseguite nel medesimo, da sommarsi al reddito d'impresa determinato dal curatore.

Il reddito riferibile al periodo prefallimentare, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Tuir, sulla base dei dati risultanti da apposito bilancio redatto dal curatore, in conformità alle regole ordinarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa e, pertanto, apportando al risultato evidenziato nel suddetto bilancio tutte le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal Testo Unico. Per ciò che concerne il contenuto del bilancio predisposto dal curatore, l'Amministrazione Finanziaria⁹⁷ ha chiarito che, oltre alle poste attive e passive che emergono regolarmente dalle scritture contabili, il curatore deve includere anche gli ulteriori elementi che dovessero emergere in fase di verifica del passivo fallimentare, ovvero nel corso di accertamenti posti in essere dallo stesso curatore in adempimento a obblighi prescritti dalla legge.

Nel caso in cui dalla determinazione del reddito preconcorsuale emerga un debito d'imposta, si è concordi nel ritenere che, in ipotesi di fallimento di società di capitali soggette a IRES, detto debito d'imposta debba essere insinuato al passivo del fallimento, in quanto il proprio

⁹⁶ Sul punto, v., in dottrina, B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il curatore fallimentare*, Milano, 1990, p.1124; F. TESAURO, *op. cit.*, p. 246; G. TINELLI, *op. cit.*, p. 263; M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 141; L. PANZANI, *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 1988, p. 71; E. STASI, *Obblighi fiscali del curatore*, in *Il Fallimento*, 9/2007, p. 1108. Per la giurisprudenza, cfr. Cassazione, 28 gennaio 1999, n. 738, in *Guida Normativa, Il Sole 24Ore*, 17 luglio 1999, p. 16 ss.; Cassazione, 8 settembre 1999, n. 10539, in *Il Fisco*, 2000, p. 106 ss. L'Amministrazione Finanziaria ha definitivamente chiarito il punto con Risoluzione del 5 giugno 2002, n. 171/E, in cui ha affermato che «*Il fallito, per ogni singolo periodo d'imposta, dovrà indicare nella propria dichiarazione sia i redditi personali non attratti al fallimento (redditi di lavoro, rendite, etc.) sia quelli derivanti da beni attratti al fallimento (fitti su immobili, dividendi o plusvalenze su partecipazioni, etc.)*».

⁹⁷ Sul punto, v. Circolare del 23 marzo 2002, n. 26/E.

presupposto impositivo si colloca in una fase anteriore al fallimento stesso⁹⁸. Non è altrettanto pacifico che il debito d'imposta riferibile a una persona fisica, ovvero a una società di persone, i cui soci sono soggetti IRPEF, debba essere accertato mediante insinuazione al passivo. Un primo orientamento⁹⁹, ritiene che sia necessario scindere la quota di debito proporzionalmente riferibile ai redditi realizzati nel periodo prefallimentare dal debito complessivamente risultante dalla dichiarazione redatta dalla persona fisica. A tale riguardo, si sostiene l'impossibilità di configurare la porzione d'esercizio preconcorsuale alla stregua di un autonomo periodo d'imposta, pertanto, il reddito d'impresa determinato dal curatore fallimentare, non può che confluire nel reddito complessivo riferibile alla persona fisica fallita, tuttavia, dall'unica obbligazione così calcolata, sarà necessario scomputare la quota di debito proporzionalmente riferibile al periodo prefallimentare al fine dell'ammissione al concorso sull'attivo fallimentare. La tesi in commento, tuttavia, presenta un aspetto contraddittorio, poiché, pur muovendo dall'assunto che l'arco di tempo compreso tra l'inizio dell'ordinario periodo d'imposta e l'apertura della procedura fallimentare non possa essere considerato un autonomo periodo d'imposta, di fatto concerne una fattispecie impositiva che si perfeziona in un momento successivo all'apertura della procedura. Sulla base di tali motivazioni, altro orientamento¹⁰⁰ ha ritenuto preferibile ritenere che l'obbligazione tributaria di cui trattasi, sia inopponibile alla massa dei creditori, in quanto riconducibile a un presupposto d'imposta cronologicamente successivo all'apertura della procedura fallimentare.

⁹⁸ Così E. STASI, *Disciplina fiscale delle procedure concorsuali*, in G. FAUCEGLIA - L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2009, p. 2146.

⁹⁹ V. M. MICCINESI, *op.cit.*, p. 146 ss.

¹⁰⁰ V. E. STASI, *Obblighi fiscali del curatore*, cit. p. 1108 ss; L. PANZANI, *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 73; F. BRIGHENTI, *Adempimenti tributari e responsabilità del curatore fallimentare*, cit., p. 42. Per la giurisprudenza, cfr. Cass. 3 luglio 1998, n. 6518, in *Corriere tributario*, 1998, p. 2695.

Essendo l'imposta sui redditi un tributo periodico, il tempo costituisce elemento essenziale della fattispecie impositiva¹⁰¹; conseguentemente, ove si consideri il periodo d'imposta come unitario, ed essendo oggetto di tassazione il reddito complessivo della persona fisica fallita, appare corretto ritenere che il credito d'imposta non possa essere considerato concorsuale, in quanto il proprio presupposto è riferibile a un momento successivo alla dichiarazione di fallimento¹⁰² e, in quanto tale, non possiede titolo per partecipare all'esecuzione collettiva.

1.5 Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti nel periodo concorsuale

Un profilo critico che viene in rilievo esaminando gli aspetti fiscali delle procedure concorsuali, riguarda la qualificazione dei redditi che si producono nel corso di una procedura concorsuale. In passato, infatti, soprattutto nella fase antecedente l'emanazione del Testo Unico, si riteneva che il fallimento determinasse l'effettiva cessazione dell'attività produttiva e, conseguentemente, con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, si verificasse la chiusura dell'attività di impresa¹⁰³. La condivisione di tale posizione, portava ad escludere la

¹⁰¹ L'Amministrazione Finanziaria, quale tratto distintivo dei cd. "tributi periodici", che da un punto di vista definitorio sono contrapposti ai tributi istantanei, con Circolare del 10 luglio 1998, n. 180/E, ha menzionato, in relazione a detti tributi, un obbligo di dichiarazione che si rinnova periodicamente. Tipicamente, un altro criterio di classificazione dei tributi, consente di distinguere le imposte personali da quelle reali; con riferimento a queste ultime, la tassazione avviene in modo atomistico e senza considerazione delle condizioni personali o familiari del contribuente fallito. Le imposte personali, invece, nella loro determinazione hanno riguardo di elementi che riguardano il soggetto contribuente. Così, G. MARONGIU – A. MARCHESELLI, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2013.

¹⁰² Si è già avuto modo di osservare come la concorsualità debba essere verificata in relazione a quei crediti formati prima della dichiarazione di fallimento.

¹⁰³ Si tratta della tesi sostenuta da M. TRIMELONI, *Le procedure concorsuali*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi*, Torino, 1996, p. 635, il quale ritiene che la sentenza dichiarativa di fallimento e, in particolar modo, l'effetto automatico dello spossessamento del fallito, determina la cessazione

tassabilità delle plusvalenze conseguite nel corso della procedura concorsuale, riflettendosi, inoltre, anche sulla tassabilità ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) delle vendite fallimentari e sugli adempimenti gravanti in capo al curatore fallimentare.

La tesi della non imponibilità delle plusvalenze emerse da una procedura concorsuale, tuttavia, è stata successivamente sconfessata sulla base di un duplice ordine di considerazioni; innanzitutto, la *ratio* dell'imponibilità delle medesime, risiede nell'appartenenza dei beni al patrimonio aziendale e, pur ove ne intervenga un distacco dal suddetto patrimonio, si realizza comunque un incremento di valore del patrimonio dell'imprenditore fallito che, da una parte è sufficiente a giustificare la tassabilità di quei proventi positivi e, dall'altra, rende indifferente che sia venuto meno il funzionamento dell'impresa¹⁰⁴. Inoltre, le eventuali plusvalenze latenti sarebbero assoggettabili a tassazione, in quanto appartenenti al ciclo dei beni relativi all'impresa che, a sua volta, può chiudersi, al termine delle procedure di liquidazione, solo ove anche detti proventi siano tassati¹⁰⁵. Le norme fiscali in materia di reddito d'impresa, pertanto, sono applicabili a prescindere dal fatto che sia in atto l'esercizio di un'impresa; in altri termini, tali norme trovano applicazione anche nella fase temporale che è finalizzata alla disgregazione coattiva del patrimonio

dell'esercizio dell'attività d'impresa «e, di regola, interrompe contemporaneamente anche la gestione di questa (ad eccezione del caso in cui si ha l'esercizio provvisorio dell'impresa), cristallizzando ogni eventuale processo economico in atto dell'impresa».

¹⁰⁴ In tal senso si esprime anche G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986, p. 496 ss, il quale sottolinea che è irrilevante che vi sia un nesso funzionale tra i beni dell'impresa, la cui cessione determina l'insorgere di una plusvalenza tassabile, e il pieno esercizio dell'impresa stessa, in quanto «l'ingresso del bene nell'aggregato aziendale segna il momento a partire dal quale esso appare in grado di produrre plusvalenze e minusvalenze rilevanti ai fini della tassazione. L'espulsione del bene dall'aggregato è l'evento che fa cessare codesta attitudine. Appare da qui che ai fini del trattamento fiscale poco importa che il cespite sia strumentalmente collegato ad un'impresa in fase dinamica; quel che risulta essenziale è, invece, l'appartenenza del bene all'azienda».

¹⁰⁵ Sul punto, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 103, sottolinea come le vendite fallimentari debbano considerarsi «ancora appartenenti al "ciclo fiscale dei beni d'impresa", che non si chiude con l'apertura del fallimento, ma solo, eventualmente, in concomitanza della sua chiusura»

facente capo all'imprenditore fallito¹⁰⁶, posto che non è automatica la circostanza per cui alla chiusura del fallimento corrisponda necessariamente la cessazione dell'impresa¹⁰⁷. L'imprenditore fallito, infatti, in alternativa al compimento delle procedure di liquidazione coattiva, potenzialmente, può riprendere l'esercizio dell'attività d'impresa interrotta a causa del fallimento azzerando le proprie posizioni debitorie¹⁰⁸.

L'applicabilità delle ordinarie regole in materia di reddito d'impresa, trova conferma nel dato normativo fornito dall'art. 183 Tuir, che definisce come reddito d'impresa, il reddito «*relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento*». Nonostante ciò, il Legislatore ha introdotto una disciplina speciale con riferimento alle procedure concorsuali, in quanto ha disposto che tale reddito corrisponda alla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento¹⁰⁹, derogando ai consueti criteri di

¹⁰⁶ Sul punto, v. D. STEVANATO, *Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario*, Padova, 1994, p. 233.

¹⁰⁷ In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza, cfr. Cassazione, 18 giugno 1996, n. 5589, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/1996, p. 1078 ss., in cui la Suprema Corte chiarisce che, ai fini tributari, la cessazione dell'attività d'impresa determina ex se l'inclusione dei beni aziendali rimanenti nel patrimonio personale dell'imprenditore, non determinando necessariamente la cessazione dell'impresa e rendendo operanti le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa.

¹⁰⁸ M. MAURO, Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento, cit., p. 36, riprendendo una soluzione già prospettata da G. ZIZZO, *Aspetti problematici della determinazione del reddito d'impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1/1992, p. 677, chiarisce che «*ai beni relativi all'impresa rimasti nel patrimonio del fallito dovrà essere riconosciuto lo stesso valore fiscale rimasto fermo all'atto dell'apertura della procedura al fine di mantenere la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti evitando vuoti d'imposta o doppie imposizioni*». La tesi sostenuta da detti Autori, si discosta da quella propinata dall'Amministrazione Finanziaria, cfr. Circolare del 22 marzo 2002, n. 26/E, in cui si afferma che «*la ripresa, infatti, è del tutto eventuale, e determina - anche ai fini fiscali - il sorgere di una nuova impresa, conseguente ad un rinnovato atto di volontà dell'imprenditore o dei soci, volto a revocare lo stato di liquidazione*».

¹⁰⁹ La disciplina per la determinazione del reddito d'impresa prodotto durante il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, è contenuta nell'art. 183, comma 2, primo periodo, del Tuir, in cui si legge che «*il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo*

determinazione del reddito d'impresa¹¹⁰. Il peculiare criterio previsto nell'ambito delle procedure concorsuali, prescrive la tassazione non già della "nuova ricchezza" che potrebbe emergere in esito alle procedure di liquidazione scandite dagli adempimenti gravanti in capo al curatore fallimentare, giunte a compimento mediante la liquidazione dei beni dell'impresa fallita, bensì dell'eventuale *surplus* che dovesse residuare in seguito al soddisfacimento della totalità dei creditori concorsuali¹¹¹, rendendo, pertanto, difficile, da un punto di vista meramente fattuale, l'emersione di una materia imponibile. Infatti, il residuo attivo, al netto del valore del patrimonio netto all'inizio del procedimento, cui fa riferimento la norma, si compone delle attività che residuano all'imprenditore fallito dopo l'azzeramento delle sue posizioni debitorie. In concreto, infatti, è poco probabile che possa rinvenirsi un residuo attivo dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori; inoltre, posto che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, secondo periodo, del Tuir, nel caso in cui il patrimonio netto riferibile alla fase antecedente la dichiarazione di fallimento sia negativo, questo si considera pari a zero, ne consegue che, nella determinazione del reddito d'impresa, la differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale, non opera algebricamente e, pertanto, nell'ipotesi di eccedenza delle passività sulle attività, non si avrebbe imponibilità dei flussi reddituali prodotti nel periodo concorsuale¹¹².

attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti».

¹¹⁰ L'art. 183, comma 2, secondo periodo, del Tuir inoltre, precisa che «*il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività*», pertanto, potrebbe verificarsi il caso in cui il reddito del periodo concorsuale coincida con l'eventuale residuo attivo.

¹¹¹ In tal senso, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 104, il quale pone l'accento sulle peculiarità della «*vistosissima deroga*» introdotta dal Legislatore con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa nel fallimento.

¹¹² La tesi della sostanziale non tassabilità del reddito d'impresa prodotto durante una procedura concorsuale, è stata sostenuta da D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 105 ss. La stessa posizione è stata assunta da M. MAURO, *Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento*, cit. 37.

Il criterio adottato dal Legislatore, quindi, impone di determinare il reddito prodotto nel corso della procedura fallimentare secondo un procedimento *ad hoc* che, pertanto, consente di effettuare una distinzione rispetto al reddito riferibile al periodo prefallimentare, ossia al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento; in particolar modo, in tale periodo prefallimentare, il reddito che emerge dal bilancio redatto dal curatore¹¹³, è tassato secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa. La specialità delle disposizioni concernenti la determinazione del reddito nel periodo fallimentare, si evince anche in relazione al fatto che l'art. 183, comma 2, nel disciplinare i criteri per la determinazione di tale reddito, abbandona il riferimento ai singoli esercizi sociali e non fa alcuna menzione delle risultanze dei bilanci, bensì, assume come parametro di riferimento l'eccedenza del residuo attivo rispetto alla situazione patrimoniale facente capo all'impresa prima della dichiarazione di fallimento.

Si comprende, dunque, come anche in relazione al profilo attinente alla determinazione del periodo d'imposta, vi siano delle deroghe di importanza non trascurabile, in quanto, non trovando applicazione il principio di annualità dei periodi d'imposta¹¹⁴, l'arco temporale in cui si svolge la procedura concorsuale, è considerato un periodo d'imposta unitario, il c.d. "maxi- periodo" fallimentare¹¹⁵; ne discende, quindi, la piena autonomia del periodo d'imposta prefallimentare, rispetto a quello compreso tra la dichiarazione di fallimento e il provvedimento che ordina la liquidazione¹¹⁶.

¹¹³ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Tuir, «*nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore*».

¹¹⁴ Si tratta del principio sancito dal combinato disposto degli artt. 7 e 76 del Tuir. Le norme in commento chiariscono che «l'imposta è dovuta per anni solari» e che a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

¹¹⁵ In tal senso, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 105 ss.

¹¹⁶ Sul punto, v. M. LEO, *op. cit.*, p. 2646.

Sono molteplici i profili di specialità che vengono in luce dall'analisi della disciplina contenuta nell'art. 183 del Tuir, ma la peculiarità che, probabilmente, ha l'impatto più rilevante alla luce della normativa tributaria in materia di procedure concorsuali, è proprio la *ratio* della norma che, palesemente, esprime un *favor* nei confronti del ceto creditorio a non subire una falciatura a causa del prelievo erariale sui redditi emersi al termine della procedura¹¹⁷.

1.5.1 Profili controversi nella determinazione del patrimonio netto iniziale e del residuo attivo

La metodologia di determinazione del reddito d'impresa afferente al periodo d'imposta rilevante nell'ambito della procedura fallimentare, comporta l'applicazione di un peculiare criterio basato sul raffronto tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale. Con riferimento al patrimonio netto iniziale, la stessa Amministrazione Finanziaria, ha dettato delle indicazioni da seguire per procedere alla sua determinazione, sancendo, in particolar modo, che occorre fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto¹¹⁸ degli elementi patrimoniali attivi e passivi¹¹⁹ e che, inoltre,

¹¹⁷ Ne consegue che l'interesse erariale è subordinato a quello facente capo al ceto creditorio, con «l'obiettivo di liberare il fallimento dal cosiddetto "incubo fiscale"», in M. MAURO, *Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento*, cit., p. 37. In senso conforme, v. G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, op.cit., p. 486, in cui l'Autore, nel ribadire la concezione secondo la quale il Fisco è visto, all'interno del fallimento, come un "intruso", si dissocia da tale posizione, in quanto essa non è supportata da alcun fondamento legislativo e, pertanto, non può essere in alcun modo condivisa.

¹¹⁸ Sul punto, M. LEO, op. cit. , p. 2650, specifica che «il valore fiscalmente riconosciuto dovrà essere ricostruito non sulla base della stima del loro attuale valore, ma del loro costo storico e, per i beni ammortizzabili, in assenza di dati contabili, occorrerà tenere conto anche dei presumibili ammortamenti dedotti».

¹¹⁹ Si fa riferimento alla Circolare del 22 marzo 2002, n. 26/E, in cui si specifica che «rileva il costo fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali attivi e passivi e non il loro valore di stima; rilevano le attività e le passività aziendali accertate dal curatore, anche se non registrate nelle scritture contabili; sono esclusi gli elementi, attivi o passivi, appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore individuale».

rilevano gli elementi patrimoniali accertati dal curatore, anche ove non registrati nelle scritture contabili, coerentemente con l'intento esplicito dal Legislatore nella relazione governativa al Testo Unico che, in riferimento all'art. 125 del "vecchio Tuir", in cui si legge che *«in sede di predisposizione dell'attivo e del passivo è possibile l'emersione di elementi patrimoniali precedentemente non contabilizzati»*. Infatti, si ritiene che il patrimonio netto emerga dal confronto, a far data dalla dichiarazione di fallimento, considerata lo spartiacque tra il periodo preconcorsuale e il "maxi-periodo" fallimentare, tra *«le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore»*¹²⁰. Il bilancio assunto come base di partenza per il calcolo del reddito riferibile alla procedura fallimentare, com'è noto, è quello "interinale" redatto dal curatore e riportante la situazione patrimoniale della società con riguardo all'arco temporale compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio ordinario e la data di dichiarazione di fallimento. Si ritiene che, nella redazione di tale bilancio, il curatore non necessariamente debba porsi in continuità con quanto emergente dalle ultime scritture contabili pervenute prima della dichiarazione di fallimento¹²¹, in quanto questi può avere riguardo *«anche di eventuali attività e passività prive di rappresentazione nella documentazione contabile del fallito ma accertate dal curatore, ed espungere per converso quelle attività e passività che, pur risultando dalla contabilità, il curatore rilevi essere in realtà inesistenti»*¹²².

¹²⁰ V. art. 183, comma 2, del Tuir.

¹²¹ In senso conforme, anche S. ZENATI, *La determinazione del risultato imponibile nelle procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario*, 25/2002, p. 2250,

¹²² In D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 106. L'Autore si interroga sulle modalità di redazione del bilancio di cui all'art. 183, comma 1, del Tuir, approfondendo, in particolar modo, la questione della eventuale considerazione di poste non risultanti dalle scritture contabili, ma comunque esistenti e documentabili, contrapposta alla tesi della redazione del bilancio in continuità con quanto emergente dalle scritture contabili dell'impresa fallita. A favore della prima tesi, che consentirebbe di *«omogeneizzare i termini iniziale e finale da assumere nella determinazione del reddito del maxi-periodo concorsuale»*, propendono anche M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 179 ss., e G. TINELLI, *op. cit.*, p. 264.

Per ciò che concerne la valorizzazione del residuo attivo, invece, vengono in luce alcuni profili problematici che, essenzialmente, nella mancanza di esplicazioni a riguardo da parte della norma, derivano, dalle incertezze applicative che si riscontrano sia nel caso in cui al fallimento faccia seguito la cessazione dell'attività d'impresa, sia nell'ipotesi di una ripresa dell'attività economica. In particolar modo, posto che manca una previsione normativa che consenta di ritenere che anche la valorizzazione del residuo attivo debba avvenire sulla base di valori fiscalmente riconosciuti¹²³, poiché tale assunzione sembra essere valevole esclusivamente per il patrimonio netto, si prospettano «*diverse opzioni interpretative*»¹²⁴ in relazione agli effetti del fallimento e, soprattutto, qualora il patrimonio sia rappresentato da beni in natura che debbano essere correttamente valorizzati. A tal proposito, si ritiene che, nell'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa, verificandosi una disgregazione del patrimonio facente capo all'imprenditore¹²⁵, nonché un distacco dal regime giuridico in cui detti beni erano inseriti, onde evitare il rischio della definitiva non tassabilità delle plusvalenze maturate, ma non realizzate, in relazione ai beni non liquidati, sarebbe opportuno determinare il residuo attivo sulla base del valore normale dei beni sopravvissuti alla liquidazione.

Nell'eventualità di una ripresa dell'attività economica, la valorizzazione dei beni non liquidati al valore normale, sarebbe eccessivamente penalizzante per il fallito, il quale sconterebbe in via anticipata le imposte su proventi maturati, ma non realizzati, sebbene sia necessario, al contempo, evitare la mancata imposizione di beni che sono

¹²³ Si osserva, tuttavia, che, pur in mancanza di espressa previsione normativa a riguardo, è stato sostenuto che, nell'ottica di individuare un criterio omogeneo rispetto a quello adottato per la valorizzazione del patrimonio iniziale, il residuo attivo, coincidente con l'insieme dei beni non liquidati, debba essere determinato sulla base del valore fiscalmente riconosciuto. In tal senso, v. E. POTITO, *Le procedure concorsuali sotto il profilo dell'imposizione sul reddito*, in *Rivista di diritto finanziario*, 1/ 1989, p. 290.

¹²⁴ Così, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p.110.

¹²⁵ In tal senso, M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 36.

nuovamente nella disponibilità del fallito *in bonis*. L'Amministrazione Finanziaria, si è espressa sul punto tentando, con due distinti provvedimenti di prassi¹²⁶, di fare chiarezza sui corretti criteri di valorizzazione del residuo attivo. In un primo momento, l'orientamento espresso dall'Erario, riteneva che la determinazione del residuo attivo dovesse avvenire sulla base del valore normale dei beni non liquidati¹²⁷. Ciò imponeva al curatore fallimentare, al fine di garantire la definitività del prelievo tributario, di espletare ogni adempimento necessario per determinare il risultato in esito alla procedura fallimentare, *«indipendentemente dalla eventuale ripresa della precedente attività economica da parte del soggetto fallito, ritornato in bonis»*, poiché la ripresa è una mera eventualità, pertanto, la valorizzazione dei beni che qualificheranno il residuo attivo, deve essere effettuata a partire dal loro valore normale, al pari di ciò che avverrebbe in ipotesi di estromissione degli stessi dal patrimonio dell'impresa, ossia in caso di cessazione dell'attività economica in seguito all'espletamento delle procedure di liquidazione concorsuale¹²⁸, in relazione alle quali, pertanto, viene in luce il peculiare fine estintivo. L'Amministrazione Finanziaria, sposando la tesi dell'assunzione del valore normale dei beni non liquidati nella determinazione del residuo attivo, aveva adottato un orientamento

¹²⁶ Si fa riferimento alle summenzionate circolari n. 26/E del 2002 e n. 42/E del 2004.

¹²⁷ Nella Circolare n. 26/E del 2002, si legge che *«il residuo attivo è pari al valore di quanto restituito al fallito. Tale valore deve essere determinato tenendo conto che:*

- *se al fallito sono restituiti beni relativi all'impresa, questi devono essere valutati al valore normale, analogamente all'ipotesi della loro estromissione dal regime d'impresa;*
- *i debiti verso eventuali creditori, accertati ma non insinuati o che abbiano successivamente rinunciato al concorso, non potranno essere considerati in diminuzione del residuo attivo».*

¹²⁸ Nel provvedimento in commento, infatti, l'Amministrazione Finanziaria chiarisce come, nell'ambito della liquidazione concorsuale, *«a differenza della liquidazione ordinaria...non è funzionale all'estinzione dell'ente, ma a garantire la par condicio creditorum. È per tale motivo che la chiusura del fallimento di una società, anche a seguito della completa estinzione delle passività che hanno partecipato al concorso e nel caso in cui esista un residuo attivo, non determina in maniera automatica la cessazione dello stato di liquidazione. Salvo revoca, quest'ultima prosegue autonomamente anche se il fallito è tornato in bonis».*

cautelativo, nell'ottica di tassare correttamente le plusvalenze latenti, nel caso fisiologico di cessazione dell'attività d'impresa ma, al tempo stesso, ricorrendo al medesimo criterio anche nell'eventualità di una ripresa dell'attività economica, al fine di evitare di rendere esenti da imposizione dette plusvalenze¹²⁹. Il suesposto orientamento, tuttavia, ha subito un *revirement* a opera di un ulteriore e successivo provvedimento di prassi emanato dall'Amministrazione Finanziaria, in cui è stato osservato che «*la circostanza per cui l'apertura della procedura fallimentare non esclude la possibilità che il soggetto dichiarato fallito intraprenda, pendente la procedura, una nuova attività d'impresa, induce a ritenere che [...] al ritorno in bonis del soggetto ex fallito si accompagna la ripresa dell'attività imprenditoriale*»¹³⁰, ribaltando la posizione precedentemente espressa in ordine alla fisiologica cessazione dell'attività d'impresa a seguito del fallimento. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate ha avallato la tesi secondo cui, alla chiusura del fallimento, il ritorno *in bonis* del fallito non costituisce una mera eventualità e, conseguentemente, la valorizzazione dei beni non liquidati e tornati nella piena disponibilità del fallito, deve essere attuata sulla base del valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, ossia il valore preesistente al fallimento, assoggettando gli stessi al regime proprio dei beni relativi all'impresa¹³¹. Il *revirement* dell'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, pertanto, che la valorizzazione del residuo attivo debba avvenire al costo fiscalmente riconosciuto, in virtù del fatto che,

¹²⁹ Sul punto, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 112 ss., chiarisce che, stando all'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria con Circolare n. 26/E del 2002, sia un onere del fallito tornato in bonis quello «*di dichiarare e assoggettare a tassazione le eventuali plusvalenze sui beni il cui ciclo fiscale d'impresa dovesse considerarsi definitivamente chiuso*». L'Autore, tuttavia, critica l'impianto adottato dall'Erario e, in particolar modo, nega che l'eventuale ripresa dell'attività economica imponga di considerare «*artificialmente concluso il ciclo fiscale- produttivo dei beni relativi alla precedente impresa*», ritenendo, al contrario, che detta ripresa debba considerarsi una continuazione dell'attività precedentemente svolta.

¹³⁰ Il provvedimento che ha ribaltato l'orientamento precedentemente espresso dall'Amministrazione Finanziaria, è la Circolare n. 42/E del 2004

¹³¹ Così, D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 118.

ove l'imprenditore torni *in bonis*, si consente la prosecuzione dell'attività d'impresa esercitata in precedenza, e non l'inizio di una nuova attività, pertanto, non può verificarsi alcuna tassazione, in assenza del presupposto impositivo¹³².

1.5.2 Il riporto delle perdite pregresse

Nella determinazione del reddito imponibile, riferibile al maxi-periodo fallimentare, viene in luce un ulteriore profilo che, in assenza di chiarimenti legislativi a riguardo, desta alcune incertezze applicative; si fa riferimento al trattamento fiscale delle perdite pregresse, anteriori all'apertura del fallimento, ma ancora riportabili nel tempo. In particolar modo, si pone il problema della loro deducibilità sia con riguardo al reddito della procedura concorsuale, sia in riferimento al reddito facente capo al fallito tornato *in bonis*. L'Amministrazione Finanziaria si è più volte pronunciata sul punto dell'utilizzabilità di tali perdite in diminuzione del risultato della procedura concorsuale, chiarendo che esse sono scomputabili dal reddito riferibile al maxi-periodo fallimentare¹³³, ipotizzando, peraltro, che in caso di mancanza o insufficienza del residuo attivo, tali perdite possano essere portate in diminuzione dal reddito del soggetto tornato *in bonis*, nei quattro periodi d'imposta successivi¹³⁴. La

¹³² Nella Circolare in commento, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, infatti, che «*non si verifica alcuna tassazione al omento della restituzione dei beni alla società ex fallita, rinviando l'assoggettamento ad imposta al momento della manifestazione del presupposto impositivo (alienazione dei cespiti a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa)*».

¹³³ Sul punto, cfr. Risoluzione del 4 novembre 1977, n. 11/3745; Risoluzione del 1° settembre 1980, n. 9/1116; nonché la summenzionata Circolare n. 26/E del 2002.

¹³⁴ Tale è la soluzione prospettata dalla Risoluzione del 7 ottobre 1998, n. 153, richiamando il provvedimento n. 9/1116 del 1980, in cui si chiarisce che «*le perdite fiscali relative ai cinque periodi d'imposta anteriori a quello coincidente con la durata della procedura, possano essere portate in deduzione dall'eventuale residuo attivo, e in caso di mancanza od insufficienza di detto residuo attivo, dal reddito dei quattro periodi d'imposta successivi del soggetto tornato in bonis, in conformità a quanto affermato con la Risoluzione n. 9/1116 del 1980*».

soluzione adottata è stata accolta positivamente dall'opinione maggioritaria, sebbene non siano mancate le critiche di coloro che hanno obiettato che dovrebbe negarsi la compensabilità delle perdite pregresse con il reddito, poiché in tal modo si compenserebbero due termini disomogenei¹³⁵. L'orientamento prevalente, tuttavia, ritiene che le peculiari modalità di determinazione del reddito nell'ambito della procedura concorsuale, non siano sufficienti a escludere la compensabilità delle perdite anteriori al fallimento e, specialmente nel caso in cui il patrimonio netto iniziale della procedura non è negativo, non si pongono problemi di compensabilità delle perdite pregresse. Nel caso in cui il patrimonio iniziale sia negativo, invece, si ritiene che il *deficit* iniziale, evidentemente conseguito a fronte di perdite degli esercizi precedenti, già misuri «*interamente il plusvalore conseguito attraverso la procedura concorsuale*»¹³⁶ e, pertanto, dovrebbe escludersi la compensabilità delle perdite pregresse; in altri termini, nell'ipotesi di patrimonio netto iniziale negativo e residuo attivo risultante in esito alle procedure di liquidazione, il riassorbimento del *deficit* non rientra nel computo del reddito, posto che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Tuir, quel patrimonio iniziale negativo si considera pari a zero e base imponibile ai fini della tassazione, pertanto, risulta essere esclusivamente il residuo finale. Alla luce di tali assunzioni, si comprende come, nell'ipotesi considerata, portando in diminuzione dal reddito concorsuale quelle perdite pregresse già scomutate in modo

¹³⁵ Sul punto, si veda E. POTITO, *Le procedure concorsuali sotto il profilo dell'imposizione sul reddito*, cit., p. 297, per il quale le perdite fiscali di esercizi precedenti non potrebbero essere portate in diminuzione del reddito del periodo concorsuale, poiché nell'ambito delle procedure in questione, i meccanismi di determinazione del reddito imponibile non prevedono «*un'analitica contrapposizione tra gli ordinari componenti positivi e negativi del reddito*», bensì un confronto tra il patrimonio netto iniziale della società e l'eventuale residuo attivo risultante al termine della procedura. «*Nel mutamento del criterio di determinazione del reddito non sembrerebbe esservi posto per la conservazione della rilevanza fiscale delle perdite pregresse*».

¹³⁶ In D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 124, richiamando la posizione espressa da G. ZIZZO, *Aspetti problematici della determinazione del reddito d'impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare*, cit., p. 694 ss.

automatico in sede di determinazione del patrimonio iniziale, si avrebbe una duplicazione della compensazione¹³⁷.

Invero, a prescindere dalla rilevanza di eventuali distinzioni a seconda che il patrimonio netto iniziale sia positivo o negativo, si ritiene che i peculiari criteri di determinazione del reddito del periodo fallimentare, non impediscano la compensabilità delle perdite pregresse con il risultato del maxi-periodo fallimentare, sia per esigenze di facilità applicativa, sia per evitare di tassare una ricchezza inesistente; tale è l'orientamento espresso dalla stessa Amministrazione Finanziaria, alla luce della considerazione del maxi- periodo fallimentare quale «*unico periodo d'imposta, qualunque sia la sua durata e anche se vi è stato esercizio provvisorio dell'impresa*»¹³⁸, ammettendo pacificamente che la perdita possa essere scomputata anche dai redditi dei quattro periodo d'imposta successivi alla chiusura della procedura concorsuale.

1.6 Transazione fiscale: lineamenti generali e questioni dibattute

Nell'ottica di esaminare e cogliere i profili più controversi che emergono dall'intricato connubio tra la disciplina tributaria e la normativa fallimentare, occorre approfondire l'istituto della transazione fiscale, disciplinato dall'art. 182-ter L.F.¹³⁹, in cui il rapporto con il Fisco assume una rilevanza peculiare, posto che è frequente, nella prassi, che la posizione debitoria dell'impresa in crisi, sia aggravata dall'ingente onere fiscale cui essa è sottoposta¹⁴⁰. L'intento della presente trattazione non è,

¹³⁷ Così M. MICCINESI, *L'imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, cit., p. 189 ss.

¹³⁸ V. Circolare n. 26/E del 2002.

¹³⁹ Come modificato dall'art. 16, comma 5, del D. Lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, che ha tentato di rimediare a una norma «*di ibrida matrice e infelice formulazione*», ossia l'art. 182-ter del D. Lgs. n. 5/2006. V. L. DEL FEDERICO, *Questioni controverse sulla transazione fiscale*, in *Corriere tributario*, 29/2010, p. 2377 ss.

¹⁴⁰ A tale riguardo, v. E. MATTEI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2012, 722 ss., in cui si sottolinea come «*nell'ambito dei creditori dell'imprenditore in crisi una parte rilevante è statisticamente rappresentata dall'erario che, a causa della*

tuttavia, quello di esplicarne puntualmente i profili procedurali e sostanziali, data la copiosa letteratura sul tema cui si rimanda per ulteriori approfondimenti¹⁴¹, bensì è quello di adottare un approccio critico nell'inquadramento dell'istituto, al fine di coglierne i tratti problematici e di comprendere come, nell'ambito delle procedure di gestione negoziale dell'insolvenza, possa giungersi al consolidamento del debito fiscale e alla cessazione della materia del contendere, quale effetto prodotto con la chiusura della procedura, ossia con il decreto di omologazione¹⁴².

Allo scopo di esaminare alcune delle questioni maggiormente dibattute in merito alla transazione fiscale, appare necessario ripercorrere le tappe dell'*excursus* legislativo che condotto alla formulazione attuale della norma. Anteriormente alla disposizione dell'art. 182-ter L.F., il

particolare procedura di accertamento e riscossione riservatagli dall'ordinamento, viene a costituire un soggetto particolarmente difficile da coinvolgere per concordare una composizione amichevole».

¹⁴¹ Tra i tanti, cfr. AA.VV., *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna, 2009; L. DEL FEDERICO, *La nuova transazione fiscale secondo il Tribunale di Milano: dal particolarismo tributario alla collocazione endoconcorsuale*, in *Il Fallimento*, 2008, p. 342 ss.; S. LOCONTE, *La transazione fiscale*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2/2008, p. 186 ss.; M.T. MOSCATELLI, *Crisi dell'impresa e debito tributario: riflessioni sulla transazione fiscale*, in *Rassegna Tributaria*, 5/2008, p. 1317 ss; AA.VV., *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna, 2009.

¹⁴² Si legge, infatti, nell'art. 182-ter L.F., comma 1, primo periodo, che «con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea». Quali effetti della transazione fiscale, si producono il consolidamento del debito fiscale e la chiusura delle liti pendenti; in proposito, L. DEL FEDERICO, *Questioni controverse sulla transazione fiscale*, cit., p. 2377 ss., ritiene che il consolidamento fiscale realizzi «un assetto certo e trasparente degli assetti e degli effetti della procedura»; in merito alla cessazione della materia del contendere, invece, l'Autore richiama il dettato normativo, ossia il comma 5 della norma in commento, ai sensi del quale «la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma», specificando che tale effetto è esplicitamente statuito solo con riferimento al concordato preventivo. In ipotesi di proposta transattiva formulata nelle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito, pertanto, la chiusura delle liti pendenti potrà riguardare esclusivamente le controversie relative alle pretese creditorie di coloro che hanno aderito all'accordo.

Legislatore configurava un differente istituto per la transazione dei tributi iscritti a ruolo, previsto dall'art. 3, comma 3, del D.L. dell'8 luglio 2002, n.138¹⁴³. La transazione di cui alla disciplina previgente, aveva, quale ragione giustificatrice, il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi mediante il perseguimento dell'interesse pubblico; tale interesse, era valutato in termini di maggiore proficuità dell'accordo transattivo, ossia, sulla base dell'economicità e della convenienza della transazione rispetto all'esecuzione forzata¹⁴⁴. Con Circolare del 4 marzo 2005, n. 8/E, resa a commento della norma, l'Amministrazione Finanziaria, sottolineando come il ricorso all'istituto fosse subordinato proprio alla maggiore proficuità o economicità dell'accordo rispetto all'attività di riscossione coattiva, aveva chiarito anche che, nel valutare tali indici, gli Uffici potessero usufruire *«delle informazioni fornite dal contribuente, dal Concessionario della riscossione, dagli Uffici e dalle Direzione Regionali, nonché di quelle risultanti al sistema di Anagrafe Tributaria secondo i criteri già stabiliti dall'Agenzia nell'ambito delle istruzione fornite ai Concessionari della riscossione ai fini operativi e della comunicazione di inesigibilità. La rilevazione di atti dispositivi mediante i quali il debitore ha modificato la propria situazione patrimoniale e finanziaria può costituire elemento preclusivo alla favorevole conclusione del procedimento istruttorio»*, apponendo, pertanto, ulteriori limiti alla fruibilità di un istituto la cui applicazione era già circoscritta ai soli tributi iscritti a ruolo. L'interpretazione chiaramente restrittiva fornita dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare in questione, la cui emanazione, peraltro, era stata preceduta dalla richiesta di un parere preventivo al Consiglio di

¹⁴³ Il Decreto in questione, era stato convertito, con modificazioni, dalla Legge dell'8 agosto 2002, n. 178, nonché abrogato, successivamente, a opera dall'art. 151 del D. Lgs. 5/2006.

¹⁴⁴ Ciò è quanto si evinceva dalla stessa lettera dell'art. 3, comma 3 del Decreto istitutivo della transazione dei tributi iscritti a ruolo, in cui il Legislatore disponeva che *«l'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali»*.

Stato¹⁴⁵ su alcuni aspetti reputati determinanti ai fini dell'applicazione della disposizione *de qua*, consente di comprendere le ragioni dell'insuccesso dell'istituto, nonostante l'apprezzabile intento deflattivo che aveva animato il Legislatore¹⁴⁶. La posizione adottata dall'Amministrazione Finanziaria, era imputabile alla ritrosia degli Uffici dinanzi alla possibilità di disporre dell'obbligazione tributaria, soprattutto in ragione del timore della revocabilità delle somme ottenute incassate per effetto dell'accordo, nell'ipotesi di successivo fallimento del debitore¹⁴⁷. Ponendo l'attenzione sulla disciplina dell'azione revocatoria, cui non era stata apportata alcuna modifica a fronte dell'introduzione dell'istituto della transazione dei tributi iscritti a ruolo, si comprende come, ancora una volta, il mancato coordinamento tra la disciplina tributaria e quella fallimentare, abbia costituito un ostacolo insormontabile per l'implementazione di uno strumento che, per operare correttamente, avrebbe richiesto una sinergia tra il Fisco, *rectius*, il Legislatore fiscale, e il Legislatore fallimentare, al fine di redimere la conflittualità intrinseca nella contrapposizione tra interesse erariale e interesse concorsuale.

Tali ragioni, hanno indotto il Legislatore fallimentare a introdurre, nell'ambito della riforma organica delle procedure concorsuali, l'istituto

¹⁴⁵ Secondo il quale la chiusura dell'accordo transattivo con un contribuente che fosse anche imprenditore commerciale, in quanto tale esposto alla procedura fallimentare, dava origine «*ad un atto dispositivo che deve ritenersi soggetto alle regole generali dettate in termini di revocatoria nell'ipotesi di successivo fallimento del contribuente, pur riguardando il pagamento di imposte scadute (in relazione alle quali l'art. 89 del D.P.R. 602/1933 dispone l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67 L.F.)*».

¹⁴⁶ Sul punto, v. L. MANDRIOLI, *Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi generali del concorso*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1/2008, p. 306.

¹⁴⁷ Così G. FAUCEGLIA – L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, cit., p. 1838, in cui si chiarisce come l'istituto in questione fosse stato «*scarsamente utilizzato a causa essenzialmente di un approccio restrittivo e timoroso da parte del Fisco, frenato dal dogma dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria e timoroso – di fronte alla possibilità di accordi stipulabili con soggetti imprenditoriali – di subire, in caso di (successivo) fallimento del contribuente, la revocatoria delle somme incassate per effetto della transazione*». In senso conforme, cfr. L. MANDRIOLI, *La transazione dei tributi scritti al ruolo nel fallimento e nell'esecuzione individuale*, in *Il Fallimento*, 2003, p. 1033 ss.; F. BRIGHENTI, *La transazione dei tributi: nuovo corso o stravaganza innovativa?*, in *Bollettino Tributario*, 2001, p. 1301 ss.

della transazione fiscale per consentire di giungere a una soluzione negoziata delle pendenze tributarie nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione¹⁴⁸. Nonostante l'ambito applicativo della transazione fiscale non sia stato esteso a tutte le procedure concorsuali, vi è, attualmente, un crescente interesse per l'istituto, anche in considerazione del fatto che lo stesso Legislatore, in ultimo con l'intervento attuato dal D.L. n. 83/2012, operando sul doppio binario della disciplina fallimentare e tributaria, ha incentivato il ricorso alle procedure per la soluzione concordata della crisi d'impresa.

L'Amministrazione Finanziaria, almeno in un primo momento, ha accolto con favore la soluzione prospettata dall'art. 182-ter, reputando la nuova transazione fiscale un «*istituto innovativo nell'ordinamento tributario, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità del credito tributario*»¹⁴⁹ e, infatti, Autorevole Dottrina¹⁵⁰ ha ritenuto che la norma in commento svolga proprio la funzione di mitigare la portata del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, nonché quella di creare i presupposti per la partecipazione procedimentale del Fisco nell'ambito della gestione negoziale dell'insolvenza mediante il libero

¹⁴⁸ L'art. 182-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 5/2006, in una fase iniziale, aveva previsto la transazione fiscale con riferimento al solo concordato preventivo; successivamente, la norma è stata integrata da parte del D. Lgs. n. 169/2007, che ha esteso la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. Per completezza, si menziona, infine, l'intervento apportato dall'art. 32, comma 5, lett. A) del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che ha: esteso l'oggetto della transazione fiscale anche ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori; previsto la dilazione, e non più la falcidia, dell'Iva; stabilito il divieto di trattamento differenziato del credito tributario rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

¹⁴⁹ Così l'Amministrazione Finanziaria nella Circolare del 18 aprile 2008, n. 40.

¹⁵⁰ In A. LA MALFA, *Transazione fiscale applicabile anche al concordato fallimentare*, in *Il Fallimento*, 37/2008, p. 2997, l'Autore sottolinea come l'istituto della transazione fiscale «*svolgerebbe una duplice funzione: da una parte quella di limitare il principio d'indisponibilità dei crediti fiscali, spezzando nell'ambito del sistema concorsuale il tabù del loro pagamento integrale, dall'altra quella di attribuire specificamente ai funzionari dell'Amministrazione fiscale il potere di determinarsi in ordine al voto da esprimere*».

esercizio del diritto di voto sulla proposta di concordato¹⁵¹. La *ratio*¹⁵² della nuova disciplina è da rinvenire nella volontà di redimere la crisi d'impresa e, al contempo, salvaguardarne il valore aziendale, essendo venuta meno la necessità di perseguire l'interesse pubblico rappresentato dalla maggiore proficuità dell'accordo transattivo¹⁵³ e, pertanto, l'Amministrazione Finanziaria, ai fini di determinarsi in ordine al buon esito della procedura transattiva, è tenuta a esprimersi valutando elementi ulteriori rispetto a quello di mera convenienza economica della proposta.

Nonostante la portata innovativa dell'art. 182-ter nella sua formulazione vigente, sono molteplici le questioni controverse emerse dall'applicazione della norma, definita, «*per convincimento unanime di tutti i commentatori, forse[...] la più enigmatica dell'intervento di riforma*»¹⁵⁴. Le critiche sollevate a riguardo, infatti, concernono, *in primis*, l'applicabilità in concreto dell'istituto, in quanto, se attivata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, la transazione fiscale non è altro che uno dei possibili negozi che l'impresa in crisi stipula con il ceto creditorio; all'interno del concordato preventivo, invece, le peculiarità proprie della procedura, incidono sulla stessa fisionomia e sulla natura giuridica della transazione. Da una parte, quindi, vi è la chiara volontà legislativa di favorire la composizione della crisi d'impresa mediante il ricorso a strumenti che consentano di salvaguardare gli *assets* aziendali, sebbene ciò possa comportare un sacrificio per le aspettative del ceto creditorio e,

¹⁵¹ Sulla *ratio* dell'istituto, v. L. DEL FEDERICO, *La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 3/2008, p. 240, in cui si osserva come «*sul piano dogmatico la transazione fiscale si colloca decisamente nel trend evolutivo di valorizzazione dei moduli consensuali nell'attuazione del prelievo, attenendo l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria ed i vincoli connaturati al regime pubblicistico del rapporto*». In senso conforme, v. E. STASI, *Commento sub art. 182-ter*, in G. LO CASCIO (diretto da), *Codice Commentato del fallimento*, Milano, 2013, p. 2180.

¹⁵² Sul punto, v. L. DEL FEDERICO, *Commento sub art. 182-ter*, in *Nuovo Diritto Fallimentare*, commentario diretto da A. IORIO e coordinato da M. FABIANI, Bologna, 2007, p. 2562.

¹⁵³ In tal senso, v. D. COLANGELI, *La transazione*, in *Trattati*, a cura di P. CENDON, Milano, 2012, p. 598.

¹⁵⁴ Così E. STASI, *La transazione fiscale*, in *Il Fallimento*, 1/2008, p. 105.

al tempo stesso, assicurare un proficuo recupero delle imposte dovute¹⁵⁵; d'altro canto, tuttavia, la concreta applicazione dell'istituto è stata ostacolata dall'atteggiamento avverso dell'Amministrazione Finanziaria, che si è rivelata un soggetto particolarmente difficile da coinvolgere in una composizione negoziale della crisi d'impresa e che, pertanto, di frequente ha espresso il proprio diniego in merito alla proposta di transazione fiscale formulata all'interno del concordato preventivo¹⁵⁶. Ed è proprio con riferimento al concordato preventivo che sono stati sollevati, inoltre, dubbi circa la natura giuridica della transazione, in quanto si è dibattuto se essa debba essere considerata quale autonomo accordo¹⁵⁷, ovvero se abbia una

¹⁵⁵ Sul punto, v. A. LA MALFA, *Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo*, in *Corriere Tributario*, 9/2009, p. 706 ss, in cui l'Autore sottolinea come dall'*excursus* legislativo che ha condotto all'attuale formulazione dell'art. 182-ter, «è facile evincere l'indicazione del Legislatore di favorire la massima espansione dell'istituto, in relazione all'esigenza di agevolare l'uscita delle imprese dalla crisi e di risolvere l'insolvenza rapidamente e al minor costo, ed a quella di ottenere contestualmente il più proficuo recupero delle imposte nei casi di insolvenza, quando le relative aspettative sono piuttosto scarse».

¹⁵⁶ Per la giurisprudenza, si veda in proposito Corte d'Appello di Milano, 14 maggio 2008, in *www.ilcaso.it*.

¹⁵⁷ Tale sembrerebbe la posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria in due distinti provvedimenti: nella summenzionata Circolare n. 40/E del 2008, infatti, più volte si sottolinea l'autonomia dell'accordo transattivo non solo nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, bensì anche all'interno della procedura concordataria; inoltre, con Risoluzione del 5 gennaio 2009, n. 3/E, l'Amministrazione Finanziaria, allineandosi alla tesi precedentemente esposta, chiarisce che, nel determinarsi in merito alla proposta di transazione fiscale, gli Uffici possono esprimere il proprio dissenso in modo autonomo dalle procedure di voto sul concordato. In Dottrina, per l'orientamento favorevole ad affermare l'autonomia della proposta transattiva dal concordato preventivo, cfr. G. BERSANI, *L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina e giurisprudenza*, in *Il Fisco*, 43/2012, p. 6908 ss.; G. LA CROCE, *Autonomia endoconcorsuale e non obbligatorietà della transazione fiscale nel concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, 2010, p. 142 ss. Per la giurisprudenza, v. Tribunale di Roma, 27 gennaio 2009, in *Il Fallimento*, 2010, p. 232 ss. Si rileva, inoltre, che la tesi dell'autonomia della transazione fiscale rispetto al concordato, è sostenuta muovendo dal presupposto dell'obbligatorietà dell'attivazione della procedura ogni qualvolta la proposta di concordato preveda la riduzione o la dilazione dei crediti erariali. Autorevole Dottrina, al contrario, ha sottolineato il carattere facoltativo del ricorso alla transazione fiscale; sul punto, cfr. V. ZANICHELLI, *Transazione fiscale e pagamento percentuale dei crediti privilegiati nel concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, 2007, p. 584 ss; E. STASI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo*, cit. p. 83 ss. Il carattere facoltativo della transazione deve essere inteso nel senso di poter configurare, comunque, piani concordati che prevedano il pagamento integrale del credito erariale;

natura endoconcorsuale. Quest'ultimo orientamento è largamente prevalente in Dottrina¹⁵⁸, in quanto, sarebbe lo stesso dato normativo a impedire di considerare la transazione fiscale quale autonomo procedimento, data la collocazione dell'istituto all'interno della procedura concordataria¹⁵⁹. Aderendo a codesta tesi, che trova conferma, peraltro, anche nelle pronunce della giurisprudenza di merito¹⁶⁰, si perviene alla conclusione che la proposta di accordo transattivo, condivida le sorti del concordato e, conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad attenersi all'esito della votazione sul concordato stesso, scontando il rischio di subire degli effetti contrastanti con la volontà precedentemente espressa. Per ciò che concerne gli accordi di ristrutturazione del debito, al contrario, la proposta transattiva costituisce un «*separato compromesso tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto debitore*»¹⁶¹, che si inserisce in una fase antecedente la stipula dell'accordo medesimo. Inoltre, la disciplina degli accordi di ristrutturazione, essendo ex se tesa a valorizzare l'autonomia negoziale, consente alle parti di porre in essere ogni tipo di

Così E. MATTEI, *op. cit.*, p. 750 ss. Ne consegue l'ammissibilità di un concordato senza transazione fiscale, il quale, se omologato, dispiega la propria efficacia anche nei confronti del Fisco, in quanto l'art. 184 L.F. prevede che «*il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato*». Tale è la posizione prevalente in Dottrina, secondo quanto ribadito anche da S. DIGREGORIO NATOLI, *Transazione fiscale e concordato preventivo: limiti e interferenze per la falcidia dei crediti tributari e dell'Iva*, in *Il Fisco*, 12/2013; p. 1778 ss. In senso conforme, cfr. Cassazione, 4 novembre 2011, n. 22931, in *Giustizia Civile Massimario*, 11/2011, p. 1560 ss.; Cassazione, 4 novembre 2011, n. 22932, in *Giustizia Civile Massimario*, 11/2011, p. 1561 ss.

¹⁵⁸ Cfr., tra i tanti, L. DEL FEDERICO, *Commento sub art. 182-ter*, cit., p. 2577; A. LA MALFA, *Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo*, cit., p. 708; D. COLANGELI, *op. cit.*, p. 599; M. POLLIO, *La transazione fiscale*, in G. FAUCEGLIA – L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, cit., p. 1840 ss.

¹⁵⁹ In tal senso si esprime E. MATTEI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 724.

¹⁶⁰ Cfr., *ex multis*, Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2008, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Asti, 3 febbraio 2010, in *Il fallimento*, 2010, p. 707 ss., con nota di G. VERNA, *La transazione fiscale quale sub-procedimento facoltativo del concordato preventivo*.

¹⁶¹ In N.A. BRUNO, *I profili fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA. VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, cit., p. 489.

accordo che non sia precluso dalla legge¹⁶²; ciò implica che l'Amministrazione Finanziaria possa determinarsi liberamente e autonomamente in ordine all'accordo transattivo e, a differenza del concordato preventivo, il diniego impone la non falcidiabilità del credito erariale e, pertanto, il suo integrale soddisfacimento¹⁶³.

In merito alla transazione fiscale, inoltre, si pone anche una questione controversa la cui risoluzione, da un punto di vista concettuale, precede addirittura il dibattito in ordine alla sua natura autonoma o endoconcorsuale; fin dal suo ingresso all'interno dell'ordinamento, l'istituto della transazione fiscale ha presentato delle criticità scaturenti dal delicato rapporto con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, sancito dall'art. 49 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, ai sensi del quale, in ordine a crediti di natura pubblica, l'Amministrazione non avrebbe un «*autonomo potere di disposizione*»¹⁶⁴. Tale principio, in altri termini, imporrebbe l'irrinunciabilità della pretesa del pagamento all'Erario e, conseguentemente, renderebbe impossibile il compimento di ogni atto di disposizione avente a oggetto quella pretesa, in quanto ciò lederebbe il diritto dei contribuenti all'immutabilità della propria quota di partecipazione al riparto del carico fiscale¹⁶⁵. La Dottrina maggioritaria, tuttavia, è concorde nell'affermare l'indubitabilità della legittimità costituzionale della transazione fiscale, in quanto, *in primis*, il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria non assurge a rango costituzionale, bensì deriva da una fonte di rango ordinario che può essere derogata da una disposizione successiva di pari grado, *id est*, l'art. 182-ter

¹⁶² Sul punto, v. E. MATTEI, *op. cit.*, p. 724.

¹⁶³ Così, N.A. BRUNO, *op. cit.*, p. 490.

¹⁶⁴ In E. MATTEI, *op. cit.*, p. 718. Sul punto, cfr. L. DEL FEDERICO, *Commento sub art. 182-ter*, cit., p. 2562 ss.; G. LA CROCE, *La transazione fiscale nell'intreccio di norme generali, norme speciali e norme costituzionali: è possibile uscire dal labirinto?*, in *Il Fallimento*, 2008, p. 1415 ss.; P. RUSSO, *Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, p. 621; E. STASI, *Commento sub art. 182-ter*, *op. cit.*, p. 2179.

¹⁶⁵ Com'è noto, per stabilire il riparto del carico tributario, il Legislatore deve attenersi ai principi costituzionali di solidarietà e di effettiva capacità contributiva.

L.F. Inoltre, motivazioni di carattere sistematico depongono a favore della piena ammissibilità dell'istituto, in quanto, se è vero che l'esercizio della potestà impositiva non dovrebbe lasciare margini d'azione alla discrezionalità del soggetto pubblico incaricato dell'attuazione dei tributi, è parimenti vero che la finalità della transazione fiscale è quella di attuare efficacemente la riscossione dei tributi in una fase patologica della vita dell'impresa, ossia in un momento di crisi economica in cui è essenziale salvaguardare il valore dell'azienda ed evitare la cessazione dell'attività imprenditoriale. È in quest'ottica che può affermarsi che, nell'accettare un pagamento del debito parziale, ma certo, l'Amministrazione Finanziaria agisce in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., nonché del principio di tutela del lavoro, enunciato dall'art. 35 Cost.¹⁶⁶. La preferibilità per la transazione fiscale, pertanto, emergerebbe ogni qualvolta la falciatura o la remissione del debito tributario realizza l'attuazione dei tributi in modo certo ed efficiente, seppur parzialmente, rispetto all'espletamento inefficace di rimedi giudiziari esecutivi.

Un ultimo aspetto che richiede approfondimento, concerne l'omologazione del concordato contenente al suo interno la proposta transattiva, ove, in sede di votazione, l'Amministrazione Finanziaria abbia espresso il proprio diniego in ordine all'approvazione del piano¹⁶⁷. Infatti, assumendo, in modo conforme all'opinione maggioritaria, che la transazione fiscale abbia natura endoconcorsuale, i creditori ammessi al voto sono tenuti a determinarsi non già sull'accordo transattivo, bensì sulla proposta di concordato nella sua interezza. Ne consegue che resta ferma l'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 177 ss. L.F., che

¹⁶⁶ In senso conforme, E. STASI, *Commento sub art. 182-ter, op. cit.*, p. 2179; E. MATTEI, *op. cit.*, p. 720 ss.

¹⁶⁷ L'Amministrazione Finanziaria, sul piano formale, è chiamata a determinarsi in ordine all'intero piano concordatario e non sulla sola proposta transattiva: la sua posizione nell'ambito delle procedure di voto, pertanto, è parificabile a quella di tutti gli altri creditori privilegiati. Così A. LA MALFA, *Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo*, cit., p. 708 ss.

dettano le regole per l'approvazione del concordato¹⁶⁸, fase, quest'ultima, immediatamente precedente all'omologazione del concordato stesso. L'art. 180 L.F., disciplina, invece, il procedimento per la pronuncia, da parte del Tribunale Fallimentare, del giudizio di omologazione: la norma prevede che, se non state proposte opposizioni, il Tribunale procede all'omologazione del concordato¹⁶⁹; diversamente, ove siano state proposte opposizioni, ai sensi dell'art. 180, comma 4, L.F., «*il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio*» e, nel caso in cui un creditore appartenente a una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta, il Tribunale può comunque procedere all'omologazione del concordato se ritenga che esso sia la migliore alternativa concretamente praticabile. In altri termini, l'organo giudicante può esercitare il potere di *cram down*, superando le opposizioni al piano concordatario nel caso in cui reperi prevalente la convenienza della proposta, nonostante il manifestato dissenso di parte del ceto creditorio. Ne consegue che, la mancata approvazione della transazione fiscale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, non rappresenta una *condicio sine qua non* e non impedisce l'omologazione del concordato preventivo e il voto espresso dagli Uffici, pertanto, non è condizionante dell'approvazione del concordato qualora siano ugualmente raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177, L.F.¹⁷⁰. In relazione all'omologazione del concordato, ancorché il

¹⁶⁸ La regola generale per l'approvazione del piano concordatario, è quella stabilita dall'art. 177, comma 1, L.F., in cui si chiarisce che «*il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*».

¹⁶⁹ Si ritiene, infatti, che nel caso in cui si verifichi l'approvazione del concordato preventivo a maggioranza, l'autorità giudiziaria sia tenuta a procedere all'omologazione dopo aver effettuato un controllo meramente formale, ossia una verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione. In senso conforme, cfr. E. NORELLI, *Il giudizio di omologazione del concordato preventivo*, in F. DI MARZIO, *Le crisi d'impresa*, Milano, 2010, p. 401 ss. Per una disamina sulle posizioni dottrinali e giurisprudenziali *contra* la tesi della natura di controllo meramente formale del giudizio di omologazione, v. G. BERSANI, *Il concordato preventivo*, Milano, 2012, p. 427 ss.

¹⁷⁰ In senso conforme, per la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Ravenna, 21 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Monza, 15 Aprile 2010, in *Il Fallimento*,

Fisco abbia espresso il proprio diniego e proposto opposizione, Autorevole Dottrina, rievocando il disposto dell'art. 184 L.F., che prescrive l'obbligatorietà del concordato nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, tende a sottolineare come l'Amministrazione Finanziaria "subisca" gli effetti scaturenti dall'applicazione del principio di maggioranza ai fini dell'approvazione del concordato¹⁷¹, quasi a voler significare che ciò determini un indebolimento delle tutele alla soddisfazione del credito erariale.

A parere di chi scrive, tuttavia, un approccio critico nell'esame dell'istituto, consente di rilevare come il controllo, non già di regolarità delle procedure di voto, bensì sostanziale, svolto dal Tribunale nell'espletamento del potere di *cram down*, costituisca piuttosto una garanzia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, poiché il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria permette una valutazione della convenienza della proposta concordataria e, quindi, della stessa falcidiabilità dei crediti tributari, alla luce dell'intera esposizione debitoria¹⁷². L'organo giudicante, in altri termini, è chiamato a valutare

6/2010, p. 744 ss.; Corte d'Appello di Torino, 6 maggio 2010, in *Il Fallimento*, 11/2010, p. 1275 ss.

¹⁷¹ A tale riguardo, v. L. DEL FEDERICO, *Questioni controverse sulla transazione fiscale*, cit., p. 2380, il quale ritiene che «*comunque si articolino la transazione fiscale e la procedura concorsuale, l'Ufficio e l'agente della riscossione, anche nel caso di loro inerzia, subiranno tutti i normali effetti scaturenti dalla deliberazione del concordato, dalla sua omologazione, dalla sua esecuzione, ecc.*». In senso conforme, cfr. E. STASI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo*, cit., p. 85 ss., il quale sottolinea come, al pari di tutti gli altri crediti, anche quelli di natura fiscale «[...] saranno soggetti alla falcidia concordataria, senza che a ciò possa essere di ostacolo l'eventuale astensione dal voto o il voto contrario espresso dagli enti o dall'amministrazione finanziaria»; Id, *La transazione fiscale*, cit., p. 107 ss.; A. LA MALFA, *Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo*, cit., p. 707 ss.

¹⁷² Sul punto, v. M.T. MOSCATELLI, *op. cit.*, in cui l'Autrice sembrerebbe esprimersi in modo conforme alla tesi prospettata e, proprio nel senso di attribuire all'esercizio del potere di *cram down* un'accezione di garanzia, e non di indebolimento degli interessi del Fisco, si suggerisce «*di dover riconsiderare e valutare il ruolo svolto dall'autorità giudiziaria alla luce delle ormai varieguate forme di soluzione delle liti secondo schemi alternativi alla tradizionale definizione processuale, in cui la funzione di composizione degli interessi esercitata dal giudice è strumentale alla regolazione consensuale rimessa alle parti interessate*»; si sottolinea, infatti, come all'autorità giudiziaria spetti la «*possibilità di assumere decisioni, suppletive della volontà dei creditori, di accettazione del piano se*

che l'accettazione della proposta transattiva in seno al concordato preventivo sia meglio rispondente agli interessi dell'intero ceto creditorio e, dunque, anche del Fisco, verificando la mancata praticabilità, in concreto, di altre alternative. In conclusione, si giungerà alla decisione di omologare il concordato, superando l'opposizione di parte del ceto creditorio, all'esito di un'analisi costi-benefici in cui, quale dato di partenza, vi è la situazione di crisi in cui versa l'impresa ed, evidentemente, di ridimensionamento della sua capacità contributiva; alla luce di quanto esposto, l'autorità giudiziaria propenderà per l'omologa ove l'alternativa concordataria consenta la soddisfazione certa, seppur parziale, delle pretese del ceto creditorio e, per ciò che rileva ai fini della presente trattazione, delle pretese erariali. Tale meccanismo non sembrerebbe costituire un indebolimento delle garanzie dell'Amministrazione Finanziaria; al contrario, esso parrebbe in grado di evitare che un aggravamento del dissesto dell'impresa in crisi conduca a infruttuose procedure di riscossione.

meglio rispondente agli interessi degli stessi», ossia, nel caso in cui la procedura concordataria con transazione, alla luce della complessiva esposizione debitoria, costituisca la migliore delle alternative praticabili.

Capitolo 2 – La fiscalità degli accordi di ristrutturazione del debito alla luce della riforma apportata dal D.L. n. 83/2012

SOMMARIO

2.1 La composizione concordata della crisi d'impresa nella legislazione fallimentare e tributaria – 2.2 Riduzione dei debiti e intassabilità delle sopravvenienze attive in sede concordataria – 2.3 Dal concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione del debito: il dibattito antecedente al D.L. n. 83/2012 – 2.3.1 Tesi dell'accordo quale procedura sub-concordataria – 2.3.2 Tesi dell'accordo quale procedura autonoma – 2.4 Verso un'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, Tuir – 2.5 Le novità fiscali apportate dal D.L. n. 83/2012 – 2.5.1 Sull'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive – 2.5.2 Il regime delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali

2.1 La composizione concordata della crisi d'impresa nella legislazione fallimentare e tributaria

Com'è noto, la riforma organica della "Legge fallimentare", è stata attuata ridisegnando in modo sostanziale la disciplina della crisi d'impresa, tradizionalmente di stampo pubblicistico, al fine di addivenire alla "privatizzazione" delle procedure concorsuali, con la conseguente restrizione dell'ingerenza giudiziale nelle attività gestionali afferenti a dette procedure, nonché nei meccanismi di controllo¹⁷³. A fronte della constatazione dell'inadeguatezza della previgente disciplina¹⁷⁴ a soddisfare gli interessi di un mercato in cui il momento della crisi economico-finanziaria rappresenta una fase non più patologica, ma quanto mai

¹⁷³ A tale riguardo, vedasi L. BOGGIO, *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007, p. 99 ss., il quale sottolinea la tendenza della riforma a valorizzare il superamento della crisi d'impresa mediante piani predisposti dai privati, con l'effetto di rimettere alla disponibilità delle parti gli stessi interessi creditori.

¹⁷⁴ L'intento del Legislatore della riforma, è stato quello di ridimensionare il ricorso al fallimento per la risoluzione delle crisi d'impresa, relegando detto rimedio a una posizione residuale, nella «[...] convinzione che l'intervento statale nella soluzione della crisi si debba ridurre al minimo possibile, ampliando, invece l'operatività degli assetti pattizi, delle soluzioni concordate della crisi». Così, P. PAJARDI – A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, p. 807.

fisiologica della vita delle imprese, il Legislatore ha optato per la configurazione di un impianto in cui il rilievo dell'autonomia privata è preponderante nella gestione della crisi d'impresa¹⁷⁵. Gli strumenti per la composizione concordata della crisi d'impresa, ossia, accordi di ristrutturazione del debito, concordato preventivo e piani attestati di risanamento, costituiscono modalità alternative per addivenire al possibile risanamento di quest'ultima, nell'ottica di evitare il manifestarsi di una situazione d'insolvenza irreversibile¹⁷⁶, che imponga di attuare procedure di liquidazione volte al riparto del residuo attivo tra i creditori¹⁷⁷. Nella prospettiva tracciata dal riformatore, quindi, la disciplina della gestione della crisi d'impresa, che assurge, ormai, a *species* del più ampio *genus* del diritto fallimentare, è stata attuata privilegiando la formazione della volontà negoziale delle parti coinvolte, ossia, l'impresa in stato di dissesto da un lato, e il ceto creditorio dall'altro. La riscadenziatura dei debiti, ovvero la rinegoziazione dei termini per il soddisfacimento parziale o integrale delle pretese creditorie che, di fatto, costituisce il nucleo della

¹⁷⁵ Il ruolo dell'autonomia privata nella composizione stragiudiziale della crisi, ha consentito di scardinare il "dogma" dell'indisponibilità della gestione dell'insolvenza, così come il fenomeno è stato definito da V. ROPPO, *Profili strutturali e funzionali dei contratti di "salvataggio" (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa)*, in *Il Fallimento*, 2008, p. 369 ss.

¹⁷⁶ L'alternativa privatistica quale strumento di *exit* dalla crisi d'impresa, ha la funzione di anticipare, onde evitare, l'emersione tardiva del presupposto oggettivo del fallimento, ossia, ai sensi dell'art. 5, L.F., dello stato d'insolvenza. Il ricorso alla composizione stragiudiziale, dovrebbe rappresentare un'opzione praticabile per l'impresa in stato di crisi. L'art. 160, L.F., chiarisce che «*per stato di crisi si intende anche lo stato d'insolvenza*», dovendo, pertanto, conferire a quest'ultimo un'accezione più ampia rispetto a quella sottesa al concetto di insolvenza. Sul punto, v. S. AMBROSINI – G. DEMARCHI, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2005, p. 15 ss.

¹⁷⁷ Sul punto, A. CONTRINO, *La "questione fiscale" delle soluzioni di concordatarie della crisi e dell'insolvenza d'impresa, con specifico riguardo all'imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti (anche tributari)*, in AA.VV., *Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta*, Padova, 2012, p. 664, si sottolinea come le soluzioni negoziate tra il debitore e il ceto creditorio, siano «*di norma indirizzate al recupero dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa interessata e al soddisfacimento dei correlati crediti*», in quanto, nell'ipotesi in cui l'alternativa negoziale non abbia un buon esito, potrebbe giungersi alla liquidazione dell'impresa. La tesi suesposta, è coerente con quella di G. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1/2006, p. 12 ss., richiamata dallo stesso Autore.

regolazione stragiudiziale della crisi d'impresa¹⁷⁸, può estrinsecarsi in quelle soluzioni negoziali che sono state innovate o disegnate *ex novo* dalla Riforma: *in primis* il concordato preventivo, l'istituto che ne è uscito pienamente "vivificato"¹⁷⁹ e che, idealmente, rappresenta l'alternativa preferibile al fallimento, ogni qualvolta ciò sia possibile, in quanto ritenuto lo strumento più idoneo, nell'ambito delle fattispecie non del tutto avulse dai controlli istituzionali¹⁸⁰, a conservare la struttura produttiva dell'impresa in crisi¹⁸¹. L'autonomia privata nel dirimere la crisi d'impresa, trova pieno espletamento, inoltre, nei piani attestati di risanamento, di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., atti unilaterali, mediante i quali l'imprenditore, a prescindere dalla sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza, può proporre un piano finalizzato al

¹⁷⁸ Gli accordi conclusi con i creditori, infatti, possono assumere la forma di dilazioni di pagamento, della stipulazione di *pacta de non petendo*, di convenzioni bancarie, ovvero, di operazioni di *debt-equity swap*, ossia del cd. "convertendo" del debito aziendale nella partecipazione al capitale di rischio della società indebitata. Per approfondimenti sul punto, cfr. G. LO CASCIO, *La composizione delle crisi da sovra indebitamento (introduzione)*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1021 ss.; F. MACARIO, *Il contenuto dell'accordo*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1039 ss.; A. PATTI, *Crisi d'impresa: definizioni stragiudiziali*, in *Il Fallimento*, 5/2003, p. 477 ss.; G. LO CASCIO, *La composizione delle crisi da sovra indebitamento (introduzione)*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1021 ss.

¹⁷⁹ Così P. PAJARDI – A. PALUCHOWSKI, *op.cit.*, p. 807.

¹⁸⁰ Ai sensi del riformato art. 161, comma 2, lett. e), la documentazione che il debitore deve presentare al fine di ottenere l'ammissione alla procedura concordataria, deve essere integrata da un piano «*un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta*» accompagnato dalla relazione di un professionista dotato dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Sulla conciliabilità della valutazione operata dal professionista indipendente con il controllo di legittimità svolto dal giudice sulla domanda di concordato, ai sensi degli artt. 162 e 163 L.F., si è recentemente espressa anche la Suprema Corte con sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521, sancendo il seguente principio di legittimità: «[...] *il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti*».

¹⁸¹ Ed è in quest'ottica che il Decreto Sviluppo ha apportato delle novità rilevanti in tema di concordato con continuità aziendale, disciplinato dal nuovo art. 186-*bis*, L.F., e del cosiddetto "concordato in bianco", ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. Per approfondimenti sul tema, cfr. Circolare Assonime del 7 febbraio 2013, n. 4; S. CERATO – M. BANA, *Concordato preventivo. Disciplina speciale per continuità aziendale e contratti pendenti*, in *Il Fisco*, n. 29/2012, p. 4595 ss.

«risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria»¹⁸². Infine, tra le misure apportate per incentivare il ricorso alla composizione concordata della crisi d'impresa, figurano quelle che hanno inciso sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito, disciplinati dall'art. 182-*bis*, L.F. Lo strumento in questione, è stato potenziato dal recente intervento normativo, che ne ha incrementato il grado di flessibilità. Al fine di richiedere l'omologazione dell'accordo, è necessario integrare la domanda con la relazione del professionista indipendente designato dal debitore, e in possesso dei requisiti di cui al summenzionato art. 67, comma 3, lett. d)¹⁸³, L.F., il quale è chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei¹⁸⁴. Tra le novità introdotte dal Decreto Sviluppo sul piano della disciplina degli accordi di ristrutturazione, si segnala, inoltre, che è stato definito il coordinamento con la disciplina del concordato cd. "in bianco", di cui all'art. 161, comma 6, L.F., prevedendo, nell'ottica di conferire maggiore flessibilità agli istituti interessati, la possibilità di depositare una domanda di concordato

¹⁸² L'assenza di regole in materia pubblicitaria e sul piano del controllo giurisdizionale, da un lato, rende il piano di risanamento lo strumento in cui maggiormente si estrinseca la libera formazione della volontà negoziale; d'altro lato, comunque, l'esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti posti in esecuzione del piano, costituisce un'efficace forma di tutela contro le iniziative dei singoli creditori estranei all'accordo.

¹⁸³ L'art. 67, comma 3, lett. d), esplicita le condizioni necessarie affinché il professionista possa essere considerato indipendente e, in particolar modo, «[...] il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore»

¹⁸⁴ La soddisfazione integrale dei creditori estranei all'accordo, rientra tra le novità introdotte dall'art. 33, del D.L. n.83/2012 che, nel modificare la disciplina disposta sul punto dall'art. 182- *bis*, ha specificato che l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo, debba avvenire «a) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione».

preventivo senza la documentazione richiesta dalla norma¹⁸⁵ e di beneficiare del termine ordinario previsto per il suo deposito, compreso tra sessanta e centottanta giorni, per richiedere, in alternativa, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* mantenendo la garanzia della protezione del patrimonio del debitore sin dal deposito della stessa domanda di concordato. In ultimo, la competitività dello strumento negoziale in esame è stata incrementata riconoscendo al debitore la facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ovvero di concordato preventivo, l'accesso alla cd. "finanza ponte", ossia ai finanziamenti necessari all'impresa per superare lo stato di crisi, garantendo prededucibilità agli stessi ove un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), attesti che detti finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei crediti.

La direttrice seguita nell'attuazione dell'ultimo intervento legislativo, è stata, chiaramente, «*quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi*»¹⁸⁶, optando a favore del ricorso a strumenti negoziali per dirimere il dissesto. Tale scelta, è stata implementata operando non solo sul piano della disciplina fallimentare, bensì anche sul versante tributario, mediante una serie di correttivi alle norme di riferimento del Tuir¹⁸⁷, con lo scopo di rendere, anche dal punto di vista fiscale, maggiormente incentivante il ricorso alla gestione negoziale della crisi d'impresa. Al fine di comprendere le problematiche

¹⁸⁵ Salvo presentare, a seguito della recente modifica apportata alla disciplina del concordato in bianco dal cd. "Decreto del fare", un elenco dei potenziali creditori coinvolti nella procedura.

¹⁸⁶ Nella relazione illustrativa al D.L. n. 83/2012, si legge che «*la proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino*».

¹⁸⁷ Gli interventi modificativi apportati dal Decreto Sviluppo con riguardo alle norme del Tuir, costituiranno precipuo oggetto di approfondimento all'interno del presente capitolo.

fiscali che nel contesto ante-riforma erano emerse in relazione agli istituti del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione del debito, nonché nell'ottica di cogliere l'impatto delle novità apportate dal Decreto Sviluppo, appare opportuno svolgere un breve *excursus* in merito alla collocazione delle norme tributarie sull'argomento all'interno del Tuir, e alle modifiche legislative che hanno interessato le medesime.

I profili tributari relativi alle procedure di composizione concordata della crisi d'impresa, sono disciplinati dagli artt. 86, comma 5 e 88, comma 4 del Tuir, che prendono in esame il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive scaturenti dalla riduzione del debito in sede concordataria, ovvero a fronte dell'implementazione di un accordo di ristrutturazione. L'art. 101, comma 5, del Tuir, considera, invece, la prospettiva speculare a quella dell'impresa in stato di crisi, disciplinando la deducibilità delle perdite subite dai creditori, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti¹⁸⁸. Tali norme, si contraddistinguono per il loro carattere speciale e derogatorio¹⁸⁹ rispetto alla disciplina applicabile alla determinazione del reddito d'impresa nell'ambito del fallimento, ossia, quella prevista dall'art.

¹⁸⁸ Nella sua formulazione attuale, l'art. 101, comma 5, primo periodo, del Tuir, recita che «*le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*». Si segnala che la deducibilità delle perdite derivanti dall'omologazione di un accordo di ristrutturazione, costituisce una delle novità apportate dal D.L. n. 83/2012; le finalità di tale intervento normativo, nonché la *ratio* insita nel nuovo art. 101, saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo della trattazione.

¹⁸⁹ In S. TONETTI, *Aspetti fiscali delle procedure concorsuali*, Padova, 2006, p. 375, si chiarisce come, all'interno del Testo Unico, manchi una disciplina autonoma che regoli la tassazione del reddito d'impresa nell'ambito del concordato preventivo; il Legislatore ha, tuttavia, introdotto due disposizioni derogatorie della normativa generale in materia, ossia, gli artt. 86, comma 5 e 88, comma 4, che si contraddistinguono per il loro «*carattere di specificità e specialità, rispetto ai dettati dei primi commi dei medesimi articoli*».

183 Tuir¹⁹⁰, che si è avuto modo di approfondire all'interno del primo capitolo della presente trattazione.

Le tematiche fiscali in questione, sono state oggetto di ripetute modifiche normative che, tuttavia, a causa della mancanza di un omogeneo intervento di raccordo tra la normativa tributaria e la normativa fiscale, sono stati frammentati e asistematici. Com'è noto, la disciplina in parola, è stata, in ultimo, incisa dalla novella del D.L. n. 83/2012, con la quale il Legislatore ha operato sul piano della fiscalità nell'ottica di agevolare il ricorso a procedure negoziali per dirimere la situazione di dissesto economico-finanziario che può attanagliare l'impresa, mirando all'equiparazione sostanziale degli istituti del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione del debito¹⁹¹. L'intervento normativo in discorso, volto a incentivare la composizione concordata della crisi d'impresa, al fine di evitare l'emersione tardiva del presupposto oggettivo del fallimento, ossia lo stato d'insolvenza, si è estrinsecato in una serie di disposizioni che esprimono, sostanzialmente, un *favor* non già nei confronti del ceto creditorio, bensì nei confronti dell'impresa in crisi¹⁹². In

¹⁹⁰ Lo stesso art. 183 Tuir, predisponendo una disciplina *ad hoc* per la determinazione del reddito imponibile riferibile al periodo concorsuale, si configura quale norma derogatoria rispetto alle regole ordinarie contenute nel titolo I, capo VI e titolo II del Tuir, in materia di redditi d'impresa e di imposta sul reddito delle società, in quanto, come già chiarito, il reddito in questione è determinato dal confronto tra il residuo attivo che emerge in chiusura della procedura e il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura medesima. In tal senso, v. G. ZIZZO, *Le vicende straordinarie nel reddito d'impresa*, in G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario*, Padova, 2012, p. 613 ss, ivi l'Autore chiarisce anche che la specialità della disciplina in parola dipende dalla chiara volontà legislativa di snellire le procedure di riscossione nell'ambito delle procedure concorsuali e, al contempo, postergare la soddisfazione delle pretese erariali rispetto alle richieste avanzate dagli altri creditori ammessi alla procedura. In senso conforme, cfr. AA.VV., *Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni negoziali della crisi: le plusvalenze*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, cit., p. 453; D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 126 ss.

¹⁹¹ A tale riguardo, tra i tanti, si veda M. POLLIO, *Dal Decreto Crescita le norme per evitare il fallimento*, in *Amministrazione e Finanza*, 1/2013, p. 25 ss.

¹⁹² In senso conforme, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 126, ove si chiarisce che le disposizioni in materia di strumenti di composizione concordata della crisi d'impresa sono espressione di «*un favor non tanto (o non solo) verso il ceto creditorio, quanto nei confronti dell'impresa in crisi o in stato d'insolvenza*».

altri termini, nella prospettiva di favorire la risoluzione stragiudiziale della crisi d'impresa, il Legislatore ha alleggerito l'onere fiscale gravante sull'impresa che abbia proposto un piano di concordato, ovvero un accordo di ristrutturazione del debito aziendale¹⁹³, sancendo la non tassabilità delle plusvalenze realizzate in virtù dell'esdebitazione dell'impresa in stato di crisi¹⁹⁴, nonché la deducibilità delle perdite su crediti che conseguono all'implementazione del rimedio stragiudiziale.

2.2 Riduzione dei debiti e intassabilità delle sopravvenienze attive in sede concordataria

La non tassabilità delle sopravvenienze attive conseguenti alla falcidia dei debiti in caso di omologazione di concordato¹⁹⁵ o di accordi di

¹⁹³ La *ratio* dell'intassabilità della riduzione di debiti a fronte dell'implementazione di una procedura negoziale per la composizione della crisi d'impresa, nella fase antecedente l'adozione del Testo Unico, è stata spiegata anche evocando un «*interesse generale*» che spinge ad affermare l'irrilevanza fiscale delle plusvalenze da esdebitazione concordataria; tale interesse, comporta che le passività dell'impresa in stato di crisi, siano soddisfatte rispettando la regola della *par condicio creditorum*, ossia, imponendo all'intero ceto creditorio, senza operare distinzione alcuna tra creditori privati e creditore pubblico, *id est* il Fisco, di subire la medesima falcidia a fronte dell'omologazione di un concordato preventivo. Ciò costituirebbe una valida ragione per escludere la tassabilità dell'insussistente passività che è emersa falcidiando i diritti di tutti i creditori chirografari, in applicazione del principio di uguaglianza. In tal senso, si è espresso M. CASELLA, *Concordato per cessione dei beni e sopravvenienze tassabili*, in *Il Fallimento*, 1983, p. 294 ss.

¹⁹⁴ Si segnala, salvo approfondire la questione nel prosieguo del presente capitolo, che l'art. 33 del Decreto Sviluppo, ha modificato l'art. 88, comma 4, del Tuir, disponendo che «*in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis [...] la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84*»; non è stata sancita, quindi, la piena irrilevanza fiscale del *bonus* derivante dall'implementazione di un accordo di ristrutturazione.

¹⁹⁵ L'art. 88, comma 4, si riferisce sia al concordato preventivo, sia al concordato fallimentare. Si ritiene opportuno, tuttavia, ribadire la differente finalità perseguita dal Legislatore, poiché, fermo restando il peculiare intento negoziale che caratterizza ambedue le procedure, che si sostanzia della ricerca di un accordo per dirimere il dissesto finanziario dell'impresa, nel caso del concordato fallimentare, si producono gli effetti patrimoniali tipici del fallimento e, conseguentemente, la determinazione del reddito d'impresa avviene sulla base delle regole sancite dall'art. 183 Tuir; il concordato

ristrutturazione, ormai pacificamente riconosciuta, è un tema che, specialmente in passato, è stato oggetto di un animato dibattito dottrinale definitivamente sopito solo grazie ai chiarimenti apportati dal Decreto Sviluppo. Nessuna modifica, tuttavia, ha interessato la disposizione contenuta nell'art. 86, comma 5, del Tuir¹⁹⁶, attinente alla peculiare ipotesi del concordato con cessione di beni; tuttora, quindi, restano controversi alcuni profili interpretativi della norma. L'effetto esdebitatorio in questione, dovrebbe dare luogo, secondo le regole generali della disciplina tributaria del reddito d'impresa, a una sopravvenienza attiva¹⁹⁷ tassabile, poiché, ai sensi dell'art. 88, comma 1, è considerata sopravvenienza attiva anche «[...] *la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi*»¹⁹⁸ ed, evidentemente, la riduzione dei debiti

fallimentare, infatti, rappresentando una modalità di chiusura del fallimento, non impone una deroga alle regole generali in materia di determinazione del reddito imponibile all'interno delle procedure concorsuali. In tal senso, v. AA.VV., *Commentario breve alle leggi tributarie*, Vol. III, Padova, 2010, p. 449 ss. Nella diversa ipotesi del concordato preventivo, invece, essendo nell'alveo della risoluzione concordata della crisi d'impresa, che è finalizzata a evitare di addivenire al fallimento, la non tassabilità della plusvalenza ha una funzione eminentemente agevolativa, tale da incentivare il ricorso all'istituto. In senso conforme, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 127.

¹⁹⁶ Recita il comma 5 dell'art. 86, «*la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento*».

¹⁹⁷ E. POTITO, *Il sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 1989, p. 188 ss., dopo aver definito le sopravvenienze attive quali «*variazioni positive del patrimonio netto dovute ad eventi di natura imprevedibile, straordinaria o occasionale*», opera un *distinguo* tra le sopravvenienze attive in senso proprio e quelle assimilate. Le sopravvenienze attive in senso proprio, sono ricollegate a normali fatti gestionali e consistono in una variazione di segno positivo da essi dipendente; trattasi di ricavi o di altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o di passività iscritte in bilancio nei precedenti; di ricavi o di altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quelli in precedenza rilevati; della sopravvenuta insussistenza di spese, perdite e passività precedentemente registrate. Le sopravvenienze assimilate, invece, sono quegli incrementi patrimoniali straordinari riconducibili soltanto indirettamente agli accadimenti gestionali ordinari, quali indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni diversi dalla perdita o dal danneggiamento di beni/merce o di beni strumentali, o dei proventi percepiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione naturalmente dei contributi spettanti *ex lege*.

¹⁹⁸ Nell'ambito della disciplina generale del reddito d'impresa, l'art. 86 Tuir prevede che le plusvalenze concorrano alla determinazione del reddito imponibile al momento in cui, ai

scaturente dall'omologazione del concordato, comporta una riduzione delle passività dell'impresa, ossia la determinazione di un *bonus* concordatario¹⁹⁹. In altri termini, applicando le ordinarie categorie reddituali anche alla procedura concordataria, non sembrerebbero esservi ragioni tali da giustificare l'intassabilità di tali plusvalenze, se non esigenze di carattere extrafiscale, che risiedono nella volontà legislativa di alleggerire il peso degli oneri fiscali gravanti sulla procedura, alla luce della situazione di dissesto dell'impresa.

Nella fase antecedente l'introduzione delle disposizioni in materia, l'orientamento dottrinario maggioritario, aveva già affermato l'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione in sede concordataria²⁰⁰, in considerazione di quella "incapacità contributiva" di

sensi del dettato normativo, si realizzi la fuoriuscita dal patrimonio aziendale di un bene diverso da quelli che generano ricavi a norma dell'art. 85 Tuir. È al momento della fuoriuscita del bene, infatti, che si concretizza l'acquisizione definitiva di ricchezza e che, pertanto, si manifesta una «*capacità contributiva effettiva ed autonomamente imponibile*»; così, AA.VV., *Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni negoziali della crisi: le plusvalenze*, cit., p. 455.

¹⁹⁹ A tale riguardo, Autorevole Dottrina ha chiarito che, in sede concordataria, ovvero in virtù di un accordo di ristrutturazione, laddove si addivenga a un pagamento "a percentuale" o "dilazionato" del debito, la riduzione delle passività determina la nascita di «*un bonus concordatario o da accordo di ristrutturazione che corrisponde, in via generale, alla porzione dei debiti da cui l'imprenditore è liberato per effetto della procedura*»; v. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2335 ss.

²⁰⁰ La Dottrina maggioritaria ha da sempre negato la tassabilità del *bonus* concordatario, temendo che, propendendo per la scelta contraria, il concordato avrebbe rischiato di degenerare nel fallimento. Per una disamina sulle ragioni che hanno indotto la Dottrina a ritenere intassabile detto *bonus* concordatario, v. M. MICCINESI, *op. cit.*, p. 295 ss., in cui l'Autore chiarisce che, ove la riduzione dei debiti in sede concordataria fosse stata ritenuta tassabile, «*il credito d'imposta in oggetto rischiava di trasformare comunque il concordato preventivo nell'anticamera del fallimento; infatti, il debitore, per far fronte al tributo, poteva trovarsi a non rispettare il concordato, determinandone così la risoluzione per inadempimento con conseguente fallimento (ex art. 186 L.F.); se invece, avendo esaurito i suoi mezzi nella esecuzione del concordato, non riusciva dipoi ad assolvere l'obbligazione tributaria, il fallimento poteva scattare proprio a causa di siffatta insolvenza (sempreché il debitore avesse mantenuto la veste di imprenditore)*» In senso favorevole all'esclusione della tassabilità delle plusvalenze conseguenti all'omologazione del concordato, cfr. M. CASELLA, *Concordato per cessione dei beni e sopravvenienze tassabili*, in *Il fallimento*, 1983, p. 294 ss.; E. GRANELLI, *Concordato preventivo con cessione dei beni e tassazione del reddito d'impresa*, in *Il Fisco*, 1981, p. 4161 ss.; A. MONTI, *op.cit.*, p. 306 ss. Nel contesto antecedente l'adozione del Testo Unico, *contra* la

fatto che caratterizza l'impresa in stato di crisi. Non ha avuto seguito la tesi di chi ha sostenuto la tassabilità di dette sopravvenienze attive sulla base del fatto che, ove ne sia escluso il concorso alla formazione della base imponibile, vi sarebbero risorse dell'impresa liberamente utilizzabili, sottratte al soddisfacimento delle pretese facenti capo al ceto creditorio²⁰¹.

I dubbi in merito alla rilevanza fiscale di dette componenti positive di reddito, sono stati definitivamente sciolti a seguito dell'introduzione degli artt. 86, comma 5 e 88, comma 4, del Tuir²⁰². Il Legislatore ha chiarito che non si considera sopravvenienza attiva la riduzione dei debiti derivante dall'adesione a concordato o, alla luce della novella apportata dal Decreto Sviluppo, anche ad accordi di ristrutturazione. Il recente intervento normativo, peraltro, non ha inciso sulla disciplina prevista dall'art. 86, comma 5, a norma del quale, la cessione dei beni attuata in esecuzione di concordato preventivo, non costituisce realizzo di plusvalenze; la scelta di sancire l'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla *cessio bonorum* in sede concordataria, persegue la finalità di favorire il ricorso alla procedura evitando la nascita di un debito

tesi dell'intassabilità delle sopravvenienze da esdebitamento, si attestava la posizione espressa nei documenti di prassi sul punto; cfr. R.M. del 22 Maggio 1980, n. 9/916; R.M. del 30 Agosto 1980, n. 9/1991.

²⁰¹ *Contra* la tesi dell'intassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitamento in sede concordataria, v. G. FALSITTA, *La questione fiscale delle procedure concorsuali: precisazioni e proposte*, in ID., *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986, p. 274 ss, in cui l'Autore sostiene che l'orientamento a favore dell'irrilevanza fiscale del cd. "bonus" concordatario, sia produttivo di un «effetto gravemente distorsivo» della normativa in tema di tassazione delle plusvalenze che emergono durante la fase di liquidazione e dissoluzione dei patrimoni d'impresa. A parere dell'Autore, la tassabilità delle plusvalenze dovrebbe sempre essere ammessa, «perché le norme tributarie subordinano la tassabilità stessa non alla presenza di una "impresa in esercizio", ma alla sussistenza di beni facenti parte di un coacervo aziendale». La medesima posizione è ribadita in G. FALSITTA, *Ulteriori precisazioni e proposte sulla "questione fiscale" delle procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2/1983, p. 226 ss; ID., *Ancora qualche spunto in tema di tassazione delle sopravvenienze attive «concordatarie»*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1/1983, p. 709 ss.

²⁰² A tale riguardo, si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento al Testo Unico come «nel caso del concordato preventivo senza cessione dei beni [...] la riduzione dei debiti chirografari costituisce certamente sopravvenienza in base al primo bilancio successivo: tuttavia si è ritenuto di escluderne la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso».

d'imposta che difficilmente potrebbe essere soddisfatto²⁰³. Ciononostante, la norma in questione ha un ambito applicativo ritenuto, tuttora, controverso, sebbene la *ratio* di tale disposizione sembri riecheggiare quella caratterizzante l'art. 88, comma 4, del Tuir. In particolar modo, si è dubitato che la cessione dei beni in sede concordataria sia idonea a determinare l'insorgere di una plusvalenza, in quanto essa non realizzerebbe alcun trasferimento di proprietà dei beni ceduti in capo ai creditori; l'orientamento giurisprudenziale maggioritario²⁰⁴, tuttavia, è ormai concorde nel ritenere che, se è vero che la cessione non produce immediatamente il trasferimento della proprietà, è parimenti vero che essa consente di attribuire agli organi della procedura concordataria la legittimazione a disporre di suddetti beni nell'interesse creditorio²⁰⁵. Non si comprenderebbe, altrimenti, la ragione per cui il Legislatore abbia introdotto una norma *ad hoc* per sancire in modo espresso l'irrilevanza tributaria del *bonus* scaturente dalla cessione di beni in sede concordataria²⁰⁶: se con la disposizione *de qua*, il Legislatore avesse

²⁰³ In tal senso, cfr. G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, in *Corriere Tributario*, 13/2013, p. 1014; M. MICCINESI, *op.cit.*, p. 313, in cui l'Autore sottolinea la finalità agevolativa della disciplina, richiamando, tuttavia, anche la posizione dell'Amministrazione Finanziaria che, con Risoluzione del 30 agosto 1980, n. 9/1991, si era espressa in senso contrario, ritenendo che il concordato preventivo con *cessio bonorum* costituisse una forma di liquidazione dell'impresa e che, pertanto, in relazione all'esito finale di tale liquidazione, dovessero essere assolte tutte le imposte dovute.

²⁰⁴ Cfr. Cassazione, 23 agosto 1991, n. 5306, in *Banca Dati BIG Suite*; Cassazione, 21 gennaio 1993, n. 709, *ivi*; Cassazione, 4 giugno 1996, n. 5112, *ivi*; Cassazione, 11 agosto 2000, n. 10738, *ivi*; per la più recente giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Roma, sentenza del 23 luglio 2010, *ivi*.

²⁰⁵ La cessione di beni in sede concordataria, non ha efficacia traslativa, ma deve essere considerata una forma di mandato in *rem propriam* con effetti meramente obbligatori. In tal senso, v. G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Milano, 2011, p. 805 ss.

²⁰⁶ In AA.VV., *Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni negoziali della crisi: le plusvalenze*, cit., p. 456 – 457, cui si rimanda per approfondimenti sul tema, si considera un aspetto ulteriore del dibattito in merito all'intassabilità dell'insussistenza di passività conseguente all'omologazione del concordato con cessione di beni. Richiamando la posizione espressa da F. TESAURO, *L'imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1994, si approfondisce, infatti, il profilo del *distinguo* che opererebbe tra le sopravvenienze attive *lato sensu* intese e le plusvalenze «*da concordato*» con cessione dei beni: gli Autori, infatti, precisano che, in tale ultima ipotesi,

inteso escludere l'attitudine della cessione a generare plusvalenze, l'art. 86, comma 5, sarebbe una norma «*inutile e pleonastica*»²⁰⁷.

Un ulteriore aspetto dibattuto che viene in luce in relazione alle disposizioni del Testo Unico concernenti il concordato preventivo, riguarda la natura delle norme in commento: in dottrina, infatti, si è ampiamente discusso se l'intassabilità della plusvalenza conseguente alla riduzione del debito in sede concordataria debba considerarsi una norma d'esenzione, ovvero, se essa denoti una fattispecie di esclusione²⁰⁸. L'orientamento prevalente, ritiene che l'art. 88, comma 4 configuri un'esenzione²⁰⁹, posto

l'imponibilità di dette plusvalenze sussisterebbe solo all'atto della successiva vendita di beni a terzi, non già al momento della cessione ai creditori conformemente a quanto stabilito dal piano concordatario. In altri termini, «*il momento realizzativo, a cui potrà eventualmente ricollegarsi l'emersione di una plusvalenza, dovrà essere collocato, diversamente dal caso delle sopravvenienze, non nell'omologazione del concordato, ma nella successiva fase di esecuzione dello stesso*». La tesi prospettata, è stata avallata anche da parte dell'Amministrazione Finanziaria che, con Risoluzione del 1° marzo 2004, n. 29/E, ha chiarito che l'evento idoneo a generare plusvalenze in linea di principio imponibili, è rappresentato dalla vendita a terzi dei beni ceduto in sede concordataria. Sul punto, v. anche G. GIRELLI, *Incertezze in tema di legittimazione tributaria passiva nella procedura di concordato preventivo con cessio bonorum*, in *Rassegna Tributaria*, 1999, p. 1246 ss.

²⁰⁷ Così G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, cit., p. 2215.

²⁰⁸ In P. RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, Milano, 2009, p. 143 ss., si chiarisce come le esenzioni presuppongano l'esistenza di una norma generale che disciplinerebbe anche la situazione dalle prime considerate; esse, pertanto, si configurano come norme speciali e agevolative, «*[...] potendo il beneficio consistere, anziché nella totale sottrazione al prelievo, nell'assoggettamento a quest'ultimo in misura ridotta o con modalità meno gravose in punto di attuazione del corrispondente rapporto obbligatorio*»; le esclusioni, invece, assolvono al diverso compito di concorrere, unitamente alla norma base, a delimitare i confini della fattispecie impositiva. L'Autore sottolinea come nelle norme di esclusione non possa essere riscontrato alcun intento agevolativo, in quanto la finalità da esse svolta, è quella di «*delimitare l'ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa*».

²⁰⁹ Sul punto, v. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2335, il quale ritiene che la norma in commento si caratterizzi per la sua finalità tipicamente agevolativa e che, pertanto, abbia natura di esenzione. *Contra*, cfr. G. ANDREANI – A. TUBELLI, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Il Fisco*, 44/2006, p. 6804 ss., si considera la norma in commento in parte quale un'esclusione, in altra parte quale un'esenzione; più specificamente, gli Autori discernono tra il concordato con cessione di beni, che denoterebbe un'esclusione, dal concordato senza cessione di beni, in cui l'irrilevanza fiscale della riduzione di debiti denota un'esenzione. *Contra*, v.

che, essendo l'imponibilità delle sopravvenienze attive una regola generale in materia di reddito d'impresa, la deroga prevista dal Legislatore, atterrebbe a ragioni extrafiscali che, più specificamente, si sostanziano nell'esigenza di favorire il ricorso a procedure negoziali di gestione della crisi d'impresa²¹⁰. Infatti, la tesi favorevole a ritenere che l'art. 88, comma 4 configuri una norma d'esenzione, muove dal presupposto che l'imponibilità delle plusvalenze in sede concordataria, avrebbe comportato un onere fiscale eccessivamente gravoso per l'impresa in crisi che, dovendo adempiere all'obbligazione tributaria, avrebbe sottratto le risorse necessarie per il soddisfacimento delle altre pretese del ceto creditorio, minando, così, la possibilità di addivenire all'omologazione del concordato e rendendo tale procedura, di fatto, inutilizzabile²¹¹. Il carattere agevolativo della disposizione, concordemente riconosciuto dalla Dottrina maggioritaria²¹², risponde alla finalità di favorire il ricorso alle soluzioni concordate di gestione della crisi d'impresa sancendo l'irrilevanza di un incremento patrimoniale di reddito di segno positivo che, pur assurgendo a idoneo indicatore di capacità contributiva²¹³, è stato volutamente

²¹⁰ In tal senso, in AA.VV., *Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni negoziali della crisi: le plusvalenze*, cit., p. 458 ss.

²¹¹ Sul punto, M. CASELLA, *op.cit.*, p. 294 ss., spiega la necessità di configurare un'esenzione da imposta per le sopravvenienze generate dalla riduzione del debito in sede concordataria, sottolineando che la generalità dei creditori sarebbe danneggiata dalla tassazione di dette plusvalenze, in quanto la maggiore imposta inciderebbe sulle risorse disponibili dell'impresa in crisi; risorse che, evidentemente, sarebbero sottratte alla destinazione al soddisfacimento delle pretese creditorie.

²¹² A tale riguardo, v. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2336. L'Autore sottolinea come in sede concordataria, a prescindere dall'eventuale cessione di beni nell'ambito del concordato medesimo, si realizza la «sopravvenuta insussistenza di una fetta di passività che ha concorso a formare il reddito d'impresa di pregressi periodi d'imposta», determinando l'insorgenza di una sopravvenienza attiva, la cui detassazione consegue alla chiara volontà legislativa di configurare una fattispecie di esenzione.

²¹³ Il *bonus* concordatario rappresenta una manifestazione, sebbene peculiare, di capacità contributiva, pur denotando un incremento patrimoniale meramente contabile, conseguendo alla cancellazione di una porzione dei debiti facenti capo all'impresa in crisi. A tale riguardo, M. MICCINESI, *op.cit.*, p. 307, chiarisce che «non v'è ragione, intrinseca al concetto e alla funzione della sopravvenienza, che escluda nel concordato la necessità di rettificare la pregressa rilevazione delle passività aziendali, così come accade in ogni altra ipotesi di sopravvenuta insussistenza di passività dell'impresa».

ascritto all'area dell'intassabilità. Mancano, infatti, altre ragioni di ordine sistematico tali da poter giustificare l'irrilevanza fiscale del *bonus* concordatario.

2.3 Dal concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione del debito: il dibattito antecedente il D.L. n. 83/2012

Il Decreto Sviluppo ha definitivamente chiarito i dubbi interpretativi sorti in merito al trattamento fiscale degli accordi di ristrutturazione del debito che, fino all'intervento normativo summenzionato, non avevano una disciplina tributaria propria. In particolar modo, in mancanza di espresse indicazioni legislative a riguardo, ciò che ha costituito oggetto di animato dibattito, è stato il trattamento fiscale del *bonus* da accordo di ristrutturazione²¹⁴, rappresentato dalla differenza tra «*l'importo nominale dei crediti dei soggetti aderenti all'accordo e l'importo risultante dall'accordo omologato*»²¹⁵, con la specificazione che, nella determinazione di tale *bonus*, i crediti facenti capo a soggetti rimasti estranei all'accordo, restano, in ogni caso, privi di rilevanza²¹⁶. Nel contesto ante-riforma, l'incerta portata delle disposizioni tributarie non specificamente afferenti agli accordi di ristrutturazione, nonché la ritrosia dell'Amministrazione Finanziaria²¹⁷ nel sancire, da un lato, l'intassabilità di detto *bonus* sulla

²¹⁴ Potrebbe parlarsi propriamente di *bonus* da riduzione dei debiti soltanto nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione assuma un contenuto remissorio e non meramente dilatorio; in tal senso si è espresso F. MARENGO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2008, p. 199.

²¹⁵ Così A. CONTRINO, *La "questione fiscale"*, cit., p. 669.

²¹⁶ Ciò è una conseguenza diretta del fatto che, ai sensi dell'art. 182-*bis*, L.F., l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione può essere richiesta sulla base di un accordo stipulato con l'assenso di tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del totale, fermo restando che, i creditori estranei all'accordo, i quali hanno rifiutato di aderirvi, devono essere soddisfatti integralmente. Ne consegue che, in relazione a detti crediti, che non hanno subito falcidia, l'impresa debitrice, ancorché abbia ottenuto l'omologazione dell'accordo, non realizza alcun *bonus*.

²¹⁷ Sul punto, v. Circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E, in cui si sottolinea come gli accordi di ristrutturazione del debito, rappresentino uno strumento «*finalizzato a valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un*

base dell'*analogia legis* rispetto al trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da concordato preventivo, sopra esaminato; dall'altro, nel riconoscere l'automatica deducibilità delle perdite su crediti emerse a fronte dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione, ha significativamente depotenziato le opportunità di impiego dello strumento negoziale nella gestione della crisi d'impresa. Fino al risolutivo intervento apportato dal D.L. n. 83/2012, la tematica tributaria inerente agli accordi di ristrutturazione del debito, è stata ripetutamente trascurata dal Legislatore, nonostante la disciplina dell'istituto fosse stata già integrata e revisionata nel 2007 e nel 2010²¹⁸, al fine di promuoverne l'utilizzo. L'esonero da tassazione del *bonus* da accordo di ristrutturazione, infatti, è stato sostenuto adducendo motivazioni attinenti all'identità di *ratio* della disciplina dell'istituto rispetto al concordato preventivo, ma la conferma legislativa è pervenuta soltanto a seguito delle recenti novità introdotte dal Legislatore delegato. Prima di tali chiarimenti, il dibattito sulla tematica fiscale si era sviluppato sulla base di una ragionevole considerazione: la *ratio* dell'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze concordatarie, sancita dall'art. 88, comma 4 (fin dalla sua previgente formulazione), pareva essere quella di evitare che i creditori, i quali,

accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale». L'intento legislativo di valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella risoluzione della crisi d'impresa, nonché la non espressa inclusione della fattispecie all'interno dell'art. 101, comma 5, Tuir, in materia di deducibilità di perdite su crediti conseguite in occasione di procedure concorsuali o di concordato preventivo, sono elementi che renderebbero inapplicabile, agli accordi di ristrutturazione del debito, la disciplina prevista dagli artt. 86, comma 5; 88, comma 4 e 101, comma 5, con riferimento al concordato preventivo e alle altre procedure concorsuali.

²¹⁸ In particolar modo, il primo intervento correttivo, attuato con D.L. n. 169/2007, ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito risultante dalla Legge fallimentare riformata, prevedendo, in relazione agli atti compiuti in esecuzione di accordo omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*, l'esenzione da azione revocatoria; inoltre, il Decreto in commento ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari, già sancito dall'art. 51, L.F. per il fallimento, e avente a oggetto il patrimonio del debitore, per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'accordo. Con D.L. n. 78/2010, poi, il blocco delle azioni cautelari o esecutive, è stato esteso anche alla fase delle trattative e precedente alla pubblicazione dell'accordo, durante la quale, su istanza del debitore, può essere chiesta la produzione dell'effetto del cd. *automatic stay* in via anticipata.

aderendo alla procedura concordataria erano già inevitabilmente soggetti a falcidia, potessero subire un danno ulteriore in conseguenza del fatto che parte delle risorse facenti capo al debitore fossero distolte dal soddisfacimento dei loro crediti, essendo incise dal gravame di una maggiore imposta²¹⁹. Alla luce di tali affermazioni, si era riscontrata la medesima *ratio* nell'ambito della disciplina degli accordi di ristrutturazione; di qui, le riflessioni che hanno condotto la Dottrina maggioritaria a sostenere in via interpretativa l'irrilevanza fiscale del *bonus* conseguente all'implementazione di un accordo di ristrutturazione, nonostante la posizione della prassi, salvo sporadiche prese di posizione in senso opposto²²⁰, sembrasse improntata a un maggior rigore²²¹. È innegabile che il tenore letterale della disposizione, nella sua formulazione previgente, non prendendo in considerazione in modo espresso l'istituto degli accordi di ristrutturazione del debito, difficilmente consentiva di pervenire a un esito diverso rispetto a quello della tassabilità della sopravvenienza attiva conseguente all'omologazione dell'accordo. Ed è proprio sulla lettera della norma che ha fatto leva l'orientamento più restrittivo, avallato non solo dall'Amministrazione Finanziaria, ma anche dalla minoranza della Dottrina²²². Per ciò che concerne la posizione

²¹⁹ Così AA.VV., *Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni negoziali della crisi: le plusvalenze*, cit., p. 461.

²²⁰ Con Nota Ministeriale del 7 febbraio 2008, prot. 2008/6579, ad esempio, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate emiliana, in senso contrario a quanto sostenuto in precedenza, ha preso in considerazione la possibilità di ritenere gli accordi di ristrutturazione non già un istituto autonomo, bensì una *species* delle procedure concorsuali, avallando, così, un'interpretazione «*estensiva ed analogica delle norme stabilite per il concordato preventivo; prime fra tutte la norma prevista al quarto comma dell'art. 88 del Tuir che prevede la non imponibilità delle sopravvenienze derivanti da concordato preventivo*».

²²¹ A tale riguardo, v. la summenzionata Circolare n. 8/E del 2009, in cui l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto inapplicabile l'art. 101, comma 5, Tuir agli accordi di ristrutturazione del debito, in quanto non essendo questi ricompresi tra le procedure concorsuali, né espressamente richiamati dalla norma, sarebbero esclusi dal campo di applicazione della medesima.

²²² A sostegno di un'interpretazione fedele al dato letterale della norma in commento, v. C. ZAFARANA, *op.cit.*, p. 290, il quale si dichiara contrario a legittimare «*interpretazioni e applicazioni analogiche o estensive in presenza di un dettato legislativo così preciso e diretto*».

espressa dall'Agenzia delle Entrate, sostanzialmente avversa a riconoscere l'intassabilità del *bonus* da accordi di ristrutturazione, sono mancati interventi ufficiali e risolutivi sull'argomento, poiché la posizione degli Uffici è emersa, piuttosto, da risposte riportate dalla stampa quotidiana²²³; ciononostante, la tesi della tassabilità delle sopravvenienze da riduzione di debiti a fronte dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione, è stata espressa dall'Amministrazione in modo chiaro: l'art. 88, comma 4, disciplinando esclusivamente il trattamento tributario delle sopravvenienze da concordato, non è applicabile alla differente ipotesi di *bonus* da accordo di ristrutturazione²²⁴. In altri termini, il dettato normativo dovrebbe essere letto alla luce del principio racchiuso nel brocardo latino "*lex tam dixit, quam voluit*"²²⁵, a significare che, ove il Legislatore avesse voluto realizzare un'equiparazione, dal punto di vista fiscale, tra il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, avrebbe esplicitamente preso in considerazione quest'ultimo istituto, non lasciando margini di incertezza sulla portata della norma. Inoltre, alla luce di quanto è emerso esaminando provvedimenti e risposte fornite dagli Uffici delle Entrate, a favore di un'interpretazione restrittiva dell'art. 88, comma 4, deporrebbe

²²³ In tal senso, cfr. A. CONTRINO, *La "questione fiscale"*, cit., p. 670; ID., *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2338; ID., *Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzione di debiti e sopravvenienze attive*, in *Rassegna Tributaria*, 1/2011, p. 38.

²²⁴ L'Amministrazione Finanziaria ha più volte espresso la propria posizione contraria ad ammettere, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, l'intassabilità del *bonus* da accordo di ristrutturazione: i riferimenti in merito, tra le fonti non formalizzate in circolari o risoluzioni, sono: alla risposta fornita alla Videoconferenza Map (Moduli di Aggiornamento Professionale) svoltasi a Torino il 18 maggio 2006, commentata da G. GAVELLI, *Debiti, trattamento critico*, in *Il Sole 24 Ore*, dell'8 giugno 2006, in cui si sottolinea come gli Uffici delle Entrate abbiano chiarito che, nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, «*eventuali sopravvenienze attive non possono essere considerate neutrali*», pur consapevolmente riconoscendo che le conseguenze tributarie discendenti dalla tesi dell'Amministrazione Finanziaria, avrebbero rischiato di rendere la disciplina dell'istituto lettera morta; alla Nota Ministeriale del 6 marzo 2006, prot. 954-35315, in cui l'Amministrazione Finanziaria si è espressa in modo difforme rispetto all'interpretazione fornita in un'istanza di interpello con la quale si domandava di estendere la regola dell'art. 88, comma 4, anche agli accordi di ristrutturazione del debito.

²²⁵ Sul punto, v. F. MARENGO, *op.cit.*, p. 211.

la convinzione che, in virtù dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la sopravvenienza attiva, del cui trattamento fiscale si dibatte, altro non è che una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, oneri e passività già iscritti in bilancio negli esercizi precedenti; come tali, essi hanno, in passato, contribuito a determinare il reddito imponibile, essendo portati in diminuzioni delle componenti positive di reddito per il periodo di competenza e, pertanto, essi necessiterebbero di un recupero a tassazione²²⁶. Giova sottolineare che, sposando la tesi restrittiva, contraria ad applicare l'art. 88, comma 4, in via analogica, anche agli accordi di ristrutturazione, si ammette che le sopravvenienze emerse a seguito dell'omologazione di detti accordi, concorrano alla formazione della materia imponibile e, quindi, del reddito d'impresa di competenza, ai sensi dell'art. 109, Tuir²²⁷.

Nonostante l'approccio restrittivo dell'Amministrazione Finanziaria e della Dottrina minoritaria, fedele alla lettera del dettato normativo, l'orientamento maggioritario ha da sempre sostenuto l'irrilevanza fiscale del *bonus* in questione, pervenendo, in via interpretativa, alla medesima soluzione cui il Legislatore del 2012 è giunto. In particolar modo, i commentatori, al fine di giustificare un'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, nell'ottica di applicare la regola dell'intassabilità delle sopravvenienze attive anche agli accordi di ristrutturazione del debito, si sono interrogati, ancor prima di svolgere considerazioni di carattere sistematico sull'ambito applicativo della norma, sulla natura giuridica di tale istituto, così da chiarire se l'accordo in esame possa essere considerato un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, ovvero, se esso costituisca una modalità di attuazione dello stesso; la qualificazione giuridica della fattispecie, non è scevra da riflessi fiscali, in quanto, solo classificando detti accordi alla stregua di una forma

²²⁶ Sul punto, v. F. MARENGO, *op.cit.*, p. 211.

²²⁷ In tal senso, cfr. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2338; R. ACIERNO – S. CINIERI, *Aspetti fiscali della riforma fallimentare*, Milano, 2006, p. 188; C. ZAFARANA, *op.cit.*, p. 290.

semplificata di concordato preventivo, si sarebbero rinvenuti i margini per un'interpretazione estensiva della disposizione in commento.

2.3.1 Tesi dell'accordo quale procedura sub-concordataria

Al fine di avvalorare la tesi dell'applicabilità in via analogica della regola enunciata dall'art. 88, comma 4, Tuir, anche ai *bonus* da accordo di ristrutturazione, si è tentato di inquadrare l'istituto nell'ambito delle forme di concordato preventivo. Tale orientamento sarebbe suffragato da molteplici elementi: *in primis*, un'indicazione in senso conforme si ricaverebbe dalla relazione illustrativa al Decreto n. 35/2005, ove si chiarisce che «*il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi di impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa*». Il summenzionato passaggio, lascerebbe intendere che l'accordo di ristrutturazione sia uno strumento per l'attuazione del concordato e, pertanto, la natura giuridica dei due istituti sarebbe la medesima.

In secondo luogo, la collocazione sistematica dell'art. 182-*bis*, L.F., contenente la disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito, essendo tale norma inserita nel Titolo III, intitolato "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione", lascerebbe propendere per la considerazione di detti accordi quali una declinazione, ovvero una forma semplificata del concordato preventivo²²⁸. Rileva, infine, che l'art. 182-*bis* prevede che l'imprenditore che voglia chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, debba depositare la propria istanza

²²⁸ In tal senso, tra i tanti, cfr. M. FERRO, *Art. 182-bis, la nuova ristrutturazione dei debiti*, in *Il nuovo diritto delle società*, 24/2005, p. 56 ss; M. FERRO, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Il Fallimento*, 2005, p. 587 ss.; M. SANDULLI, *La crisi d'impresa*, in AA.VV., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2005, p. 1095 ss.; P. VALENSISE, *Commento all'art. 182-bis*, in A. NIGRO – M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, p. 1088 ss.; tali Autori, lasciano intendere che gli accordi di ristrutturazione siano uno strumento di attuazione, ovvero uno strumento rafforzativo della domanda di ammissione al concordato preventivo.

unitamente alla dichiarazione e alla documentazione che l'art. 161 prescrive quali necessarie ai fini dell'ammissione al concordato preventivo. Il fatto di aver inserito nella disciplina degli accordi di ristrutturazione un riferimento alla procedura concordataria, è stato interpretato come un ulteriore argomento a favore della tesi favorevole a riconoscere la comune natura giuridica dei due istituti, individuando, in detti accordi, uno strumento di attuazione della procedura concordataria²²⁹.

Le argomentazioni suesposte, hanno il pregio di desumere, a partire dal dato letterale, che gli accordi di ristrutturazione non debbano essere inquadrati, dal punto di vista giuridico, in modo dissimile dal concordato preventivo e, pertanto, le conseguenze fiscali del ricorso allo strumento negoziale per la gestione della crisi d'impresa, dovrebbero essere le medesime, a nulla rilevando che il Legislatore non abbia espressamente affrontato la questione fiscale con riferimento agli accordi di ristrutturazione. Al contempo, tuttavia, tale interpretazione sembrerebbe *«forzare le nozioni di concordato preventivo e fallimentare [...] per tentare di ricomprendervi gli accordi in esame»*²³⁰. La soluzione inizialmente prospettata dalla Dottrina, pertanto, appare difficilmente condivisibile e inidonea a giustificare una lettura estensiva dell'art. 88, comma 4, Tuir. Non sembrerebbe sufficiente, infatti, a giustificare l'applicazione della norma in via analogica, la mera collocazione topografica della norma all'interno della "Legge fallimentare", né il riferimento alla documentazione contenuta nell'art. 161, posto che l'indicazione fornita dall'art. 182-bis parrebbe finalizzata, piuttosto, a indicare l'apparato documentale che, sotto il profilo formale, è necessario al fine di depositare correttamente la

²²⁹ In senso conforme, M. FERRO, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza*, cit., p. 595, il quale sottolinea come *«molteplici fattori fanno propendere per uno strumento rafforzativo della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, stante la facoltà per il debitore di depositare l'accordo di ristrutturazione esclusivamente con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 e tenuto conto dell'ubicazione stessa dell'art. 182-bis, nell'ambito della procedura di concordato preventivo»*.

²³⁰ Così A. CONTRINO, *Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzione di debiti e sopravvenienze attive*, cit., p. 40.

domanda di omologazione dell'accordo²³¹. Mancherebbero, in altri termini, elementi idonei a rappresentare la volontà legislativa di equiparare, o quanto meno di avvicinare sotto il profilo della loro natura giuridica, i due istituti²³².

2.3.2 Tesi dell'accordo quale procedura autonoma

L'orientamento largamente maggioritario²³³, ha preso le distanze dalla posizione espressa dai sostenitori della tesi suesposta, sottolineando che gli accordi di ristrutturazione rappresentano un istituto autonomo, e non una forma semplificata, ovvero una variante del concordato preventivo.

Tale affermazione sarebbe confermata, *in primis*, dalla natura privatistica dell'accordo in commento che, innanzitutto, si perfeziona in sede stragiudiziale con i singoli creditori²³⁴, tanto che l'omologazione dell'accordo, propria della fase in cui l'autorità giudiziaria interviene espletando una funzione essenzialmente di controllo²³⁵, non compromette

²³¹ Così F. DIMUNDO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la «meno incerta» via italiana alla «reorganization»?*, in *Il Fallimento*, 6/2007, p. 702 ss; per la Giurisprudenza, cfr. Tribunale di Milano, 11 gennaio 2007, in *Banca Dati BIG Suite*; Tribunale di Milano, 23 gennaio 2007, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, p. 1692 ss.

²³² In tal senso, v. V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali: dopo il d.lg. 12.9.2007*, n. 169, Torino, 2008, p. 352.

²³³ Sul punto, cfr. S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova, 2008, p. 162 ss.; S. AMBROSINI – G. DEMARCHI, *op.cit.*, p. 184 ss.; E. FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti : un nuovo procedimento concorsuale*, Padova, 2009, p. 86 ss.; A. SALVATI, *Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Rassegna Tributaria*, 6/2009, p. 1698 ss.

²³⁴ A tale riguardo, nella decisione del Tribunale di Milano, del 23 gennaio 2007, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, p. 1692 ss., si sottolinea come nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, «[...] vuoi per l'assenza di un commissario e del comitato dei creditori, vuoi per la assenza di una unitaria rappresentazione al ceto creditorio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società», la procedura converge in accordi con ogni singolo creditore, poi riuniti dalla causa comune, ossia quella di evitare di pervenire a una situazione di insolvenza irreversibile.

²³⁵ Gli accordi di ristrutturazione dei debiti constano di due fasi: la prima, stragiudiziale, di rinegoziazione, da parte dell'imprenditore, della propria esposizione debitoria; la

il diritto dei creditori rimasti estranei a essere integralmente soddisfatti. L'accordo di ristrutturazione, infatti, è «*un contratto di diritto privato che può essere concluso tra il debitore e uno o più dei propri creditori regolato non dal principio maggioritario ma da quello dell'unanimità delle parti contraenti*»²³⁶; esso sarebbe, in altri termini, un negozio bilaterale che, fino al momento dell'omologazione per il tramite dell'organo giudicante, è disciplinato dalle norme del diritto privato con riferimento alle intese raggiunte con i singoli creditori. La formazione del contenuto dell'accordo, che si estrinseca nella rinegoziazione dell'esposizione debitoria, avviene in sede stragiudiziale e costituisce il presupposto dell'omologazione. Nel concordato preventivo, al contrario, l'accordo tra le parti interessate si realizza interamente dinanzi al tribunale, affievolendo il carattere tipicamente negoziale della procedura che, invece, assume rilevanza preponderante nella disciplina degli accordi di ristrutturazione. Ciò consente di discernere quest'ultimo istituto dalla fattispecie del concordato preventivo, pur essendo utilizzati, ambedue gli strumenti, quali forme per la composizione della crisi d'impresa. Le due fattispecie sarebbero produttive di effetti tipici e distinti: sarebbe preclusa, pertanto, la configurazione di margini di sovrapposizione nella rispettiva disciplina, ovvero di un rapporto di strumentalità tra le due figure.

La tesi della natura autonoma degli accordi di ristrutturazione, è avvalorata, inoltre, dal fatto che l'affermazione contenuta nella Relazione illustrativa al D.L. n. 35/2005, riportata nel paragrafo *supra*, che da una lettura *prima facie* sembrerebbe individuare negli accordi di ristrutturazione una modalità di attuazione del concordato preventivo, non sarebbe di per sé sufficiente a escludere l'autonomia dell'istituto: gli accordi in discorso, infatti, sono un negozio bilaterale tra debitore e

successiva, in cui è richiesto l'intervento giudiziale, al fine di attribuire effetti legali all'accordo medesimo mediante il procedimento di omologazione. Così, S. AMBROSINI – G. DEMARCHI, *op.cit.*, p. 184.

²³⁶ In G. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione al primo vaglio giurisprudenziale*, in *Il Fallimento*, 2/2006, p. 174 ss.

ciascun creditore²³⁷ che, anche laddove costituiscano una modalità di esecuzione del concordato preventivo, producono effetti legali esclusivamente nei confronti dei creditori aderenti, a differenza di quanto si verifica nel concordato che, ai sensi dell'art. 177, comma 1, L.F., è approvato con il consenso dei «[...] *creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*» ma, raggiunte tali maggioranze, dispiega i propri effetti anche nei riguardi di quei creditori che abbiano manifestato il proprio dissenso²³⁸.

A sostegno dell'orientamento in questione, deporrebbe un ulteriore dato normativo: in materia di esenzione da revocatoria, l'art. 67, comma 3, lett. e), L.F., considera in modo separato gli accordi di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo, confermando la differenza tra i due istituti. Sul piano delle indicazioni legislative in materia, inoltre, il rinvio all'art. 161, L.F., operato dall'art. 182-bis, non sarebbe indice di una interconnessione tra i due procedimenti, posto che a essere richiamata è un'unica disposizione in materia di concordato e non l'intera disciplina applicabile a quest'ultima fattispecie: in altri termini, «*se si trattasse veramente di un concordato semplificato tali richiami sarebbero superflui e, quindi, a contrario, ciò proverebbe che gli accordi ex art. 182-bis non*

²³⁷ La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 18 marzo 1979, n. 1562, in *Giustizia Civile*, 1/1979, p. 951, ha definito come un «*fascio di contratti remissori*» gli accordi di salvataggio che il debitore conclude con ciascun creditore.

²³⁸ In senso conforme, v. P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Torino, 2012, p. 128 ss., in cui si chiarisce come il concordato preventivo sia una procedura complessa: ciò comporta che, se non è raggiunto il *quorum* il procedimento di concordato si interrompe perché la maggioranza dei creditori ha espresso il proprio dissenso sulla proposta; *a contrario*, con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è vincolante nei confronti di tutti i creditori dell'imprenditore in stato di crisi. Negli accordi di ristrutturazione, invece, il contratto si perfeziona anche solo con uno o più creditori e manca, per tale ragione, finanche l'obbligo di informare e consultare gli altri.

*sono un concordato»*²³⁹. In merito al richiamo contenuto nell'art. 182-*bis*, si sottolinea, come già esposto nel precedente paragrafo, che esso sarebbe volto a regolare esclusivamente i profili formali della documentazione richiesta per il deposito dell'accordo e, quindi, anche detto argomento deporrebbe *contra* la tesi che considera gli accordi di ristrutturazione una forma semplificata del concordato preventivo.

Le riflessioni in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione del debito, nonché gli argomenti che nel corso del tempo sono stati adottati a sostegno dell'una o dell'altra tesi, attengono, essenzialmente, ai profili civilistici dell'istituto e alle peculiarità che esso presenta rispetto al concordato preventivo²⁴⁰. Per ciò che rileva ai fini di codesta trattazione, nonché nell'ottica di comprendere quali sono le conseguenze che, in termini di interpretazione della disposizione fiscale, discendono dall'adesione a una delle due tesi suesposte, giova ricordare che solo ove gli accordi di ristrutturazione si reputino alla stregua di una forma semplificata di concordato preventivo, è possibile interpretare estensivamente l'art. 88, comma 4, e applicare la regola dell'intassabilità del *bonus* concordatario anche alle sopravvenienze scaturenti dall'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito; in tale ipotesi, la *littera legis* non subirebbe una forzatura irragionevole. Come chiarito in precedenza, tuttavia, la Dottrina e la Giurisprudenza²⁴¹ prevalente propendono per la tesi "autonomista" in ordine alla natura dell'istituto, escludendo la sussistenza di un rapporto di strumentalità o di

²³⁹ Così P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, cit., p. 127, richiamando la posizione espressa dal Tribunale di Bari, nella decisione del 21 novembre 2005, in *Foro Italiano*, 2006, p. 263 ss.

²⁴⁰ Per una dissertazione approfondita in ordine alle argomentazioni di carattere civilistico proposte a sostegno delle tesi propinate per inquadrare e determinare la natura giuridica degli accordi di ristrutturazione del debito, v. P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, cit., p. 109- 133.

²⁴¹ Oltre alle decisioni già richiamate, cfr. Tribunale di Udine, 22 giugno 2007, in *Il Fallimento*, 2008, p. 701 ss.; Tribunale di Roma, 16 ottobre 2006, in *Il Fallimento*, 2007, p. 187 ss.; Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006, in *Il Fallimento*, 2006, p. 669 ss.

specialità rispetto alla procedura concordataria²⁴². Avallando quest'ultimo orientamento, verrebbero a mancare, quanto meno da un primo approccio con la tematica, le ragioni giustificatrici di un'interpretazione estensiva del dettato normativo; ciò non ha impedito alla Dottrina, tuttavia, di non arrestarsi alla lettera della norma, tanto che, prescindendo dalla disamina in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione, è stata proposta un'interpretazione evolutiva della norma onde evitare il configurarsi di un'irragionevole disparità di trattamento fiscale tra due fattispecie accomunate dalla medesima *ratio* di essere finalizzate alla cessazione dello stato di crisi e alla conservazione della struttura produttiva dell'impresa.

2.4 Verso un'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, Tuir

Nell'ambito del dibattito antecedente l'emanazione del D.L. n. 83/2012, si è cercato, in via interpretativa, di leggere l'art. 88, comma 4, in chiave evolutiva, al fine di supplire alla lacuna legislativa in merito al trattamento tributario applicabile agli accordi di ristrutturazione, sancendo l'estensione della regola esplicitamente prevista in materia di sopravvenienze attive conseguenti all'implementazione del concordato preventivo. Come è stato osservato da Autorevole Dottrina²⁴³, detta interpretazione evolutiva della norma non sarebbe preclusa *a priori* dalle «*pur esistenti diversità di disciplina*» tra i due istituti che, peraltro, sono accomunati dalla medesima *ratio* di fornire una soluzione concordata alla crisi d'impresa, nonché di garantire la conservazione e la sopravvivenza

²⁴² Sul punto, è esplicitiva la posizione espressa da E. FRASCAROLI SANTI, *op.cit.*, p. 88, la quale, richiamando l'impostazione di A. BONSIGNORI, *Del Concordato*, in *Commentario Scialoja-Branca: Legge Fallimentare*, Bologna-Roma, 1979, p. 128 ss., chiarisce che «*in concreto non esiste un genus concordatario nel quale far confluire tutte le forme di concordato, quello fallimentare, quello preventivo ed eventualmente gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis e il concordato stragiudiziale*».

²⁴³ Si richiama la posizione espressa da D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 140.

dell'organismo produttivo che sarebbero, altrimenti, inficiate dal fallimento²⁴⁴. Proprio alla luce della finalità condivisa dai due istituti, la disparità di trattamento, risulterebbe irragionevole²⁴⁵ e disincentiverebbe, come difatti è accaduto nella fase antecedente al Decreto Sviluppo, il ricorso allo strumento meno vantaggioso dal punto di vista fiscale, *id est*, l'accordo di ristrutturazione. In altri termini, sussisterebbe un'affinità strutturale tra i due strumenti, un'identità insita nella *ratio legis*, in grado di giustificare un'estensione in via interpretativa della norma che sancisce la non imponibilità del *bonus* conseguente alla cessazione della crisi d'impresa²⁴⁶; del resto, ancor prima dei chiarimenti legislativi apportati dal D.L. n. 83/2012, sarebbe stata auspicabile un'interpretazione meno rigida della norma in questione, non solo alla luce del principio di ragionevolezza, avente il proprio fondamento costituzionale negli artt. 3 e 53 Cost., che richiederebbe di astenersi dal porre in essere una disparità di trattamento ingiustificata in relazione a strumenti affini, bensì in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione Finanziaria, in materia di riduzione dei debiti da concordato, proprio basandosi sulla finalità sostanzialmente identica, intrinseca nel fallimento e all'amministrazione straordinaria, aveva acconsentito ad un'interpretazione estensiva dell'art. 55, comma 4, del "vecchio Tuir"²⁴⁷, che prevedeva l'intassabilità del *bonus* da concordato preventivo o fallimentare, non disciplinando in modo esplicito, tuttavia, la fattispecie del concordato autorizzato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria o ai sensi della "Legge fallimentare", ovvero

²⁴⁴ In senso conforme, v. A. CONTRINO, *La "questione fiscale"*, cit., p. 673.

²⁴⁵ Così D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 141.

²⁴⁶ *Contra* la tesi dell'identità di *ratio* tra le disposizioni in commento, si attesta la posizione di A. SALVATI, *op.cit.*, p. 1700 ss., il quale nega che possa rintracciarsi una finalità comune ai due istituti.

²⁴⁷ Si fa riferimento al testo vigente prima del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha riformato il Testo Unico. La norma è stata trasposta nell'art. 88, del D. Lgs. n. 917/1986, il cd. "nuovo Tuir".

di altre leggi speciali²⁴⁸. Inoltre, per ciò che concerne la *ratio* sottostante all'art. 88, comma 4, una volta appurato che la norma in discorso configura una fattispecie di esenzione²⁴⁹ dal carattere eminentemente agevolativo, in quanto finalizzata a favorire la risoluzione concordata di situazioni di crisi d'impresa embrionali o conclamate, non parrebbero esservi ragioni ostative all'applicabilità della norma anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti²⁵⁰. La disposizione in commento, persegue la finalità di sollevare l'impresa in stato di crisi dall'onere impositivo, considerato che la stessa è già gravata da una situazione di dissesto finanziario in cui sarebbe comunque poco probabile il soddisfacimento della pretesa tributaria²⁵¹; in queste peculiari condizioni, si ritiene che siano gli stessi creditori ad accordare la remissione, almeno parziale, dei debiti. Il Legislatore, pertanto, nell'ottica di facilitare la risoluzione della crisi mediante il ricorso a strumenti di composizione concordata che siano idonei a far sopravvivere l'impresa, avrebbe introdotto una norma che, pur disponendo espressamente l'irrilevanza del solo *bonus* concordatario, può considerarsi applicabile anche a un istituto che, con il concordato preventivo, condivide un'identità di funzione²⁵².

²⁴⁸ Sul punto, v. Circolare del 22 marzo 2002, n. 26/E, in cui si chiarisce che «[...] tutte le tipologie di concordato esaminate sono ispirate alla medesima ratio», e che «in sostanza, si può affermare che esiste una piena simmetria tra il concordato disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della legge fallimentare e le altre procedure concordatarie contenute nella stessa legge fallimentare e nel d.lgs. 270/99, alle quali si applica la medesima disciplina. Pertanto, si ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 4, del TUIR sia applicabile a tutte le procedure concordatarie sopra indicate».

²⁴⁹ A tale riguardo, v. seconda parte del par. 2.2.

²⁵⁰ Sul punto, v. N.A. BRUNO, *op. cit.*, p. 480, il quale chiarisce che «[...] la norma di esenzione intende favorire l'attuazione di soluzioni negoziate di situazioni embrionali o conclamate di crisi dell'impresa, sollevando il debitore dall'onere impositivo - e dal conseguente aggravio finanziario- discendente dalla remissione parziale dei debiti che è attuata consensualmente dai creditori dell'impresa in difficoltà»

²⁵¹ Così A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2338 ss. In senso conforme N.A. BRUNO, *op. cit.*, p. 480 ss.

²⁵² In senso conforme, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 141, il quale sottolinea come, pur trattandosi di una norma agevolativa che, in quanto tale, si caratterizza per il proprio «carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie regole di tassazione», l'art. 88, comma 4, possa essere applicato anche a «istituti contermini a quelli già disciplinati», in virtù di quella finalità

2.5 Le novità fiscali apportate dal D.L. n. 83/2012

2.5.1 Sull'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive

Come si è avuto modo di sottolineare nei paragrafi precedenti, la portata delle novità legislative introdotte con il Decreto Sviluppo²⁵³, risiede nell'aver definitivamente chiarito il trattamento fiscale applicabile alle sopravvenienze attive da esdebitamento conseguente all'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, giungendo alla medesima conclusione cui Autorevole Dottrina²⁵⁴ era già pervenuta invocando, a fondamento dell'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, Tuir, il principio di ragionevolezza e un principio di carattere più generale, basato sulla *ratio* della disposizione²⁵⁵. La direttrice seguita nell'attuazione

comune che si estrinseca nel superamento dello stato di crisi attraverso un accordo con il ceto creditorio.

²⁵³ Il D.L. n. 83/2012, è stato oggetto di conversione nella L. del 7 agosto 2012, n. 134, che ha sancito il definitivo ingresso all'interno dell'ordinamento delle novità legislative, fallimentari e tributarie, in materia di composizione concordata della crisi d'impresa. Si segnala che, in sede di conversione, il Decreto Sviluppo non ha subito alcuna modifica sostanziale, fatta salva la correzione dell'evidente refuso contenuto nella formulazione del periodo che disponeva la detassazione del *bonus* concordatario; nella versione che ha preceduto la legge di conversione, si leggeva che «*la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva*». La doppia negazione è stata eliminata, fugando ogni dubbio in merito all'irragionevolezza di una simile formulazione.

²⁵⁴ Si richiama, in tal proposito, la posizione espressa da alcuni Autori già menzionati in precedenza, ossia, A. CONTRINO, *Procedure concordatarie (vecchie e nuove) riduzioni di debiti e sopravvenienze attive*, cit., p. 36 ss.; D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 139; E. BELLI CONTARINI, *La fiscalità degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2010, p. 829; A. SALVATI, *op.cit.*, p. 1698.

²⁵⁵ La Dottrina maggioritaria ha avallato la tesi dell'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4, sulla base dell'argomentazione teleologica, ossia, dell'identità di *ratio* condivisa da accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, muovendo, peraltro, dalla concezione "autonomista" in ordine alla natura dei due istituti. Si segnala, tuttavia, la posizione espressa da P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, cit., p. 133 ss., il quale propende a favore della tesi che inquadra gli accordi di ristrutturazione come procedura sub-concordataria. Secondo l'Autore, l'intervento

dell'auspicato intervento legislativo, che ha espressamente stabilito l'irrelevanza fiscale del *bonus* da accordo di ristrutturazione²⁵⁶, è stata quella di conferire maggiore flessibilità alla disciplina in parola e, al contempo, di integrare quelle disposizioni che non prendevano adeguatamente in considerazione gli effetti scaturenti dall'implementazione dell'istituto, *in primis*, quelli rilevanti sul piano fiscale; ciò, al fine di favorire il ricorso a soluzioni consensuali di *exit* dalla crisi d'impresa, rendendo le stesse equipollenti sul piano sostanziale, così da non fare della "variabile fiscale" il *discrimen* nella scelta dello strumento da adottare²⁵⁷. In passato, infatti, l'assenza di un dato normativo preciso, cui conseguiva l'impossibilità di affermare con certezza, nonostante gli sforzi interpretativi compiuti dalla Dottrina maggioritaria, l'irrelevanza fiscale del *bonus* da accordi di ristrutturazione, aveva di fatto penalizzato l'accesso alla procedura, a fronte dell'ingente costo fiscale della medesima, che avrebbe inevitabilmente ridotto le risorse finalizzate al pagamento dei creditori²⁵⁸. Il Legislatore, pertanto, coerentemente a

legislativo del D.L. n. 83/2012, avrebbe avvalorato la tesi in questione, fornendo implicitamente delle indicazioni di carattere normativo a sostegno della natura concordataria degli accordi di ristrutturazione. In particolar modo, sul piano fiscale, l'estensione del meccanismo agevolativo non dipenderebbe da motivazioni legate alle finalità dei due istituti, bensì, dalla riconducibilità degli accordi nel novero delle procedure concorsuali.

²⁵⁶ Per completezza, occorre segnalare che il regime di irrilevanza fiscale è stato esteso anche al piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., a condizione che esso sia pubblicato nel Registro delle imprese.

²⁵⁷ In senso conforme, v. G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Corriere Tributario*, 29/2012, p. 2218 ss., in cui gli Autori chiariscono come la novità normativa in commento sia «*da accogliere con pieno favore, perché rende sostanzialmente omogeneo il regime impositivo applicabile, nel settore delle imposte sui redditi, ai diversi strumenti di soluzione negoziale della crisi d'impresa*»; alla luce della nuova disciplina, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, sarebbero finalmente idonei a svolgere una funzione centrale per addivenire a una soluzione celere della crisi d'impresa.

²⁵⁸ Sull'effetto disincentivante della previgente disciplina in materia di accordi di ristrutturazione del debito, cfr. G. ANDREANI – A. TUBELLI, *La disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Il Fisco*, 44/2006, p. 6802 ss.; G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2218 ss.; L. MIELE, *Gli accordi di ristrutturazione del debito*, in *Corriere Tributario*, 23/2010, p. 1845 ss.

quanto chiarito nella Relazione illustrativa al Decreto in commento, è intervenuto al fine di promuovere «*l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore*» e di superare le criticità emerse in sede applicativa. Le finalità perseguite nell'attuazione dell'intervento in questione, sono chiaramente di tipo agevolativo; mediante lo strumento di politica fiscale, infatti, il Legislatore ha adottato delle misure volte a incentivare il ricorso a strumenti per la composizione concordata della crisi d'impresa, nell'ottica di ricercare soluzioni tali favorire il risanamento, e non la mera liquidazione atomistica, del patrimonio aziendale. La variabile fiscale, nel perseguimento di tale obiettivo, assume un ruolo determinante, di qui l'esigenza di estendere la portata applicativa dell'art. 88, comma 4, e, conseguentemente, l'applicabilità dell'esenzione anche all'istituto degli accordi di ristrutturazione²⁵⁹.

Sul piano interpretativo, peraltro, permangono alcuni profili dubbi anche in relazione al nuovo disposto dell'art. 88, comma 4 e, in particolar modo, per ciò che concerne: i) la decorrenza delle modifiche apportate e, più specificamente, l'applicabilità del nuovo trattamento fiscale anche a sopravvenienze attive generate a fronte di "vecchi" accordi di ristrutturazione del debito; ii) il criterio quantitativo che limita l'irrilevanza fiscale del *bonus* alla sola parte eccedente le perdite pregresse e di periodo; iii) la mancata estensione agli accordi di ristrutturazione dell'applicabilità dell'art. 86, comma 5, Tuir, che, com'è noto, disciplina il

²⁵⁹ A tale riguardo si segnala che l'Assonime, con Circolare del 13 maggio 2013, n. 15, commentando le modifiche normative apportate dal Decreto Sviluppo, ha sottolineato come la detassazione delle sopravvenienze da accordi di ristrutturazione, debba considerarsi non già alla stregua di un'esenzione, bensì di un'esclusione da imponibilità, ascrivibile alla mancanza del presupposto impositivo riscontrabile nella fattispecie in esame. Favorevoli a rinvenire nella norma in commento un'esclusione, sono anche R. MICHELUTTI – A. BRAZZALOTTO, *Determinazione del reddito imponibile nel caso di sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito*, in *Corriere Tributario*, 20/2013, p. 1562 ss. *Contra*, si attesta la posizione di G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Assonime fa il punto su accordi di ristrutturazione, piani attestati e sopravvenienze da esdebitamento*, in *Corriere Tributario*, 25/2013, p. 1984, i quali ritengono che sia preferibile inquadrare la detassazione in discorso nell'ambito delle esenzioni.

trattamento fiscale delle sopravvenienze conseguenti alla cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo²⁶⁰.

Una prima questione meritevole di approfondimento, investe la decorrenza delle modifiche legislative e, in particolar modo, l'opportunità di considerare fiscalmente irrilevanti anche quelle sopravvenienze attive generate dall'implementazione di accordi di ristrutturazione stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Sviluppo; a tale riguardo, Autorevole Dottrina ha specificato che i chiarimenti apportati in materia di fiscalità degli accordi di ristrutturazione, investono anche le sopravvenienze attive derivanti da accordi omologati nel periodo d'imposta in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, ma conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 83/2012²⁶¹.

Vi è, poi, un ulteriore aspetto che viene in luce dall'esame delle modifiche legislative apportate dal Decreto in parola; dalla formulazione letterale del nuovo art. 88, comma 4, Tuir²⁶², si evince come il Legislatore non si sia limitato alla mera estensione del trattamento fiscale applicabile al concordato preventivo, bensì abbia inteso sancire un regime speciale per gli accordi di ristrutturazione, in quanto, sul piano della fiscalità, non è

²⁶⁰ In merito alle questioni aperte che emergono in sede di interpretazione dell'art. 88, comma 4, nonché considerando il mancato adeguamento dell'art. 86, comma 5, Tuir, v. F. DAMI, *Irrilevanza delle sopravvenienze attive per accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati*, in *Corriere Tributario*, 41/2012, p. 3165 ss.

²⁶¹ In senso conforme, v. A. CONTRINO, *Accordi di ristrutturazione, note di variazione IVA e decorrenza delle novità fiscali*, in *Corriere Tributario* 36/2012, p. 2776; F. DAMI, *op.cit.*, p. 3165. Nel contributo summenzionato, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, sono sviluppate altre tematiche inerenti all'entrata in vigore e all'efficacia delle modifiche legislative in commento; per ciò che rileva ai fini della presente trattazione, si rileva che l'Autore chiarisce che anche nel caso di accordi di ristrutturazione omologati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative, essendo l'irrilevanza fiscale del *bonus* già desunta in via interpretativa, trovino applicazione gli artt. 88, comma 4 e 101, comma 5, riconoscendo alla sopravvenienza attiva, addirittura, l'esenzione totale prevista dalla previgente disciplina in ambito concordatario.

²⁶² Recita l'art. 88, comma 4, Tuir, che « [...] *In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84*».

stata realizzata la perfetta equiparazione delle due fattispecie; l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva emersa in sede di accordi di ristrutturazione, è limitata, infatti, alla parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, del Tuir²⁶³, con la conseguente imponibilità della sola porzione complementare di tale sopravvenienza. La scelta di limitare il *quantum* della detassazione, è stata imputata al timore che l'esenzione accordata potesse tradursi in un duplice beneficio²⁶⁴, sebbene, in concreto, ciò abbia inciso, riducendola, sull'agevolazione fiscale riconosciuta²⁶⁵. Si rileva, infatti, che le imprese che ricorrono a procedure negoziali per porre rimedio alla propria situazione di dissesto economico, tipicamente, già versano in uno stato di crisi che può palesarsi nell'emersione di perdite; ove si riconoscesse l'esenzione in misura integrale al *bonus* da esdebitazione, si acconsentirebbe, da un lato, all'utilizzo senza limiti di quella perdita generata in astratto dalla stessa sopravvenienza, posto che le due variabili sono intrinsecamente collegate alla luce dello stato di crisi in cui versa l'impresa; al contempo, il meccanismo agevolativo imporrebbe di apportare una variazione in diminuzione dal reddito imponibile in misura pari all'intero ammontare della sopravvenienza. L'impresa, conseguentemente, beneficerebbe di una

²⁶³ Sul punto, v. A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1/2013, p. 187 ss., il quale sottolinea come la mancata equiparazione tra le due fattispecie, abbia impedito di pervenire a una disciplina omogenea e «di rendere fiscalmente indifferente il ricorso all'accordo di ristrutturazione e al concordato preventivo», pur avendo, l'intervento legislativo in commento, inciso sulla competitività, nonché sulle possibilità di un impiego effettivo e diffuso dell'istituto.

²⁶⁴ Così G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2220.

²⁶⁵ In tal senso si esprime A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p.189 ss., il quale sottolinea come il criterio utilizzato dal Legislatore abbia chiaramente il fine di limitare il *quantum* dell'esenzione e non quello di evitare una duplicazione del beneficio a fronte di un doppio utilizzo di componenti negativi di reddito. L'Autore, infatti, chiarisce come «*in linea di principio l'agevolazione fiscale, sotto forma di esenzione di un provento imponibile, in tanto può essere effettivamente garantita in quanto si consenta la deduzione dei correlati componenti negativi o l'utilizzo delle perdite fiscali che per l'effetto si formano*».

doppia agevolazione sul piano fiscale, potendo utilizzare integralmente dette perdite per abbattere il reddito imponibile attuale o prospettico e, al contempo, avvantaggiarsi della non imponibilità, in misura totale, del debito falcidiato. La scelta di contingentare la detassazione, tuttavia, si pone in contrasto con il carattere proprio delle esenzioni e con la relativa facoltà del Legislatore di fissarne discrezionalmente la misura. La nuova regola, infatti, ha commisurato in modo forfetario la quota imponibile della sopravvenienza attiva all'ammontare delle perdite fiscali pregresse o di periodo utilizzabili, così da assorbirne l'ammontare ed evitare di utilizzare nuovamente le stesse al fine di abbattere il reddito imponibile; l'effetto da essa prodotto, tuttavia, costituisce un ostacolo all'equiparazione sul piano fiscale, e quindi sostanziale, tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, da cui discende un depotenziamento dell'agevolazione stessa, che si traduce in una non penalizzazione del ricorso agli accordi di ristrutturazione, ma non in un vero incentivo all'attuazione di detto rimedio per la soluzione negoziale della crisi d'impresa. A tale riguardo, si menziona la posizione espressa da Autorevole Dottrina²⁶⁶, la quale ha chiarito come, il trattamento fiscale deteriore riservato agli accordi di ristrutturazione, configuri un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra due fattispecie affini per identità di *ratio* e di struttura; infatti, posto che il fine dell'agevolazione fiscale sia unitario, e che esso si estrinsechi nel favorire il ricorso a strumenti finalizzati alla gestione concordata della crisi d'impresa, non vi sarebbero ragioni per differenziare il regime fiscale a essi applicabili. Del resto, l'irragionevolezza che connota detta disparità di trattamento, diventa lapalissiana ove si consideri che le norme afferenti alla fiscalità della crisi d'impresa, dovrebbero, in via di principio, essere improntate alla rimozione di eventuali ostacoli derivanti dalla sussistenza dell'onere fiscale, ovvero alla realizzazione di assetti negoziali per

²⁶⁶ A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p.190.

addivenire a un risanamento dell'impresa stessa o, comunque, per evitare l'«ipotesi di disgregazione liquidatoria del patrimonio aziendale»²⁶⁷.

Il parametro individuato dal Legislatore per la determinazione quantitativa delle sopravvenienze esenti, è l'ammontare delle perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, del Tuir²⁶⁸; in mancanza di precise indicazioni normative in merito al conteggio di tali perdite nella quantificazione della quota di sopravvenienza attiva esente, occorre svolgere alcune considerazioni alla luce dei chiarimenti e delle soluzioni interpretative prospettate dalla Dottrina a tale riguardo. Per ciò che concerne le perdite fiscali correnti, si ritiene che, al fine di evitare effetti distorsivi, scaturenti dal fatto che il *quantum* imponibile della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti concorre alla formazione della stessa perdita fiscale di periodo, in una prima fase, occorre determinare il reddito d'impresa considerando tale sopravvenienza interamente imponibile. Solo successivamente, sarà possibile apportare la variazione in diminuzione in misura corrispondente alla quota esente da tassazione²⁶⁹; la parte esente della sopravvenienza attiva, sarà

²⁶⁷ Così F. DAMI, *op.cit.*, p. 3166, nel descrivere le finalità perseguite dal diritto tributario che svolge, pertanto, una funzione servente, al fine di favorire il ricorso a strumenti di composizione concordata della crisi d'impresa.

²⁶⁸ Ai sensi dell'art. 84, Tuir, modificato, nella parte che concerne le regole per il riporto delle perdite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, le perdite di un periodo d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. A detta regola, fanno eccezione eventuali perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, poiché esse possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che vi trovi capienza, a condizione che siano riferite a una nuova attività produttiva. Ne discende che, la parte delle perdite che eccede l'ottanta per cento degli utili e che, quindi non può essere dedotta nell'esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.

²⁶⁹ Così A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p. 191; G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2221, in sede di primo commento della norma; gli Autori parrebbero aver prediletto, successivamente, una diversa interpretazione della disposizione in discorso, alla luce di quanto risulta da G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corriere Tributario*, 47/2012, p. 3621 ss.

determinata dal raffronto tra la perdita fiscale "teorica", ossia quella determinata prima della variazione in diminuzione, e l'ammontare del *bonus* da riduzione dei debiti da accordo di ristrutturazione, poiché, si ricorda, ai sensi dell'art. 88, comma 4, la sopravvenienza attiva da esdebitazione è esente per la parte eccedente rispetto alle perdite pregresse e di periodo. Quella suesposta, parrebbe essere la soluzione preferibile nella quantificazione della quota esente del *bonus* da accordo di ristrutturazione, sebbene parte della Dottrina²⁷⁰, inizialmente propensa a calcolare la perdita di periodo considerando, *prima facie*, la sopravvenienza attiva quale interamente imponibile, abbia sollevato delle perplessità a riguardo, proponendo una diversa lettura del dato normativo; in particolar modo, nella determinazione della perdita di periodo, quale alternativa praticabile, è stata proposta l'esclusione della sopravvenienza attiva da detto calcolo, ossia, in altri termini, è stato suggerito di considerare tale sopravvenienza, ai soli fini del calcolo in questione, del tutto esclusa da imposizione²⁷¹. Gli Autori che hanno avanzato la tesi in parola, hanno fatto ricorso all'interpretazione teleologica dell'art. 88, comma 4, provando, in assenza di delucidazioni normative sull'argomento, a ricostruire la *ratio* dell'esenzione²⁷²;

²⁷⁰ Sul punto, v. G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corriere Tributario*, 47/2012, p. 3621 ss.

²⁷¹ L'impostazione di calcolo in commento, ribadita anche in G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Assonime fa il punto su accordi di ristrutturazione, piani attestati e sopravvenienze da esdebitamento*, cit., p. 1983 ss., parrebbe essere condivisa da Assonime. Nella Circolare n. 15/2013, infatti, si legge che «*in coerenza con l'obiettivo di accordare la detassazione nei soli limiti in cui la rilevanza fiscale della sopravvenienza potrebbe determinare un onere impositivo, a carico del debitore, occorre semplicemente confrontare l'entità della sopravvenienza attiva con il risultato di periodo che si sarebbe prodotto in assenza di questa componente*».

²⁷² Più specificamente, nel contributo in discorso, G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corriere Tributario*, 47/2012, p. 3621 ss, ricostruiscono la *ratio* dell'esenzione del *bonus* scaturente da accordi di ristrutturazione, a partire dall'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria precedentemente al riconoscimento legislativo di detta esenzione: in particolar modo, come si è avuto modo di chiarire in precedenza, gli Uffici delle Entrate avevano espresso, con Nota Ministeriale del 6 marzo 2006, prot. 954-35315, la propria ritrosia ad avallare un'interpretazione dell'art. 88, comma 4, che consentisse di estendere agli accordi di ristrutturazione il trattamento fiscale riconosciuto al *bonus* concordatario, manifestando

quest'ultima, è stata individuata nella volontà legislativa di rendere fiscalmente irrilevante la sopravvenienza attiva nella misura necessaria affinché essa non produca alcun reddito imponibile, al fine di ridurre il rischio che l'impresa benefici di una duplice agevolazione qualora, prima, deduca dal reddito imponibile la quota pari all'insussistenza di passività ottenuta dalla riduzione dei debiti; poi, fruisca dell'esenzione da imposta del corrispondente ammontare. Alla luce di tali considerazioni, si spiegherebbe la scelta del Legislatore di limitare il *quantum* esente della sopravvenienza all'eccedenza rispetto alle perdite pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, Tuir; detta finalità, secondo gli estensori della tesi prospettata, potrebbe essere raggiunta soltanto escludendo integralmente la sopravvenienza attiva dal computo della perdita di periodo; in questa ipotesi, infatti, si eviterebbe l'emersione di reddito imponibile generato anche da tale componente e, al tempo stesso, la perdita calcolata escludendo la sopravvenienza attiva non eccederebbe quella risultante *«dalla contrapposizione dei costi deducibili con i ricavi imponibili diversi dalla sopravvenienza attiva da esdebitamento»*. In altri termini, l'esclusione integrale della sopravvenienza attiva dal computo della perdita di periodo, eviterebbe che, in virtù dell'esenzione, possa prodursi un incremento della perdita fiscale²⁷³ riportabile in diminuzione dei successivi esercizi in misura superiore alla porzione effettivamente riportabile che si genererebbe considerando la sopravvenienza attiva interamente imponibile; ciò produrrebbe l'effetto di detassare componenti attivi di reddito, che sarebbero altrimenti imponibili, dando luogo a un'indebita

la propria preoccupazione che l'impresa potesse ricevere un duplice beneficio. Infatti, *«[...] in genere la falcidia dei debiti fa venire meno, nella sostanza, l'effetto di spese, perdite, oneri e passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi, che hanno presumibilmente già concorso, quali componenti negativi, alla formazione del reddito d'impresa imponibile»*, pertanto, a parere dell'Amministrazione, l'esenzione da tassazione della sopravvenienza attiva da riduzione di debiti, sarebbe stata latrice di un ingiustificato doppio beneficio, ossia, *«prima quello della deduzione di tali oneri e poi quello della mancata imposizione della rettifica degli stessi»*.

²⁷³ Perdita che, secondo il meccanismo di calcolo avallato in prima istanza dai commentatori, già avrebbe traccia della sopravvenienza attiva conseguente alla riduzione del debito.

estensione del dettato normativo. A parere di chi scrive, senza alcuna pretesa di individuare una “*best practice*” da seguire, sarebbe preferibile adottare il primo criterio di calcolo riportato, che suggerisce di calcolare la perdita di periodo computando la sopravvenienza attiva come se fosse interamente imponibile, al fine di confrontare l’ammontare della perdita così calcolata con il *bonus* da esdebitazione per determinare la quota esente da tassazione. Infatti, stante l’intervento legislativo che ha espressamente sancito l’irrelevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dall’implementazione di accordi di ristrutturazione del debito, potrebbero ritenersi superati i dubbi interpretativi espressi in passato dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla portata dell’agevolazione in discorso; inoltre, considerato che dall’accordo di ristrutturazione discende un contenimento dell’esposizione debitoria dell’impresa in crisi, non sembrerebbe corretto non conteggiare, nel computo delle perdite fiscali di periodo, una sopravvenienza attiva che, in concreto, ha avuto manifestazione.

L’assenza di puntuali indicazioni da parte del Legislatore, ha destato alcuni dubbi interpretativi anche in relazione alle perdite fiscali pregresse, poiché l’art. 88, comma 4, effettua un generico richiamo all’art. 84, del Tuir, ossia alla norma che disciplina il riporto delle perdite, senza, tuttavia, discernere tra perdite potenzialmente riportabili e perdite compensabili in ciascun periodo di imposta; in quest’ultima ipotesi, la regola applicabile è quella prevista dall’art. 84, che chiarisce che l’utilizzo di tali perdite in compensazione del reddito d’impresa imponibile, può avvenire in misura non superiore all’ottanta per cento di quest’ultimo, fatta eccezione per le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società, interamente utilizzabili. Pertanto, specialmente nell’ipotesi in cui l’ammontare delle perdite pregresse utilizzabili ecceda l’ottanta per cento del reddito imponibile, appare necessario chiarire se il richiamo all’art. 84 comporti la rilevanza delle perdite compensabili nel limite da questo stabilito, ovvero delle perdite riportabili *tout court*. Autorevole Dottrina, propende per la quantificazione in base alle perdite

potenzialmente riportabili, in quanto la scarna previsione normativa, non consentirebbe di pervenire a soluzioni differenti che condurrebbero a un'integrazione non consentita del dato normativo²⁷⁴.

Infine, è da ricercarsi in via interpretativa un criterio di calcolo applicabile all'ipotesi in cui, sul piano pratico, si verifichi la compresenza di perdite pregresse e di periodo; le alternative praticabili, essenzialmente, sono le seguenti: la prima, esenterebbe la differenza potenzialmente risultante tra la sopravvenienza attiva e le perdite pregresse, per la parte che eccede la perdita di periodo; potrebbe, altrimenti, esentarsi l'eventuale differenza tra la sopravvenienza attiva e l'eventuale perdita di periodo, per la parte che eccede le perdite pregresse. La Dottrina si è espressa sul punto, affermando che appare più opportuno il previo raffronto della sopravvenienza attiva con le perdite pregresse e, nella fase immediatamente successiva, il confronto dell'eventuale ammontare residuo della sopravvenienza con la perdita di periodo²⁷⁵.

Per ciò che concerne l'ultima questione interpretativa emersa alla luce delle modifiche legislative apportate dal Decreto Sviluppo, ossia, relativa all'applicabilità agli accordi di ristrutturazione della regola sancita dall'art. 86, comma 5, Tuir, che chiarisce che «*la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle*

²⁷⁴ Così A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p. 191. Contra G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2222, i quali ipotizzano che «[...] una differente soluzione potrebbe consistere nel determinare la quota imponibile della sopravvenienza attiva fino ad un ammontare corrispondente alle perdite pregresse disponibili, ma nel caso in cui, in base alla regola generale posta dall'art. 84, la sopravvenienza attiva imponibile ecceda l'ammontare delle perdite effettivamente utilizzabili, queste ultime dovrebbero essere considerate utilizzabili per un importo pari alla sopravvenienza attiva imponibile, prevedendo, per un ammontare corrispondente a tale eccedenza, la riduzione delle perdite successivamente riportabili». Gli stessi Autori, tuttavia, riconoscono che detta soluzione potrebbe non essere accolta con favore dall'Amministrazione Finanziaria, risolvendosi in una soluzione che incide sul meccanismo dell'art. 84; per avallare detta interpretazione, conformemente a quanto sottolineato dagli stessi commentatori, sarebbe necessario un correttivo legislativo.

²⁷⁵ Per approfondimenti sul punto, si rinvia a G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Le sopravvenienze da esdebitamento in caso di presenza contestuale di perdite pregresse e di periodo*, in *Corriere Tributario*, 1/2013, p. 68 ss.

plusvalenze», non può che prendersi atto del fatto che il Decreto Sviluppo non è intervenuto sulla norma al fine di estendere il regime fiscale previsto per il concordato con *cessio bonorum* anche alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione. Sebbene in passato il mancato riconoscimento espresso dell'agevolazione sia stato interpretato più come un difetto di coordinamento che non come un preciso intento impositivo del Legislatore fiscale²⁷⁶, posto che la norma in commento è entrata in vigore prima che la "Legge fallimentare" introducesse la disciplina degli accordi di ristrutturazione, i commentatori sono ancora restii a riconoscere all'agevolazione una più ampia portata. La sola ipotesi in cui potrebbe essere avallata un'interpretazione estensiva dell'art. 86, comma 5, è quella dell'accordo eseguito mediante integrale cessione di beni ai creditori, poiché, in concreto, in questo caso potrebbe conseguirsi il medesimo effetto ottenibile mediante la procedura concordataria²⁷⁷; le due fattispecie, infatti, differirebbero esclusivamente per il momento in cui si realizza l'acquisizione del consenso da parte del ceto creditorio, in quanto nel concordato preventivo, tale evento si verifica nella fase prettamente giudiziale; negli accordi di ristrutturazione del debito, invece, il consenso è raggiunto in un momento precedente all'intervento giudiziale finalizzato all'omologa dell'accordo. La *ratio* dei due istituti, tuttavia, è la medesima, di qui la facoltà di estendere il regime fiscale della *cessio bonorum* anche agli accordi di ristrutturazione attuati secondo codesta modalità. Muovendo verso una lettura in chiave teleologica della norma in discorso, sembrerebbe condivisibile la tesi a favore dell'estensione del meccanismo agevolativo anche agli accordi di ristrutturazione, sostenuta da quella parte della Dottrina che, nelle soluzioni di gestione negoziale della crisi d'impresa, ha riscontrato una «*logica di sostegno di qualificati*

²⁷⁶ Così N.A. BRUNO, *op. cit.*, p. 483.

²⁷⁷ L'interpretazione prospettata è quella proposta da G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, *op. cit.*, p. 1019 ss, i quali riconoscono che l'ipotesi di accordi di ristrutturazione con cessione integrale dei beni è, tuttavia, di difficile realizzazione; in senso conforme, v. F. DAMI, *op.cit.*, p. 3168 ss.

interessi generali»²⁷⁸; tali interessi, risiedono nella conservazione del complesso aziendale e nelle prospettive di risanamento dell'impresa in crisi. Alla luce di queste considerazioni, ove si attribuisca al Decreto Sviluppo una portata meramente cognitiva²⁷⁹, è possibile pervenire a una lettura in senso evolutivo delle disposizioni fiscali, tesa a valorizzare le finalità espletate dalle disposizioni in materia, piuttosto che la loro valenza sul piano strettamente formale.

2.5.2 Il regime delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali

Gli accordi di ristrutturazione sono forieri di implicazioni fiscali anche dal lato dei creditori, in quanto la rinegoziazione dell'esposizione debitoria comporta l'irrecuperabilità di almeno una parte del credito; di qui la necessità di chiarire in quali termini operi la regola della deducibilità delle perdite su crediti, sancita dall'art. 101, comma 5, del Tuir. La norma in questione, è stata incisa dall'intervento legislativo apportato dal Decreto Sviluppo, poiché, nella seconda parte del primo periodo dell'art. 101, comma 5, è stata estesa agli accordi di ristrutturazione del debito la regola della deducibilità automatica delle perdite su crediti, già applicabile in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, operante in virtù della presunzione *iuris et de iure*²⁸⁰ dell'esistenza degli «*elementi*

²⁷⁸ In F. DAMI, *op.cit.*, p. 3168.

²⁷⁹ Sul punto, v. A. CONTRINO, *Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito d'impresa*, cit., p. 2690, il quale, con riferimento alle modifiche legislative apportate dal Decreto Sviluppo, chiarisce che «*si tratta di due interventi che recepiscono, in sostanza, soluzioni già ricavabili per via interpretativa dagli artt. 88, comma 4, e 101, comma 5, del T.U.I.R., su cui vanno a incidere modificandone la formulazione, ancorché nel primo caso la soluzione legislativa sia restrittiva*».

²⁸⁰ Sulla natura assoluta della presunzione contenuta nell'art. 101, comma 5, cfr. G. ZIZZO, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2344, il quale chiarisce che «*laddove prevede che la perdita sia deducibile se risultante da elementi certi e precisi, e comunque se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, l'art. 101, comma 5, definisce chiaramente un sistema di presupposti speciali per attribuire rilevanza a questo onere, sottraendolo alle*

certi e precisi» legittimanti codesta deduzione²⁸¹. Il dettato normativo, infatti, chiarisce che la deducibilità delle perdite su crediti è subordinata, in via generale, alla verifica dell'inesigibilità del credito, che si profila ove emerga l'infruttuoso esperimento di tutti i tentativi ragionevoli finalizzati al recupero del credito medesimo²⁸². L'inesigibilità è, invece, presunta ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali²⁸³; in tal caso, l'automatica deducibilità della perdita scaturisce dal fatto che, mediante la rinuncia all'esazione del credito o la rimessione del debito, l'impresa creditrice compie la scelta negoziale di privarsi della possibilità di ottenerne il pagamento, pertanto, la definitività della perdita non rende

condizioni di cui all'art. 109, comma 1»; A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p. 191. In senso conforme, la prassi dell'Amministrazione Finanziaria che, con Circolare del 23 gennaio 2009, n. 16/E, sottolinea che *«in presenza di procedure concorsuali, in altri termini, l'accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore»*, ossia, in altri termini, l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, opera come presunzione assoluta della certezza e della precisione della perdita, al punto da giustificare l'automatica deducibilità. *Contra*, si menziona l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza della Cassazione, 4 settembre 2002, n. 12831, in *Rassegna Tributaria*, 2002, p. 2070 ss., con nota di M. CANTILLO, *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*.

²⁸¹ Nella sua formulazione vigente, risultante dalla conversione del D.L. n. 83/2012, l'art. 101, comma 5, primo periodo dispone che *«le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»*.

²⁸² Così G. ZIZZO, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, cit., p. 2342, il quale, sottolinea come i tentativi volti al recupero del credito debbano essere giudicati ragionevoli secondo una logica di convenienza economica, valutando anche le caratteristiche del credito, quali la sua entità, la presenza di garanzie reali o personali e la natura del debitore.

²⁸³ In D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 142, si chiarisce che, nell'ambito delle procedure concorsuali, le perdite su crediti si inseriscono nel quadro delle perdite da inesigibilità del credito, *«che implicano una valutazione prospettica delle concrete possibilità di esazione del credito, il quale permane nel patrimonio dell'impresa, alla luce della situazione patrimoniale del debitore»*. Per il sol fatto della pendenza della procedura, tuttavia, l'inesigibilità del credito è presunta.

necessari ulteriori accertamenti in ordine all'esistenza di «*elementi certi e precisi*» a dimostrarne l'effettiva esistenza e rilevanza²⁸⁴. Nella fase antecedente la novella legislativa apportata dal Decreto Sviluppo, l'art. 101, comma 5, disponeva «*in ogni caso*» la deducibilità automatica delle perdite se il debitore era assoggettato a procedure concorsuali, non disciplinando la fattispecie degli accordi di ristrutturazione. Autorevole Dottrina, essendo, ormai, concorde nell'affermare l'autonomia dell'istituto rispetto al concordato preventivo²⁸⁵, escludeva che potesse invocarsi la regola di deducibilità prevista in materia di procedure concorsuali, fermo restando che i creditori avrebbero potuto provare l'esistenza degli «*elementi certi e precisi*» atti a dimostrare la definitività della perdita²⁸⁶. In senso sostanzialmente conforme, si era espressa l'Amministrazione Finanziaria, limitandosi a escludere, in un primo momento, l'operatività della regola della deducibilità immediata²⁸⁷ e, successivamente, nel parere espresso nel corso del "Telefisco 2009", manifestando la propria ritrosia nel riconoscere l'assimilabilità degli accordi di ristrutturazione alle altre procedure concorsuali e chiarendo che, non potendo invocarsi l'automatica deducibilità della perdita, sarebbe stato necessario dimostrarne l'inevitabilità, non essendo sufficiente, a connotare la perdita di certezza e precisione, il giudizio di omologa degli accordi di ristrutturazione²⁸⁸.

²⁸⁴ Così D. STEVANATO, *I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa*, in *Corriere Tributario*, 34/2012, p. 2608 ss. In senso conforme, v. G. ZIZZO, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, cit., p. 2342 ss.

²⁸⁵ Sugli argomenti a favore e *contra* la tesi autonomista, v. par. 2.3.2 della presente trattazione.

²⁸⁶ Così A. SALVATI, *op.cit.*, p. 1710 ss; in senso conforme C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il Fallimento*, 2006, p. 131 ss.

²⁸⁷ Con Circolare n. 8/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «*si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell'articolo 101 del TUIR*».

²⁸⁸ Per approfondimenti sull'«*inedito*» requisito dell'inevitabilità delle perdite richiesto dall'Amministrazione Finanziaria per acconsentire la deducibilità delle stesse in caso di assoggettamento del debitore ad accordi di ristrutturazione, nonché per una critica sull'argomento, v. D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., p. 142; ID., *I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa*, cit., p. 2599 ss.

Peraltro, si segnala che, pur in assenza di una conferma legislativa a riguardo, gli Uffici delle Entrate avevano manifestato un *revirement* rispetto all'orientamento precedentemente espresso, ammettendo, in via interpretativa, l'applicabilità della regola della deducibilità automatica delle perdite su crediti alla fattispecie dell'accordo di ristrutturazione, subordinando, tuttavia, detto automatismo, al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo, ossia al momento in cui, non essendo più suscettibile di impugnativa²⁸⁹, ne fosse accertata la definitività. La recente modifica legislativa può dirsi, dunque, significativa, poiché ha definitivamente chiarito la spinosa questione della deducibilità automatica delle perdite su crediti in caso di assoggettamento del debitore ad accordi di ristrutturazione. Nella sua formulazione vigente, inoltre, l'art. 101, comma 5, individua con esattezza il momento legittimante l'automatica deduzione, facendo riferimento al momento dell'omologazione dell'accordo e non a quello della definitività del decreto di omologazione: il decreto che dispone l'omologazione, *ex se* è sufficiente a rendere irreversibile la remissione parziale dei debiti cui i creditori hanno acconsentito, così perdendo la titolarità sui crediti a essi facenti capo²⁹⁰. Ne consegue che il periodo d'imposta in cui opera per i creditori la regola della deducibilità automatica delle perdite subite, è quello in cui è stato emesso il decreto di omologa²⁹¹.

²⁸⁹ Sul punto, v. Circolare del 3 agosto 2010, n. 42/E.

²⁹⁰ Così A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, cit., p. 190 ss.

²⁹¹ Così G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, p. 2223; P. P. PAPALEO, *Sopravvenienze attive e perdite su crediti negli strumenti anti crisi*, in *Amministrazione e Finanza*, 10/2012, p. 6 ss. In F. GHISELLI, *Deducibilità delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario*, 23/2013, p. 1801 ss., si propone una soluzione meno stringente, in quanto si sostiene che, disponendo che il debitore si considera assoggettato ad accordi di ristrutturazione «dalla» data dell'omologazione, si introduce un complemento di tempo che postula che i requisiti di certezza e precisione possano decorrere a partire da una carta data e per l'intera durata della procedura; di qui, la possibilità di dedurre la parte di credito che il debitore non si impegna a onorare, anche nel corso di esercizi successivi a quello in cui è verificata l'omologazione della procedura.

Se da una parte sono stati sciolti i dubbi legati all'art. 101, comma 5, per ciò che concerne agli accordi di ristrutturazione, non può dirsi lo stesso per le perdite conseguite in conseguenza di un piano attestato di risanamento, poiché, nella versione risultante dalla legge di conversione del D.L. n. 83/2012, è venuta meno la facoltà, prevista inizialmente dal disegno di legge, di applicare la regola della deducibilità *tout court* anche alla fattispecie in ultimo menzionata. Tale scelta è stata reputata dagli interpreti irrazionale, in quanto, determina, nell'ambito delle soluzioni di composizione concordata della crisi d'impresa, un'asimmetria sul piano del trattamento fiscale. Lo stesso Decreto Sviluppo, infatti, ha modificato l'art. 88, comma 4, estendendo la regola dell'irrilevanza fiscale del *bonus* da riduzione dei debiti anche al caso di piano attestato di risanamento; al contempo, tuttavia, ha (a)simmetricamente negato la facoltà, per i creditori, di dedurre automaticamente le perdite subite. Sarebbe auspicabile, pertanto, un intervento correttivo sul punto, posto che, pur essendo i piani di risanamento degli strumenti di natura sostanzialmente privatistica, non assistiti dalla fase dell'accertamento giudiziale, l'attestazione del professionista, il quale, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., è tenuto a esprimersi in ordine alla fattibilità e alla veridicità del piano, dovrebbe costituire un indicatore idoneo della sussistenza degli «*elementi certi e precisi*» richiesti per l'operatività della regola di deducibilità automatica²⁹².

2.6 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: profili peculiari

Dall'innesto della transazione fiscale nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione del debito, emergono dei profili impositivi peculiari che richiedono un approfondimento *ad hoc*, al fine di vagliare se l'intervento attuato dal Legislatore del Decreto Sviluppo, abbia svolto una funzione

²⁹² Così P. P. PAPAEO, *Sopravvenienze attive e perdite su crediti negli strumenti anti crisi*, in *Amministrazione e Finanza*, 10/2012, p. 8.

chiarificatrice anche in relazione al cd. *bonus* transattivo, ossia l'ammontare dei crediti tributari falcidiati a fronte dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione contenente una proposta transattiva rivolta al Fisco. Come si è avuto modo di chiarire nel par. 1.6 della presente trattazione, l'istituto della transazione fiscale consente all'Amministrazione Finanziaria di realizzare, nell'ambito di una procedura concordataria, ovvero nella fase immediatamente precedente la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito²⁹³, la propria partecipazione procedimentale nella determinazione del debito d'imposta a carico del debitore che versi in una situazione di squilibrio finanziario.

Sul piano della prassi, l'accesso alla procedura è disciplinato in modo sostanzialmente identico a quanto disposto in relazione alla formulazione della proposta transattiva nell'ambito del concordato preventivo; infatti, l'art. 182-ter, comma 6, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 2, lett. b), del D.L. correttivo, n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, richiede la presentazione di detta proposta all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della riscossione territorialmente competenti in un'unica istanza che sia accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 161, L.F.²⁹⁴. Il soddisfacimento di un onere documentale, probabilmente, fin troppo gravoso alla luce della snellezza che, in termini generali, contraddistingue il procedimento per addivenire

²⁹³ Come chiarito in precedenza, a momento della sua introduzione, l'art. 182-ter prevedeva la facoltà di ricorrere alla transazione fiscale esclusivamente in sede concordataria; l'art. 16 del D. Lgs. n. 169/2007, tuttavia, ha esteso l'opportunità di ricorso all'istituto alla fase delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito.

²⁹⁴ La copiosa documentazione di cui all'art. 161 L.F., che deve corredare la proposta transattiva consiste in: aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. L'art. 182-ter, inoltre, prevede che sia allegata all'istanza una dichiarazione sostitutiva resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che attesti che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione del debito, in opposizione al maggior rigore caratterizzante la procedura concordataria²⁹⁵, risponde alla logica di uniformare, con riguardo alla transazione fiscale, le modalità di presentazione della proposta transattiva nell'ambito delle trattative che preludono al rimedio negoziale, rispetto a quelle previste per l'implementazione dell'istituto nel contesto di un concordato preventivo²⁹⁶.

Si segnala, peraltro, che l'art. 182-ter non ha ancora recepito le modifiche che si renderebbero necessarie a fronte della cd. soppressione dei ruoli, operata dalla L. n. 111/2011; la norma in commento, infatti, prevede un differente procedimento per la trasmissione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Finanziaria a seconda che i tributi siano o meno iscritti a ruolo; essendo divenuti, gli avvisi di accertamento, immediatamente esecutivi, si ritiene che il *distinguo* non trovi più spazi di applicazione e che, pertanto, tale assenso possa essere espresso con atto del concessionario della riscossione, non appena le somme dovute siano a questi affidate, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme

²⁹⁵ Tale affermazione merita una specificazione, in quanto, com'è noto, il Decreto Sviluppo ha introdotto la disciplina del cd. "concordato in bianco", sacrificando, in parte, il rigore procedimentale che caratterizza normalmente la presentazione di una proposta di concordato; si ritiene, tuttavia, che nella fattispecie in ultimo considerata, la maggior snellezza procedimentale risponda alla logica di incentivare il ricorso a strumenti negoziali alternativi al fallimento nella risoluzione della crisi d'impresa. Per ciò che concerne l'eventuale formulazione di una proposta transattiva nell'ambito del nuovo concordato in bianco, si ritiene che non si riscontrino difficoltà nell'estendere il disposto dell'art. 182-ter, nella parte in cui individua i requisiti documentali che occorrono nella predisposizione dell'istanza, anche alla fattispecie considerata; essendo stato esteso l'onere di presentare una copiosa documentazione alla proposta transattiva che si inserisca nelle trattative antecedenti la stipula di un accordo di ristrutturazione, non parrebbero venire in luce aspetti peculiari che impongano l'applicazione di una disciplina speciale all'ipotesi di transazione fiscale innestata all'interno di una proposta di concordato in bianco.

²⁹⁶ Così G. MARINI, *La transazione fiscale*, in *Rassegna Tributaria*, 5/2010, p. 1193 ss. Sul punto, A. LA MALFA, *Modifiche e integrazioni alla transazione fiscale*, in *Corriere Tributario*, 33/2010, p. 2694 ss., sottolinea come l'onere documentale imposto al debitore anche nel caso di proposta transattiva inserita nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, «[...] ha la funzione di supplire alla mancanza, negli accordi di ristrutturazione, della figura del commissario giudiziale che nel concordato preventivo effettua l'attività di verifica e controllo delle situazioni contabili, finanziarie economiche e patrimoniali dell'impresa, riversandola nella relazione ex art. 172 della legge fallimentare posta a disposizione dei creditori, i quali possono così effettuare un voto consapevole ed informato».

parere della competente direzione generale²⁹⁷. L'assenso espresso in ordine alla proposta transattiva, equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione; si comprende, dunque, coerentemente con il carattere segnatamente negoziale degli accordi di ristrutturazione del debito, come la transazione fiscale assuma «[...] *le caratteristiche di un vero e proprio contratto tra il debitore e l'amministrazione finanziaria il cui contenuto (anche su percentuali, tempi e modi di pagamento) è lasciato con una certa ampiezza alla volontà delle parti*»²⁹⁸, con le conseguenze che ne derivano, *in primis* sul piano civilistico: l'assenso alla proposta transattiva, espleta i suoi effetti esclusivamente *inter partes*, ossia, tra il debitore e gli Uffici delle Entrate. Il parere favorevole manifestato dall'Amministrazione in relazione alla proposta transattiva formulata in sede di trattative, consente alla transazione stessa di divenire parte integrante di quell'accordo di ristrutturazione che, tuttavia, «[...] *impegna soltanto i creditori che vi hanno aderito*», imponendo la soddisfazione in misura integrale dei creditori che siano rimasti estranei all'accordo. Le conseguenze che si producono sul piano giuridico, a fronte delle differenze strutturali della procedura rispetto al concordato preventivo, emergono specialmente ove si consideri l'ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria esprima il proprio diniego in ordine alla proposta transattiva, poiché, in tal caso, i debiti tributari dovranno essere assolti regolarmente e secondo le scadenze imposte dalla legge tributaria, a differenza di quanto accade nell'ambito della procedura concordataria; come chiarito in precedenza, l'Amministrazione Finanziaria «[...] *subisce gli effetti esdebitatori del concordato omologato*»²⁹⁹, essendo la transazione fiscale una vera e propria fase endoconcorsuale che condivide le sorti, in prima istanza, dell'esperimento delle procedure di voto che coinvolgono l'intero ceto

²⁹⁷ La formulazione vigente dell'art. 182-ter, che mantiene il *distinguo* a seconda che le somme siano o meno iscritte a ruolo, con riferimento a quelle non ancora consegnate al concessionario della riscossione, prevede che l'assenso sia espresso «[...] *con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale*».

²⁹⁸ Così N.A. BRUNO, *op.cit.*, p. 490.

²⁹⁹ Così E. STASI, *La transazione fiscale*, cit., p. 110.

creditorio; ed eventualmente, in un momento successivo, dell'esercizio, in caso di opposizione al decreto di omologa del concordato, del cd. *cram down power* da parte del Tribunale, chiamato a vagliare, alla luce dell'intera esposizione debitoria, la convenienza del ricorso alla procedura concordataria³⁰⁰. Si evince che, nell'ambito della fattispecie degli accordi di ristrutturazione del debito, la formulazione di una proposta transattiva, sottoposta, da un punto di vista civilistico, alle medesime regole valide per la rinegoziazione dell'esposizione debitoria nei confronti di altri creditori, costituisce l'unico strumento idoneo ad addivenire a un accordo con l'Amministrazione Finanziaria³⁰¹.

Si segnala, infine, che nel caso in cui il debitore non esegua i pagamenti dovuti all'Amministrazione Finanziaria entro 90 giorni dalle scadenze previste, la transazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182-*bis*, è revocata di diritto; la previsione non è rimasta indenne da critiche da parte di Autorevole Dottrina³⁰² che ha sottolineato, innanzitutto, come il Legislatore, ove avesse voluto predisporre un'automatica caducazione degli effetti della transazione, a fronte dell'inadempimento del debitore, avrebbe dovuto prevedere, più opportunamente, la risoluzione e non la revoca della stessa; inoltre, la scelta di non contemplare la possibilità per il debitore di regolarizzare tempestivamente la propria posizione, è apparsa eccessivamente rigida, posto che, in assenza di ulteriori delucidazioni sull'argomento, la revoca opererebbe anche in ipotesi di inadempimento parziale. Il dissenso sulla previsione in commento, peraltro, ha fatto leva anche su argomentazioni attinenti alle concrete modalità operative della revoca stessa: *in primis*, non è stato chiarito se,

³⁰⁰ In senso conforme, v. N.A. BRUNO, *op.cit.*, p. 490-491, il quale sottolinea come la transazione fiscale, qualora non assuma la natura di fase endoconcorsuale del concordato preventivo, si configuri «[...] come una sorta di clausola dell'accordo di ristrutturazione, la quale è negoziata separatamente nell'ambito delle trattative pre-accordo», vincolando l'Amministrazione Finanziaria in ordine all'assenso espresso, al punto che, tale assenso, equivale alla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

³⁰¹ Sul punto, v. E. STASI, *La transazione fiscale*, cit., p. 110.

³⁰² A tale riguardo, si veda A. LA MALFA, *Modifiche e integrazioni alla transazione fiscale*, cit. p. 2695.

al venir meno della transazione, l'Amministrazione Finanziaria sia tenuta a riaprire le attività accertative ed esecutive; in secondo luogo, nulla è stato specificato per ciò che concerne la sorte dell'accordo di ristrutturazione inteso nel suo complesso; sebbene la transazione espleti la propria efficacia *inter partes*, la revoca della stessa altererebbe l'equilibrio dell'intero piano di ristrutturazione, posto che la conseguente necessità di soddisfare integralmente i crediti erariali, potrebbe indurre gli altri creditori a voler rinegoziare la propria posizione, in virtù del dato che, parte delle risorse debitorie, saranno distratte dall'adempimento delle obbligazioni nei loro confronti, a vantaggio dell'Amministrazione Finanziaria.

In relazione al proficuo impiego della transazione fiscale in sede di trattative finalizzate alla stipula di un accordo di ristrutturazione, si pone una ulteriore questione di carattere fiscale, in quanto, il raggiungimento di un'intesa con l'Amministrazione Finanziaria determina per il debitore il conseguimento di un *bonus* transattivo, che corrisponde al *quantum* falcidiato dei crediti tributari³⁰³. Il regime fiscale di tale *bonus*, è stato a lungo dibattuto, in quanto, posto che, in caso di assenso da parte degli Uffici erariali alla proposta transattiva, quest'ultima diventa parte integrante dell'accordo di ristrutturazione, e dovrebbe convenirsi che essa ne condivide le sorti; stando, dunque, alla vecchia formulazione dell'art. 88, comma 4, del Tuir, che non sanciva in modo espreso l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva da accordo di ristrutturazione,

³⁰³ Il conseguimento di tale *bonus* concerne tanto l'ipotesi in cui la transazione fiscale si inserisca nelle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione, quanto nel diverso caso di transazione fiscale endoconcorsuale, ossia innestata all'interno di una procedura concordataria. In tal senso, v. A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2336, il quale, con riferimento alla seconda ipotesi delineata, sottolinea che il *bonus* transattivo corrisponde all'ammontare dei crediti tributari falcidiati non solo come conseguenza della transazione "tipica", bensì, anche «[...] come conseguenza di una transazione fiscale di fatto», qualora il concordato preventivo sia stato approvato nonostante il diniego espreso dall'Amministrazione Finanziaria, in virtù dell'esercizio del cd. potere di *cram down*, da parte del Tribunale, a seguito di opposizione al decreto di omologa.

gioco forza, il *bonus* transattivo avrebbe dovuto ritenersi imponibile³⁰⁴. Ciononostante, gli interpreti, così come hanno sostenuto l'applicazione in via analogica della regola della non imponibilità del *bonus* da concordato anche alla riduzione di debiti generata da accordi di ristrutturazione, hanno criticato una lettura stringente del dato normativo, sostenendo che, sul piano interpretativo, potesse riconoscersi l'irrilevanza fiscale dell'ammontare pari ai crediti falcidiati per effetto della intervenuta transazione fiscale³⁰⁵. Autorevole Dottrina, infatti, ha sottolineato come sostenere l'imponibilità del *bonus* transattivo, condurrebbe a un'interpretazione fuorviante delle norme che regolano l'intero sistema erariale, nonché alla violazione di un precetto normativo, quello dell'art. 163, del Tuir, in quanto la tassazione della posta in commento, determinerebbe un'inaccettabile fenomeno di doppia imposizione giuridica³⁰⁶. Infatti, la rilevanza delle sopravvenienze attive sul piano impositivo, è subordinata al dato che le imposte correlate alla sopravvenienza, abbiano trovato un "corrispettivo" in esercizi precedenti, «[...] avendo ivi influenzato in senso negativo la formazione del reddito tassabile». In altre parole, la non imponibilità del *bonus* transattivo si ricostruisce in via interpretativa a partire dalla considerazione che le sopravvenienze attive trovano la propria *ratio* nella necessità di rettificare poste reddituali che, tuttavia, in passato hanno già costituito oggetto di tassazione; ne consegue che, ammettendone la tassabilità, si darebbe

³⁰⁴ In tal senso, v. N.A. BRUNO, *op.cit.*, il quale non perviene al superamento del dato letterale e afferma la tassabilità di detto *bonus* in considerazione del dato che alla transazione fiscale, diventando essa parte integrante dell'accordo, non può che applicarsi la disciplina fiscale valevole per gli accordi di ristrutturazione del debito.

³⁰⁵ Così A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2336. In senso conforme, v. G. MARINI, *op.cit.*, 1193 ss.

³⁰⁶ La tesi in commento è sostenuta da A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, cit., p. 2336 ss. L'Autore avalla la tesi della non imponibilità del *bonus* transattivo, evocando ragioni che concernono la coerenza dell'intero sistema tributario; la posizione espressa, si contraddistingue rispetto a quella assunta da altri commentatori, i quali si sono limitati, probabilmente in modo semplicistico, ad affermare la non imponibilità del *bonus* alla luce dell'analogo risultato raggiunto, in generale, affermando la sussunzione degli accordi di ristrutturazione nella fattispecie concordataria disciplinata dall'art. 88, comma 4.

luogo a un fenomeno di doppia imposizione, vietato, come già evidenziato, dall'art. 163, del Tuir³⁰⁷. Al risultato della non imponibilità del *bonus* transattivo, altra parte della Dottrina³⁰⁸ perviene, invece, facendo leva sulla *ratio* dell'istituto, distinguendo a seconda che esso sia innestato all'interno di una procedura concordataria, ovvero di un accordi di ristrutturazione; sia nel primo caso, in cui la transazione assume le vesti di «*momento endoprocedimentale*» di una procedura tipica, sia nella diversa ipotesi in cui essa si inserisca all'interno di una procedura innovativa, *id est*, l'accordo di ristrutturazione, essa costituirebbe «[...] *un mezzo omogeneo, per finalità, a quelli tipizzati nell'art. 88 del Tuir; il disposto di quest'ultimo sarebbe, pertanto, estensibile in via di interpretazione estensiva, soprattutto ove si assumesse come agevolativa la finalità dell'esclusione*»³⁰⁹.

Molteplici, dunque, sono i percorsi interpretativi che possono seguirsi per affermare la non imponibilità del *bonus* transattivo emerso nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito, una volta chiarito che, se la transazione è inserita all'interno di una procedura concordataria, non sorgono dubbi in ordine all'irrelevanza fiscale della riduzione di debiti da essa generata. Il dibattito dottrinale sul punto, comunque, denota un *impasse* sul piano operativo, scaturente, ancora una volta, da un difetto di coordinamento tra la disciplina tributaria e quella fallimentare. A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo all'art. 88, comma 4 della Legge fallimentare, il dubbio interpretativo dovrebbe reputarsi sciolto e, conseguentemente, sembrerebbe giungersi ad affermare con certezza la non imponibilità della sopravvenienza attiva emersa in virtù dell'assenso espresso dall'Amministrazione Finanziaria, in ordine a una proposta transattiva formulata in seno a un piano di ristrutturazione aziendale.

³⁰⁷ La norma in questione statuisce che «*la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*».

³⁰⁸ V. FICARI, *Riflessioni su "transazione" fiscale e "ristrutturazione" dei debiti tributari*, in *Rassegna Tributaria*, 1/2009, p. 68 ss.

³⁰⁹ In V. FICARI, *op.cit.*, p. 70.

Capitolo 3 – Profili impositivi del cd. *trust* liquidatorio: prassi amministrativa e orientamenti interpretativi sul tema

SOMMARIO

3.1 La destinazione alla liquidazione: possibili impieghi del *trust* quale strumento per la gestione della crisi d'impresa – 3.2 La fiscalità del *trust* liquidatorio ai fini dell'imposizione indiretta – 3.2.1 La tassazione dell'atto costitutivo del «*vincolo di destinazione*» – 3.2.2 Orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità del *trust* liquidatorio – 3.3 La (ir)rilevanza fiscale distribuzione del *trust fund* ai beneficiari di un *trust* solutorio

3.1 La destinazione alla liquidazione: possibili impieghi del *trust* quale strumento di gestione per la crisi d'impresa

Negli ultimi anni, numerose pronunce giudiziarie, nonché una pluralità di contributi dottrinali sull'argomento, hanno evidenziato il crescente interesse manifestato dagli operatori del diritto, in ordine all'opportunità di utilizzo del *trust* con finalità liquidatorie³¹⁰ e, più specificamente, nell'ambito di quella realtà economico-giuridica che interessa l'impresa che versi in una situazione di crisi³¹¹. Invero, sul piano

³¹⁰ Il *trust* liquidatorio, dal punto di vista civilistico, si sostanzia in quel negozio in cui un soggetto conferisce in *trust* parte o la totalità del proprio patrimonio, con la finalità di soddisfare i suoi creditori mediante il ricavato della liquidazione. Si segnala che, in senso conforme a quanto statuito nell'art. 2, della Convenzione de L'Aja, la cui ratifica, come si avrà modo di specificare in seguito, ha consentito di pervenire al riconoscimento formale del *trust* istituito a livello domestico, il *settlor* può prevedere che, a seguito dell'espletamento delle attività di liquidazione, l'eventuale avanzo vada a suo beneficio; infatti, la summenzionata norma dispone che «*il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*».

³¹¹ Sul punto, v. tra i tanti, D. GALLETI, *Il trust e le procedure concorsuali: una convivenza subito difficile*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1/2005, p. 887 ss.; L. NOCERA, *Trust e fallimento: utilizzo nelle procedure concorsuali*, in *Fallimento e crisi d'impresa*, 2008, p. 1103 ss.; E. RAGANELLA – M. REGNI, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 6/2009, p. 598 ss.; L. ROVELLI, *Il ruolo del trust nella composizione negoziata dell'insolvenza di cui all'art. 182 bis L.F.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 398 ss.; F. TEDIOLI, *Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 5/2010, p. 494 ss.

pratico, si è affermato il ricorso al *trust* «a guisa di strumento alternativo di «destinazione» del patrimonio sociale a tutela dei creditori»³¹², impiegato sul piano stragiudiziale quale strumento atipico per tentare il risanamento di un'impresa che non è ancora in stato di decozione, ma che è interessata da una crisi di liquidità che ne minaccia la stabilità patrimoniale; ovvero, quale strumento operante in fase endoconcorsuale, volto a regolare la vera e propria fase di liquidazione degli *assets* societari, al fine di estendere e integrare la disciplina propria delle procedure tipiche³¹³. Sia nell'ipotesi del suo peculiare impiego in veste "protettiva" del patrimonio aziendale, sia qualora il ricorso allo strumento in parola si inserisca durante il sostanziale svolgimento di attività di liquidazione, in esecuzione di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, il *trust* opera, dunque, quale «figura esponentiale delle tecniche di segregazione»³¹⁴, con la precipua finalità di realizzare: i) l'effetto segregativo nell'ambito di operazioni di *restructuring* o, comunque, nel contesto di una liquidazione volontaria della società, ii) diversamente, esso può operare con lo scopo di eseguire la liquidazione del patrimonio sociale in alternativa alla tradizionale liquidazione fallimentare³¹⁵. La varietà di struttura che contraddistingue i *trust* istituiti da imprese in crisi,

³¹² Così C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Rivista delle società*, 6/2011, p. 1093.

³¹³ In tal senso, v. AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, cit., p. 39 ss., in cui si sottolinea come il *trust* possa consentire di raggiungere obiettivi difficilmente perseguibili implementando la sola disciplina delle procedure tipiche, in quanto strumento idoneo a colmare le lacune della legge fallimentare che, secondo l'opinione degli Autori, non tutelerebbe adeguatamente l'imprenditore dalle iniziative dei cd. *free riders*, ossia di quei creditori non interessati all'implementazione di alcuna procedura negoziale e che, essenzialmente, pretendendo la soddisfazione integrale del proprio credito, pongono in essere comportamenti che possono minacciare l'efficace attuazione del piano di risanamento o dell'accordo di ristrutturazione.

³¹⁴ Così F. FIMMANÒ, *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Rivista del Notariato*, 3/2011, p. 511.

³¹⁵ Per una disamina circa le problematiche sollevate in relazione alla seconda delle finalità del *trust* suesposte e, più specificamente, per un'attenta analisi dei profili di illiceità che, alla luce delle disposizioni fallimentari, potrebbero emergere nell'ipotesi in cui la società disponente il *trust* sia successivamente dichiarata fallita, v. C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 1097 ss.

riscontrabile dalla lettura dei precedenti giurisprudenziali, è indice del notevole grado di flessibilità dell'istituto, la cui natura proteiforme, a parere di chi scrive, ne costituisce inequivocabilmente un punto di forza, garantendone la competitività sul piano della prassi. L'assenza di rigidi schemi da seguire nell'implementazione di un *trust* avente finalità liquidatorie, appare essere in linea con l'intento perseguito dal Legislatore della cd. "riforma organica" della Legge fallimentare, il quale, nell'attuazione del disegno di privatizzazione della crisi d'impresa nell'ottica di incentivare il ricorso a soluzioni concordate di *exit* dalla fase di dissesto, ha introdotto istituti quali gli accordi di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo che, essenzialmente, consentono all'impresa che versi in uno stato di crisi variamente declinato, di negoziare le condizioni e i termini dei propri adempimenti, al fine di contribuire attivamente alla definizione delle prospettive di risanamento. Il Legislatore, introducendo e riformando, nel corso del tempo, la disciplina delle procedure concorsuali e concordate di gestione della crisi d'impresa, ha inteso abbandonare definitivamente «[...] *la vecchia concezione del fallimento visto come una sorta di sanzione per l'imprenditore insolvente*»³¹⁶, muovendo costantemente verso l'incentivazione al raggiungimento di un accordo tra il debitore e i creditori; ebbene, è all'interno di tale cornice che trova applicazione il *trust* liquidatorio, da inquadrarsi, dunque, nell'ambito dell'ampia rosa di scelte cui l'impresa insolvente può pervenire.

In concreto, come brevemente esposto in precedenza, il *trust* può avere una funzione "protettiva" del patrimonio dell'impresa; in tale ipotesi, l'imprenditore che tema l'esperimento di azioni esecutive da parte di uno o più creditori, può segregare alcuni dei beni aziendali, destinando gli stessi, *rectius*, il ricavato delle eventuali attività liquidatorie che avranno a oggetto quei beni, alla soddisfazione di una specifica categoria, ovvero

³¹⁶ Così G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo ed il trust*, in *Il Fallimento*, 3/2007, p. 248 ss.

della totalità dei creditori³¹⁷; in tale contesto, il *trustee* sarà il soggetto titolato a effettuare con rapidità la vendita, così da evitare il sostenimento dei costi, economici e temporali, che discenderebbero dall'esecuzione individuale o concorsuale³¹⁸. Il *trust* con finalità protettive, consente, da una parte di ottimizzare l'interesse dell'imprenditore, il quale, scegliendo quali beni indirizzare verso il soddisfacimento delle pretese creditorie, indirettamente, protegge la restante parte del patrimonio aziendale; dall'altra, esso permette un accrescimento delle garanzie offerte al ceto creditorio, in quanto, l'istituzione del *trust* comporta che i flussi reddituali da esso generati *medio tempore*, siano a esso destinati.

Nell'ambito di quei *trust* implementati da un'impresa che versi in una situazione di crisi di liquidità non ancora irreversibile, si collocano anche i *trust* cd. "di salvataggio", varianti della tipologia suesposta, finalizzati a regolare le attività liquidatorie nell'ottica di favorire, una volta che la soddisfazione delle pretese creditorie sia stata portata a compimento, la continuazione delle attività aziendali, ossia, in altri termini, il risanamento dell'impresa. In tale ipotesi, considerata la pericolosità dello stato di crisi, la "tenuta" in concreto del *trust* dipenderà dalla sua forza persuasiva nei confronti dei creditori, i quali, per essere vincolati dal negozio posto in essere, dovranno manifestare la propria adesione al peculiare piano di risanamento attuato mediante l'istituzione di un *trust*³¹⁹.

³¹⁷ Sul punto, v. Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 271 ss., in cui si legge che il *trust* con finalità protettive è legittimamente riconosciuto all'interno dell'ordinamento «quando la segregazione di alcuni beni consente alla società in bonis di perseguire con un programma liquidatorio lo scopo di ottimizzare l'interesse dei beneficiari ovvero dei creditori, mettendo al riparo i beni stessi da iniziative individuali pur sempre ammissibili in costanza di liquidazione».

³¹⁸ Sul punto, v. AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, cit., p. 57.

³¹⁹ In AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, cit., p. 59 ss., si sottolinea come, quando il *trust* persegua una finalità "protettiva" o "di salvataggio" dell'impresa che versi in uno stato di crisi ancora reversibile, esso acquisisca maggiore credibilità, e si connoti di una maggiore forza persuasiva nei confronti dei creditori, qualora sia configurato quale *trust* di scopo, genericamente predisposto a vantaggio di tutti i possibili creditori del disponente, ovvero, nel diverso caso in cui sia istituito un *trust* con beneficiari, mediante l'attribuzione della qualifica di *trustee* a un soggetto diverso dal disponente. Infatti, la coincidenza delle due qualifiche in capo al medesimo soggetto, propria del *trust* autodichiarato, potrebbe disincentivare i creditori all'adesione alla proposta negoziale, in quanto la gestione del

Accanto ai *trust* utilizzati per attuare "atipicamente" un piano volto al risanamento dell'impresa, figurano quei negozi di destinazione istituiti a *latere* di procedure preordinate alla composizione negoziale della crisi d'impresa, finalizzati a favorire la formazione del consenso del ceto creditorio in ordine all'adesione ad accordi di ristrutturazione, ovvero a una proposta di concordato preventivo. L'impiego del *trust* al servizio degli accordi di ristrutturazione del debito, intende produrre un effetto protettivo sul patrimonio del debitore nelle more della loro omologazione³²⁰, onde evitare di sopportare il rischio di azioni esecutive individuali da parte dei *free riders*, che potrebbero minacciare il buon esito della procedura³²¹. Sul punto, occorre specificare che tale finalità poteva essere efficacemente perseguita mediante l'istituzione di un *trust*, tuttavia, a seguito dei ripetuti interventi normativi che hanno interessato la disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito, in ultimo, quello apportato dal Decreto Sviluppo, sembrerebbe non trovare più spazio una proficua applicazione dell'istituto nel caso di specie, posto che è stata riconosciuta la facoltà di anticipare l'effetto inibitorio del cd. *automatic stay*, ossia del blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, a partire dal momento di deposito della domanda di accesso alla procedura³²². Si ritiene, comunque, che lo strumento in discorso possa

patrimonio sarebbe affidata a un soggetto parziale, coinvolto in prima persona nella situazione di dissesto patrimoniale e, pertanto, non espressione degli interessi del ceto creditorio.

³²⁰ Sul punto, L. ROVELLI, *op.cit.*, p. 398, ha sottolineato che, nel suo peculiare impiego a *latere* degli accordi di ristrutturazione, il *trust* ha introdotto «[...] direi, forse paradossalmente per chi vede il *trust* collegato per lo più ad operazioni elusive, un fattore di moralizzazione, un più affidabile momento di controllo sui modi e sui tempi di esecuzione dell'accordo, sulla sua stessa conformità alla funzione economico-sociale per cui l'istituto dell'accordo omologato è dal legislatore stato ritenuto meritevole di tutela e non di azzardo».

³²¹ A tale riguardo, v. Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 425 ss., in cui è stata affermata la meritevolezza del *trust* in un'ottica di protezione del patrimonio dalle iniziative dei *free riders*, i quali potrebbero esperire azioni esecutive idonee a far naufragare il negozio concluso con la maggioranza.

³²² L'art. 182-bis, L.F., dispone che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali «[...] può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo». Inoltre, si

essere proficuamente impiegato non tanto per anticipare l'effetto protettivo da azioni esecutive individuali, quanto per realizzare l'effetto segregativo al fine di proteggere il patrimonio da quei soggetti che acquistino la qualità di creditori successivamente alla data di proposizione dell'accordo e che, dunque, non essendone vincolati, potrebbero porre in essere azioni esecutive con l'intento di preconstituirsì un titolo preferenziale su cui agire esecutivamente³²³.

L'impiego del negozio di destinazione in commento, *a latere* del concordato preventivo, invece, esplica compiutamente la sua utilità, in quanto strumento idoneo a far maturare nel ceto creditorio la fiducia in merito alla preferibilità, in alternativa alla dichiarazione di fallimento, della procedura concordataria; in altri termini, l'istituzione del *trust* consentirebbe di assicurare l'effettiva destinazione dei beni segregati ai creditori, cui sarà distribuito il ricavato della liquidazione del patrimonio³²⁴. La proficuità del ricorso al *trust* in sede concordataria, è stata riconosciuta dalla Dottrina maggioritaria³²⁵ e, peraltro, è stata avvalorata da alcune pronunce giurisprudenziali che hanno confermato come tale strumento conferisca alla procedura dei margini di certezza e di garanzia maggiori rispetto a quelli normalmente riscontrabili implementando un concordato preventivo, poiché esso consente di «[...] superare le incertezze

ritiene che il medesimo effetto si produca anche nell'ipotesi di deposito di accordo di ristrutturazione successivo alla presentazione di una domanda di concordato "in bianco", in quanto, l'art. 168, L.F., nel disciplinare il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, non distingue tra la procedura ordinaria e quella introdotta dal Decreto Sviluppo.

³²³ Per ulteriori approfondimenti sull'utilizzo del *trust* al servizio degli accordi di ristrutturazione, v. AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, cit., p. 105 ss.

³²⁴ Così F. FIMMANÒ, *op. cit.*, 515.

³²⁵ In E. RAGANELLA – M. REGNI, *op.cit.*, p. 611 ss., si sottolinea come l'effettiva utilità del *trust* possa compresa a partire da uno sguardo d'insieme sulla normativa disegnata dal Legislatore per incentivare la composizione negoziale della crisi d'impresa; è in questo contesto, infatti, che viene in luce la «duttilità» dello strumento che, in taluni casi, è in grado di sopperire ai limiti delle altre procedure disciplinate dalla Legge fallimentare. In senso conforme, cfr. G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo ed il trust*, cit., p. 248 ss.; L. TRONCI, *Note sull'utilizzo del trust nella fase di declino dell'impresa*, in *Il Diritto Fallimentare*, 5/2011, p. 594 ss.

interpretative registrate [...] sul concordato misto e sulle modalità della sua attuazione [...] assicurando la meritevole composizione degli interessi coinvolti nella procedura concordataria»³²⁶.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente che la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni aziendali, con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, ovvero la segregazione di parte del patrimonio dell'impresa al fine di garantire il buon esito della procedura di risoluzione della crisi, sono solo alcune delle ragioni poste a fondamento dello spiccato interesse per il *trust* liquidatorio, inteso quale istituto che, nella fase di declino dell'impresa, può efficacemente realizzare un contemperamento tra l'interesse dei creditori a minimizzare le possibilità che le proprie pretese siano falcidiate, e il contrapposto interesse di cui l'impresa insolvente è portatrice, ossia, la conservazione del proprio valore in una prospettiva di risanamento. Si intuisce, dunque, il motivo per il quale, in un momento storico attraversato da un diffuso e perdurante clima di recessione economica, emergano le potenzialità intrinseche a un istituto scarsamente impiegato in passato, probabilmente a causa di quel «*malcelato scetticismo*»³²⁷ in ordine alla sua concreta utilità, manifestato dai primi commentatori e da quell'orientamento giurisprudenziale chiamato a pronunciarsi in relazione a casi, fortunatamente patologici, di abuso della fattispecie.

L'ammissibilità, in generale, del *trust* cd. interno³²⁸, ossia, di quel rapporto giuridico i cui elementi costitutivi essenziali sono localizzati all'interno dell'ordinamento nazionale, ma che presenta elementi di internazionalità, in quanto regolato da una legge straniera, ovvero caratterizzato dalla localizzazione dell'attività gestoria in un Paese estero, ove il *trustee* vi abbia la propria residenza abituale; è stata pacificamente riconosciuta a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985

³²⁶ Così Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, p. 409 ss.

³²⁷ In E. LUCCHINI GUASTALLA, *Prefazione ad AA.VV., Trust e crisi d'impresa*, cit., p. V.

³²⁸ L'espressione è stata coniata da M. LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985*, in *Vita notarile*, 1992, p. 976 ss.; ID, *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994, p. 148 ss.

sulla legge applicabile ai *trust* e al loro formale riconoscimento, avvenuta con Legge del 16 ottobre 1989, n. 364; la Giurisprudenza maggioritaria si è espressa in senso conforme e, quando ha esaminato *fonditus* la questione, raramente ne ha negato l'ammissibilità³²⁹. Ciononostante, proprio la poliedricità dell'istituto, nonché l'ampio spettro di sfumature che possono delinarsi nella sua concreta applicazione, non consentono di superare agevolmente i dubbi in merito alla possibilità di affermarne, in modo generalizzato, la legittimità, a prescindere dalla specifica realtà giuridica in cui esso si trovi a operare. Nell'ambito del suo utilizzo in situazioni di conclamata o imminente crisi d'impresa, ciò che è dibattuto non è tanto la validità "in astratto" di un atto istitutivo di un *trust* avente implicazioni sul piano delle procedure concorsuali, quanto la sua validità "in concreto", ossia la sua attitudine ad realizzare l'effetto segregativo senza alterare, ovvero eludere, l'applicazione di normative interne inderogabili, quali la Legge fallimentare³³⁰. In quest'ottica, dovrebbe escludersi la compatibilità di quei *trust* istituiti da imprese «retrospettivamente»³³¹ ritenute insolventi, ossia, imprese ancora *in bonis* al momento di costituzione del vincolo, le quali, tuttavia, pongono in essere la segregazione patrimoniale al solo fine di aggirare le regole del concorso³³². Infatti, la necessità di vagliare caso per caso la legittimità di un *trust* liquidatorio, discende dalla sua attitudine, in taluni casi, a ledere il principio della *par condicio creditorum* qualora sopraggiunga la dichiarazione di fallimento. Il *trust*, in altri termini, è travolto dalla stessa non tanto perché il Legislatore abbia voluto depotenziare l'efficacia degli

³²⁹ Sul punto, cfr. Tribunale di Bologna, 18 Aprile 2000 in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 372 ss.; Tribunale di Milano, 8 Ottobre 2002, *ivi*, 2003, p. 270 ss.; Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2003, *ivi*, 2004, p. 67 ss.; Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, *ivi*, 2006, p. 89 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, p. 61 ss. *Contra* l'ammissibilità del *trust* cd. interno, v. Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 74 ss.

³³⁰ Per una disamina sui dubbi in ordine alla "tenuta in concreto" dell'istituto in ambito liquidatorio, v. C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 1095.

³³¹ Così C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 1097.

³³² Il *trust* istituito da impresa che versi già in stato d'insolvenza, invece, è considerato nullo *ab origine*.

atti dispositivi compiuti in esecuzione dell'istituto, quanto perché, nonostante il *favor* espresso verso il ricorso a strumenti per la composizione concordata della crisi d'impresa, le norme che disciplinano l'insolvenza, in assenza di specifiche indicazioni legislative in tal senso, non possono essere derogate³³³.

A tale riguardo, si chiarisce che la Giurisprudenza investita sulla questione³³⁴, ha sottolineato che l' «*incompatibilità prospettica*»³³⁵ del *trust* liquidatorio con le regole della liquidazione concorsuale al sopraggiungimento del fallimento del disponente, emergerebbe sicuramente quando il *trust* abbia a oggetto l'intero patrimonio del disponente³³⁶, poiché, da una valutazione dello scopo del *trust*, sembrerebbe emergere un'applicazione dello strumento contraria alla normativa fallimentare. In tali ipotesi, «*non v'è alcun dubbio che il trust simulato o nullo sia «opponibile» al fallimento, nel senso che non sopravviva ad esso*»³³⁷. Onde evitare che il *trust* possa configurarsi come «*sham*»³³⁸ e, in quanto tale, nullo, appare condivisibile la posizione espressa da Autorevole Dottrina³³⁹ in merito alla necessità di indagare sulla circostanza che esso non abbia altro scopo se non quello di eludere

³³³ Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito o ai piani attestati di risanamento: il Legislatore, in tali ipotesi, ha volutamente ed espressamente disciplinato degli strumenti volti alla valorizzazione dell'autonomia privata nella risoluzione della crisi d'impresa, ammettendo che, alla luce del fine perseguito, possano essere derogate le regole del concorso.

³³⁴ Cfr. Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, p. 553, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 598 ss., con nota di E. RAGANELLA – M. REGNI, cit.; ID, 17 luglio 2009, *ivi*, 2009, p. 628 ss.; ID, 30 luglio 2009, *ivi*, 2010, p. 80 ss.; ID, 22 ottobre 2009, *ivi*, 2010, p. 271 ss.; Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009, *ivi*, 2010, p. 271 ss.

³³⁵ Così AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, cit., p. 82.

³³⁶ V. Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 634 ss. In Dottrina, v. P. PIRRUCCIO, *La segregazione dell'intero patrimonio aziendale nel trust non consente il normale svolgimento della procedura concorsuale in danno alla massa dei creditori*, in *Giurisprudenza di Merito*, 6/2010, p. 1593 ss.

³³⁷ In C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 1107.

³³⁸ «*Sham*» è quell'aggettivo di matrice anglosassone, utilizzato per individuare quei *trust* che siano espressione di un intento meramente simulatorio del *settlor*.

³³⁹ A tale riguardo, v. il più volte menzionato contributo di C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 1095 ss.

l'applicazione della disciplina fallimentare; diversamente, non parrebbe possibile giungere ad affermare *de plano* che il sopravvenuto fallimento del *settlor* travolga le sorti del negozio di destinazione³⁴⁰.

Sin da un primo inquadramento civilistico dell'istituto, mediante un esame delle peculiarità che caratterizzano la fattispecie del *trust* istituito dall'impresa in fase di declino, si comprende come, proprio all'interno del contesto che è oggetto di analisi, vengano in luce dei profili critici che, in assenza di una specifica normativa domestica sull'argomento, ne potrebbero compromettere, in concreto, l'impiego dello strumento in discorso. Nell'ambito delle procedure concorsuali e concordate di gestione della crisi d'impresa, infatti, sono coinvolti una pluralità di delicati e contrapposti interessi e, il ricorso a un istituto i cui confini normativi non sono ancora ben definiti, deve essere vagliato attentamente, al fine di ridurre i rischi che deriverebbero da un uso distorto del *trust* stesso. In quest'ottica, desiderando affrontare un tema di indiscusso interesse e di grande attualità nel presente momento storico, appare indispensabile, a questo punto della trattazione, approfondire gli aspetti fiscali dell'istituto, posto che, come si avrà modo di sottolineare traendo le conclusioni delle riflessioni svolte in codesto lavoro, la "variabile fiscale" assume una rilevanza non trascurabile nell'indirizzare le imprese in ordine al rimedio da adottare in fasi di crisi della propria attività.

3.2. La fiscalità del *trust* liquidatorio ai fini dell'imposizione indiretta

Il progressivo ricorso al *trust* a guisa di strumento alternativo o "*a latere*" nella gestione negoziale della crisi d'impresa, da taluno considerato quale l'esito di una tendenza politico-culturale caratterizzante un peculiare momento storico in cui si è reso necessario "fare i conti" con un istituto

³⁴⁰ In senso conforme, v. D. GALLETTI, *op.cit.*, p. 905.

proprio della tradizione di *Common law*³⁴¹, è stato evidenziato dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto che, non di rado, hanno trattato le problematiche connesse con la tassazione di quel *trust* «*diretto alla più razionale e proficua sistemazione dei rapporti debitori di un soggetto*»³⁴², al fine di individuare le direttrici da seguire nella definizione del corretto inquadramento tributario dell'istituto³⁴³.

In materia di imposizione indiretta³⁴⁴, ancorché negli ultimi anni l'interesse per la tematica sia stato confermato da una copiosa letteratura in merito, manca una disciplina esaustiva che chiarisca il corretto trattamento tributario applicabile ai *trust*, al punto che l'Amministrazione ha espresso il proprio orientamento interpretativo sull'argomento, manifestando una tendenza "normalizzatrice", quasi a voler regolamentare con sistematicità, pur in assenza di un preciso dato normativo al riguardo, il fenomeno impositivo afferente il *trust*, incorrendo, tuttavia, nel vizio di trascurarne le specificità e di ricercare soluzioni interpretative non dissimili da quelle adottate con riferimento ad altri istituti, considerati

³⁴¹ M. LUPOI, *Sistemi giuridici comparati*, Napoli, 2001.

³⁴² Così D. MURITANO – A. PISCHETOLA, *Trust liquidatori e relativi profili impositivi*, in *Il Fisco*, 43/2010, p. 6966.

³⁴³ A titolo esemplificativo, salvo approfondire nel prosieguo della trattazione i precedenti giurisprudenziali più noti, cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 12 gennaio 2009, n. 12, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 296 ss.; Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481, *ivi*, 2010, p. 71 ss.; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47, *ivi*, 2010, p. 73 ss.; Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, *ivi*, 2010, p. 77 ss. e in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 438 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*.

³⁴⁴ A differenza di ciò che concerne la rilevanza del *trust* ai fini delle imposte dirette, poiché l'istituto è espressamente disciplinato, seppur in modo non completamente esaustivo, all'interno del Tuir. Brevemente, si segnala che l'art. 73 del Testo Unico include il *trust* tra i soggetti passivi ai fini IRES, laddove esso possa definirsi un "trust opaco", in cui manchi la predeterminazione dei beneficiari al momento della costituzione del vincolo. Nella differente ipotesi di previa individuazione dei beneficiari prima dell'assegnazione dei flussi reddituali, i redditi del *trust* saranno immediatamente imputati per trasparenza in capo ai beneficiari stessi. Anche in ambito di imposizione diretta, comunque, la prassi dell'Amministrazione Finanziaria ha integrato la disciplina sul punto. Per approfondimenti, v. D. STEVANATO, *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte*, in *Dialoghi Tributarî*, 2/2008, p. 95 ss.

tradizionalmente affini al *trust*³⁴⁵. Alla luce di tali considerazioni, si intuisce facilmente la ragione per la quale l'art. 2, comma 47, del D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262³⁴⁶, convertito dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286 disponga che l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346, si applichi anche agli atti a anche alla costituzione dei «*vincoli di destinazione*»³⁴⁷, categoria cui è ricondotto anche l'istituto del *trust*, attraendo la relativa disciplina nell'alveo di un tributo che, tipicamente, ha ad oggetto «*i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito*»³⁴⁸, senza nulla

³⁴⁵ In tal senso, v. D. MURITANO – A. PISCHETOLA, *op. cit.*, p. 6966 ss., i quali sottolineano come le conclusioni cui sia giunta l'Amministrazione Finanziaria, scontano il rischio di essere qualificate come approssimative, in quanto derivanti da un approccio «*solo monoprospettico alla problematica al vaglio*», nonché rischiano di «*appiattirsi su valutazioni e qualificazioni afferenti altri istituti, considerati tradizionalmente affini al trust (come ad esempio il negozio fiduciario, peraltro in verità diversissimo dal trust)*»; di qui l'esigenza di ricostruire in via interpretativa, traendo lo spunto dalle più recenti pronunce che sempre più frequentemente affrontano il tema, le specificità proprie dell'istituto, al fine di individuare il corretto trattamento tributario a esso applicabile.

³⁴⁶ Per approfondimenti sul tema, cfr. G. GAFFURI, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2007, p. 441 ss.; L. BELLINI, *La "nuova" imposta sulle successioni e donazioni*, in *Il Fisco*, 2006, p. 7230 ss.; D. STEVANATO, *Le liberalità tra vivi nella riforma del tributo successorio*, in *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001; F. GUFFANTI, *I trust nelle imposte indirette alla luce delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate*, in *Corriere Tributario*, 2007, p. 3836.

³⁴⁷ Sul punto, v. Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E, che sarà oggetto d'esame e di approfondimento in prosieguo. Con il summenzionato provvedimento di prassi, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel *genus* dei vincoli di destinazione, debbano ricomprendersi anche «*i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi*».

³⁴⁸ In sede di conversione del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti *mortis causa* e per liberalità tra vivi, sono stati inseriti nell'ambito dell'imposta di successioni e donazioni, interessata da una serie di vicissitudine legislative, tra cui si menziona la soppressione del tributo con Legge n. 382/2001, salvo disporne la reintroduzione con il Decreto Legge summenzionato. Colpita dall'imposta in questione, come chiarito già in precedenza, è anche la «*costituzione di vincoli di destinazione*». Per approfondimenti sulle vicende che hanno riguardato l'imposta in esame, v. D. STEVANATO, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corriere Tributario*, 3/2007, p. 247 ss. Nel contributo in parola, l'Autore chiarisce che la tassazione dei vincoli di destinazione pone dei problemi interpretativi, in quanto, in relazione a tali fenomeni, «*è difficile ravvedere [...] una manifestazione di capacità economica, in assenza di un profilo traslativo e di un arricchimento a favore di una determinata sfera patrimoniale*».

aggiungere, tuttavia, in ordine alle concrete modalità applicative dell'imposta. La sensazione percepita dagli interpreti, emersa già in sede di primo commento del D.L. n. 262/2006, è che il Legislatore abbia voluto dotare il *trust* di un inquadramento normativo unitario, sebbene, alla luce delle caratteristiche proprie dell'istituto, sarebbe stato preferibile, probabilmente, distinguere i meri trasferimenti di beni al *trustee*, finalizzati alla produzione dell'effetto segregativo, pur non essendo riscontrabile il cd. *animus donandi* in capo al disponente; dai *trust* liberali, in cui è apprezzabile lo spirito di liberalità impresso nel medesimo atto costitutivo del vincolo di destinazione. In particolar modo, il *distinguo* tra le due fattispecie, avrebbe consentito di applicare alla prima categoria di *trust* l'imposta di registro e, al contrario, assoggettare i *trust* del secondo tipo a imposta sulle donazioni³⁴⁹. La soluzione prospettata, tuttavia, non è stata accolta dal Legislatore, il quale ha sostituito ogni eventuale rilievo in ordine alla sussistenza dell'*animus donandi* con un dato che può trovare manifestazione in termini maggiormente oggettivi, ossia la "gratuità" dell'atto³⁵⁰; invero, il regime fiscale applicabile al *trust*, è stato sussunto nella fattispecie normativa propria degli atti a titolo gratuito, con la specificazione che, a essere considerati rilevanti, sono soltanto le ipotesi in

³⁴⁹ A tale riguardo, v. D. STEVANATO, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, cit., p. 251, il quale chiarisce che, ove il Legislatore avesse implementato il *distinguo* tra trasferimenti di beni al *trustee* e *trusts* liberali, applicando solo a questi ultimi l'imposta sulle donazioni, si sarebbe potuto valorizzare «il complessivo "programma negoziale"» e l'arricchimento ricevuto dai beneficiari finali, specificando, tuttavia, che sarebbero state auspicabili indicazioni in merito ai soggetti passivi del tributo, posto che il *trustee* è il destinatario della costituzione del vincolo di destinazione, ma non dell'arricchimento.

³⁵⁰ Sul punto, v. A. URICCHIO, in N. D'AMATI, *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, Padova, 1996, p. 11, il quale chiarisce che «l'elemento causale della gratuità sarebbe quindi in grado di identificare quegli atti che attribuiscono vantaggi senza un sacrificio correlativo e di qualificare una categoria generica di cui gli atti liberali e la donazione rappresentano una sottospecie»; in senso conforme, A. CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2007, p. 529 ss.

cui la costituzione di vincoli di destinazione consenta di produrre effetti anche traslativi³⁵¹.

3.2.1 La tassazione dell'atto costitutivo del «vincolo di destinazione»

Ciò che è ritenuto passibile di imposizione, è l'atto di destinazione dei beni in *trust*, da cui discende l'originazione del «vincolo di destinazione» che rileva quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346; come chiarito in precedenza, tuttavia, affinché detto vincolo di destinazione acquisisca un autonomo rilievo ai fini della tassazione, è necessario che esso realizzi un «trasferimento di beni e diritti in grado di realizzare un incremento stabile di un dato patrimonio [...] correlato con un decremento di un altro»³⁵². Tale considerazione, consente di rilevare che il mero atto che istituisce il *trust*³⁵³, è privo di contenuto patrimoniale e, pertanto, di rilevanza tributaria se non ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro³⁵⁴, qualora sia redatto per atto pubblico o scrittura

³⁵¹ Così G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008, p. 166 e 477 ss. In senso conforme, v. T. TASSANI, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, p. 139 ss.

³⁵² In T. TASSANI, *op.cit.*, v. D. STEVANATO – R. LUPI, *Imposta sulle successioni e donazioni: dove eravamo rimasti?*, in *Dialoghi Tributarî*, 2006, p. 1664 ss, in cui si chiarisce come, con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il Legislatore abbia inteso attribuire rilevanza, in fattispecie caratterizzate da assenza di onerosità, all'oggettivo arricchimento del beneficiario.

³⁵³ L'atto istitutivo del *trust* e l'atto di destinazione possono, alternativamente, coesistere nel medesimo documento, ovvero constare di due documenti diversi. Dalla combinazione di tali atti, si realizza l'effetto di segregazione patrimoniale che caratterizza ogni tipologia di *trust*. Così A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, in *Corriere Tributario*, 6/2013, p. 487; AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, Milano, 2013, p. 210.

³⁵⁴ Sul punto, la Circolare n. 48/E del 2007, ha chiarito che «l'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il *trust*, che non contempa anche il trasferimento di beni nel *trust* (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in

privata autenticata³⁵⁵; la possibile applicazione del tributo alla costituzione di un vincolo di destinazione, impone, tuttavia, di esplicitare quale sia il momento rilevante ai fini del trasferimento di ricchezza, ossia, in altri termini, se a tal fine sia sufficiente la costituzione del vincolo di destinazione, ovvero se i profili fiscali del *trust* acquisiscano rilevanza solo al momento dell'attribuzione finale compiuta dal *trustee* al beneficiario.

Un primo orientamento, favorevole a riconoscere la rilevanza fiscale della fattispecie sin dal momento del trasferimento patrimoniale dal disponente al *trustee*, è stato avallato dall'Amministrazione Finanziaria³⁵⁶ e confermato da parte minoritaria della giurisprudenza³⁵⁷, la quale ha accolto con favore la tesi della tassazione al momento della mera produzione dell'effetto della segregazione dei beni. La tesi in parola, collega l'effetto segregativo, rilevante dal punto di vista fiscale, a un trasferimento della titolarità del bene; coerentemente a quanto riportato da Autorevole Dottrina, allora, il presupposto del tributo si realizzerebbe solo qualora il trasferimento dei beni sia disposto nei confronti di un

misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale».

³⁵⁵ In tal senso, v. Circolare n. 3/2008.

³⁵⁶ Sul punto, v. Circolare n. 48/E, in cui l'Amministrazione Finanziaria ha sottolineato come «*attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006*». In senso conforme, si è espressa la Circolare n. 3/2008, in cui gli Uffici delle Entrate hanno avvalorato la tesi della tassabilità al momento della mera costituzione del vincolo di destinazione, poiché «*tutti i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi*». Secondo gli Uffici, la tassazione dell'atto dispositivo, ossia quello che realizza l'effetto segregativo, «*trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari*».

³⁵⁷ A titolo esemplificativo, cfr. Commissione Tributaria Regionale della Liguria, 26 settembre 2012, n. 81, in *Banca Dati Fisconline*; Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 15 marzo 2012, n. 82, in *Banca Dati Fisconline*; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 29 marzo 2001, n. 27, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2/2002, p. 276 ss., in cui i giudici di merito hanno sottolineato che sarebbe «*[...] inaccettabile l'idea di mandare esente dal prelievo l'attribuzione di cui si discorre*».

soggetto diverso dal *settlor*³⁵⁸, poiché, in questo caso, si estrinsecerebbe l'effetti traslativo proprio della segregazione³⁵⁹. Essendo, dunque, tassato l'atto costitutivo del vincolo di destinazione, poiché ritenuto idoneo a dare contezza del vantaggio patrimoniale conseguito dal beneficiario in virtù del vincolo di destinazione, «*l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sosterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione*»³⁶⁰, rendendo fiscalmente irrilevante ogni successiva attribuzione ai beneficiari; in altri termini, la tassazione dell'atto che pone in essere la segregazione patrimoniale, fungerebbe da "anticipazione" del prelievo rispetto alle prospettive di arricchimento futuro³⁶¹ e, in modo speculare, implicherebbe la detassazione del momento in cui il *trustee* devolva i beni in trust al beneficiario³⁶². L'Amministrazione Finanziaria, propensa a riconoscere l'assoggettamento immediato del *trust* a imposta

³⁵⁸ Così T. TASSANI, *op.cit.*, p. 140, il quale chiarisce che l'effetto segregativo non necessariamente implica il trasferimento dei beni a un soggetto diverso dal disponente, tuttavia, «*solo qualora ciò accada, si realizzerebbe il presupposto del tributo, dovendo quindi distinguere, di volta in volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione comporta, "per modo che l'imposta possa essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni"*», così richiamando anche la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E.

³⁵⁹ In S. ZAGÀ, *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 5/2010, p. 1074, si legge che «*[...] in altri termini, al fine di integrare il presupposto d'imposta non può bastare - come invece sembrerebbe ritenere l'Agenzia delle entrate - il mero trasferimento di un bene o un diritto in capo ad un soggetto diverso dal disponente, essendo invece necessario che da tale trasferimento derivi per il soggetto ricevente uno stabile e definitivo arricchimento senza che quest'ultimo debba sopportare alcun sacrificio economico*»; soltanto in questo modo, può realizzarsi pienamente l'effetto di segregazione patrimoniale che caratterizza la fattispecie del *trust*.

³⁶⁰ Così la Circolare n. 48/E del 2007.

³⁶¹ A. FEDELE, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, p. 15, sottolinea come tale meccanismo di imposizione anticipata si giustifichi per «*ragioni di semplificazione e per evitare eccessivi ritardi o possibilità di evasione*». Contra, D. STEVANATO, *Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili*, in *Corriere Tributario*, 20/2008, p. 1639 ss., il quale non condivide la tesi della tassabilità immediata del trust al momento della costituzione del vincolo ritenendo che, tale meccanismo, finirebbe con il colpire un atto per il sol fatto che esso sia stato posto in essere e, dunque, ciò indurrebbe l'imposta sulle successioni e donazioni ad atteggiarsi, nei fatti, al pari del tributo di registro.

³⁶² In tal senso, v. A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 489.

di donazione, circoscrivendo l'area della tassabilità alla fase in cui tale vincolo è costituito, nel provvedimento di prassi n. 3/E del 2008, ha chiarito che il meccanismo impositivo di specie, trae giustificazione non soltanto dall'effetto di segregazione patrimoniale che esso produce, bensì anche «*dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari*». L'imposta che, alla luce delle considerazioni svolte, si rende applicabile all'atto che dispone la segregazione patrimoniale, deve essere calcolata considerando il rapporto di parentela o di affinità intercorrente tra il disponente e il beneficiario, ai fini della corretta individuazione delle franchigie e dell'aliquota³⁶³ per la liquidazione dell'importo dovuto. L'interpretazione elaborata da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dunque, sembrerebbe muovere dalla valorizzazione del *trust* quale fenomeno negoziale unitario³⁶⁴, che si caratterizza per il dato che «*diversi momenti giuridici e diversi effetti traslativi*»³⁶⁵ confluiscono in un atto meramente funzionale alla realizzazione del programma del *trust*. L'atto che istituisce il *trust* stesso, pertanto, rileva come fattispecie impositiva autonoma, comportando l'applicazione dell'imposta di donazione nel momento della

³⁶³ Le indicazioni in ordine al calcolo dell'imposta dovuta in relazione a donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito di beni o diritti, nonché quella che interessa il caso di specie, ossia la costituzione di vincoli di destinazione, sono fornite dall'art. 49, comma 2, della Legge n. 286/2006, e analiticamente riportate nella summenzionata Circolare n. 3/E che, al paragrafo 4.2, esplicita i criteri per l'applicazione delle franchigie e delle aliquote sulla base del rapporto di parentela o di affinità sussistente tra il disponente e il beneficiario. Ove non sussista alcun rapporto di parentela tra detti soggetti, la tassazione si realizzerebbe, senza l'applicazione di franchigie, con l'aliquota più elevata.

³⁶⁴ Sul punto, cfr. A. CONTRINO, *Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2004, p. 461 ss; ID., *Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco)*, in *Rivista di Diritto Tributario*, p. 497, in cui l'Autore chiarisce che «*il singolo negozio, anche se tipico, è un frammento di regolamento dell'unico contratto collegato, con la conseguenza che l'individuazione della causa negoziale non può prescindere dalla considerazione del segmento complessivo*»; C. MONACO, *Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 1/2002, p. 647 ss.

³⁶⁵ Si richiama un'espressione utilizzata nello Studio Tributario n. 58-2010/T, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

costituzione del vincolo e di trasferimento della titolarità giuridica dei beni³⁶⁶.

Nell'interpretazione prospettata, l'Amministrazione Finanziaria, essenzialmente, si è attenuta a una rigida interpretazione del dato normativo, nel senso di qualificare *tout court* la costituzione del *trust* quale fattispecie pienamente rientrante nella nozione di "vincolo di destinazione" e, conseguentemente, riconoscere l'applicazione immediata dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto costitutivo del vincolo medesimo³⁶⁷. La soluzione cui gli Uffici delle Entrate sono pervenuti presenta, tuttavia, dei notevoli profili di criticità che hanno indotto la Dottrina maggioritaria a propendere per una diversa lettura delle scarse indicazioni legislative sul punto; ciononostante, ad oggi la prassi amministrativa non ha mutato ufficialmente il proprio indirizzo, pertanto, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente capitolo, ove sia controverso il trattamento tributario applicabile al *trust*, ai fini delle imposte indirette, la risoluzione dell'eventuale lite insorta tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, sarà demandata all'Autorità giudiziaria, chiamata a esprimersi sul punto, tentando di supplire alla

³⁶⁶ Siffatta impostazione di calcolo d'imposta tende a favorire il contribuente in alcune tipologie di *trust* e, in particolar modo, nei cd. *trust* "di famiglia", istituiti al mero scopo di porre in essere un atto di liberalità; nell'ipotesi in esame, infatti, vi è un beneficiario individuato che è legato al disponente da un rapporto di parentela, ovvero di affinità: ciò consente, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/E, ed entro i limiti fissati dalle franchigie, di non assoggettare a imposta di donazione il tributo, in quanto l'onere fiscale è soddisfatto mediante il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sull'atto che costituisce il vincolo di destinazione. In senso conforme, v. T. TASSANI, *op.cit.*, p. 42, nota 19, in cui si sottolinea come la tassazione immediata dell'atto che istituisce il vincolo di destinazione, si rivela particolarmente conveniente laddove fossero effettuate successive elargizioni nei confronti dei beneficiari; al contrario, tuttavia, il meccanismo risulta essere particolarmente gravoso per altre tipologie di *trust*, quali, ad esempio i *trust* di scopo o, in termini più generali, nei *trust* in cui la mancata individuazione del beneficiario *ab origine*, impone di applicare, per il calcolo dell'imposta di donazione, l'aliquota più alta, predisposta, in via di principio, quando non sussista alcun rapporto di parentela o di affinità tra il disponente e il beneficiario medesimo.

³⁶⁷ In senso conforme alla posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria, v. G. GALLIZIA, *Trust per la liquidazione di una società: aspetti tributari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 5/2010, p. 555 ss.

carenza di indicazioni legislative al riguardo, nonché di mitigare la rigida interpretazione seguita nella prassi.

Autorevole Dottrina³⁶⁸ ha chiarito come la sussistenza del presupposto impositivo, ammettendone la realizzazione in presenza di un trasferimento di ricchezza, possa essere rintracciata non già nella costituzione del vincolo di destinazione, fase, quest'ultima, che interessa il rapporto tra *settlor* e *trustee*, bensì nel momento dell'attribuzione finale che, in esecuzione dell'atto istitutivo del *trust*, è compiuta da parte del *trustee* nei confronti del beneficiario. *Quid iuris*, allora, dell'imposta di donazione nell'ipotesi in cui l'arricchimento del beneficiario non possa essere conseguito al momento di costituzione del vincolo, ma possa determinarsi solo in futuro? I commentatori hanno sottolineato come, in tal caso, non sia possibile ammettere la tesi della tassabilità immediata del *trust*, in quanto una tale interpretazione contrasterebbe con la stessa *ratio* sottesa all'imposta sulle successioni e donazioni, il cui fulcro non può coincidere con un vantaggio patrimoniale futuro, né con una generica utilità economica³⁶⁹. Sul punto, anche in via giurisprudenziale è stato sottolineato come la rilevanza del *trust* ai fini impositivi vada riscontrata nel «*momento in cui effettivamente si realizza il trasferimento definitivo del patrimonio*», poiché «*fino a quel momento [...] l'attribuzione comporta semplicemente una separazione di patrimonio*», mentre solo il trasferimento di ricchezza da parte del *trustee* nei confronti del beneficiario, determinerebbe il consolidamento finale ed effettivo dell'esito traslativo³⁷⁰. Alla luce delle considerazioni svolte, emergono con chiarezza

³⁶⁸ Sul punto, v. T. TASSANI, op.cit., p. 143; A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 489.

³⁶⁹ In G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., p. 454, si afferma che è la specifica ricchezza espressa dal patrimonio trasferito, che costituisce il «*presupposto di imponibilità, ma anche il parametro di commisurazione del tributo*»; di qui, l'impossibilità di condividere la tesi della tassazione immediata nell'ipotesi in cui la ricchezza conseguita dal beneficiario si manifesterà solo in futuro e, inoltre, questi riceva un incremento patrimoniale quantitativamente o qualitativamente diverso da quello pattuito al momento dell'istituzione del *trust*.

³⁷⁰ Così le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47 e n. 49, in *Banca Dati BIG Suite*.

le difficoltà applicative relative alla tesi della tassazione immediata dell'atto istitutivo di un *trust* e che, *in primis*, coinvolgono il profilo della manifestazione di capacità contributiva nella fattispecie in discorso: da un lato, infatti, l'orientamento sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria individua la figura del contribuente nello stesso *trust*³⁷¹; dall'altro, tuttavia, l'arricchimento scaturente dalla segregazione patrimoniale propria del negozio in essere, è conseguito da un soggetto, il beneficiario, che non manifesta, al momento di costituzione del vincolo di destinazione, alcuna capacità contributiva³⁷². L'arricchimento "gratuito" del beneficiario, infatti, si realizzerà solo in un momento successivo e, pertanto, da un punto di vista applicativo, la regola della tassazione immediata del *trust* non può che ritenersi incongruente, poiché, per ragioni di certezza del diritto, essa dovrebbe operare, allora, anche nell'ipotesi in cui il diritto del beneficiario a ricevere l'attribuzione patrimoniale, sia un diritto futuro e incerto³⁷³. In altri termini, sarebbe la natura propria dell'istituto a non rendere condivisibile la tesi patrocinata dagli Uffici delle Entrate³⁷⁴; il

³⁷¹ Nel par. 5.4.2 della Circolare n. 3/E del 2008, si legge che «[...] il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa».

³⁷² A tale riguardo, cfr. T. TASSANI, *op.cit.*, pp. 145-146; P. LAROMA JEZZI, *La fiscalità del trust aspettando il "trust di diritto italiano"*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 6/2012, p. 611 ss., in cui si sottolinea come i beneficiari finali del *trust* restino del tutto estranei alla configurazione del presupposto d'imposta, a prescindere dalla tipologia di *trust* adottata. «L'essere invero beneficiario finale di un *trust* è una condizione della quale l'interessato potrebbe non essere nemmeno a conoscenza e che potrebbe produrre i suoi effetti -in termini di effettiva attribuzione del capitale- in un momento assai successivo a quello della costituzione del vincolo di destinazione se non addirittura non prodursi mai».

³⁷³ L'atto istitutivo di un *trust*, ipoteticamente predeterminato alla realizzazione dell'effetto di segregazione patrimoniale e, quindi, di arricchimento del beneficiario, è stato considerato alla stregua di un atto sospensivamente condizionato al verificarsi, appunto, dell'attribuzione al beneficiario, in vista di una natura strettamente funzionale al conseguimento dello scopo caratterizzante il *trust*. Sul punto, v. Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 11 giugno 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 1/2010, p. 71 ss.; Commissione Tributaria Provinciale di Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2011, p. 286 ss.; Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in *Banca Dati BIG Suite*; Per la Dottrina, v. S. ZAGÀ, *op.cit.*, p. 1097 ss.

³⁷⁴ Per la Giurisprudenza, in merito all'asserita assenza di capacità contributiva in *trust* di garanzia, cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 429 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli*

vincolo di destinazione costituitosi, d'altro canto, consente al *trustee* di acquisire temporaneamente la titolarità dei beni conferiti al *trust*³⁷⁵, tuttavia, questi consegue un incremento patrimoniale che non può dirsi espressivo di una reale capacità contributiva³⁷⁶, essendo preordinato alla mera realizzazione del programma dettatogli dal disponente³⁷⁷.

Sul piano applicativo, inoltre, alcune incertezze in ordine alla correttezza della tesi in commento, sono emerse considerando alcune specifiche fattispecie negoziali di *trust*, quali il *trust* autodichiarato³⁷⁸ e il *trust* di scopo. Nel primo caso, non si realizza alcun effetto traslativo, in quanto il disponente nomina se stesso come *trustee*, impegnandosi a costituire un patrimonio segregato *a latere* del proprio patrimonio generale; ciononostante, l'Amministrazione Finanziaria non ha rinunciato ad affermare la sottoposizione del *trust* autodichiarato all'imposta di donazione. Con Circolare n. 3/E, infatti, gli Uffici delle Entrate hanno asserito che anche tale tipologia di *trust*, seppur non comportante alcun trasferimento di beni e diritti, sarebbe da assoggettarsi a imposta di

di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio; Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, in *Banca Dati BIG Suite*.

³⁷⁵ Invero, Autorevole Dottrina ha evidenziato la natura meramente strumentale della posizione del *trustee* al raggiungimento degli scopi del *trust*, tale da rendere neutrale, dal punto di vista fiscale, il mero atto di costituzione del vincolo, salvo subordinarne tale rilevanza sul piano tributario, a seconda degli effetti prodotti dal reale negozio cui esso corrisponde. Non può, tuttavia, equipararsi detto atto, in via generale, a un comune atto di trasferimento di proprietà. Così G. SEMINO, *Concordato preventivo e trust: come una soluzione civilisticamente efficiente può diventare inefficiente per una falsa applicazione della normativa tributaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 1/2010, p. 60 ss.

³⁷⁶ Il principio di capacità contributiva, costituzionalmente enunciato e tutelato, sarebbe, pertanto, violato dalla regola della tassazione immediata del *trust*, «*perché il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura*», come affermato nello Studio Tributario n. 58-2010/T, già richiamato in precedenza.

³⁷⁷ Così A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 489 ss.; ID, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corriere Tributario*, 5/2007, p. 362 ss.

³⁷⁸ La tesi della tassazione immediata del *trust* autodichiarato, non è condivisa da AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, p. 213, sebbene l'Amministrazione Finanziaria si sia espressa in senso opposto.

donazione con riferimento ai beni vincolati, poiché «*la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust*», finanche nell'ipotesi di *trust* autodichiarati. Tale orientamento, tuttavia, non può essere condiviso in quanto, *in primis*, darebbe luogo a una disparità di trattamento rispetto al trattamento fiscale dei vincoli di destinazione non traslativi, cui si applica la sola imposta di registro in misura fissa³⁷⁹. In secondo luogo, nella summenzionata Circolare, la stessa Amministrazione afferma l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali soltanto agli «*atti ad effetto traslativo*»³⁸⁰, da cui si inferisce la non riferibilità di dette imposte ai *trust* autodichiarati; conseguentemente, sarebbe irragionevole sposare una differente *ratio* a seconda che ci si trovi nell'alveo dell'imposta di donazione, ovvero dell'imposta cd. "ipocatastale".

Nell'ambito dei *trust* di scopo, invece, si verifica l'affidamento di un patrimonio separato al *trustee*, il quale è chiamato ad attuare il programma indicato dal disponente nell'atto che ha istituito il *trust*. Per ciò che rileva ai fini della presente trattazione, i profili fiscali di maggior interesse, sono proprio quelli che concernono i *trust* di scopo, in quanto, nella maggior parte dei casi, i *trust* istituiti da imprese in crisi, si configurano come tali³⁸¹. La fattispecie in discorso, presenta alcune

³⁷⁹ L'Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, giustifica tale disparità di trattamento sottolineando la differenza tra il *trust* e gli altri vincoli di destinazione: «*il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (disponente), sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee)*». L'affermazione non può essere condivisa, in quanto non sembrerebbe riscontrabile una vera differenza tra gli effetti prodotti dall'istituzione di un *trust* e quelli conseguenti alla costituzione di un vincolo di destinazione; di qui l'irragionevolezza del diverso trattamento fiscale ipotizzato in relazione alla due fattispecie.

³⁸⁰ Sul punto, nel provvedimento in commento, l'Amministrazione Finanziaria chiarisce che «*la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione, che ha ispirato le considerazioni svolte in precedenza, non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo*».

³⁸¹ In M. LUPOI, *Due parole tecniche sull'atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2/2011, p. 211 ss., si approfondisce il tema della qualificazione tipologica del *trust* istituito dall'impresa in crisi, *id est* il *trust* liquidatorio, affermando che esso può essere configurato sia come *trust* di scopo, sia come *trust* a

peculiarità che rendono evidente come, sul piano applicativo, le implicazioni susseguenti alla tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria, difficilmente possano rivelarsi idonee a esplicitare la fiscalità dei *trust* di scopo³⁸². Innanzitutto, si rileva come, stando a quanto enunciato dagli Uffici delle Entrate nei citati provvedimenti di prassi, i *trust* in questione, dovrebbero essere assoggettati a imposta di donazione al momento della costituzione del vincolo e tassati applicando l'aliquota più elevata³⁸³, in quanto, mancando la predeterminazione dei beneficiari dell'atto dispositivo, non sarebbe riscontrabile alcun rapporto di affinità o parentela nei confronti del disponente, né troverebbero applicazione, al fine di ridurre l'onere impositivo, le franchigie indicate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la tassazione immediata del *trust* di scopo, sarebbe ostacolata dal fatto che mancherebbe una *distribuzione* di ricchezza in senso proprio, essendo contraddistinta, detta tipologia di *trust*, piuttosto da un impiego della medesima per il raggiungimento del fine prestabilito al momento della costituzione del vincolo³⁸⁴. Ciò consente di chiarire un profilo ulteriore: la tesi espressa dall'Amministrazione Finanziaria in ordine al generico riconoscimento, in capo al *trust*, della qualifica di soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione al momento della costituzione del vincolo, incorre nel vizio logico di trascurare il dato che né

favore di beneficiari, ossia, essenzialmente, *trust* di garanzia; in questo secondo caso, beneficiari del *trust* sono i creditori cui, in caso di fallimento, sono destinati i beni in *trust*, a garanzia delle pretese vantate nei confronti del debitore fallendo.

³⁸² Per comprendere le finalità perseguite dall'impresa in crisi con l'istituzione di un *trust* liquidatorio, v. F. GUFFANTI, *Proflemi fiscali aperti per i «trust»*, in *Corriere Tributario*, n. 31/2009, p. 2558 ss. L'Autore chiarisce che, in tali fattispecie, ciò che si realizza conferendo in *trust* il patrimonio attivo e passivo della società da liquidare, è «atto liquidatorio che consiste nel segregare il patrimonio attivo della società con l'obiettivo di massima conservazione dello stesso, nonché nel procedere tramite il *trust* alla liquidazione dell'attivo patrimoniale per utilizzare poi il ricavato della vendita dei beni per il pagamento dei debiti della società».

³⁸³ L'aliquota più elevate è pari all'8%, conformemente a quanto chiarito nel par. 4.2 della Circolare n. 3/E, in cui gli Uffici delle Entrate hanno predisposto tale aliquota in caso di donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione, «a favore di altri soggetti», ai quali il *settlor* non sia legato da rapporti di parentela, ovvero di affinità.

³⁸⁴ Così T. TASSANI, *op.cit.*, p. 147.

il *trust* né il *trustee*³⁸⁵, nell'ambito dei *trust* di scopo, possono essere ricompresi nel novero dei soggetti passivi dell'imposta in questione³⁸⁶; infatti, pur muovendo dal presupposto che il *trust*, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al D.L. n. 262/2006 rilevarebbe in quanto espressione della fattispecie della costituzione dei vincoli di destinazione, non si riscontrerebbe alcun appiglio normativo per riconoscere nel *trust* il soggetto passivo dell'imposizione, qualora manchi l'individuazione di un beneficiario individuato o individuabile sul quale possa "proiettarsi" l'obbligazione tributaria³⁸⁷. Nella fattispecie del *trust* di scopo, pertanto, mancherebbe un elemento costitutivo del presupposto per l'applicabilità dell'imposta di donazione, di qui l'inadeguatezza dell'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, dovrebbe giungersi a escludere la tassabilità del negozio che istituisce un vincolo di destinazione "di scopo", poiché, la correttezza di tale tesi sarebbe smentita dall'impossibilità di riscontrare, in tale fattispecie, il presupposto d'imposta soggettivo, costituito dalla presenza di beneficiari individuati o individuabili; inoltre, ove si adottasse un approccio particolarmente rigido

³⁸⁵ Con riferimento alla figura del *trustee*, si sottolinea che P. LAROMA JEZZI, *op.cit.*, p. 619, ha ipotizzato che, qualora si volesse riscontrare la sussistenza di una soggettività passiva «*diversa e ulteriore rispetto a quella dei "donatari" e dei "beneficiari"*», essa potrebbe essere rinvenuta in capo al *trustee*, il quale sarebbe chiamato ad assolvere il proprio tributo con una ricchezza che è in sua disposizione, ma di cui non è titolare. In questi termini, l'Autore ipotizza un ripensamento della posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria, alla quale imputa l'errore di considerare il *trustee* alla stregua di un soggetto passivo, e non di un responsabile d'imposta. Sul punto, v. anche A. CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, cit., p. 538 ss, il quale sottolinea come una simile interpretazione, postulerebbe l' «[...] *attribuzione al trustee di un ruolo analogo a quello del responsabile d'imposta senza che alcuna disposizione lo preveda*»; mancherebbe, in altri termini, una copertura normativa tale da avallare una simile lettura della norma e rinvenire la sussistenza di un soggetto passivo d'imposta nella fattispecie del *trust* senza beneficiari individuati o individuabili.

³⁸⁶ Tale posizione è espressa da P. LAROMA JEZZI, *op.cit.*, p. 618 ss.

³⁸⁷ L'art. 5 del D. Lgs. n.346/1990, sancisce che «*l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi*»; la *littera legis*, pertanto, indurrebbe a escludere la configurabilità del presupposto impositivo nell'ipotesi di *trust* di scopo, ove manca l'individuazione di un beneficiario che incrementi la propria ricchezza a fronte della costituzione del vincolo di destinazione.

nell'enfatizzare le criticità sottese all'orientamento espresso dagli Uffici delle Entrate, potrebbero manifestarsi dei dubbi anche in merito alla configurabilità del presupposto oggettivo del trasferimento di ricchezza cui dovrebbe mirare³⁸⁸, in generale, l'istituzione del *trust*, posto che, come chiarito in precedenza, nella specifica fattispecie dei *trust* di scopo, si attuerebbe un impiego di ricchezza per il raggiungimento del fine prefissato in sede di costituzione del vincolo, più che una segregazione patrimoniale finalizzata all'accrescimento della ricchezza di un beneficiario previamente individuato³⁸⁹. Può concludersi, quindi, che la tassazione dell'atto che istituisce il vincolo di destinazione, può essere correttamente ricondotta alle sole ipotesi in cui la causa del *trust* realizzi un assetto di interessi liberale o gratuito, ma non a qualsiasi *species* di *trust* e, soprattutto, non quando il vincolo di destinazione non sia idoneo a esprimere capacità contributiva³⁹⁰. Riassumendo le ragioni che hanno

³⁸⁸ Invero, il *trust* è stato definito come una «*fattispecie impositiva a formazione progressiva*», in cui gli atti posti in essere dal *settlor* rispondono alla logica unitaria di attuare un negozio liberale o gratuito, il cui perfezionamento è conseguito solo al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari, i quali ottengono un effettivo arricchimento dalla costituzione del vincolo. In T. TASSANI, *op.cit.*, p. 152, si sottolinea come, tale arricchimento, possa anche realizzarsi in un momento successivo all'istituzione del *trust*, «*ma deve comunque essere presente per poter affermare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni*». I *trust* di scopo sembrerebbero rispondere a una logica diversa, di qui l'impossibilità di ammetterne la tassabilità immediata al momento della costituzione del vincolo.

³⁸⁹ Sul punto, si richiama la posizione di T. TASSANI, *op.cit.*, p. 149, nota 35, il quale, a sua volta, fa menzione dell'orientamento espresso da G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., p. 484 ss., in merito alla possibilità di ricondurre i *trust* di scopo tra gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ove, tale condizione, si estrinsecerebbe nella individuazione successiva dei beneficiari, anche a opera di un soggetto diverso dal *settlor*. A tale riguardo, inoltre, si segnala la posizione espressa da M. LUPOI, *L'agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corriere Tributario*, 2007, p. 2789, il quale sottolinea che «*[...] ove manchi una certa individuazione dei beneficiari nell'atto istitutivo, la tassazione dovrà attendere, non tanto in applicazione della regola generale sugli atti condizionati, quanto perché non è ancora completata la fattispecie impositiva che, secondo la visione accolta dall'Agenzia, richiede (nei trust liberali per beneficiari) che i beneficiari siano definiti*».

³⁹⁰ A tale riguardo, v. A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p. 439, in cui si legge che «*la tesi dell'Agenzia [...] non è affatto condivisibile nella sua absolutezza, essendo il frutto di un'interpretazione meramente lessicale avulsa dall'oggetto dell'imposta sulle donazioni, e in particolare dalla*

indotto la Dottrina maggioritaria a esprimere il proprio dissenso in ordine alla tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria, nelle fattispecie di *trust* preordinati all'attuazione di finalità diverse da quelle liberali, non sussisterebbe alcun vincolo di destinazione rilevante ai fini dell'imposta di successioni e donazioni. Le considerazioni svolte con riguardo ai *trust* di scopo genericamente considerati, si rendono valide, *a fortiori*, con riferimento ai *trust* aventi scopo liquidatorio, in quanto, nelle fattispecie in discorso: i) non sarebbe sempre possibile l'individuazione di uno o più beneficiari, posto che, ove il *trust* si configuri come *trust* di scopo, la segregazione patrimoniale persegue la finalità di assicurare ai creditori, ovvero al fallimento, l'incasso dei crediti vantati ma, concretamente, non mira in senso proprio ad assicurare un trasferimento di ricchezza nei confronti del destinatario dell'attribuzione finale³⁹¹; ove il *trust*, invece, sia specificamente finalizzato a destinare parte o la totalità delle risorse dell'impresa in crisi ai creditori, al fine di garantire agli stessi il soddisfacimento delle proprie pretese in caso di fallimento, l'atto che istituisce il vincolo di destinazione, tipicamente, contiene un generico riferimento a una indeterminata categoria di creditori³⁹², pertanto, anche

capacità economica che giustifica ex art. 53 Cost. il prelievo nei confronti dei soggetti passivi del medesimo tributo». Sul punto, v. anche S. ZAGÀ, *op.cit.* p. 1085, il quale sottolinea come «[...] l'Agenzia delle entrate, la quale in questo modo dimostra, ancora una volta, di "non considerare" o, comunque, di "frintendere" la manifestazione di capacità contributiva che il legislatore ha programmaticamente inteso colpire con il (re)istituito tributo successorio, finendo così per far confusione tra l'oggetto dell'imposta de qua ed il diverso oggetto dell'imposta di registro, con una conseguente sovrapposizione tra i due differenti ambiti applicativi»

³⁹¹ Sul punto, vedi, tra le tante, Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30 in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, n. 6/2009, p. 534, in cui si legge che «[...] l'oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione (e quindi di *trust*) è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione, quindi de suo effettivo arricchimento; che nel caso di cui trattasi i beneficiari son esclusivamente titolar di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva».

³⁹² Così A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 491. Per la prassi, v. Risoluzione del 4 gennaio 2008, n. 4/E, in cui l'Amministrazione Finanziaria, in risposta a un interpello in merito al trattamento fiscale di un *trust* istituito nell'ambito di una procedura di concordato preventivo di una società per azioni, al fine di segregare e devolvere parte del patrimonio immobiliare della

in tale ipotesi se ne renderebbe inapplicabile la tassazione ai fini dell'imposta di donazione³⁹³; ii) le peculiarità intrinseche a un *trust* liquidatorio, impediscono che, al momento in cui è istituito il vincolo, si esprima una manifestazione di capacità contributiva³⁹⁴, la quale andrebbe riscontrata, al più, nel momento dell'attribuzione finale del beneficio. Quest'ultima osservazione, tuttavia, incontra un limite nello specifico caso di *trust* liquidatori istituiti da imprese in stato di crisi, posto che, come sottolineato da Autorevole Dottrina³⁹⁵, i beneficiari-creditori certamente conseguono un vantaggio dalla costituzione del vincolo di destinazione, ma tale vantaggio «[...] non è latore di un incremento della loro sfera patrimoniale», in quanto l'attribuzione finale che riguarda loro, non è altro che una restituzione di quanto spettante loro in virtù del preesistente credito vantato nei confronti del disponente, di qui l'impossibilità di riscontrare un arricchimento patrimoniale in capo ai creditori medesimi.

Si perviene, dunque, in via interpretativa, a una lettura del dato normativo sostanzialmente contrapposta a quella propinata

società stessa al buon esito della procedura concordataria, chiarisce che il *trust* in questione debba considerarsi un *trust* opaco, in quanto privo di beneficiari individuati. Invero, «[...] benché nell'atto istitutivo del *Trust* vengano indicati quali "beneficiari immediati la massa dei creditori del Concordato", tali soggetti non corrispondono ai "beneficiari individuati" di cui all'articolo 73, comma 2 del TUIR», da cui gli Uffici delle Entrate fanno discendere anche la non imputabilità di detti redditi per trasparenza in capo ai beneficiari.

³⁹³ Nell'ipotesi in esame, assumendo che la precisa determinazione dei beneficiari potrà aversi al momento dell'attribuzione finale ai creditori, l'atto istitutivo del *trust* potrebbe considerarsi sottoposto a condizione sospensiva e, conseguentemente, la verifica della sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta di donazione, sarebbe posticipata a un momento successivo all'istituzione del vincolo.

³⁹⁴ Il punto, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente capitolo esaminando gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi in tema di fiscalità di *trust* liquidatori, è stato enfatizzato da Commissione Tributaria Regionale del Veneto, 21 settembre 2010, n. 75, in *Banca Dati BIG Suite*; Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287, in *Il Fisco*, 43/2010, p. 6966 ss., con nota di D. MURITANO – A. PISCHETOLA, *Trust liquidatori e relativi profili impositivi*.

³⁹⁵ Sul punto, si rinvia a A.

CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p. 440.

dall'Amministrazione Finanziaria, cui la Dottrina maggioritaria rimprovera di aver sancito l'assoggettabilità *tout court* dell'atto istitutivo di un *trust* a imposta di donazione, senza adeguatamente considerare le peculiarità proprie di ciascuna *species* di *trust*, tali da rendere necessaria una differenziazione nel regime fiscale applicabile. Sarebbe, altrimenti, irragionevole ipotizzare di affermare che la costituzione del vincolo di destinazione rientri *sic et simpliciter* nell'ambito di operatività dell'imposta sulle successioni e donazioni³⁹⁶. I *trust* che realizzano un assetto di interessi non liberale, quali quelli istituiti con scopo liquidatorio, dunque, fuoriescono dalla sfera applicativa del tributo successorio e debbono essere inquadrati nell'ambito dell'imposta di registro³⁹⁷; tale conclusione costituisce un'applicazione e un rafforzamento del principio di alternatività tra l'imposta di successione e il tributo di registro, affermato e riconosciuto tanto dalla Dottrina maggioritaria³⁹⁸, quanto da un recente orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria³⁹⁹, da cui detto principio di alternatività può essere desunto.

³⁹⁶ Così A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p. 439 ss. In senso conforme, cfr. G. SEMINO, "Trust" liberali e "trust" commerciali, in *Corriere Tributario*, 2006, p. 313 ss.; E. DELLA VALLE, *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giurisprudenza Italiana*, 12/2008, p. 2899 ss.

³⁹⁷ Tipicamente, il *trust* liquidatorio non realizza alcun effetto traslativo, in quanto non si ha il trasferimento della titolarità dei beni vincolati, ma la loro semplice gestione, in vista dello scopo prestabilito, da parte del *trustee*. In queste ipotesi, si afferma pacificamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Sul punto, cfr. A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 492; D. MURITANO – A. PISCHETOLA, *op. cit.*, p. 6972, i quali affermano che i *trust* del tipo considerato, «integrando gli estremi di una fattispecie non implicante alcun effetto traslativo a favore di chicchessia né al momento della istituzione né al momento della estinzione del programma destinativo, a maggior ragione reclama la non-applicazione di alcuna imposta di donazione, tanto meno proporzionale».

³⁹⁸ Sul punto, v. A. FEDELE, *Le innovazioni nella legge n. 342 del 2000. Le definizioni della ratio del tributo. I rapporti con l'imposta di registro*, in AA. VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001, p. 85, il quale sottolinea che «tra imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni sussiste un rapporto di alternatività (o di complementarità); sussistendo i presupposti per l'applicazione del tributo successorio non dovrebbe trovare applicazione l'imposta di registro».

³⁹⁹ Nella Circolare del 7 ottobre 2011, n. 44/E, l'Amministrazione Finanziaria afferma il principio di alternatività tra l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni,

3.2.2 Orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità del *trust* liquidatorio

Si è avuto modo di osservare come, in presenza di un dato normativo scarno e generico, quale quello costituito dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, convertito con Legge n. 286/2006 che, reintroducendo l'imposta sulle successioni e donazioni, ha esteso l'ambito applicativo della medesima alla «*costituzione di vincoli di destinazione*», l'Amministrazione Finanziaria, oltre ad aver correttamente ricondotto l'istituto del *trust* al più ampio *genus* della costituzione dei vincoli di destinazione⁴⁰⁰, ha ritenuto la stessa fattispecie rilevante *tout court* ai fini della reintrodotta imposta. L'orientamento espresso dagli Uffici delle Entrate, tuttavia, è stato ripetutamente sottoposto a critiche da parte della Dottrina che, pur apprezzando il tentativo di «*dare contezza della natura funzionale (al raggiungimento di uno scopo) della proprietà del trustee traendone le opportune conseguenze al momento di fissare il regime fiscale dei flussi di ricchezza che avvengono dal disponente al trustee medesimo e da questo ai beneficiari*»⁴⁰¹, ha evidenziato i vizi logici in cui la prassi è incorsa e ha affermato, in contrapposizione all'orientamento praticato dalla stessa, l'assoggettabilità dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione, in generale, nei *trust* di scopo e, dunque, anche dei *trust* istituiti da imprese in crisi, a imposta di registro in misura fissa. Le risultanze cui la Dottrina maggioritaria è pervenuta, hanno avuto eco in Giurisprudenza, al punto che sono numerose le decisioni che hanno confermato l'inadeguatezza della posizione espressa dall'Amministrazione

desumendo il medesimo dall'art. 25 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro, ai sensi del quale «*Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito*».

⁴⁰⁰ Nella Circolare n. 48/E, infatti, si chiarisce che «*Il trust, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione*».

⁴⁰¹ In P. LAROMA JEZZI, *op.cit.*, p. 613.

Finanziaria, negando che, con riguardo a specifiche tipologie di *trust*, possa asserirsi l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'*excursus* interpretativo compiuto dai Giudici tributari, può essere ricostruito menzionando, nell'ambito delle prime decisioni⁴⁰² che si sono espressamente soffermate sul regime fiscale applicabile ai *trust* liquidatori istituiti da imprese in crisi, fenomeno che, peraltro, già godeva di una crescente diffusione nella realtà dei fori civilistici italiani, alcune tra le più significative pronunce sull'argomento.

Una prima decisione che appare opportuno esaminare, è quella che giunge dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi⁴⁰³, chiamata a esprimersi in ordine al corretto trattamento tributario applicabile all'atto di costituzione di un *trust* con scopo liquidatorio, costituito da una società in fase di liquidazione al fine di segregare il patrimonio aziendale in un *trust*, così da consentire al *trustee* di attuare efficacemente «*la liquidazione della società nell'interesse dei creditori e dei soci*». Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria notificava un avviso di liquidazione alla società, rifiutando l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa,

⁴⁰² Le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, hanno cominciato a essere interpellate in materia di fiscalità dei *trust*, essenzialmente, a partire dal 2009. Nell'ambito della Giurisprudenza di merito, tuttavia, l'interesse per l'utilizzo dello strumento del *trust* in sede endoconcorsuale, ovvero ai fini della gestione della crisi d'impresa, è emerso alla luce di una schiera di pronunce che si sono occupate del *trust* liquidatorio. Tra le tante, cfr. Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Fallimento*, 2005, p. 553 ss.; Tribunale di Mondovì, 16 settembre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 182 ss.; Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, *ivi*, p. 634 ss.; Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, *ivi*, 2010, p. 171 ss.; Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, *ivi*, 2010, p. 80 ss.; Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009, *ivi*, 2010, p. 77 ss.; Tribunale di Mantova, 25 marzo 2011, *ivi*, 2011, p. 529 ss.; Tribunale di Bolzano, 17 giugno 2011, *ivi*, 2012, p. 177 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, *ivi*, p. 425 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, p. 61 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 26 aprile 2012, www.ilcaso.it; Tribunale di Pescara, 11 ottobre 2011, *ivi*, p. 499 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 2 maggio 2012, *ivi*, p. 496 ss.; Tribunale di Milano, 12 marzo 2012, in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, p. 2293 ss.

⁴⁰³ Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 12 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 296 ss., e in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 6/2009, con nota di D. STEVANATO, *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, e in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 438 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*.

richiesta dal Notaio contestualmente alla registrazione dell'atto, reclamando, al contrario, che fosse applicata l'imposta di donazione con aliquota pari all'8%⁴⁰⁴. Gli Uffici delle Entrate, a fondamento della propria pretesa, invocano la prassi ministeriale in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ritenendo il proprio operato «*conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 48 del 6/8/2007, che espressamente prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni agli atti di costituzione di trust, costituendo gli stessi vincoli di destinazione sui beni ed avendo effetto traslativo*»⁴⁰⁵; in altri termini, è confermata la posizione espressa dagli Uffici in precedenza ed è ribadita la rilevanza della costituzione dei *trust, sic et simpliciter*, tra i vincoli di destinazione e, dunque, la loro assoggettabilità a imposta sulle donazioni⁴⁰⁶. Il Notaio rogante, tuttavia, aveva impugnato l'avviso di liquidazione, eccependo che l'atto costitutivo del *trust* rientrasse nella sfera operativa dell'imposta di registro, poiché avente scopo meramente liquidatorio e, in quanto tale, non idoneo a produrre alcun effetto segregativo. Il peculiare scopo del *trust* in esame, impedirebbe il riscontro, nell'ambito della stessa fattispecie considerata, dell'*animus donandi* e dell'arricchimento patrimoniale del beneficiario, così da rendere inapplicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, per carenza dei presupposti impositivi. La tesi propugnata dall'Amministrazione Finanziaria, è respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, la quale, prendendo atto dell'assenza di precise indicazioni all'interno del

⁴⁰⁴ Come chiarito in precedenza, l'applicazione dell'aliquota più elevata, in misura pari all'8%, discende dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nella nota Circolare n. 3/E del 2008, con riferimento alla fattispecie in cui non sia riscontrabile alcun rapporto di affinità o parentela tra il disponente e il beneficiario del vincolo di destinazione e, conseguentemente, non sia altresì possibile usufruire delle franchigie per beneficiare della riduzione dell'onere impositivo.

⁴⁰⁵ Invero, l'Amministrazione Finanziaria, ribadendo la correttezza del proprio operato, aveva individuato «*i beneficiari dell'atto nei creditori sociali e terzi finanziatori, determinando l'aliquota proporzionale dell'8%*», come si legge nel testo della decisione in commento.

⁴⁰⁶ Così A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p.439.

dato normativo, posto che nella Legge n. 286/2006, come già chiarito in precedenza, manca un espresso riferimento alla categoria dei *trust*, asserisce che «solo se gli stessi dovessero costituire dei vincoli di destinazione, rientrerebbero nella previsione normativa», evenienza che, nel caso concreto, non avrebbe avuto realizzazione, in virtù dello scopo liquidatorio del *trust* e dell'ampia autonomia decisionale attribuita al *trustee*. Il Collegio giudicante, infine, disponendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, statuisce che l'assoggettabilità di un vincolo di destinazione a imposta sulle donazioni, debba essere valutata caso per caso, in considerazione della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce. La decisione *de qua*, ha il pregio di evidenziare i punti di debolezza dell'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria: più specificamente, come Autorevole Dottrina⁴⁰⁷ ha sottolineato in sede di commento della sentenza, *in nuce*, ciò che è controverso non è tanto l'applicazione dell'imposta di cui alla Legge n. 286/2006 ai *trust* liberali, fattispecie ove il disponente, animato dallo spirito di liberalità, mira a far pervenire il *trust fund* a dei beneficiari finali⁴⁰⁸; bensì l'assoggettabilità a codesto tributo qualora manchi l'*animus donandi* in capo al disponente e nessun incremento di ricchezza in capo al beneficiario possa essere riscontrato. In tali ipotesi, che si configurano ove il *trust* svolga una funzione liquidatoria o, più in generale, abbia natura commerciale⁴⁰⁹, non sussiste alcun vincolo di destinazione rilevante ai fini del tributo successorio. Diversamente, «l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni anche dei *trust* (e, più in generale, delle destinazioni) contraddistinti da assetti non onerosi [...] condurrebbe a un prelievo irrazionale sotto il profilo sia interno, in quanto contrario all'oggetto del tributo, sia esterno,

⁴⁰⁷ Sul punto, v. D. STEVANATO, *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, cit., p. 534 ss.

⁴⁰⁸ Nella fattispecie in esame, sarebbe riscontrabile un'ipotesi di donazione indiretta che, pertanto, non pone problemi in relazione all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni.

⁴⁰⁹ I *trust* commerciali sono quei negozi non istituiti con lo scopo di effettuare un'attribuzione liberale al beneficiario, quali, tipicamente, i *trust* liquidatori, finanziari o di garanzia.

*in quanto ne impedirebbe l'utilizzazione in concreto»⁴¹⁰. La decisione esaminata, fornisce un utile spunto per sottolineare che, al fine di valutare caso per caso la concreta applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al *trust*, conformemente a quanto asserito dal Collegio tributario lodigiano, è imprescindibile un esame in merito alla natura liberale, gratuita, od onerosa dello scopo caratterizzante il *trust*; un'indagine in tal senso, consente di ovviare al rischio di confondere e, conseguentemente, sovrapporre gli ambiti applicativi dell'imposta sulle donazioni e dell'imposta di registro⁴¹¹.*

Le conclusioni cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi è giunta, sono state confermate in secondo grado giudizio, da parte della Commissione Tributaria Regionale di Milano⁴¹², che ha provveduto a respingere l'appello tempestivamente proposto da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Nel ricorso avverso il giudizio del Collegio lodigiano, gli Uffici dell'Erario hanno ribadito la posizione già espressa nell'avviso di liquidazione annullato in primo grado, assumendo che il *trust* in questione, ancorché avesse finalità di carattere liquidatorio, fosse idoneo a istituire un vincolo di destinazione e a realizzare un'effettiva segregazione patrimoniale mediante l'attribuzione della titolarità dei beni

⁴¹⁰ Così A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p. 441.

⁴¹¹ In tal senso, v. S. ZAGÀ, *op.cit.*, p. 1087. Si segnala, peraltro, che nel contributo citato, l'Autore appare condividere la conclusione cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi è pervenuta, sebbene non sembri apprezzare le motivazioni addotte a fondamento della decisione. In particolar modo, la non assoggettabilità a imposta sulle donazioni, dovrebbe essere esclusa per il sol fatto che il *trust* in questione ha una natura onerosa, a prescindere dall'autonomia decisionale attribuita al *trustee*. Inoltre, si chiarisce che, in ogni caso, «non è nella costituzione di un vincolo di destinazione che va ravvisato il presupposto del tributo successorio, bensì [...] nella circostanza che il vincolo di destinazione sia funzionale al (successivo) trasferimento dei beni vincolati a favore di un soggetto (diverso dal disponente) che li riceve senza alcuno sforzo economico»; tale intento, non sarebbe comunque riscontrabile nel caso di specie, essendo il *trust* istituito al fine di garantire un miglior soddisfacimento di obbligazioni preesistenti. In senso conforme, v. anche T. TASSANI, *op.cit.*, p. 151-152, nota 42.

⁴¹² Commissione Tributaria Regionale di Milano, 26 ottobre 2010, n. 88, in *Banca Dati Fisconline*.

in *trust* al *trustee*; in quanto tale, esso sarebbe certamente rientrato nella sfera di applicabilità dell'imposta di donazione. La Commissione milanese, confermando la sentenza appellata, chiarisce che se è indubbio che la costituzione di un vincolo di destinazione costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui alla L. n. 286/2006, è parimenti vero che, nell'istituzione di un *trust*, essa «*può essere talvolta presente, ma non necessariamente*», in quanto il solo effetto tipico che è proprio di ogni atto di costituzione del medesimo *trust*, è quello segregativo e traslativo del patrimonio conferito dal disponente⁴¹³. In altri termini, il Collegio giudicante sottolinea come la costituzione di detto vincolo, non sia un elemento intrinseco all'istituto e, nello stesso caso in giudizio, mancherebbero, all'interno dell'atto costitutivo, indicazioni che consentano di ritenere integrato un vincolo di destinazione in senso tecnico; il *trust* era stato istituito, infatti, al fine di operare una liquidazione del patrimonio aziendale più efficace, nell'ottica di preservare il valore dell'impresa e di realizzare l'interesse dei creditori sociali e dei soci della disponente⁴¹⁴. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dell'organo giudicante, mancherebbe, inoltre, l'*animus donandi* che si rende necessario a

⁴¹³ Sul punto, si segnala che recentemente, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, 11 giugno 2012, in *Banca Dati Fisconline*, in sede di giudizio d'appello, ha confermato l'applicabilità dell'imposta di registro a *trust* non istituiti a scopo di liberalità, tra i quali è ricompreso anche il generico *trust* di garanzia, rilevante nel caso di specie. Il Collegio Tributario milanese, chiarisce che «*la ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l'incremento patrimoniale del soggetto beneficiario requisito, quest'ultimo, che non sussiste, obbligatoriamente, nell'ipotesi di trasferimento di beni o diritti non sorretti dallo spirito di liberalità*». La decisione in commento, consente di ribadire che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in contrapposizione alla posizione espressa dagli Uffici delle Entrate, ritiene necessaria, al fine di sottoporre l'atto di costituzione del *trust* all'imposta sulle successioni e donazioni, la presenza dell'*animus donandi* in capo al soggetto disponente e l'effettivo arricchimento del beneficiario. Tipicamente, tali requisiti non sono integrati nei *trust* di scopo, ove la segregazione dei beni difficilmente esprime una capacità contributiva tassabile e, in ogni caso, come ribadito nella sentenza in esame, «*[...] sotto il profilo temporale, ammesso che ricorrano i presupposti della tassazione, il momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non quello del trasferimento dal disponente al trustee*».

⁴¹⁴ Tali indicazioni, sono desunte dall'art. 1 delle disposizioni generali dell'atto costitutivo del *trust* in esame.

giustificare l'applicabilità dell'imposta di donazione; un interessante passaggio della sentenza in commento, evidenzia come dalla stessa lettera dell'art. 2, commi da 47 a 49, della più volte citata L. n. 286/2006, sarebbe possibile desumere che, ragionevolmente, la sfera operativa della norma che disciplina le modalità applicative del tributo successorio ai vincoli di destinazione, sia circoscritta agli atti dispositivi con intento liberale; in tal senso, deporrebbe anche il dato della graduazione delle franchigie e delle aliquote sulla base del rapporto di parentela o affinità che lega il disponente al beneficiario. Dunque, *a fortiori*, ove al momento della costituzione del *trust* non sia effettuata l'individuazione di beneficiari e, in aggiunta, l'atto abbia natura onerosa, non sarebbe riscontrabile la *ratio* applicativa dell'imposta sulle successioni e donazioni, di qui l'assoggettabilità a imposta di registro.

In altra pronuncia⁴¹⁵, cronologicamente successiva a quella poc'anzi esaminata, nell'annullare l'avviso di liquidazione con il quale l'Amministrazione Finanziaria richiedeva l'applicazione dell'imposta di donazione in luogo dell'imposta di registro cui, secondo il Notaio rogante, avrebbe dovuto essere assoggettato l'atto istitutivo di un *trust* di garanzia, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, adduce delle motivazioni in parte differenti rispetto a quelle pervenute dal Collegio giudicante lodigiano. Il caso in discorso, concerne un *trust* di garanzia, istituito con lo scopo di conferire dei beni in *trust* al fine, appunto, di costituire una reciproca garanzia per i creditori fino a una data prestabilita; l'Amministrazione Finanziaria, sulla base delle stesse ragioni poste a fondamento dell'avviso di liquidazione di cui alla fattispecie esaminata in precedenza, ribadisce l'assoggettabilità del *trust* a imposta di donazione, specificando che tale tributo possa trovare applicazione non solo quando il disponente sia mosso dall'*animus donandi*, poiché il presupposto dell'imposta *de qua* non è lo spirito di liberalità, bensì è costituito «[...]

⁴¹⁵ Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Banca Dati Fisconline*, e in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 438 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*.

dalla *dismissione del diritto di proprietà su determinati beni e dalla volontà di segregarli in un patrimonio separato, vincolandone la destinazione nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico*». Il Collegio giudicante, anch'esso conscio della necessità di individuare al più in via interpretativa la disciplina tributaria dei *trust*, mancando un espresso riferimento all'istituto in materia di imposte sulle successioni e donazioni, nella motivazione della sentenza, sottolinea come il *trust* sottoposto alla propria attenzione, non avesse generato «*alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al trustee o in capo ai Disponenti*»; parimenti, al momento della costituzione del vincolo, non era stato registrato alcun incremento nella sfera patrimoniale dei beneficiari. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, infatti, evidenzia come gli eventuali beneficiari del *trust* di garanzia siano titolari di una mera aspettativa giuridica, posizione che, *in primis*, non consente loro di ottenere, al momento dell'istituzione del *trust*, un arricchimento tale da esprimere capacità contributiva; inoltre, tale posizione è definita in termini di «*diritto sottoposto a condizione sospensiva*», così da traslare temporalmente in avanti la verifica del presupposto impositivo. Il Collegio tributario bolognese, invoca, allora, la possibile applicazione analogica dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale «*per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro*»⁴¹⁶, disponendo che al verificarsi della condizione, ovvero al prodursi degli effetti dell'atto in un momento anteriore all'avverarsi di essa, potrà essere riscossa l'eventuale differenza tra l'imposta richiesta dalle norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata contestualmente alla sua registrazione⁴¹⁷.

⁴¹⁶ Tale imposta, sarà liquidata in misura fissa, alla luce del disposto dell'art. 27, del D.P.R. del 26 aprile, n. 131, statuyente che «*gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa*».

⁴¹⁷ Si segnala che la Dottrina si era già espressa sulla possibilità di applicare in via analogica l'art. 58, del D. Lgs. n. 346/1990, notando, tuttavia, che i *trust* di scopo e, più in generale, i *trust* in cui non si realizzi immediatamente l'effetto di segregazione patrimoniale, possano considerarsi sottoposti a condizione sospensiva solo qualora l'evento imponibile possa essere assimilato a un atto liberale in senso proprio, ma non

Nell'accoglimento del ricorso avverso l'avviso di liquidazione emanato dagli Uffici delle Entrate, la Commissione bolognese rileva che il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni «*può ritenersi integrato quando sussistano entrambi gli elementi che connotano il relativo concetto di liberalità*», ossia, in altri termini, ove possano essere riscontrati sia *l'animus donandi*, sia l'arricchimento del beneficiario⁴¹⁸.

L'assoggettabilità del *trust* cd. liquidatorio a imposta di registro, e non a imposta sulle successioni e donazioni, è stata altresì confermata da una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro⁴¹⁹, chiamata a pronunciarsi su un interessante caso di *trust* istituito da una società in fase di liquidazione, al fine di segregare il patrimonio conferito nell'ottica di salvaguardare il rispetto del principio della *par condicio creditorum*; più specificamente, il *trust* in discorso, si configurava come *trust* autodichiarato, poiché la società disponente aveva nominato se stessa quale *trustee*. Analogamente a quanto si è avuto modo di esaminare con riguardo alle altre decisioni sulla "questione fiscale" del *trust* con finalità liquidatorie, il Notaio rogante aveva applicato all'atto costitutivo del *trust* l'imposta di registro in misura fissa; l'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, aveva reclamato la tassazione con imposta di donazione, in quanto, pur trattandosi di *trust* di scopo autodichiarato, esso avrebbe integrato il presupposto impositivo del tributo in questione, in virtù del vincolo di destinazione costituitosi. Il Collegio tributario marchigiano, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto che, anche nel caso di specie, dovesse escludersi l'applicazione dell'imposta di cui alla Legge n. 286/2006, in quanto non sarebbe dato rinvenire la produzione di alcun effetto segregativo, né di un arricchimento

nel caso in cui il *trust* si configuri come discrezionale. Così G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., p. 484 ss.

⁴¹⁸ Per una ricostruzione puntuale del percorso interpretativo svolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, v. anche A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, cit., p. 439.

⁴¹⁹ Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, del 9 agosto 2010, n. 287, in *Banca Dati Fisconline*, con commento di MURITANO – A. PISCHETOLA, *op.cit.*, p. 6966 ss.

patrimoniale dei creditori-beneficiari⁴²⁰. Il *trust* di cui si dibatte, infatti, avrebbe realizzato «*solo un effetto segregativo, assimilabile in tutto e per tutto alla costituzione di un patrimonio separato*», in quanto essenzialmente privo di qualunque intento di liberalità. La società disponente, infatti, ha semplicemente adottato uno «*“schermo” idoneo a meglio garantire i creditori nell’ambito della procedura di liquidazione della stessa, con una scelta imprenditoriale che certamente non può essere considerata espressione della volontà di trasferire un diritto a titolo gratuito*». Alla luce di tali ragioni e, inoltre, anche in considerazione del fatto che non può essere riscontrata alcuna attitudine contributiva neanche il capo al *trustee*, poiché con l’istituzione del *trust* questi non realizza alcun incremento patrimoniale e, infine, avendo riguardo dell’ampia autonomia decisionale a questi affidata, il Collegio giudicante procede all’annullamento dell’avviso di liquidazione reso dall’Agenzia delle Entrate fanese, pronunciandosi in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale espresso in precedenza dalle Commissioni lodigiana e bolognese.

In linea con le decisioni precedentemente esaminate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi⁴²¹ è stata nuovamente chiamata a esprimersi in ordine all’assoggettabilità di *trust* liquidatori a imposta sulle successioni e donazioni e, nel caso di specie, essa dispone l’annullamento di sette avvisi di liquidazione notificati dall’Amministrazione Finanziaria, aventi a oggetti altrettanti atti pubblici di *trust* costituiti con finalità liquidatorie. Il Notaio rogante, in sede di costituzione dei suddetti *trust*, aveva applicato l’imposta di registro in misura fissa e l’Amministrazione Finanziaria, contestandone l’operato, reclamava la sottoposizione dell’atto a imposta di donazione, ritenendo che esso fosse

⁴²⁰ A tale proposito, si legge nella sentenza che «[...] *non sussiste alcun arricchimento patrimoniale dei beneficiari in quanto l’attribuzione finale dei beni nei loro confronti rappresenta un adempimento del debito che il disponente aveva verso gli stessi e non un arricchimento privo di giustificazione*».

⁴²¹ Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 4 aprile 2011, n. 60, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/2012, p. 150 ss., con nota di E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, *Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza*.

idoneo a produrre effetti traslativi immediatamente imponibili. La peculiarità che si riscontra nel caso di specie, risiede nella richiesta degli Uffici erariali di applicare tale imposta in misura fissa. Sul punto, Autorevole Dottrina ha chiarito, in sede di commento della sentenza, come, nell'ambito della disciplina del tributo in discorso, non trovi riscontro la liquidazione dell'imposta in misura fissa, se non in casi tassativamente previsti⁴²² in cui, comunque, il Legislatore non ha inteso prevedere una misura minima per assicurare un certo gettito fiscale quando la base imponibile sia ridotta⁴²³. L'applicazione dell'imposta di donazione in misura fissa, pertanto, dovrebbe essere limitata ai casi tassativamente indicati e, la fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio giudicante, non rientrerebbe tra essi; inoltre, l'interpretazione prospettata dall'Amministrazione Finanziaria, sconta, ancor prima dell'errore di aver reclamato l'applicazione del tributo successorio in misura fissa, il vizio di aver tralasciato che, sulla base delle caratteristiche dei *trust* di cui si dibatte, fosse corretta la scelta del Notaio di assoggettare gli atti costitutivi a imposta di registro in misura fissa. La Commissione tributaria lodigiana accoglie, dunque, le doglianze del Notaio rilevando che i *trust* non comportassero alcun trasferimento di ricchezza e che fossero, in quanto tali, irrilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ancora, una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata⁴²⁴, si colloca all'interno del filone interpretativo tracciato dalla Giurisprudenza tributaria in merito al regime fiscale applicabile ai *trust* non attuati a scopo di liberalità ai fini dell'imposizione

⁴²² Il richiamo è all'art. 59, del D. Lgs. n. 346/1990, che dispone, in relazione a un elenco tassativo di fattispecie, l'applicazione dell'imposta di donazione in misura fissa.

⁴²³ Così E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, *Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza*, cit., p. 150.

⁴²⁴ Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 5/2013, p. 428 ss., con nota di G. CORASANITI, *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, p. 428 ss., e in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2013, p. 254, con nota di F. NOBILI – F. FIORENTINO, *Trust di garanzia e imposizione indiretta*.

indiretta. Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero di maggiori imposte dovute in conseguenza dell'erronea applicazione, in luogo del tributo sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro in misura fissa a un *trust* istituito a scopo di garanzia. Gli Uffici delle Entrate, ritenevano che fosse stato costituito un vincolo di destinazione sui beni in *trust* e, pertanto, che in sede di registrazione dovesse applicarsi non già l'imposta di registro in misura fissa, bensì l'imposta di donazione. Adducendo, in buona sostanza, le stesse motivazioni già esposte da altri Collegi tributari nel dimostrare l'irragionevolezza della prassi dell'Agenzia delle Entrate, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, giunge ad affermare l'assoggettabilità di quei *trust* che costituiscono un mero strumento per la realizzazione di uno specifico scopo e che, in quanto tali, presentano una «[...] *neutralità sotto il profilo economico*»⁴²⁵, a imposta di registro in misura fissa⁴²⁶. Invero, nella pronuncia *de qua*, i Giudici si sono sospinti oltre l'inquadramento del *trust* di scopo nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro, chiarendo, infatti, che essa debba essere liquidata in misura fissa, poiché la misura proporzionale riguarderebbe solo quegli atti in grado di generare «*la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente*». Peraltro, Autorevole Dottrina⁴²⁷, a tale riguardo, ha

⁴²⁵ Si tratterebbe, in altri termini, di *trust* privi di contenuto patrimoniale, in cui sarebbe assente la finalità economica del negozio. In tal senso, v. Commissione Tributaria Regionale di Roma, 29 settembre 2011, in *Banca Dati BIG Suite*, in cui si chiarisce che «*il negozio di trasferimento si caratterizza per una sostanziale neutralità sotto il profilo economico e, ai fini fiscali, si deve escludere l'annovero del negozio tra quelli a contenuto patrimoniale*».

⁴²⁶ Sul punto, in sede di commento della sentenza, G. CORASANITI, *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 5/2013, p. 428 ss., ha chiarito come la decisione in parola, abbia il pregio di essersi limitata a disattendere l'orientamento espresso dagli Uffici erariali «[...] *sulla base della considerazione per cui, data la struttura del veicolo impiegato, risulta impossibile configurare uno spirito di liberalità (oltre che di gratuità) nell'atto attraverso il quale il settlor, trasferendo l'intestazione (e non anche la proprietà) dei beni al trustee, lo incarica della gestione del patrimonio separato per il raggiungimento dello scopo previsto*».

⁴²⁷ Si veda G. CORASANITI, *op.cit.*, p. 438.

sottolineato come, probabilmente, le modalità applicative relative all'attuazione dell'imposta di registro, esulassero dal giudizio d'impugnazione e avrebbero richiesto, invece, un'analisi più attenta del contenuto dell'atto istitutivo del *trust*, da svolgersi in altra sede.

Si menziona, infine, una decisione della Commissione Tributaria di Ravenna⁴²⁸, in cui nuovamente, in un *trust* di garanzia, il Collegio giudicante accoglie il ricorso proposto dai disponenti del *trust* stesso, nei confronti dei quali l'Amministrazione Finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione reclamando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ritenendo che fosse stato costituito un vincolo di destinazione rientrate nella sfera applicativa del tributo di cui al D.L. n. 286/2006. Anche nel caso di specie, la Commissione Tributaria giudicante, si è soffermata sulla natura onerosa del *trust* e sul dato che esso fosse un «*trust a scopo di garanzia, che non comporta pertanto la costituzione di un vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile*», di qui, l'assoggettabilità a imposta di registro in misura fissa, come richiesto dai ricorrenti.

L'esame della Giurisprudenza tributaria investita sulla questione, ha mostrato l'esigenza di un chiarimento normativo in merito alla corretto trattamento tributario applicabile a quelle categorie di *trust* in cui, nonostante gli sforzi interpretativi, sia difficilmente riscontrabile la configurabilità dei presupposti impositivi del tributo sulle successioni e donazioni. I dubbi scaturenti dalla lettura delle disposizioni contenute nella Legge n. 286/2006, le uniche che, riferendosi anche alla «*costituzione di vincoli di destinazione*», lascerebbero aperti i margini per applicare analogicamente il tributo successorio alla fattispecie del *trust*, in parte, sono stati risolti a fronte dei chiarimenti apportati da una Giurisprudenza quasi unanime nel disattendere la prassi dell'Amministrazione Finanziaria; d'altro canto, non può negarsi che, nelle more di un auspicato intervento

⁴²⁸ Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, 30 novembre 2012, n. 143, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2013, p. 282 ss.

normativo sull'argomento, probabilmente, sia affiorato un eccesso di libertà interpretativa⁴²⁹.

Si segnala, in ultimo, che, nonostante l'orientamento giurisprudenziale maggioritario si sia mostrato concorde nel ritenere inapplicabile l'imposta sulle successioni e donazioni a quei *trust* che perseguono uno scopo non liberale e che non realizzino un effettivo arricchimento del beneficiario, l'Amministrazione Finanziaria, sembrerebbe ancora restia ad attestarsi su una posizione differente rispetto a quella espressa in passato; in un recente Provvedimento della Direzione Provinciale di Milano⁴³⁰, si annulla parzialmente, in via di autotutela, un avviso di liquidazione emesso a carico del disponente di un *trust* autodichiarato; ciò che gli Uffici erariali rettificano, non è, tuttavia, l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, bensì il solo assoggettamento a imposte ipotecarie e catastali che, nel caso di specie, erano state erroneamente applicate in misura proporzionale. Nel Provvedimento in discorso, dunque, l'Amministrazione Finanziaria conferma che «*il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee, che è rilevante ai fini dell'imposta di donazione*», a nulla rilevando l'osservazione formulata dall'Istante in esercizio del proprio potere di autotutela, in merito alla configurabilità di un effetto traslativo della proprietà al beneficiario soltanto allo scadere della durata dello stesso *trust*, e non al momento della sua costituzione, dato che avrebbe comportato l'assoggettabilità della fattispecie a imposta di registro. Le prospettive di un recepimento a livello ministeriale delle tendenze giurisprudenziali e dottrinarie manifestatesi, appaiono, pertanto, un'eventualità ancora remota; ciononostante, la crescente diffusione dell'istituto, che è alla base di un rinnovato interesse per la materia non solo sul piano civilistico, ma anche sul versante tributario, nonché il suo utilizzo in contesti "atipici", quali le fasi immediatamente precedenti o

⁴²⁹ In tal senso, si è espresso G. CORASANITI, *op.cit.*, p. 438.

⁴³⁰ Provvedimento della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Milano, del 27 giugno 2013, prot. 2013/199861.

centrali della crisi d'impresa, che ne rivelano potenzialità, ma anche profili applicativi di incertezza, dovrebbero, auspicabilmente, svolgere una funzione di propulsione e sollecitazione all'apporto di chiarimenti normo-interpretativi sull'argomento.

3.3 La (ir)rilevanza fiscale della distribuzione del *trust fund* ai beneficiari di un *trust* solutorio

Appare opportuno, dopo aver illustrato i profili di criticità che emergono in relazione alla tassazione dell'atto istitutivo del *trust* impiegato da imprese in crisi in funzione di garanzia verso il ceto creditorio, ovvero quale modalità di esecuzione di attività di liquidazione volontaria che si inseriscano nell'ambito di un piano di risanamento aziendale, svolgere alcune considerazioni in merito alla eventuale rilevanza, sul piano tributario, dell'assegnazione dei beni in *trust* ai beneficiari.

Com'è noto, nel sistema dell'imposizione sui redditi, per espressa previsione normativa, i *trust* sono dotati di soggettività tributaria ai fini IRES⁴³¹, qualora si configurino come "*trust* opachi", ossia, manchi, nell'atto che istituisce gli stessi, la predeterminazione dei beneficiari. L'art. 73, comma 2, del Tuir, tuttavia, fa salva l'ipotesi della previa individuazione dei beneficiari del vincolo di destinazione, idonea a rendere il *trust* "trasparente"; in tal caso, «*i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*»⁴³². Il discrimen

⁴³¹ L'art. 73, comma 1, del Tuir, infatti, attribuisce ai *trust* la soggettività tributaria ai fini IRES sia qualora essi abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività d'impresa; sia nel caso in cui essi non abbiano natura commerciale; sia, infine, nell'ipotesi in cui essi debbano essere considerati alla stregua delle «[...] società e gli altri enti di ogni tipo», di cui alla lett. d), comma 1, della medesima disposizione.

⁴³² Per approfondimenti sui principi in materia di fiscalità del *trust* ai fini delle imposte dirette, si rinvia a M. LUPOI, *L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, cit.,

tra la fattispecie del *trust* opaco o del *trust* trasparente, è rappresentato, dunque, dalla configurazione in concreto di beneficiari «*individuati*», in capo ai quali, eventuali redditi distribuiti dal *trustee*, rilevano come redditi di capitale, per effetto dell'esplicitazione in tal senso, contenuta nell'art. 44, comma 2, lett. g-*sexies*), del Tuir. In senso conforme a quanto sottolineato da Autorevole Dottrina⁴³³, l'operatività della regola della tassazione per trasparenza, è subordinata alla sussistenza, in capo a detti beneficiari, «[...] *di un vero e proprio «diritto di apprensione» dei redditi del trust, potendo soltanto in tale ipotesi ritenersi sussistente il connotato del «possesso del reddito» [...] fondamentale ai fini della realizzazione del presupposto delle imposte dirette*»; la situazione del possesso dei redditi, quindi, è da intendersi in termini di spettanza al beneficiario dell'incremento patrimoniale, a prescindere dal soggetto che sia titolare degli stessi⁴³⁴. Solo quando sussista, cioè, un «*diritto attuale e incondizionato*» del beneficiario all'attribuzione di tali redditi, è possibile riscontrare una capacità contributiva suscettibile di essere oggetto di tassazione.

Orbene, nelle peculiari fattispecie di *trust* esaminate all'interno del presente elaborato, sembrerebbe non trovare applicazione la regola summenzionata e, conseguentemente, dovrebbe giungersi ad affermare l'irrelevanza, dal punto di vista fiscale, delle attribuzioni del *trust fund* ai beneficiari; tale osservazione, tuttavia, richiede lo svolgimento di

p. 2785 ss.; ID, *Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 1/2007, p. 151 ss.; P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, in *Rassegna Tributaria*, 3/2009, p. 647 ss.; D. MURITANO, *Le condizioni dell'Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2011, p. 263 ss.

⁴³³ Sul punto, v. A. CONTRINO, *Il «diritto attuale del beneficiario» come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, cit., p. 108.

⁴³⁴ Sulla nozione di "possesso" dei redditi prodotti dal *trust*, R. LUPI, *Una flessibilità (troppo) forte per una struttura «leggera»*, in *Dialoghi Tributari*, 3/2008, p. 119 ss., specifica che, a tale situazione giuridica, debba farsi riferimento in senso improprio, poiché «*il possesso del reddito è quindi una metafora, per esprimere diritti reali o personali, in base ai quali si possa riferire a qualcuno una capacità economica ai fini della partecipazione alle pubbliche spese*».

considerazioni ulteriori: invero, come chiarito in precedenza, nella sua veste di strumento volto a pervenire al risanamento dell'impresa che versi in una situazione di crisi non ancora conclamata, ovvero nella diversa ipotesi in cui esso sia impiegato *a latere* di una procedura di composizione concordata della crisi, il *trust* può declinarsi alternativamente quale *trust* di scopo o di garanzia⁴³⁵. Nel primo caso, il trasferimento disposto dal *settlor* al *trustee*, è finalizzato a realizzare un effetto segregativo nell'ottica di destinare, in modo generico, parte degli *assets* aziendali, a vantaggio della procedura negoziata posta in essere o, comunque, con lo scopo di individuare i beni su cui i creditori potranno agire in via esecutiva per il soddisfacimento delle proprie pretese. Qualora, invece, il *trust* sia stato istituito al fine di rafforzare le garanzie offerte ai creditori, così da rendere più "attraente" la proposta di accordo o di concordato che affianca l'istituzione dello stesso *trust* e, per l'implementazione della quale si rende necessaria l'adesione del ceto creditorio, potrebbe mancare, nell'atto costitutivo, una specifica individuazione dei beneficiari; nella prassi, infatti, è frequente che tale atto contenga un riferimento a una indeterminata categoria di creditori⁴³⁶, i quali, in senso conforme a quanto sottolineato, peraltro, da parte della stessa Amministrazione Finanziaria in sede di interpello⁴³⁷, «[...] non corrispondono ai "beneficiari individuati" di cui all'articolo 73, comma 2, del Tuir». Ne consegue, pertanto, che il momento dell'attribuzione di tali redditi ai creditori, benché genericamente individuati in sede di costituzione del *trust*, si connota di una «*intrinseca neutralità*»⁴³⁸, non avendo alcuna rilevanza ai fini dell'imposizione diretta.

A tale conclusione, tuttavia, si perviene non soltanto nelle ipotesi in cui manchi *ab origine* la previa individuazione dei creditori-beneficiari e,

⁴³⁵ Sul punto, si richiamano i chiarimenti apportati da M. LUPOI, *Due parole tecniche sull'atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, cit., p. 211 ss.

⁴³⁶ A tale riguardo, v. A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, cit., p. 491.

⁴³⁷ Si fa riferimento alla già menzionata Risoluzione n. 4/E del 2008, resa in risposta a un'istanza di interpello riguardante il trattamento fiscale di un *trust* istituito nell'ambito di una procedura di concordato preventivo.

⁴³⁸ Così P. LAROMA JEZZI, *op.cit.*, p. 608.

quindi, non possa dubitarsi dell'inapplicabilità dell'art. 73, comma 2, del Tuir; la *ratio* sottesa a tale norma, infatti, è quella di stabilire un criterio per tassare un incremento patrimoniale che sia espressione di una capacità contributiva effettiva e attuale. In ipotesi di *trust* liquidatori istituiti da imprese in crisi, non sembrerebbe possibile riscontrare la configurabilità di tale *ratio*, alla luce di quella peculiarità che contraddistingue le fattispecie in discorso, e che si estrinseca nella particolare condizione in cui versano i potenziali beneficiari del medesimo *trust*: i creditori, infatti, figurano nel rapporto negoziale in virtù di un preesistente diritto di credito che essi vantano nei confronti del disponente; tale diritto consente loro di maturare un'aspettativa giuridica al soddisfacimento della legittima pretesa di cui sono titolari e, in questa cornice, l'impiego del *trust* costituisce una mera modalità prescelta dal debitore-disponente per l'adempimento delle proprie obbligazioni. In altri termini, mediante l'attribuzione del *trust fund* ai beneficiari, il creditore realizza l'oggetto di un proprio diritto, ma non consegue alcun incremento patrimoniale passibile di tassazione⁴³⁹. Il momento della devoluzione dei beni in *trust* ai beneficiari, in concreto, si tradurrebbe in una restituzione ai creditori di somme loro dovute e non determinerebbe, dunque, l'insorgenza di poste reddituali espressive di capacità contributiva; di qui, l'esigenza di chiarire, in riferimento ai *trust* liquidatori istituiti da imprese in crisi, l'irrilevanza fiscale dell'attribuzione del *trust fund* ai beneficiari, anche in quei casi in cui, dalla previa identificazione dei creditori all'interno dell'atto costitutivo, sembrerebbe possibile rinvenirsi la nozione di "beneficiari individuati" contenuta nell'art. 73, comma 2, del Tuir⁴⁴⁰.

⁴³⁹ Sul punto, v. A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, p. 440, in cui, con riferimento alla posizione dei creditori di un *trust* solutorio, si sottolinea che «[...] il diritto dei beneficiari-creditori a ottenere una quota dei beni in *trust* e il successivo pagamento da parte del trustee non determina nient'altro che una mera sostituzione (fra l'altro non sempre integrale) del credito già vantato nei confronti del disponente».

⁴⁴⁰ Si sottolinea che, invece, nell'ipotesi in cui il *trust* si configuri come opaco, è l'attribuzione dei beni in *trust* al beneficiario non dovrebbe, nei suoi confronti, alcuna fattispecie reddituale suscettibile di tassazione ai fini delle imposte dirette. Tale

affermazione, tuttavia, merita una specificazione ulteriore: con Circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E, l'Agenzia delle Entrate, apportando dei chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei *trust* ai fini delle imposte dirette, afferma che, nella peculiare ipotesi di *trust* esteri con beneficiari residenti ai fini fiscali in Italia, afferma l'applicabilità dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), sottolineando come la norma, nel qualificare come redditi di capitale «*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti*», intenda riferire tale ultimo inciso al *trust* stesso, e non ai beneficiari. Ciò equivale ad asserire che le attribuzioni ai beneficiari effettuate da *trust* esteri, integrano una fattispecie rilevante ai fini dell'imposizione diretta, a prescindere che il *trust* medesimo sia configurato come *trust* trasparente, ovvero come *trust* opaco. Di qui, l'impossibilità di affermare con certezza l'irrilevanza fiscale, in capo ai beneficiari, della distribuzione di somme da parte di un *trust* opaco. In A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale dei trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 6/2011, p. 327 ss., tuttavia, si chiarisce come l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria rischi di essere «*ingiustificatamente "creativa"*», viziata, *in primis*, dalla trascuratezza nella lettura dello stesso dato normativo richiamato nella Circolare, poiché l'art. 73, comma 2, del Tuir, menziona non già i *trust* opachi, bensì soltanto i *trust* trasparenti. Si realizzerebbe un'indebita estensione della portata applicativa della norma, ove, con riguardo ai *trust* non residenti, si applicasse un diverso criterio interpretativo. In secondo luogo, l'Autore chiarisce come, la soluzione avallata dagli Uffici delle Entrate, debba essere criticata alla luce del fatto che l'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), fa riferimento alla "imputazione" di redditi ai beneficiari, e non alla "distribuzione"; ebbene, l'imputazione attiene a un momento anteriore alla produzione del reddito, in relazione al quale i beneficiari del *trust* non hanno alcun diritto e, conseguentemente, non possono essere tassati. Il chiarimento apportato dall'Amministrazione Finanziaria, dunque, «*[...] vale sempre, e soltanto, per il caso dei trust esteri trasparenti, e non anche per quelli opachi: in questo caso, al momento della distribuzione, i beneficiari residenti dovranno comunque pagare in Italia il tributo successorio*».

CONCLUSIONI

Il presente elaborato, ha illustrato i profili fiscali coinvolti nell'interazione tra la normativa tributaria e la disciplina del diritto della crisi d'impresa, quella *species* collocata all'interno del più ampio *genus* del Diritto fallimentare che, sulla direttrice tracciata dal Legislatore della cd. "Riforma organica" delle procedure concorsuali, predispone un apparato normativo volto a potenziare il ruolo dell'autonomia privata nella soluzione dello stato di crisi, al fine di favorire l'emersione anticipata dei presupposti dell'insolvenza e, mediante il ricorso a procedure negoziali alternative al fallimento, pervenire al risanamento dell'impresa. Le tematiche approfondite nel corso della trattazione, si rivelano estremamente attuali alla luce del diffuso clima di recessione economica che caratterizza il presente periodo storico; di qui la necessità di comprendere se, e in quali termini, i due corpi normativi in questione che, pur essendo stati impattati da numerosi, ma frammentati interventi correttivi, non hanno mai costituito oggetto di un'azione legislativa di razionalizzazione e di coordinamento, siano ancora idonei a regolamentare un fenomeno, quale la crisi d'impresa, che nel contesto odierno non rappresenta più una rara patologia, in quanto, sempre più frequentemente, esso si caratterizza quale momento fisiologico della vita delle imprese stesse.

Le difficoltà connesse al difetto di un intervento legislativo di raccordo, emergono non solo dall'analisi delle disposizioni concernenti le procedure per la composizione concordata dello stato di crisi, bensì, *in primis*, considerando le questioni inerenti l'esercizio della potestà impositiva nell'ambito delle procedure concorsuali *lato sensu* intese. Come chiarito nel primo capitolo della trattazione, il Legislatore ha disciplinato le modalità di determinazione del reddito riferibile al periodo pre-concorsuale, nonché di quello relativo al cd. "maxi-periodo fallimentare", che decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura delle attività di liquidazione, all'interno di una norma del Tuir, l'art. 183, la cui formulazione, tuttavia, riflette la remota concezione del fallimento quale procedura volta ad attuare la liquidazione atomistica del patrimonio

dell'impresa in stato di decozione; il fallimento provocava la definitiva cessazione dell'attività d'impresa, rendendo inutile, pertanto, espletare qualsiasi tentativo di risanamento. All'interno di questa cornice, la normativa tributaria è stata predisposta nel senso di determinare il debito dei due autonomi periodi d'imposta scanditi, nel loro susseguirsi temporale, dalla dichiarazione di fallimento, mediante dei meccanismi finalizzati a minimizzare l'impatto della pretesa erariale per il ceto creditorio. Alla luce considerazioni svolte, tuttavia, si evince, innanzitutto, l'inadeguatezza della disposizione tributaria summenzionata, soprattutto ove si consideri la portata dell'intervento legislativo attuato dalla Riforma della Legge fallimentare che, nell'ottica di "privatizzare" le procedure concorsuali, ha reso la disciplina del fallimento meno improntata alla mera liquidazione delle attività facenti capo all'impresa fallita, rendendo la stessa volta alla conservazione, ove possibile, del valore aziendale. Si sarebbe reso necessario, quindi, un adeguamento immediato delle disposizioni tributarie al testo della riformata Legge fallimentare, in virtù del chiaro intento del Legislatore di considerare il fallimento come una sorta di *extrema ratio*, da preferire solo nel caso in cui l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, non consenta di garantire l'adeguata, seppur falcidiata, soddisfazione del ceto creditorio.

Invero, nell'ottica di accrescere il ruolo dell'autonomia privata nella soluzione della crisi d'impresa, il Legislatore ha introdotto gli istituti dei piani attestati di risanamento, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, conferendo a tali strumenti una matrice schiettamente negoziale e riducendo gradualmente la sfera d'operatività del controllo giudiziale, sino a rendere la disciplina dei piani di risanamento del tutto scevra da qualunque forma di intervento pubblicistica. L'urgenza di una riforma delle procedure concorsuali, è stata dettata da un mercato permeato da imprese afflitte da crisi di liquidità che, pur essendo fortemente patrimonializzate, spesso, svolgono la propria attività in uno stato emergenziale in cui è incombente il rischio di insolvenza. In un simile contesto, alla Riforma della Legge fallimentare, avrebbe dovuto affiancarsi

un serio intervento avente a oggetto la legislazione tributaria, volto, *in primis*, a una sistematizzazione delle norme da applicarsi per la determinazione del reddito imponibile di imprese in stato di crisi; in secondo luogo, sarebbe stata auspicabile un'azione legislativa finalizzata al ridimensionamento delle pretese erariali in situazioni peculiari in cui, in buona sostanza, si pone l'alternativa tra il soddisfacimento dei crediti tributari e la "sopravvivenza" dell'impresa all'interno del mercato, ancor prima dello svolgimento di considerazioni in merito a eventuali prospettive di un suo risanamento.

Non si comprendono, dunque, le ragioni del ritardo con il quale il Legislatore tributario abbia implementato alcune delle modifiche rese necessarie dall'attualità dei temi esposti, nonché dal dato fattuale di un depotenziamento degli istituti per la gestione negoziale della crisi d'impresa, a fronte delle incertezze applicative generate dalla dubbia formulazione delle norme in questione. A tale riguardo, si sottolinea come il ricorso ad accordi di ristrutturazione del debito, sia stato fortemente scoraggiato a causa della *littera legis* di una norma, l'art. 88, comma 4, del Tuir, che fino all'emanazione del Decreto Sviluppo, prevedeva la non imponibilità del cd. *bonus* concordatario, non disciplinando in modo espresso l'ipotesi in cui la sopravvenienza attiva conseguisse all'omologazione di un accordo di ristrutturazione. Sebbene la Dottrina maggioritaria si sia schierata in senso contrario a una rigida interpretazione del dato letterale, asserendo la non tassabilità della sopravvenienza da accordi di ristrutturazione, in virtù di una sostanziale identità di *ratio* che accomuna tale fattispecie a quella del concordato preventivo; l'Amministrazione Finanziaria si è attestata su una posizione meno flessibile, sposando la concezione efficacemente espressa dal brocardo latino "*lex tam dixit, quam voluit*" e ostacolando, di fatto, un impiego diffuso della procedura. I dubbi interpretativi che hanno a lungo permeato l'art. 88, comma 4, in relazione al regime fiscale degli accordi di ristrutturazione del debito, si sono riflessi, inoltre, sulla possibilità di formulare una proposta transattiva con il Fisco nella fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi

stessi. Se da un lato, *nulla quaestio* in riferimento alla non imponibilità del *bonus* conseguito a seguito dell'omologazione di un concordato contenente una proposta transattiva rivolta agli Uffici erariali; dall'altro, non poteva affermarsi con certezza l'applicabilità del medesimo regime al *bonus* transattivo conseguito a seguito del raggiungimento di un accordo tra l'Amministrazione Finanziaria e il soggetto debitore, in ordine al debito d'imposta a questi imputabile.

Peraltro, si segnala che l'intervento correttivo attuato dal Decreto Sviluppo ha inciso sostanzialmente sull'inquadramento degli accordi di ristrutturazione del debito ai fini tributari, tuttavia, non ha realizzato un'equiparazione *tout court* rispetto alla fiscalità del concordato preventivo, poiché, la norma novellata, se con riguardo a quest'ultima fattispecie esenta per intero la sopravvenienza attiva da imposizione; in riferimento agli accordi di ristrutturazione, la norma in discorso limita la non imponibilità del *bonus* alla porzione che eccede le perdite pregresse e di periodo, con l'intento di evitare che si benefici di una duplice agevolazione. Il Legislatore, infatti, sembrerebbe aver voluto eludere il rischio che, all'agevolazione concessa in ragione dello stato di crisi dell'impresa debitrice, si affiancasse il beneficio fiscale scaturente dalla facoltà di utilizzare le perdite pregresse e di periodo in abbattimento del reddito imponibile, già ridotto per effetto dell'esdebitazione ottenuta implementando l'alternativa negoziale al fallimento. Di qui, la scelta, che avrebbe potuto, probabilmente, essere assistita da alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di computo del *quantum* non imponibile della sopravvenienza, di limitarne l'esenzione commisurando forfetariamente la stessa all'ammontare delle perdite pregresse e di periodo.

Le implicazioni prodotte sul piano fiscale dalle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo, sono chiare: si riscontra una disparità di trattamento, rispetto al regime applicabile al concordato preventivo, che non pare essere giustificabile alla luce dei principi ispiratori dell'intervento in parola, tra cui figura, *in primis*, quello statuito nella Relazione illustrativa al Decreto, di «*migliorare l'efficienza dei procedimenti di*

composizione delle crisi d'impresa», con il risultato che, *ceteris paribus*, fatto salvo il maggior rigore procedimentale che caratterizza l'accesso alla procedura concordataria, la "variabile fiscale" inciderà nel senso di disincentivare, per ragioni, essenzialmente, di certezza del diritto, il ricorso agli accordi di ristrutturazione del debito. Ciò che non è parimenti chiaro, a parere della scrivente, è l'obiettivo che il Legislatore ha inteso perseguire nel differenziare il regime fiscale applicabile alle due procedure. Peraltro, il Decreto Sviluppo ha modificato la norma che considera la prospettiva speculare a quella dell'impresa in crisi, ossia l'art. 101, comma 5, del Tuir, che disciplina le regole di deducibilità automatica delle perdite su crediti in caso di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali. Nella sua formulazione vigente, per effetto della recente novella, gli accordi di ristrutturazione del debito sono affiancati alle procedure concorsuali nell'individuazione delle fattispecie in cui la certezza e la precisione delle perdite è presunta *iuris et de iure*, e ne giustifica la deducibilità automatica. Il coordinamento della disposizione suesposta con l'art. 88, comma 4, anch'esso inciso dall'intervento in parola, avrebbe, probabilmente, dovuto condurre ad ammettere la totale non imponibilità delle sopravvenienze attive da accordi di ristrutturazione, a fronte del riconoscimento, in via speculare, della deducibilità, per intero, delle perdite conseguite dal creditore soggetto a falcidia.

La trascuratezza del Legislatore tributario in ordine alle tematiche fiscali tipiche del diritto della crisi d'impresa, è emersa, in ultimo, dall'esame di un istituto di matrice anglosassone che, nel corso degli ultimi anni, è stato impiegato in situazioni di discontinuità aziendale, *a latere* delle procedure concorsuali e concordate di soluzione della crisi d'impresa, ovvero a guisa di strumento di supporto all'esecuzione di attività di liquidazione volontaria: il cd. *trust* liquidatorio o solutorio, infatti, ha rivelato le sue potenzialità di utilizzo in un'ottica "protettiva" del patrimonio dell'impresa, ovvero di accrescimento delle garanzie offerte al ceto creditorio. La versatilità dell'istituto, è probabilmente una delle principali ragioni poste a fondamento del suo successo e della sua

crescente diffusione nelle realtà aziendali. Ebbene, l'inquadramento, ai fini impositivi, della fattispecie del *trust* solutorio, ha destato delle incertezze che, nel silenzio della legge, hanno consentito il proliferarsi di orientamenti contrapposti, rendendo auspicabile un intervento chiarificatore al fine di valorizzare i margini di operatività e di utilità dello strumento, onde evitare che l'incerto trattamento tributario possa svilirne le opportunità di impiego. Nell'ultimo capitolo della trattazione, dunque, sono state illustrate le tematiche di fiscalità inerenti all'istituto, esaminando sia la rilevanza della fattispecie ai fini delle imposte dirette, in relazione alle quali si è osservato che l'attribuzione del *trust fund* ai creditori/beneficiari, non integra i presupposti per la tassazione, poiché, in considerazione della peculiare morfologia del *trust* in discorso, l'atto di trasferimento posto in essere dal *trustee*, si sostanzia nella restituzione di somme dovute in virtù di un preesistente rapporto di credito di cui i beneficiari stessi sono titolari nei confronti del disponente del *trust*. Per ciò che concerne la sfera dell'imposizione indiretta, invece, è stata ricostruita la tesi avallata dall'Amministrazione Finanziaria, la quale, a partire dallo scarno dato legislativo al riguardo, riconduce la fattispecie a quella della «*costituzione dei vincoli di destinazione*», rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'orientamento è avversato da quello espresso dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza maggioritarie che, in considerazione dei tratti propri dell'istituto, sostengono il suo assoggettamento a imposta di registro in misura fissa. Si evince, dunque, come, nonostante il rinnovato interesse per il *trust*, *rectius*, per il suo utilizzo in contesti "atipici", quali le fasi che preludono alla crisi d'impresa, le incertezze che emergono sul piano applicativo, ne minano le possibilità di un efficiente impiego.

L'analisi condotta nel presente elaborato, concludendo, ha evidenziato come, le tematiche in questione, in considerazione della circostanza che, frequentemente, l'esposizione debitoria di imprese in stato di crisi dipenda, in larga misura, da un debito di natura fiscale, e avendo contezza di quanto l'onere impositivo possa incidere sul buon esito

di una procedura negoziale volta a pervenire all'*exit* dallo stato di crisi, richiedano un continuo approfondimento e rendano altresì opportuno un intervento, da parte del Legislatore, volto alla razionalizzazione della normativa fallimentare e tributaria sul punto. Nell'attuale scenario economico, infatti, le disposizioni tributarie che, allo stato dell'arte, sono chiamate a disciplinare situazioni giuridiche tanto peculiari quanto diffuse, quali quelle che connotano la fase di declino dell'impresa, si sono rivelate inidonee a incentivare il ricorso a procedimenti stragiudiziali nella soluzione della crisi d'impresa. Un raccordo tra i due nuclei legislativi, dunque, consentirebbe di fare chiarezza sugli aspetti ancora dubbi della fiscalità di tali istituti, ponendo un rimedio alla mancata novellazione delle norme tributarie, che avrebbe dovuto far seguito, *pari passu*, alla riforma volta alla privatizzazione del diritto della crisi d'impresa. L'asincronia registrata sul versante legislativo, ha causato un inaccettabile depotenziamento del ricorso agli strumenti esaminati all'interno del presente elaborato; il rinnovato interesse e l'indubbia attualità delle tematiche illustrate, tuttavia, parrebbero in grado di svolgere una funzione di propulsione e di sollecitazione a un auspicabile intervento del Legislatore in materia.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2012.

AA.VV., *Commentario breve alle leggi tributarie*, Vol. III, Padova, 2010, p. 449 ss.

AA.VV., *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna, 2009

AA.VV., *Trust e crisi d'impresa*, Milano, 2013.

R. ACIERNO – S. CINIERI, *Aspetti fiscali della riforma fallimentare*, Milano, 2006.

E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Milano, 1942.

S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova, 2008.

S. AMBROSINI – G. DEMARCHI, *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2005.

S. AMBROSINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012*, in *Il Fallimento*, 2/2012, p. 1137 ss.

G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Assonime fa il punto su accordi di ristrutturazione, piani attestati e sopravvenienze da esdebitamento*, in *Corriere Tributario*, 25/2013, p. 1983 ss.

G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corriere Tributario*, 47/2012, p. 3621 ss.

G. ANDREANI - A. TUBELLI., *Le sopravvenienze da esdebitamento in caso di presenza contestuale di perdite pregresse e di periodo*, in *Corriere Tributario*, 1/2013, p. 68 ss.

G. ANDREANI – A. TUBELLI, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2220 ss.

G. ANDREANI - A. TUBELLI, *Come cambia la fiscalità della crisi d'impresa con il Decreto «Crescita»*, in *Corriere Tributario*, 34/2012, p. 2639 ss.

G. ANDREANI - A. TUBELLI, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, in *Corriere Tributario*, 13/2013, p. 1014 ss.

M. BANA - S. CERATO, *D.L. 22 giugno 2012, n.83 — Concordato preventivo: disciplina speciale per continuità aziendale e contratti pendenti*, in *Il Fisco*, 29/2012, p. 4595 ss.

M. BANA - S. CERATO, *D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito — Novità in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati*, in *Il Fisco*, 30/2012, p. 4772 ss.

E. BELLI CONTARINI, *La fiscalità degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2010, p. 823 ss.

L. BELLINI, *La "nuova" imposta sulle successioni e donazioni*, in *Il Fisco*, 2006, p. 7230 ss.

G. BERSANI, *Crisi d'impresa: nomina, indipendenza e responsabilità penale del professionista*, in *Il Fisco*, 36/2012, p. 5806 ss.

G. BERSANI, *L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina e giurisprudenza*, in *Il Fisco*, 43/2012, p. 6908 ss.

E.M. BERTOLAZZI MENCHETTI, *Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/2012, p. 150 ss.

L. BOGGIO, , *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007.

S. BONFATTI - L. PANZANI, *La riforma organica delle procedure concorsuali*, Milano, 2008.

- A. BONSIGNORI, *Del Concordato*, in *Commentario Scialoja-Branca: Legge Fallimentare*, Bologna-Roma, 1979.
- P. BORIA, *Il sistema tributario*, in FANTOZZI, A., *Diritto tributario*, Torino, 2012, p. 18 ss.
- P. BORIA, *L'interesse fiscale*, Torino, 2002.
- F. BRIGHENTI, *Adempimenti tributari e responsabilità del curatore fallimentare*, Torino, 1994.
- F. BRIGHENTI, *La transazione dei tributi: nuovo corso o stravaganza innovativa?*, in *Bollettino Tributario*, 2001, p. 1301 ss.
- A. BRUNETTI, *Diritto fallimentare italiano*, Roma, 1932.
- A. BUSANI, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corriere tributario*, 5/2007, p. 359 ss.
- A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, in *Corriere Tributario*, 6/2013, p. 487 ss.
- P. CALAMANDREI, *Il processo civile sotto l'incubo fiscale*, in *Studi sul processo civile*, Padova, 1934.
- A. CANDIAN, *Legittimazione negoziale e processuale del fallito*, in AA. VV., *Saggi di diritto*, Milano, 1949.
- E. CAPOBIANCO, *Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d'impresa. Profili funzionali e strutturali e conseguenze dell'inadempimento del debitore*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 3/2010, p. 295 ss.
- M. CASALINI, *Trust di scopo a vantaggio di una procedura concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 4/2010, p. 359 ss.
- M. CASELLA, *Concordato per cessione dei beni e sopravvenienze tassabili*, in *Il Fallimento*, 1983, p. 294 ss.

C. CAVALLINI, *L'impresa, la crisi, il giudice*, in *Rivista delle Società*, 4/2012, p. 758 ss.

C. CAVALLINI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Rivista delle società*, 6/2011, p. 1093 ss.

D. CONDELLO, *Il curatore fallimentare*, Milano 1995.

A. CONTRINO, *Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito d'impresa*, in *Corriere Tributario*, 35/2012, p. 2690 ss.

A. CONTRINO, *Accordi di ristrutturazione, note di variazione Iva e decorrenza delle novità fiscali*, in *Corriere Tributario*, 36/2012, p. 2776 ss.

A. CONTRINO, *Il «diritto attuale del beneficiario» come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in *Dialoghi Tributari*, 3/2008, p. 106 ss.

A. CONTRINO, *Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco)*, in *Rivista di Diritto Tributario*, p. 496 ss.

A. CONTRINO, *Il trattamento fiscale dei «bonus» concordatari e da accordi di ristrutturazione*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2335 ss.

A. CONTRINO, *Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2004, p. 457 ss.

A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 438 ss.

A. CONTRINO, *La "questione fiscale" delle soluzioni di concordatarie della crisi e dell'insolvenza d'impresa, con specifico riguardo all'imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti (anche tributari)*, in AA.VV., *Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta*, Padova, 2012, p. 663 ss.

A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale dei trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 6/2011, p. 317 ss.

A. CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2007, p. 529 ss.

A. CONTRINO, *Sulla nuova fiscalità degli «accordi di ristrutturazione del debito»: profili d'irragionevolezza, aspetti problematici e questioni aperte*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1/2013, p. 1-187 ss.

A. CONTRINO, *Trusts liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 383/2001) al tributo sulle donazioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2/2004, p. 434 ss.

P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, in *Rassegna Tributaria*, 3/2009, p. 647 ss.

G. CORASANITI, *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 5/2013, p. 428 ss.

G. CORASANITI, *Imposta di registro in misura fissa per il trust di garanzia*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 5/2013, p. 428 ss.

N. D'AMATI, *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, Padova, 1996.

- F. DAMI, *Irrilevanza delle sopravvenienze attive per accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati*, in *Corriere Tributario*, 41/2012, p. 3165 ss.
- L. DEL FEDERICO, *Commento sub art. 182-ter*, in *Nuovo Diritto Fallimentare*, commentario diretto da A. IORIO e coordinato da M. FABIANI, Bologna, 2007.
- L. DEL FEDERICO, *Gli aspetti fiscali della procedura*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1122 ss.
- L. DEL FEDERICO, *Innovazioni giurisprudenziali sui crediti tributari nel fallimento*, in *Il Fallimento*, 1/2013, p. 45 ss.
- L. DEL FEDERICO, *La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 3/2008, p. 240 ss.
- L. DEL FEDERICO, *La verifica dei crediti tributari nel fallimento: riflessioni a margine della natura costitutiva del ruolo*, in *Working Papers 2010 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Chieti*.
- L. DEL FEDERICO, *Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari*, in *Il Fallimento*, 12/2009, p. 1369 ss.
- L. DEL FEDERICO, *Questioni controverse sulla transazione fiscale*, in *Corriere Tributario*, 29/2012, p. 2377 ss.
- F. DEL VECCHIO, *I crediti condizionali nelle procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1/1983, p. 360 ss.
- E. DELLA VALLE, *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giurisprudenza Italiana*, 12/2008, p. 2899 ss.
- F. DEZZANI – L. DEZZANI, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: bilancio del creditore e bilancio del debitori*, in *Il Fisco*, 3/2013, p. 321 ss.

F. DI MARZIO, *Le crisi d'impresa*, Milano, 2010.

F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011.

S. DIGREGORIO NATOLI, *Transazione fiscale e concordato preventivo: limiti e interferenze per la falcidia dei crediti tributari e dell'Iva*, in *Il Fisco*, 12/2013; p. 1778 ss

F. DIMUNDO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la "meno incerta" via italiana alla "reorganization"?*, in *Il Fallimento*, 6/2007, p. 701 ss.

G. FALSITTA, *Ancora qualche spunto in tema di tassazione delle sopravvenienze attive «concordatarie»*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1/1983, p. 709 ss.

G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986.

G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario*, Padova, 2012.

G. FALSITTA, *Ulteriori precisazioni e proposte sulla "questione fiscale" delle procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2/1983, p. 226 ss.

A. FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2010.

G. FAUCEGLIA – L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2009.

A. FEDELE, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008.

A. FEDELE, *Le innovazioni nella legge n. 342 del 2000. Le definizioni della ratio del tributo. I rapporti con l'imposta di registro*, in AA. VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001.

F. FERRARA., *Il fallimento*, Milano, 1966.

M. FERRO, *Art. 182-bis, la nuova ristrutturazione dei debiti*, in *Il nuovo diritto delle società*, 24/2005, p. 56 ss.

M. FERRO, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Il Fallimento*, 2005, p. 587 ss.;

M. FERRO, *La privatizzazione della crisi d'impresa nella riforma concorsuale del 2005: a) il concordato preventivo (prima parte)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2006, p. 336 ss.

V. FICARI, *Riflessioni su "transazione" fiscale e "ristrutturazione" dei debiti tributari*, in *Rassegna Tributaria*, 1/2009, p. 68 ss.

F. FIMMANÒ, *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Rivista del Notariato*, 3/2011, p. 511 ss.

E. FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti : un nuovo procedimento concorsuale*, Padova, 2009, p. 86 ss.

G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008

G. GAFFURI, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2007, p. 441 ss.

D. GALLETTI, *Il trust e le procedure concorsuali: una convivenza subito difficile*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1/2005, p. 887 ss.

G. GALLIZIA, *Trust per la liquidazione di una società: aspetti tributari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 5/2010, p. 555 ss.

F. GHISELLI, *Perdite su crediti: i nuovi criteri di deducibilità si affiancano alle vecchie problematiche*, in *Corriere Tributario*, 19/2013, p. 1477 ss.

A.D. GIANNINI, *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956.

G. GIRELLI, *Incertezze in tema di legittimazione tributaria passiva nella procedura di concordato preventivo con cessio bonorum*, in *Rassegna Tributaria*, 1999, p. 1246 ss.

A. GIUOTTO, *L'insinuazione al passivo dei crediti tributari*, in *Il Fallimento*, 12/2011, p. 1416 ss.

C. GLENDI, *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1973.

E. GRANELLI, *Concordato preventivo con cessione dei beni e tassazione del reddito d'impresa*, in *Il Fisco*, 1981, p. 4161 ss.;

L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2012.

G. LA CROCE, *La transazione fiscale nell'intreccio di norme generali, norme speciali e norme costituzionali: è possibile uscire dal labirinto?*, in *Il Fallimento*, 2008, p. 1415 ss.

A. LA MALFA, *Modifiche e integrazioni alla transazione fiscale*, in *Corriere Tributario*, 33/2010, p. 2694 ss.

A. LA MALFA, *Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo*, in *Corriere Tributario*, 9/2009, p. 706 ss.

A. LA MALFA, *Transazione fiscale applicabile anche al concordato fallimentare*, in *Corriere Tributario*, 37/2008, p. 2997 ss.

P. LAROMA JEZZI, *La fiscalità dei trust aspettando il "trust di diritto italiano"*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 6/2012, p. 587 ss.

M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Edizione aggiornata al 15 maggio 2010*, Milano, 2011.

G. LO CASCIO (diretto da), *Codice Commentato del fallimento*, Milano, 2013.

G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo ed il trust*, in *Il Fallimento*, 3/2007, p. 245 ss.

G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, 2011, Milano.

G. LO CASCIO, *Imposte dirette ed indirette: procedure concorsuali e contenzioso tributario*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1/1982, p. 633 ss.

G. LO CASCIO, *La composizione delle crisi da sovra indebitamento (introduzione)*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1021 ss.

R. LUPI, *Una flessibilità (troppo) forte per una struttura «leggera»*, in *Dialoghi Tributari*, 3/2008, p. 119 ss.

M. LUPOI, *Due parole tecniche sull'atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2/2011, p. 211 ss.

M. LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985*, in *Vita notarile*, 1992, p. 976 ss.

M. LUPOI, *Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 1/2007, p. 151 ss.

M. LUPOI, *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994, p. 148 ss

M. LUPOI, *L'agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corriere Tributario*, 2007, p. 2785.

M. LUPOI, *Sistemi giuridici comparati*, Napoli, 2001.

F. MACARIO, *Il contenuto dell'accordo*, in *Il Fallimento*, 9/2012, p. 1039 ss.

- L. MANDRIOLI, *La transazione dei tributi scritti al ruolo nel fallimento e nell'esecuzione individuale*, in *Il Fallimento*, 2003, p. 1033 ss..
- L. MANDRIOLI, , *Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi generali del concorso*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1/2008, p. 306 ss.
- T. MANFEROCE, *Specifici aspetti del diritto sostanziale del sistema fiscale fallimentare*, *Il Fallimento*, 2/1988, p. 119 ss.
- F. MARENGO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2008.
- G. MARINI, *La transazione fiscale*, in *Rassegna Tributaria*, 5/2010, p. 1193 ss.
- G. MARONGIU – A. MARCHESELLI, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2013.
- M. MAURO, *Imposizione fiscale e fallimento*, Torino, 2011.
- M. MICCINESI, *Imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, Milano, 1990.
- G.A. MICHELI, *Corso di diritto tributario*, Torino, 1976.
- R. MICHELUTTI, R. – A. BRAZZALOTTO, *Determinazione del reddito imponibile nel caso di sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito*, in *Corriere Tributario*, 20/2013, p. 152 ss.
- L. MIELE, *Gli accordi di ristrutturazione del debito*, in *Corriere Tributario*, 23/2012, p. 1843 ss.
- M. MONTANARI, *L'accertamento fallimentare dei crediti d'imposta*, in *Il fallimento*, 2007.
- A. MONTI, *La tassazione delle plusvalenze nel concordato preventivo delle imprese individuali*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2/1984, p. 306 ss.

M.T. MOSCATELLI, *Crisi dell'impresa e debito tributario: riflessioni sulla transazione fiscale*, in *Rassegna Tributaria*, 5/2008, p. 1317 ss.

D. MURITANO, *Le condizioni dell'Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2011, p. 263 ss.

D. MURITANO, – A. PISCHETOLA, *Trust liquidatori e relativi profili impositivi*, in *Il Fisco*, 43/2010, p. 1-6966 ss.

F. NOBILI – F. FIORENTINO, *Trust di garanzia e imposizione indiretta*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2013, p. 254 ss.

L. NOCERA, *Trust e fallimento: utilizzo nelle procedure concorsuali*, in *Fallimento e crisi d'impresa*, 2008, p. 1103 ss.

P. PAJARDI - A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008.

P. PAJARDI, *Fallimento e Fisco*, Milano, 1980.

L. PANZANI, *Formulario commentato del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2013, p. 2239 ss.

P.P. PAPALEO, *Sopravvenienze attive e perdite su crediti negli strumenti di crisi*, in *Amministrazione e Finanza*, 10/2012, p. 6.

A. PATTI, *Crisi d'impresa: definizioni stragiudiziali* in *Il Fallimento*, 5/2003, p. 477 ss.

P. PIRRUCCIO, *La segregazione dell'intero patrimonio aziendale nel trust non consente il normale svolgimento della procedura concorsuale in danno alla massa dei creditori*, in *Giurisprudenza di Merito*, 6/2010, p. 1593 ss.

M. POLLIO, *Dal Decreto Crescita le norme per evitare Il Fallimento*, in *Amministrazione e Finanza*, 1/2013, p. 25 ss.

- M. POLLIO, *Presentazione della dichiarazione dei redditi anteriore alla chiusura della procedura*, in *Il Fallimento*, 3/2004, p. 280 ss.
- M. POLLIO, *Una riforma fallimentare a scarso «appeal» fiscale*, in *Corriere Tributario*, n.43/2007, p. 3498 ss.
- E. POTITO, *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989.
- G. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione al primo vaglio giurisprudenziale*, in *Il Fallimento*, 2/2006, p. 174 ss.
- G. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1/2006, p. 12 ss.
- C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il Fallimento*, 2006, p. 131 ss.
- R. PROVINCIALI, *Il processo di fallimento sotto l'incubo fiscale*, in *Diritto Fallimentare*, 1/1958, p. 58 ss.
- R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1969.
- B. QUATRARO, *I rapporti fra le procedure concorsuali ed il Fisco*, in *Il Diritto Fallimentare*, 1/2008, p. 516 ss.
- B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il curatore fallimentare*, Milano, 1990.
- E. RAGANELLA – M. REGNI, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 6/2009, p. 598 ss.
- L. ROVELLI, *Il ruolo del trust nella composizione negoziata dell'insolvenza di cui all'art.182-bis L.F.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2007, p. 398 ss.
- P. RUSSO, *Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, p. 621 ss.
- P. RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, Milano, 2009.

- A. SALVATI, *Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Rassegna Tributaria*, 6/2009, p. 1698 ss.
- G. SALVATORE, *Nuove regole di deduzione delle perdite su crediti*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 11/2012, p. 38 ss.
- G. SALVI, *Impatto delle insolvenze sul bilancio d'impresa: aspetti contabili e fiscali*, in *Amministrazione e Finanza*, 10/2012, p. 13 ss.
- M. SANDULLI, *La crisi d'impresa*, in AA.VV., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2005, p. 1095 ss.
- G. SEMINO, *Concordato preventivo e trust: come una soluzione civilisticamente efficiente può diventare inefficiente per una falsa applicazione della normativa tributaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 1/2010, p. 60 ss.
- G. SEMINO, *"Trust" liberali e "trust" commerciali*, in *Corriere Tributario*, 2006, p. 313 ss.
- E. STASI, *Disciplina fiscale delle procedure concorsuali*, in L. PANZANI – G. FAUCEGLIA, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2009.
- E. STASI, *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 1988, p. 71 ss;
- E. STASI, *La transazione fiscale*, in *Il Fallimento*, 1/2008, p. 105 ss.
- A. STESURI, *Notificazione della cartella esattoriale quale presupposto per l'ammissione al passivo del credito fiscale*, in *Diritto Fallimentare*, 2/1999, p. 285 ss.
- E. STASI, *Obblighi fiscali del curatore*, in *Il Fallimento*, 9/2007, p. 1108 ss.
- D. STEVANATO – R. LUPI, *Imposta sulle successioni e donazioni: dove eravamo rimasti?*, in *Dialoghi Tributari*, 2006, p. 1658 ss.

D. STEVANATO, *I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa*, in *Corriere Tributario*, 34/2012, p. 2593 ss.

D. STEVANATO, *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte*, in *Dialoghi Tributari*, 2/2008, p. 95 ss.

D. STEVANATO, *Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario*, Padova, 1994.

D. STEVANATO, *La determinazione del patrimonio netto iniziale nel periodo fallimentare*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2319 ss.

D. STEVANATO, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corriere Tributario*, 3/2007, p. 247 ss.

D. STEVANATO, *Le liberalità tra vivi nella riforma del tributo successorio*, in *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001.

D. STEVANATO, *Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in C.CAVALLINI, *Commentario alla legge fallimentare*, Milano, 2010, pp. 99 ss.

D. STEVANATO, *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 6/2009, p. 534 ss.

D. STEVANATO, *Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili*, in *Corriere Tributario*, 20/2008, p. 1639 ss.

G. TARZIA, *Il reddito d'impresa nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa*, in *Fallimento*, 2/1988, p. 109 ss.

G. TARZIA, *La tassazione del reddito d'impresa nel fallimento*, in *Il Fallimento*, 3/1998, p. 221 ss.

- T. TASSANI, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012.
- F. TEDIOLI, *Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 5/2010, p. 494 ss.
- F. TESAURO, *Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, in *Rassegna Tributaria*, 4/1990, p. 241 ss.
- G. TINELLI, *La determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali*, in *Rassegna Tributaria*, 1989, p. 259 ss.
- S. TONETTI, *Aspetti fiscali delle procedure concorsuali*, Padova, 2006.
- M. TRIMELONI, *Le procedure concorsuali*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi*, Torino, 1996, pp. 635 ss.
- L. TRONCI, *Note sull'utilizzo del trust nella fase di declino dell'impresa*, in *Il Diritto Fallimentare*, 5/2011, p. 594 ss.
- A. TURCHI, *Crediti tributari contestati e tutela concorsuale dell'Amministrazione Finanziaria*, in *Giurisprudenza italiana*, 1/1977, p. 601 ss.
- P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Torino, 2012.
- P. VALENSISE, *Commento all'art. 182-bis*, in A. NIGRO – M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, p. 1088 ss.
- C. ZAFARANA – M. GIORGETTI – A. STESURI, *Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa*, in *Quaderni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti*, Milano, 2010.
- C. ZAFARANA, *Manuale tributario del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Quarta Edizione*, Milano, 2010.

S. ZAGÀ, *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 5/2010, p. 1067 ss.

V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali: dopo il d.lg. 12.9.2007*, n. 169, Torino, 2008.

V. ZANICHELLI, *Transazione fiscale e pagamento percentuale dei crediti privilegiati nel concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, 2007, p. 584 ss.

M. ZANNI, *La nuova disciplina fiscale delle perdite su crediti*, in *Il Fisco*, 40/2012, p. 6401 ss.

S. ZENATI, *La determinazione del risultato imponibile nelle procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario*, 25/2002, p. 2249 ss.

S. ZENATI, *La soggettività tributaria durante la procedura di concordato preventivo resta al debitore*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 12/2011, p. 1065 ss.

G. ZIZZO, *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rassegna Tributaria*, 4/2008, p. 929 ss.

G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in FALSITTA, G., *Manuale di diritto Tributario — Parte speciale: il sistema delle imposte in Italia. Ottava Edizione*, Padova, 2012.

G. ZIZZO, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario*, 29/2010, p. 2342 ss.

G. ZIZZO, *Le vicende straordinarie nel reddito d'impresa*, in G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario*, Padova, 2009.

G. ZIZZO, *Aspetti problematici della determinazione del reddito d'impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1/1992, p. 677 ss.

GIURISPRUDENZA

Cassazione, 4 novembre 2011, n. 22931, in *Giustizia Civile Massimario*, 11/2011, p. 1560 ss.

Cassazione, 4 novembre 2011, n. 22932, in *Giustizia Civile Massimario*, 11/2011, p. 1561 ss.

Cassazione, 11 ottobre 2011, n. 20910, in *Giustizia Civile Massimario*, 10/2011, p. 1429 ss.

Cassazione, 8 giugno 2011, n. 12422, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 12/2011, p. 1065, con nota di S. ZENATI, *La soggettività tributaria durante la procedura di concordato preventivo resta al debitore.*

Cassazione, SS. UU., 4 marzo 2009, n. 5165, in *Corriere Tributario*, 19/2009, p. 1555 ss., con nota di M. MAURO, *La problematica ammissione al passivo fallimentare del credito iva.*

Cassazione, 3 aprile 2006, n. 7791, in *Il fallimento*, 2006, p. 1451 ss.

Cassazione, 24 febbraio 2006, n. 4235, in *Bollettino tributario*, 2006, p. 629 ss.

Cassazione, 10 febbraio 2006, n. 2994, in *Guida al diritto*, 17/2006, p. 97 ss.

Cassazione, SS.UU., 18 ottobre 2005, n. 20112, in *Massimario della Giurisprudenza italiana*, 6/2005, p. 1445 ss.

Cassazione, 9 dicembre 2004, in *Diritto Fallimentare*, 2/2006, p. 58 ss.

Cassazione, 4 settembre 2002, n. 12831, in *Rassegna Tributaria*, 2002, p. 2070 ss., con nota di M. CANTILLO, *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.*

Cassazione, 14 maggio 2002, n. 6937, in *Archivio Civile*, 2003, p. 347 ss.

Cassazione, 6 luglio 2001, n. 9180, in *Giustizia Civile*, 1/2002, p. 2558 ss.

Cassazione, 20 novembre 2000, n. 14987, in *Giustizia Civile Massimario*, 2000, p. 2382 ss.

Cassazione, 11 agosto 2000, n. 10738, in *Banca Dati BIG Suite*.

Cassazione, 8 settembre 1999, n. 10539, in *Il Fisco*, 2000, p. 106 ss.

Cassazione, 28 gennaio 1999, n. 738, in *Guida Normativa, Il Sole 24Ore*, 17 luglio 1999, p. 16 ss.

Cassazione, 14 ottobre 1998, n. 10146, in *Il Fallimento*, 2000, p. 151 ss.

Cassazione, 17 giugno 1998, n. 6032, in *Diritto Fallimentare*, 2/1999, p. 285 ss., con nota di A. STESURI, *Notificazione della cartella esattoriale quale presupposto per l'ammissione al passivo del credito fiscale*.

Cassazione, 13 novembre 1997, n. 11214, in *Banca Dati BIG Suite*.

Cassazione, 20 febbraio 1997, n. 6032, in *Il fallimento*, 1997, p. 766 ss.

Cassazione, 18 giugno 1996, n. 5589, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/1996, p. 1078 ss.

Cassazione, 4 giugno 1996, n. 5112 in *Banca Dati BIG Suite*.

Cassazione, SS. UU., del 30 marzo 1994, n. 3131, in *Foro italiano*, 1994, p. 1359 ss.

Cassazione, 21 gennaio 1993, n. 709 in *Banca Dati BIG Suite*.

Cassazione, 23 agosto 1991, n. 5306, in *Banca Dati Banca Dati BIG Suite*.

Cassazione, 7 marzo 1990, n. 1809, in *Il Fallimento*, 1990, p. 702 ss.

Cassazione, SS.UU., 6 novembre 1990, n. 9201, in *Il Fallimento*, 1991, p. 348 ss.

Cassazione, 15 giugno 1988, n. 4079, in *Fallimento*, 1988, p. 981 ss.

Cassazione, SS.UU., 24 agosto 1988, n. 3754, in *Rassegna tributaria*, 2/1990, p. 109 ss.

Cassazione, 17 luglio 1987, n. 6293, in *Rassegna dell'Avvocatura di Stato*, 1/1988, p. 162 ss.

Cassazione, SS.UU., 28 maggio 1987, n. 4779, in *Il Fallimento*, 1987, p. 952 ss.

Cassazione, 19 marzo 1984, n.1967, in *Bollettino tributario*, 1984, p. 1023 ss.

Cassazione, 11 aprile 1983, n. 2599, in *Fallimento*, 1983, p. 1351 ss.

Cassazione, 18 marzo 1979, n. 1562, in *Giustizia Civile*, 1/1979, p. 951 ss.

Cassazione, 11 maggio 1978, n. 2294, in *Corriere Tributario*, 1978, p. 778 ss.

Cassazione, 27 settembre 1977, n. 4055, in *Diritto Fallimentare*, 2/1978, p. 24 ss.

Corte d'Appello di Torino, 6 maggio 2010, in *Il Fallimento*, 11/2010, p. 1275 ss.

Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciaria*, 2010, p. 271 ss.

Corte d'Appello di Milano, 14 maggio 2008, in *www.ilcaso.it*.

Corte d'Appello di Milano, 8 aprile 2003, n. 1205, in *Diritto Fallimentare*, 2/2003, p.908 ss.

Tribunale di Reggio Emilia, 2 maggio 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, p. 496 ss.;

Tribunale di Reggio Emilia, 26 aprile 2012, *www.ilcaso.it*

Tribunale di Milano, 12 marzo 2012, in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, p. 2293 ss.

Tribunale di Pescara, 11 ottobre 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, p. 499 ss.;

Tribunale di Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, p. 61 ss.

Tribunale di Bolzano, 17 giugno 2011, in *Trusts e attività fiduciarie* 2012, p. 177 ss.

Tribunale di Mantova, 25 marzo 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 529 ss.

Tribunale di Ravenna, 21 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*.

Tribunale di Roma, sentenza del 23 luglio 2010, in *Banca Dati BIG Suite*.

Tribunale di Monza, 15 Aprile 2010, in *Il Fallimento*, 6/2010, p. 744 ss.

Tribunale di Asti, 3 febbraio 2010, in *Il fallimento*, 2010, p. 707 ss., con nota di G. VERNA, *La transazione fiscale quale sub-procedimento facoltativo del concordato preventivo*.

Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 171 ss.

Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 271 ss.

Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, *ivi*, 2010, p. 80 ss.; Tribunale di Milano, 12 marzo 2012, in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, p. 2293 ss.

Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, p. 553, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 598 ss., con nota di E. RAGANELLA – M. REGNI, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*.

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2009, in *Il Fallimento*, 2010, p. 232 ss.

Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 634 ss.

Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2008, in *www.ilcaso.it*.

Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 425 ss.

Tribunale di Udine, 22 giugno 2007, in *Il Fallimento*, 2008, p. 701 ss.

Tribunale di Potenza, 22 febbraio 2007, in *Banca Dati UTET*.

Tribunale di Milano, 23 gennaio 2007, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, p. 1692 ss.

Tribunale di Milano, 11 gennaio 2007, in *Banca Dati BIG Suite*.

Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006, in *Il Fallimento*, 2006, p. 669 ss.

Tribunale di Roma, 16 ottobre 2006, in *Il Fallimento*, 2007, p. 187 ss.

Tribunale di Bari, 21 novembre 2005, in *Foro Italiano*, 2006, p. 263 ss.

Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Fallimento*, 2005, p. 553 ss.

Tribunale di Mondovì, 16 settembre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 182 ss.

Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, p. 89 ss.

Tribunale di Genova, 26 aprile 2005, in *Il Fallimento*, 2005, p. 946 ss.

Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, p. 409 ss.

Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 67 ss.

Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 74 ss.

Tribunale di Milano, 8 Ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 270 ss.

Tribunale di Bologna, 18 Aprile 2000 in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 372 ss.

Tribunale di Mantova, 28 Aprile 1998, in *www.ilcaso.it*.

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, 26 settembre 2012, n. 81, in *Banca Dati Fisconline*.

Commissione Tributaria Regionale di Milano, 11 giugno 2012, in *Banca Dati Fisconline*.

Commissione Tributaria Regionale di Roma, 29 settembre 2011, in *Banca Dati BIG Suite*.

Commissione Tributaria Regionale di Milano, 26 ottobre 2010, n. 88, in *Banca Dati Fisconline*.

Commissione Tributaria Regionale del Veneto, 21 settembre 2010, n. 75, in *Banca Dati BIG Suite*.

Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, 30 novembre 2012, n. 143, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2013, p. 282 ss.

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 15 marzo 2012, n. 82, in *Banca Dati Fisconline*.

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, in *Banca Dati BIG Suite*.

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 4 aprile 2011, n. 60, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/2012, p. 150 ss., con nota di E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, *Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza*

Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in *Banca Dati BIG Suite*.

Commissione Tributaria Provinciale di Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2011, p. 286 ss.

Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287, in *Il Fisco*, 43/2010, p. 6966 ss., con nota di D. MURITANO – A. PISCHETOLA, *Trust liquidatori e relativi profili impositivi*.

Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 429 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481 ss., in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 71 ss.

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 73 ss.

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 30 aprile 2009, n. 49, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 76 ss.

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30 in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, n. 6/2009, p. 534

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 12 gennaio 2009, n. 12, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 296 ss. e in *Rivista del Notariato*, 2/2010, p. 438 ss., con nota di A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*.

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 12 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 296

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 29 marzo 2001, n. 27, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2/2002, p. 276 ss.